

Spett.

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
env-e02@ec.europa.eu

E per conoscenza:

Euro-Ombudsman
Rif. Denuncia 452/2020/VB
[eo@ombudsman.europa.u](mailto:eo@ombudsman.europa.eu)

Commissione europea
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Oggetto: CHAP(2018)3929 vs del 02.04.2020 Ares 2020(1898136)

Con Vs di cui in oggetto codesta Commissione ha provveduto a comunicare al sottoscritto l'intenzione di procedere all'archiviazione del caso sulla scorta di motivazioni che riguardano questioni sia di tipo procedurale che sostanziale.

Ritengo tuttavia che quanto da voi esposto non abbia tenuto conto di profili rilevanti che di seguito provvedo ad esporvi.

A. QUESTIONI PROCEDURALI

Questa Commissione ha indicato testualmente che:

” Inoltre, occorre osservare che l’obbligo di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione europea da parte delle Autorità degli Stati Membri spetta in primo luogo alle autorità amministrative e giudiziarie degli stessi Stati. Solo le amministrazioni e i giudici nazionali hanno il potere di rivolgere ingiunzioni o di disporre l’annullamento di atti di autorità degli Stati membri, mentre le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea possono solo accertare l’esistenza di una violazione del diritto UE, accertamento in seguito al quale spetta sempre allo Stato membro adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza e porre fine alla violazione accertata”.

” Tramite il già citato reclamo da Lei presentato al Mediatore europeo, rif.to 452/2020/VB, ed in particolare il “Decreto di citazione diretta in giudizio” del 18 dicembre 2019, da Lei allegato a detto reclamo, questi servizi sono venuti a conoscenza del fatto che il procedimento giudiziario tutt’ora in corso presso la Procura della Repubblica di Lecce riguarda, tra l’altro, reati riconducibili a violazioni della direttiva VIA in relazione alla omessa “valutazione degli impatti cumulativi” del progetto TAP e alla omessa “procedura di verifica di esclusione da VIA” per le “varianti in corso d’opera” del progetto.

Poiché la Sua denuncia verte sulle medesime presunte violazioni della direttiva VIA, è indubbio che la questione da Lei sollevata sia oggetto di un procedimento giudiziario attualmente in corso presso una Corte nazionale. Come già richiamato, la Commissione ritiene che le autorità nazionali, ivi comprese quelle che esercitano un'attività giurisdizionale, siano nella posizione migliore per verificare la corretta attuazione del diritto dell'Unione in casi specifici e, se del caso, porvi rimedio."

Ricordo innanzitutto che l'Unione europea è basata su una serie di valori condivisi, tra cui i diritti fondamentali, la democrazia e il principio di legalità. Nessuna democrazia può prosperare senza organi giurisdizionali indipendenti che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili.

Inoltre, ricordo che secondo **gli articoli 2 e 19 del trattato dell'Unione europea vi l'obbligo per gli Stati membri di garantire lo stato di diritto e, tra l'altro, una tutela giurisdizionale effettiva**. Come ha stabilito la Corte di giustizia, l'esistenza stessa di una tutela giurisdizionale effettiva "è intrinseca all'esistenza di uno Stato di diritto" (causa C-72/15 *Rosneft*).

Ricordo inoltre che **l'effettività dei ricorsi interni è garantita dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**. In ambito ambientale e di V.I.A, ricordo le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno sancito a diverse riprese che i rimedi interni in Italia avverso attività industriali pericolose non dovevano essere esperite in quanto risultate inefficaci e/o in effettive: si vedano, solo per la realtà italiana, *Giacomelli c. Italia*, sentenza del 2 novembre 2006; *Di Sarno c. Italia*, sentenza del 10 gennaio 2012 e recentemente *Cordella c. Italia* (il c.d. caso ILVA), sentenza del 28 gennaio 2019, dove è stata accertata espressamente la violazione dell'articolo 13 della Convenzione).

Riguardo invece all'**accesso alle informazioni**, faccio presente che per l'opera oggetto di contestazione è stato sempre estremamente difficile ottenere le informazioni ambientali inerenti il procedimento di VIA e delle successive prescrizioni ambientali.

I. Accesso alle informazioni

Nel caso di specie, ad esempio, al fine di verificare la regolarità amministrativa, e quindi eventualmente ricorrere al giudice amministrativo ho dovuto produrre un abnorme numero di richieste di accesso, che molto spesso sono state negate, o alle quali non è stata data risposta, con chiara violazione del Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, alla convenzione di Aarhus e della convenzione Espo.

In proposito ricordo, a titolo esemplificativo:

1) Riguardo al decreto direttoriale n. 130 del 5 maggio 2017 con cui fu dichiarata ottemperata la prescrizione a.3 del progetto Tap.

Al fine di avere piena contezza della documentazione posta a base della motivazione del provvedimento ed eventualmente proporre ricorso amministrativo il 15 maggio 2017 presentavo istanza di accesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa a documentazione menzionata ma non pubblicata né resa pubblica

Con nota del 9 giugno 2017 l'Amministrazione accoglieva la domanda tranne che per "*le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam*", trattandosi a suo dire di documenti prodotti dalla Trans Adriatic Pipeline AG ad uso interno e allo scopo esclusivo di consentire al Ministero e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di avere un quadro d'insieme del lavoro svolto.

Con lettera del 13 giugno 2017 evidenziavo che dette tabelle dovevano invece essere pubblicate e che la richiesta era inoltrata anche ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013 (accesso civico), insistendo per l'ostensione e qualificando il dato richiesto come informazione ambientale.

Con determina del 22 giugno 2017 il Soggetto pubblico confermava il parziale diniego, **segnalando l'estraneità della documentazione alla normativa sulle informazioni ambientali.**

Impugnavo allora i suddetti dinieghi, censurandoli per violazione dell'art.22 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, degli artt.5, 40 del D.Lgs. n.33 del 2013 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto e dello sviamento.

Con sentenza del TAR LAZIO pubblicata il 27 dicembre 2017 N. 12653/2017 REG.PROV.COLL.N. 06985/2017 REG.RIC il Tar adito statuiva: **“accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.6985/2017 indicato in epigrafe”**

Purtroppo però nel frattempo erano decorsi i termini per la proposizione tempestiva del ricorso amministrativo avverso l'illegittimità del decreto direttoriale n. 130 del 5 maggio 2017. Sostanzialmente con tale condotta il Ministero dell'Ambiente mi impedì di agire giudizialmente negandomi l'accesso al tribunale, uno dei principi fondamentali del diritto a un equo processo.

2) Richiesta di accesso del 12 ottobre 2017 riguardante la notizia su una possibile apertura di procedura sanzionatoria.

Nel frattempo, il 12 ottobre 2017, inoltravo a mezzo posta elettronica certificata al Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, richiesta di accesso e messa in mora chiedendo *“di conoscere se e' stata aperta procedura sanzionatoria nei confronti della Società TAP AG, quali siano state le eventuali determinazioni e l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento. Nella denegata ipotesi non fosse stata intrapresa alcuna procedura sanzionatorio CHIEDE di considerare la presente quale messa in mora e richiesta esplicita ad intraprendere la obbligatoria procedura sanzionatoria”*

Con nota DVA 25670 del 7 novembre 2017 la Direzione generale per le valutazioni ambientali, a firma del Direttore mi rispondeva affermando:...”attese le diverse richieste a vario titolo ad oggi pervenute da parte della S.V. in merito al progetto in questione occorre ricordare come l'art. 24 comma 3 della legge 241/90 prevede che non siano ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni. **Pertanto la scrivente non darà ulteriore seguito a richieste inquadrabili nella fattispecie”**.

3) Accesso ad altri documenti

Il 7 agosto 2019 chiedevo a mezzo pec al MISE di *“conoscere con quali atti e/o modalità siano state resi pubblici e/o conoscibili i seguenti provvedimenti dirigenziali:*

- *Prot.n.0024011 del 16.10.2017*
- *Prot.n.0026281 del 13.11.2017*
- *Prot.n.0007017 del 14.03.2018 aventi ad oggetto modifiche in corso d'opera al gasdotto denominato “trans adriatic pipeline”*

Ancora oggi non si è avuta risposta dal MISE! Ed è evidente il motivo. Impedire la proposizione di ricorso amministrativo.

4) Riguardo al decreto direttoriale n. 372 del 21 novembre 2019

Il 21 novembre 2019 con decreto direttoriale n. 372 veniva dichiarata l'esclusione dalla procedura di impatto ambientale della variante del progetto di posa della condotta come originariamente prevista dalle prescrizioni a.9, a.10 e a.31 del DM 223/14.

Dato che le motivazioni di detto decreto si fondavano su altra documentazione, menzionata e non allegata né resa pubblica, il 2 dicembre 2019 chiedevo a mezzo Pec al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, alla CTVIA e al responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del MATTM, oltre ad inviare per conoscenza la medesima richiesta alla Segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente di avere copia dei seguenti documenti:

1) verbale della riunione della CTVIA in cui veniva redatto ed approvato il parere CTVIA n.3167 del 21.11.2019;

2) parere legale provveritate redatto Giuseppe Morbidelli (di cui alla lettera C) rigo 35 di pag 12 del parere CTVIA n.3167 del 21.11.2019)

3) parere legale redatto dallo Studio Associato Clearly Gottlieb Steen & Hamilton LL.P. (di cui alla lettera D) rigo 36 di pag 12 del parere CTVIA n.3167 del 21.11.2019);

Anche a questa richiesta di accesso non è stata data alcuna risposta!!! Per cui sono stato costretto ad adire nuovamente il TAR Lazio.

Mentre il procedimento era in corso, l'11 febbraio 2020 il Ministero dell'Ambiente mi ha fatto sapere che avrebbe messo a disposizione, previo pagamento dei diritti di segreteria, solo il verbale di cui al punto 1, ma non la restante parte della documentazione. Al fine di avere quantomeno quel verbale che mi consentisse di proporre ricorso avverso il decreto direttoriale n.372 del 21 novembre 2019 ho provveduto a inviare copia del versamento il 12 febbraio 2020 e contestualmente a richiedere mi venisse inviato quanto il Ministero aveva accettato di rendere disponibile. Ho dovuto sollecitare con posta elettronica certificata il 23 febbraio 2020 e successivamente ha provveduto a sollecitare il mio legale con missiva del 27 febbraio 2020.

Ebbene, ad oggi, nonostante il Ministero non ha ancora reso disponibile il verbale, impedendo al sottoscritto di poter proporre ricorso amministrativo.

5) Riguardo all'ultima Valutazione di incidenza ambientale riguardante il metanodotto Trans adriatic pipeline

In data 10 gennaio 2020, il sottoscritto ha richiesto al Ministero dell'Ambiente a mezzo pec di avere copia della ultima Valutazione di incidenza ambientale, relativa al progetto Metanodotto Trans adriatic pipeline, regolarmente approvata con l'indicazione di data di deposito, data di redazione e data di approvazione

Il ministero dell'Ambiente ha risposto che detta documentazione era disponibile al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/841> .

Sfido codesta Commissione ad aprire il link e a trovare la valutazione di incidenza!!!

L'unica valutazione di incidenza del progetto TAP peraltro risale al 2013!!! Ed e' relativa ad un progetto profondamente differente da quello autorizzato con DM 223/14 e altrettanto differente da quello poi realmente realizzato!!!

Ci sarebbero altri episodi su cui per brevità sorvolo, ma chiedo alla Commissione Europea come può dichiararsi che sia possibile una effettiva tutela davanti alle giurisdizioni amministrative se la documentazione su cui le autorità pubbliche competenti fondano i loro decreti non viene resa disponibile per tempo o non viene resa disponibile per nulla. In altri termini i ricorsi ai Tribunali amministrativi avverso i dinieghi di accesso anche se vanno a buon fine non sono altro che una vittoria di Pirro dato che quando si riesce ad ottenere i documenti richiesti dal Ministero dell'Ambiente questi giungono quando sono poi scaduti i termini per il ricorso amministrativo per contestare la loro legittimità!!!

II. I procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative

Evidenzio poi che le cause promosse davanti alle giurisdizioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale non sono rimedi interni efficaci ed effettivi sotto diversi profili.

Innanzitutto ricordo che nel caso del TAP il Dm 223/14 (decreto di compatibilità ambientale) è stato approvato con n. 58 prescrizioni, il che significa che qualora si ravvisi un profilo di illegittimità si deve procedere raducando ben 58 ricorsi dinanzi al TAR Lazio. Sempre che il Ministero non vari nel corso del procedimento alcuni atti, cosa che è avvenuta spesso come poi si dappresso dirà in seguito. In tal caso è necessario presentare motivi aggiunti nel corso della causa.

Evidenzio in proposito che **un primo grave ostacolo all'accesso al tribunale**, in violazione palese del diritto a un equo processo, sono le **spese processuali** che si devono affrontare per la proposizione di un ricorso al Tar: le spese vive sono pari a 1.800 (milleottocento) euro per il solo contributo unificato, da corrispondere nuovamente se bisogna produrre motivi aggiunti. Chiaramente i compensi del legale sono da calcolarsi a parte. E' evidente che per un privato cittadino come sono io, che vivo del mio lavoro, l'esosità dei costi non mi ha consentito di poter proporre ricorso ogni qualvolta ce ne fosse bisogno, ma mi sono dovuto limitare ai casi più palese di violazioni delle norme europee e di tutela ambientale.

Ma anche quando poi, pur sostenendo costi così elevati si è riusciti a proporre un ricorso dinanzi al giudice amministrativo – si tenga sempre presente che quest'opera è ritenuta illegittima e gravemente lesiva di diritti fondamentali incompressibili, quali il diritto alla vita e alla salute, da un'intera comunità e quindi da sindaci, associazioni e privati cittadini – ci si è trovati dinanzi alla situazione paradossale che il vaglio della conformità degli atti amministrativi rispetto gli obblighi eurocomunitari è stato sistematicamente impedito, così come è stato impedito che fosse adita la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

A titolo esemplificativo ricordo:

1) La causa promossa dal Comune di Melendugno nel 2014

Nel novembre 2014 il Comune di Melendugno presentò ricorso davanti al TAR Lazio adducendo tra le altre che *“il gasdotto TAP che approda nel territorio comunale di Melendugno costituisce una frazione di un progetto più ampio, che deve ancora essere completato con le opere di allaccio alla rete Snam nazionale di Mesagne (BR), distante circa 55 Km dal terminale di ricezione del predetto gasdotto; ciò significa che la valutazione di impatto ambientale è stata effettuata su un progetto incompleto che viola il principio di reductio ad unitatem tipica della procedura di che trattasi, nel senso cioè che è necessaria una valutazione unitaria degli impatti cumulativi del progetto, peraltro in applicazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria;”*.

Il Tar Lazio con sentenza N. 02107/2016 REG.PROV.COLL.N. 15240/2014 REG.RIC. del **16 febbraio 2016 (Allegato n. 1) (ben due anni dopo)** emise sentenza rigettando il ricorso ma guardandosi bene di giudicare sulla mancanza degli impatti cumulativi!!!.

Il Comune di Melendugno proponeva appello ma il Consiglio di Stato con sentenza del 27 marzo 2017 N. 01392/2017REG.PROV.COLL N. 04253/2016 REG.RIC. N. 04261/2016 REG.RIC. (Allegato n.2) statui ancora peggio, ritenendo :” *ritiene il Collegio che la critica appellatoria si*

fondi sulla petizione di principio per cui, laddove si fosse provveduto ad una disamina degli impatti cumulativi, la soluzione DI non sarebbe stata prescelta, e che, anzi, la omessa procedura unica di Via sarebbe stata preordinata a fare prevalere tale soluzione DI che le parti appellanti avversano: senonché, non solo quanto alla prima ipotesi non c'è controprova, ma, per altro verso, la tempistica della scelta di procedere con due procedure di Via separate non sembra minimamente influenzata dalle alternative (ben undici, e tutte analiticamente vagliate e motivatamente non preferite) elaborate circa l'allocazione dell'opera medesima". **Praticamente il Collegio ha abdicato alla direttiva comunitaria che rende obbligatorio lo studio degli impatti cumulativi, addossando per giunta al ricorrente l'onere di provare che se fosse stato fatto lo studio di impatto cumulativo la localizzazione dell'opera sarebbe stata differente.**

Purtroppo siffatto orientamento non è un caso isolato. Recentemente nel caso del tratto Sulmona-Foligno il TAR Lazio con sentenza n. 7774/2019 del 17 giugno 2019 (Allegato n. 3) ha osservato: *"Va infine rilevato che parte ricorrente deduce la criticità della parcellazione del progetto complessivo, rispetto all'intera "Rete Adriatica", perché in tal modo sarebbe stato impedito...di apprezzare in termini reali ed effettivi, l'impatto ambientale dell'opera nel suo complesso, minimizzandone gli effetti, ma non allega, però, in concreto le ragioni e le circostanze che renderebbe l'esame separato di singole tratte, in sede di VIA, ..., meno probante ed attendibile."*

E' di tutta evidenza che si tratta di motivazioni volte esclusivamente ad impedire l'effettiva applicazione della Direttiva europea in materia di studio degli impatti cumulativi. Orbene, le direttive europee sulla valutazione di impatto ambientale obbligano il proponente alla redazione dello studio di impatto cumulativo, e non anche lo esentano dalla redazione per poi addossare sul ricorrente l'onere di redigerne uno al fine di far emergere che lo studio di impatto cumulativo avrebbe determinato scelte che avrebbero comportato soluzioni differenti da quelle invece adottate in mancanza dello studio stesso.

Al di là della chiara incompatibilità di tale interpretazione con le direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE, per violazione all'art. 11 è evidente come tale interpretazione comprima in maniera assoluta la possibilità del cittadino ad una piena tutela giurisdizionale e un pieno accesso alla giustizia in materia ambientale con evidente violazione alla convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005 oltre che violare l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Purtroppo gli orientamenti della giustizia amministrativa italiana sono costantemente confliggenti con le direttive comunitarie, la convenzione di Aarhus e l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E gli esempi in tal senso sono innumerevoli. E se ne citano solo alcuni a titolo esemplificativo.

Sentenza N. 01241/2018REG.PROV.COLL. N. 02958/2017 REG.RIC. Consiglio di Stato pubblicata il 28 febbraio 2018 : *"Invero, il giudizio di compatibilità ambientale quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniquale volta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, di recente, Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392)".*

Sentenza N. 01392/2017REG.PROV.COLL N. 04253/2016 REG.RIC. N. 04261/2016 REG.RIC. Pubblicata il 27 marzo 2017 : *“In proposito, il Collegio rappresenta che: a) anche laddove non ci si volesse integralmente rifare ad affermazioni contenute in alcune pronunce, anche di questo Consiglio di Stato (I, 30/06/2016, n. 218; V. 11 luglio 2016 n. 3059), secondo cui **“la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati”**—affermazione che ingenera perplessità nel richiamo alla funzione di indirizzo politico-amministrativa- **deve nondimeno ritenersi che il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione pienamente esposti al sindacato del giudice, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera;**”*.

Sentenza N. 00573/2017REG.PROV.COLL. N. 01432/2016 REG.RIC. Pubblicata il 10 febbraio 2017: *“a) innanzitutto si rammenta che per condivisa giurisprudenza (tra le tante, T.A.R. Parma, - Emilia-Romagna-, sez. I, 30/06/2016, n. 218; Consiglio di Stato sez. V 11 luglio 2016 n. 3059) **“il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati”**; è stato inoltre condivisibilmente rilevato (T.A.R. Venezia, -Veneto-, sez. III, 25/03/2016, n. 311) che **“la valutazione d'impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, presentando profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall'amministrazione quando non siano manifestamente illogiche e incongrue.”**”*

E si potrebbe continuare all'infinito.

Sostanzialmente, ogni volta che in tema di Valutazione di impatto ambientale, viene riscontrata la mancanza dello studio di impatto cumulativo o altre manchevolezze e mancata rispondenza alle direttive comunitarie, il giudice amministrativo ricorre all' assunto secondo il quale *“la valutazione di impatto ambientale è atto di alta amministrazione, discrezionale e non sindacabile se non per manifesta illogicità”* e per l'effetto le norme rivenienti dalle direttive comunitarie vengono poste su un piano di subalternità e perciò stesse bypassate.

2) La causa promossa personalmente nel 2018

Ciò nonostante ho comunque presentato un ricorso davanti al TAR Lazio nel maggio del 2018 (n. R.G. 6157/2018) (Allegato n.4) avverso il decreto direttoriale con cui il Ministero dell'Ambiente

aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA e ottemperate le varianti progettuali in merito alla prescrizione A.5, senza che fossero acquisiti i pareri obbligatori dell'ARPA e del comitato Ecolabel Ecoaudit (pareri che guarda caso furono nel senso di non poter considerare ottemperata la prescrizione!!!).

Ebbene sono passati due anni, la variante è stata realizzata dal proponente, il ricorso è costato di solo contribuito unificato 1.800 euro per la presentazione e 1.800 per i motivi aggiunti e l'udienza ancora non mi risulta sia stata fissata. Ammesso che i motivi del mio ricorso siano fondati, un eventuale annullamento dell'atto amministrativo giungerà ad opera realizzata, venendo quindi meno qualsiasi principio di precauzione!!

Faccio inoltre presente che esiste una **giurisprudenza elaborata dalle giurisdizioni amministrative** secondo cui la normativa nazionale, pur essendo in contrasto con la normativa europea, è ritenuta prevalente a quest'ultima ed è stata ritenuta legittima e quindi giustificata facendo riferimento all'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri, senza che si valutasse invece la proporzionalità delle misure adottate e oggetto d'esame e il bilanciamento degli interessi in gioco,

Gli esempi in tal senso sono innumerevoli. E se ne citano solo alcuni a titolo esemplificativo.

Sentenza N. 01241/2018REG.PROV.COLL. N. 02958/2017 REG.RIC. Consiglio stato pubblicata il 28.02.2018: *“Invero, il giudizio di compatibilità ambientale quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, di recente, Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392)”*.

Sentenza N. 01392/2017REG.PROV.COLL. N. 04253/2016 REG.RIC. N. 04261/2016 REG.RIC. Pubblicata il 27.03.2017: *“In proposito, il Collegio rappresenta che: a) anche laddove non ci si volesse integralmente rifare ad affermazioni contenute in alcune pronunce, anche di questo Consiglio di Stato (I, 30/06/2016, n. 218; V, 11 luglio 2016 n. 3059), secondo cui “la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati” — affermazione che ingenera perplessità nel richiamo alla funzione di indirizzo politico-amministrativa- deve nondimeno ritenersi che il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione pienamente esposti al sindacato del giudice, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera;”*.

Sentenza N. 00573/2017REG.PROV.COLL. N. 01432/2016 REG.RIC. Pubblicata il 10.2.2017: *“a) innanzitutto si rammenta che per condivisa giurisprudenza (tra le tante, T.A.R. Parma, -Emilia-Romagna-, sez. I, 30/06/2016, n. 218; Consiglio di Stato sez. V 11 luglio 2016 n. 3059) “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici,*

nonché di sviluppo economico — sociale) e privati”; è stato inoltre condivisibilmente rilevato (T.A.R. Venezia, -Veneto-, sez. III, 25/03/2016, n. 311) che “la valutazione d'impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, presentando profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall'amministrazione quando non siano manifestamente illogiche e incongrue.”;”

III. Degli altri rimedi amministrativi

Ma anche gli altri rimedi amministrativi non sono più efficaci.

Ai sensi dell' art. 309 del Dlgs .152/2006 “Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto....

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.

4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.”

,Il 16 gennaio 2020 presentavo mediante deposito presso la Prefettura di Lecce istanza ex. Art. 309 Dlgs 152/2006 (Allegato n.5) di intervento statale per violazione alle prescrizioni del DM 223/14 rappresentate dai punti A.29, A.44, A.36, A.55 e A.57. Violazioni peraltro certificate anche dalla Procura della Repubblica di Lecce, che nel frattempo aveva disposto decreto di rinvio a giudizio di TAP e altre persone con udienza fissata all'8.5.2020.

Ebbene, nonostante nel giudizio penale il Ministero dell'Ambiente viene individuato come parte offesa, in data 11 febbraio 2020 il Ministero dell'Ambiente rispondeva: “*Si rileva, ...il rimedio contemplato dall'art. 309 del testo unico dell'ambiente non può essere utilizzato, strumentalmente, per far valere ulteriori profili di illegittimità delle autorizzazioni già rilasciate*” (TAR Basilicata, n. 716/2016). *Per quanto detto questa Direzione Generale ritiene, al momento, di non poter dare seguito alla richiesta di intervento ex art. 309, D.lgs. n. 152/2006, salvo diverse valutazioni che potranno essere condotte all'esito del menzionato Giudizio penale.”* (Allegato n.6). Ossia fin quando non verranno definiti (tra tre quattro anni!!!) i procedimenti amministrativi e i processi penali il Ministero dell'Ambiente non intende attivarsi. E il principio di precauzione di cui alle norme comunitarie???

IV. I procedimenti penali

Purtroppo anche le tutele in ambito penale non sono efficaci e appaiono ineffettive.

1) L'esposto del 2015

Nel Giugno 2015, presentai esposto (Allegato n. 7) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce evidenziando che le alcune particelle erano tutte soggette a incendi boschivi e trascritte ai sensi della normativa vigente nel catasto incendi. Nello specifico indicai le seguenti particelle: Foglio 8 part. 2 data ultimo incendio 7/9/2011, Foglio 10 part. 313 data ultimo incendio 5/7/2007, Foglio 10 part. 90 data ultimo incendio 5/7/2007, Foglio 10 part. 5 data ultimo incendio 6/7/2005, Foglio 10 part. 9 data ultimo incendio 6/7/2005, Foglio 9 part. 148 data ultimo incendio 10/10/2011, Foglio 9 part. 152 data ultimo incendio 10/10/2011, Foglio 9 part. 153 data ultimo incendio 10/10/2011

Esposi che sia nella esecuzione delle prospezioni geognostiche che nella realizzazione del Metanodotto si sarebbe contravvenuto al disposto di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 (violazione che nell'ordinamento italiano è considerata reato). Il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero decretò l'archiviazione assumendo che i lavori non erano ANCORA iniziati anche se, a suo dire, *“permangono i rilievi di irregolarità amministrativa del progetto”*

2) La denuncia presentata dal Signor Alfredo Salvatore Fasiello quale rappresentante del Comitato No Tap Salento

Il 10 novembre 2014 il Signor Alfredo Salvatore Fasiello per conto del Comitato No Tap Salento presentò denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per violazione della normativa Seveso del progetto Tap.

3) La denuncia presentata dal Comune di Melendugno nel 2015

Il 12 maggio 2015 il Sindaco del Comune di Melendugno denunciò il difetto di nulla osta di fattibilità ex Dlgs 334/99 (Direttiva Seveso) oltre ad altre irregolarità sempre in materia di incidenti rilevanti.

4) La denuncia presentata dal Comune di Melendugno e dall'On. Diego De Lorenzis nel 2016

Il 19 maggio 2016 il Sindaco del Comune di Melendugno presentò denuncia, a cui si aggiunse quella del 23 maggio 2016 dell'On. Diego De Lorenzis assumendo violazione da parte di TAP della disposizione secondo la quale l'impresa avrebbe dovuto iniziare i lavori entro il 16 maggio 2016 a pena di decadenza mentre, non avendo ottemperato a tale termine, avrebbe falsamente attestato l'inizio lavori.

Nonostante le evidenze non contestabili e soprattutto l'annotazione di Polizia Giudiziaria del NOE di Lecce (Allegato n.8) che testualmente affermava: *“Tap di fatto ha dichiarato l'avvio dei lavori il 16/5/2016, con riferimento ad attività ancora precedenti alla fase 0e pertanto da ritenersi, a tutti gli effetti, attività preparatorie e propedeutiche ai lavori veri e propri. In assenza delle condizioni utili ai fini reali dell'inizio dei lavori è evidente che ci attendeva che Tap formulasse al MIsE una proroga sulla data stabilita per l'inizio dei lavori”* il Sostituto Procuratore Dott.ssa Rotundano in data 19.7.2016 e il Procuratore della Repubblica dott. Cataldo Motta in data 18.8.2016 avanzarono richiesta di archiviazione

Avverso tali richieste di archiviazione il Comune di Melendugno e il Sig. Fasiello – la sua denuncia era stata nel frattempo riunita – proposero opposizione.

Il Gip dispose comunque l'archiviazione (allegato n.9) sull'assunto che l'autorizzazione unica concessa a TAP poteva ben derogare alle norme in materia urbanistica e conseguentemente non

potrebbe ravvisarsi nemmeno violazione alla legge 335/2000 oltre a non potersi applicare la normativa Seveso perché l'old up del gasdotto era pari a 48.6 e quindi inferiore al limite di 50 t.

Anche se l'old up non fu mai calcolato né dalla Procura né dai consulenti da essa nominati, che si limitarono a prendere per buono il dato dichiarato da TAP.

5) La richiesta di riapertura delle indagini e il procedimento attualmente pendente

In data 21 dicembre 2017 veniva avanzata richiesta di riapertura di indagine, cui seguiva decreto di riapertura delle indagini del 5 gennaio 2018 e richiesta di incidente probatorio del 16 gennaio 2018 (Allegato n.10) Dall'incidente probatorio poi sorti fuori l'illegittimità della VIA per innumerevoli violazioni alle direttive comunitarie tra cui quella di cui all' art. 5 paragrafo 1 come meglio specificato all'Allegato IV numero 4 nota 1 della Direttiva 2011/92/ue (*“Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto”*).

Solo in data 18 dicembre 2019 si è addivenuti a Decreto di citazione in giudizio (Allegato n. 11) con udienza fissata all'8 maggio 2020 per i reati i più vari tra cui violazioni alle norme paesaggistiche, violazioni urbanistiche conseguenti a violazione agli obblighi comunitari e inquinamento.

Ma quanti anni sono passati dal 2014? Anno della prima denuncia? E quanti solleciti si sono dovuti fare affinché la magistratura inquirente si muovesse?

Solo di atti a propria firma il sottoscritto può citare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. Esposto del giugno 2015 RGNR 3724/2015 (aree vincolate a seguito di incendi, percorse dal metanodotto) ;
2. Esposto dell'agosto 2017 per violazione alle prescrizioni a.29 e a.44 (espianto non conforme a VIA) ;
3. Esposto del 27.11.2017 per reiterata violazione alla prescrizione a.29 e rifiuto del Ministero dell'Ambiente ad attivarsi nella comminazione di sanzioni al proponente;
4. Esposto del maggio 2018 n° 10781/2018 per violazione alla prescrizione A.5;
5. Esposto del maggio 2019 n° 6975/19
6. Esposto dell'agosto 2019 n.8123/19
7. Esposto dell'11.9.2019 per omessa risposta a richiesta di accesso nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, della Soprintendenza di Lecce e per omissione di risposta e di azione del Comune di Melendugno;
8. Senza esplicitare quelli del 2020 per rispetto al segreto istruttorio.

E a questi dovrebbero vanno ad aggiungersi quelli presentati dal Comune di Melendugno e dal Comitato No Tap Salento.

Tuttavia nel frattempo l'opera è andata avanti nonostante le imputazioni e il processo da celebrarsi, con spregio di qualsiasi principio di precauzione e/o anche di buon senso.

Anche sotto questo profilo ritengo che il rimedio interno, attualmente pendente, volto all'accertamento di gravi violazioni di rilevanza penale, non permetta un reale ed effettivo rimedio in quanto questo tipo di processo è volto a rilevare le violazioni già avvenute e non permetterà la tutela effettiva ed efficace del diritto alla vita e del rispetto dell'ambiente che sono da attuare preferibilmente in via preventiva, stante la loro basilare importanza.

E' risaputo infatti che la legislazione penale italiana è ancora molto lacunosa in quanto allo stato non permette ancora una tutela incisiva e soprattutto preventiva delle violazioni lamentate.

In altri altre parole, temo che l'accertamento delle violazioni in sede penale, anche in considerazione di come le autorità giurisdizionali hanno tardato ad attivarsi nonostante le diverse denunce, arriveranno "fuori tempo massimo" ovvero quando l'attività pericolosa connessa al TAP sarà stata realizzata e conseguentemente il grave rischio della vita, della salute e dell'ambiente nei luoghi dove vivo sarà concreto e non più evitabile.

Come già evidenziato, il giudice penale non verifica la corretta attuazione del diritto dell'Unione e se nel caso vi pone rimedio. Verifica esclusivamente se in conseguenza di una violazione al diritto europeo le condotte successive di un soggetto siano configurabili come reato.

L'atto amministrativo non può essere dichiarato nullo dal giudice penale!!! Può solo essere disapplicato.

L'istituto della disapplicazione trova il proprio fondamento negli articoli 4 e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. E) e sancisce il potere del giudice ordinario, qualora ne riscontri l'illegittimità, di ignorare gli effetti di un atto amministrativo rilevante nel giudizio che sta decidendo, cioè di disapplicarlo

La differenza fra annullamento e disapplicazione è radicale: mentre l'annullamento fa venir meno l'atto e tutti i suoi effetti (anche retroattivamente), che quindi sono cancellati erga omnes, la disapplicazione fa sì che l'atto non abbia effetto SOLO nel giudizio in cui viene pronunciata (cioè *inter partes*).

E' evidente che la disapplicazione, in quanto tale, non determina, né potrebbe, porre rimedio ad un eventuale non corretta applicazione del diritto europeo.

Nello specifico l'opera potrebbe (come sta succedendo) andare avanti nell'esecuzione con tutte le conseguenze del caso.

Nel caso del TAP nonostante le violazioni riscontrate il proponente continua nei lavori, incidendo sulle aree protette dalla normativa Habitat senza alcuna VINCA, senza alcun esame degli effetti cumulativi e ciò nonostante continua a beneficiare (indebitamente) dell'inserimento nella lista dei PIC (progetti di interesse comunitario) e continua a beneficiare delle esenzioni alla direttiva sul terzo pacchetto energia (direttiva 2009/73/CE) pur non avendo rispettato le normative comunitarie!!!

V. Le misure cautelari richieste in sede penale

Evidenzio inoltre che le richieste di adozione di misure cautelari preventive non hanno trovato accoglimento e anche sotto questo profilo non vi è stata una risposta efficace ed effettiva.

Nell'ambito del procedimento penale pendente sono state formulate richieste di adozione di misure cautelari volte a sospendere l'attività ritenuta illecita e oggetto di indagine penale.

Tuttavia tali richieste sono state rigettate o non sono state prese in alcuna considerazione nella quasi totalità dei casi, il più delle volte, dato che le giurisdizioni interne hanno ritenuto che non vi fosse "periculum".

Si cita a titolo esemplificativo:

Richiesta dell'agosto 2017;

Richiesta del maggio 2018;

Richiesta dell'agosto 2018;
contestuali agli esposti sopra citati.

In definitiva è evidente come i rimedi amministrativi e giurisdizionali sia amministrativi che penali pur esistendo sono stati al momento del tutto inefficaci ed ineffettivi e fino a questo momento non hanno garantito una valutazione concreta ed effettiva nel merito, volta ad accertare la legittimità della grande opera in fase di realizzazione.

Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, è evidente che i rimedi interni, pur esistenti “sulla carta” non siano un rimedio effettivo così come previsto dall'articolo 19 del trattato dell'Unione europea e conseguentemente tale mancanza va a colpire al cuore uno degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto così come enunciato all'articolo 2 del trattato dell'Unione europea.

Venendo al merito della Vs di cui in oggetto si osserva inoltre quanto segue:

B. QUESTIONI LEGATI AL MERITO

Questa Commissione ha indicato: **Sub 1)** “ *La denuncia da Lei presentata riguarda l'asserita violazione delle direttive 2011/92/UE (“direttiva VIA”) e 2014/52/UE, in relazione alla mancata considerazione degli impatti ambientali cumulativi del progetto per il gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline (“Gasdotto TAP”) con il progetto “Interconnessione TAP”. Occorre in primo luogo osservare che le modifiche alla direttiva 2011/92/UE introdotte dalla direttiva 2014/52/UE non erano applicabili a progetti approvati nel 2014 e 2015, giacché la scadenza per il recepimento di tale direttiva era il 16 maggio 2017”*

Osservo innanzitutto che le modifiche alla direttiva 2011/92/UE introdotte dalla direttiva 2014/52/UE dovessero entrare in vigore dal 16.5.2017 è inconferente e nulla ha a che fare con la mia segnalazione.

Nello specifico:

Il progetto TAP è stato approvato con DM 223 dell'11.9.2014 e a detta data il D.lgs. n. 152/2006 già aveva recepito la **DIRETTIVA** 2011/92/UE. Tale recepimento infatti era avvenuto con l'art. 23 della Legge europea 2013 *Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE* del 13 dicembre 2011-Procedura di infrazione 2009/2086, legge pubblicata In GU Serie Generale n.194 del 20-3-2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013.

A detta Legge si è data attuazione compiuta con il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 in GU n.144 del 24.6.2014, in vigore dal 25.6.2014 e convertito in Legge con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192.

Consequentemente alla valutazione di impatto ambientale del TAP andava applicata la Direttiva 2011/92/UE!!!

E come la stessa Commissione UE ha ammesso con vostra in oggetto **“la Direttiva 2011/92/UE richiedeva che le informazioni fornite dal committente nell'ambito della procedura di valutazione**

di impatto ambientale ricomprendessero una descrizione dei probabili effetti cumulativi rilevanti del progetto” (Articolo 5, paragrafo 1 e Allegato IV, punto 4 della direttiva 2011/92/UE).

Orbene se, come nel caso di specie, tale studio non è stato presentato in sede di approvazione del dm 223/2014 e nemmeno successivamente e oltretutto nemmeno in relazione ai progetti funzionalmente collegati, è indubbia la violazione del diritto comunitario.

Ma nel caso de quo, è accaduto qualcosa di ancor più grave, in quanto la tecnica del *salami slacing* (assolutamente vietata secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia Europea) è stata applicata non solo con riferimento altri progetti cui il TAP è inscindibilmente connesso (dorsale adriatica), ma altresì è stata attuata all'interno dello stesso progetto TAP, suddividendolo in parti che sono state oggetto di varianti sostanziali e le cui varianti sono state esaminate separatamente, proprio al fine di non avere uno studio di impatto cumulativo: Agendo in siffatta maniera la seconda variante era inscindibilmente vincolata dalla prima, così come la terza dalla seconda, e così via, ma avendole esaminate separatamente l'impatto ambientale cumulativo è stato di molto superiore a quello che si sarebbe avuto esaminandole unitariamente, tant'è che si è assistito, in fine, a un notevole impatto diretto complessivo su habitat protetti dalla direttiva 92/43/CEE

Nello specifico le varianti sostanziali che hanno determinato la violazione di uno studio degli impatti cumulativi interni sono state la variante alla prescrizione A.3, quella alla prescrizione A.5 e quella alla prescrizione A.9 del DM 223/14.

Nello specifico:

1. la variante alla prescrizione A.3 è stata approvata con Determinazione direttoriale n. 130 del 05.05.2017 (quindi in vigore della direttiva 2011/92/UE);
2. la variante alla prescrizione A.5 è stata approvata con Determinazione direttoriale n.190 del 16.4.2018 (quindi in vigore delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2014/52/UE, trasposta nella normativa italiana con Dlgs n. 104 del 16.6.2017);
3. la variante alla prescrizione A.9 è stata approvata con Determinazione direttoriale n. 372 del 21.11.2019 (quindi in vigore della direttiva 2014/52/UE).

Comunque dirimente è quanto espresso dalla stessa Commissione nella risposta in oggetto ove si legge :

“Ad ogni buon conto, anche prima delle citate modifiche, la direttiva 2011/ 92/UE richiedeva che informazioni fornite dal committente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale ricomprendessero una descrizione dei probabili effetti ambientali cumulativi rilevanti del progetto”

Quindi la mancanza di tale descrizione dei probabili effetti cumulativi è causa di grave inadempimento agli obblighi euro-unitari!!!

E al di là di quali siano le conclusioni cui giungerà la magistratura italiana nell'ambito del processo penale che si terrà di qui a poco, dato che il compito della magistratura penale è quello di verificare se un fatto ormai comunque accertato, provato e perfino certificato (la mancanza dello studio di impatto cumulativo) sia configurabile come reato, che quello studio manchi, ormai è indiscutibile, dato che finanche il Ministero dei Beni Culturali con nel proprio parere tecnico dell'8.8.2014 a pag. 21 affermava: *“In merito all’opera descritta si ritiene necessario evidenziare fin da ora che costituendo la stessa solo una parte di un ben più ampio progetto del quale allo stato attuale manca la parte necessaria per la messa in esercizio, rappresentata dal collegamento del gasdotto TAP alla*

rete di trasporto nazionale Snam Rete Gas (SRG) ubicata in provincia di Brindisi, le analisi progettuali di previsione degli impatti verificati e potenziale è da ritenersi parziale. Tale aspetto assume rilievo non solo in prospettiva, relativamente agli impatti paesaggistici cumulativi dell'opera nella sua globalità, **ma anche in relazione al tratto di gasdotto in esame**” E in detto parere del Ministero dei Beni Culturali a pag. 55 si conclude: “*la medesima opera si qualifica pertanto di fatto come segmento peraltro assai minoritario in termini di estensione (km 8,00 ca.) di un più complesso e vasto intervento di cui non è possibile valutare gli impatti, essendo al momento detto collegamento esclusivamente oggetto di uno studio di fattibilità e ancora da progettare; al contempo, un eventuale assenso alla realizzazione del tratto oggetto della presente valutazione si porrebbe inevitabilmente come elemento condizionante la futura valutazione del rilevante tratto ancora da progettare di cui sopra.*”.

Questa Commissione ha inoltre evidenziato: **Sub 2) “La Commissione ha pertanto deciso di avviare procedure di infrazione per i singoli casi solo se sussistono elementi sufficienti per pensare I) che la pratica sia generale, II) che la legislazione nazionale abbia un problema di conformità con il diritto dell'UE, o iii) che l'inosservanza del diritto dell'UE sia sistematica.”**

Nessuno contesta questa affermazione, ma la Commissione non ha voluto per nulla verificare se nel caso denunciato si potesse riscontrare la presenza di uno dei tre requisiti summenzionati.

Nel caso de quo i tre requisiti ci sono tutti e tre!

Sub 2. A Della generalità della pratica.

La mancata volontà di sottoporre il progetto TAP ad un qualsivoglia studio degli impatti cumulativi sia interni (ossia all'interno del progetto) che esterni (ossia con riferimento agli altri progetti collegati funzionalmente) è qualcosa di manifesto e reiterato e non un fatto meramente casuale o isolato.

Infatti:

1) Sin dal 2011, il Parlamento italiano (VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 26 ottobre 2011) era già a conoscenza del fatto che la dorsale adriatica dei nuovi gasdotti, da avviare con l'arrivo di TAP, era stata suddivisa in cinque tronconi per non dar luogo alla VAS (Valutazione di Impatto Strategica), ma soprattutto eludere in tal modo qualsiasi studio di valutazione dei cosiddetti "effetti cumulativi". In quel Resoconto, infatti, si legge che «*la Direttiva n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07) sanciscono l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati*>>

2) in relazione al TAP come si è visto sopra lo stesso Ministero dei Beni Culturali ammetteva già nel parere tecnico dell' 8.8.2014 che il progetto mancava dello studio degli impatti cumulativi.

3) nel corso dell'incidente probatorio relativo al procedimento penale n. 463/2018 presso la Procura della Repubblica di Lecce (Cfr pag.22 e 24 della Perizia e pag. 9-11 del verbale di udienza ascolto CTU emerge e si attesta come gli impatti cumulativi del progetto TAP non siano stati analizzati nemmeno in riferimento al progetto interconnessione SNAM (tratta Melendugno-Mesagne).

4) In relazione al tratto Sulmona-Foligno il Tar Lazio con sentenza n. 7774/2019 del 17.06.2019 ha osservato :*”Va infine rilevato che parte ricorrente deduce la criticità della parcellazione del progetto complessivo, rispetto all'intera “Rete Adriatica”, perché in tal modo sarebbe stato impedito...di apprezzare in termini reali ed effettivi, l'impatto ambientale dell'opera nel suo*

complesso, minimizzandone gli effetti, ma non allega, però, in concreto le ragioni e le circostanze che renderebbe l'esame separato di singole tratte, in sede di VIA, ..., meno probante ed attendibile."

Praticamente il giudice, ha riscontrato, e non ha potuto confutare, che anche per il tratto Sulmona-Foligno, oltre che per l'intera rete adriatica MANCA lo studio degli impatti cumulativi, anche se poi ha errato nel considerare che la prova che una Via parcellizzata e priva di impatti cumulativi sia meno attendibile di una Via unica, o in alternativa una VIA parcellizzata ma con lo studio di impatto cumulativo, debba essere fornita dal ricorrente e non discenda invece da un obbligo insito in una direttiva europea, peraltro recepita nel diritto interno, ma sostanzialmente disapplicata.

5) Sul sito del Ministero dell'Ambiente sono attualmente reperibili i seguenti procedimenti di valutazione di impatto ambientale:

Metanizzazione Sardegna tratto Nord presentato da Snam Rete Gas Spa;

Metanizzazione Sardegna tratto Sud presentato da Snam Rete Gas Spa;

Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Galsi Spa).

Anche in questo caso si è suddiviso un unico progetto in tre progetti tecnicamente e funzionalmente collegati che sono stati assoggettati a autonoma procedura di Valutazione di impatto ambientale e senza che in nessuno dei progetti possa rinvenirsi un'analisi degli impatti cumulativi.

Sub 2. B Della legislazione nazionale non conforme con il diritto dell'UE

La legislazione italiana all'art. 5 comma 2 lettera c-bis) della Legge n. 400 del 1988 dispone: *"Il Presidente del Consiglio dei Ministri...puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti"*

Orbene nel caso del TAP in sede di conferenza di servizi volta a definire il provvedimento di Valutazione di impatto Ambientale, si è verificata una contrapposizione tra Ministero dell'Ambiente (che era favorevole) e Ministero dei Beni culturali (che era contrario anche e non solo, per la mancanza di studio degli impatti cumulativi).

Come può facilmente rilevarsi dal tenore letterale del DM 223/14, a seguito di tale contrasto, la Presidenza del Consiglio è ricorsa alla procedura di cui all'art. 5 c. 2 lett. C) bis citata e ha disposto la compatibilità ambientale del progetto TAP.

Così facendo però, con atto amministrativo (che tale è la delibera del Consiglio dei Ministri) si è violata la Direttiva 2011/92/UE proprio in merito all'obbligo, inderogabile, dello studio degli impatti cumulativi.

Sub 3. C Della sistematicità della violazione della direttiva comunitaria.

Come sopra accennato il progetto Tap è stato caratterizzato anche dalla mancanza di uno studio degli impatti cumulativi "interno".

La violazione di redazione dello studio degli "effetti cumulativi" è stata consumata non solo verso l'esterno, cioè nella considerazione dell'impatto di un'opera rispetto ad altri progetti esistenti o futuri ad essa connessi, ma anche verso l'interno, ossia frazionando il progetto in una serie di sub progetti e in sede di varianti facendo sì che detti sub-progetti (una volta variati rispetto il progetto originale) fossero analizzati singolarmente, in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni o di verifica di esclusione da valutazione di impatto ambientale di dette varianti.

E' di tutta evidenza che in tal modo non è stato effettuato uno studio degli impatti cumulati, eludendo gli obblighi in merito previsti dalle direttive europee e dalle normative nazionali, addivenendo ad una pratica, quella del "Salami Slicing", stigmatizzata dalla giurisprudenza della

corte di giustizia UE e dalla stessa considerata pratica vietata poiché volta esclusivamente all'elusione degli obblighi comunitari

Sul punto, la Corte di Giustizia Europea già nel 2015, con sentenza 11.2.2015 C-531/13. affermava: *“45 Ne risulta che spetta a un'autorità nazionale, nel momento in cui verifica se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione di impatto ambientale, esaminare l'impatto che potrebbe avere unitamente ad altri progetti.”*..

A maggior ragione quindi il “Salami slicing” dovrebbe essere vietato se applicato nell'ambito dello stesso progetto, o come si dirà, su diversi aspetti della stessa porzione di opera!!!

Il grimaldello utilizzato per non addivenire all'effettivo studio degli "effetti cumulativi" interni è stato offerto dal Parere della CTVia n. 1942 del 18/12/2015, con cui si è stabilita la realizzazione "in fasi", così di seguito scandite:

- attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del microtunnel);
- realizzazione del microtunnel attraverso la preparazione dell'area di cantiere a terra e lo scavo del c.d. "pozzo di spinta", la conseguente realizzazione del microtunnel con completamento delle attività di perforazione e sua uscita a mare;
- costruzione del terminale di ricezione del PRT;
- posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico.

Le prescrizioni ante operam, venivano quindi divise anch'esse nelle fasi cui si riferivano, e di fatto posticipate a costruzione già iniziata.

Con tale suddivisione, il citato Parere della CTVIA poteva esprimersi, infatti, in senso favorevole, stabilendo la ottemperanza alle singole prescrizioni *«nelle differenti fasi lavorative in cui si collocano rispetto alle parti dell'opera a cui sono riconducibili»*.

Tuttavia, un insieme di prescrizioni ottemperabili "in fasi" esige che nessuna fase sia variata, vanificata o addirittura violata, per non incidere sul contenuto e l'efficacia delle prescrizioni temporalmente susseguenti.

Tale logica condizione di permanenza contenutistica e coerenza temporale, nel caso di TAP, non è stata per nulla garantita, come empiricamente accertabile da chiunque.

Le innumerevoli violazioni e variazioni - puntualmente rappresentate alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce - per quanto rubricabili singolarmente come distinte violazioni amministrative, ecosistemicamente consumano un preciso intento elusivo, preordinato a utilizzare lo stato di fatto successivo a una violazione amministrativa come presupposto per variare le altre prescrizioni temporalmente conseguenti, svilendo alla radice il quadro prescrittivo d'insieme della VIA e neutralizzando la funzione di tutela dell'ecosistema propria di qualsiasi VIA.

Che una simile "tattica elusiva" sia vietata dal diritto della Unione europea è facilmente desumibile dai punti 34-39 della decisione della Corte di giustizia della Unione europea nelle Cause riunite C-196-197/16.

Valgano, in merito, le seguenti evidenze empiriche di violazioni produttive di elusioni consecutive delle funzioni di tutela ambientale della VIA.

1) **Prima violazione.** Premesso che, nel progetto licenziato con DM di compatibilità ambientale dell'11/09/2014 n. 223, poi assoggettato ad autorizzazione unica del 20/05/2015, non erano previste in alcun modo recinzioni di cantiere, TAP, nel novembre 2016, appone in località "San Basilio" recinzioni in un'area peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico, disponendo manufatti di cemento

armato tipo "new jersey" sormontati da cancellata metallica. Tale irregolare recinzione, configurante la fattispecie di cui all'art. 181 comma1 del D.lgs. n. 42/2004, si è tentato di sottoporla a "regolarizzazione", con variante dell'ottobre 2017, ma senza tenere conto che le violazioni in località soggette a vincoli paesaggistici non possono essere sanate in relazione al reato eventualmente commesso.

2) **Seconda violazione.** La prima violazione è risultata propedeutica all'espianto degli ulivi in località "San Basilio", avvenuto in un periodo dell'anno non consentito a tutela della salubrità delle piante. Infatti, l'espianto è avvenuto a decorrere dalla fine del marzo 2017 per poi protrarsi sino al trasporto presso i canopy di accoglienza nella notte tra il 3 e 4 luglio 2017, in violazione con quanto previsto dalla prescrizione sull'espianto (A.29), secondo cui, in area sempre sottoposta a vincolo paesaggistico, l'operazione avrebbe dovuto aver luogo esclusivamente tra i mesi di dicembre e febbraio.

3) **Terza violazione.** La recinzione di porzioni di cantiere ricadenti in area paesaggisticamente vincolata (senza abilitazione nella VIA) e l'espianto degli ulivi in periodo non consentito sono stati reiterati nel cosiddetto Cluster 5, ossia in località "Paesane" sul finire dell'aprile 2018, quindi sempre al di fuori del periodo autorizzato.

Ecco allora che con queste irregolarità apparentemente meramente formali, ma lesive della salute degli ecosistemi delle località sottoposte a vincolo paesaggistico, TAP ha eluso il calendario di attesa dei 7 mesi per espiantare gli alberi e così conseguito un'accelerazione dei lavori, antepoendo i propri interessi privati alla tutela dell'ecosistema.

4) **Quarta violazione.** La realizzazione del c.d. "pozzo di spinta" nel cantiere della località "San Basilio" è stata eseguita senza rispettare la prescrizione VIA A.36. Infatti, in base ad essa, si sarebbe dovuto procedere alla impermeabilizzazione dell'area di cantiere prima dell'inizio dei lavori. Così non è stato, come certificato di sopralluoghi di ARPA Puglia, effettuati nel gennaio e febbraio 2018. Tra l'altro, a seguito di quei lavori, si è riscontrata la contaminazione da cromo esavalente nello stabilizzato di cava vicino all'area conci ed è stato asseverato, a seguito di test di lisciviazione, come il cemento del pozzo di spinta possa rilasciare rilevanti quantitativi di cromo esavalente, con effetti inquinanti.

In ogni caso, difformemente da quanto previsto in VIA, è stato prima realizzato il "pozzo di spinta" e poi successivamente è stata realizzata l'impermeabilizzazione dell'area di cantiere.

5) **Quinta violazione.** Le prescrizioni VIA A.5 e A.6 sono state eluse al fine di accelerare i lavori e non studiare un "exit point" alternativo sulla costa salentina, così tracciando un microtunnel comunque impattante con la Cymodocea, dato che, tale "exit point", non risulta più colloto a 50 metri dall'ultima pianta di fanerogame, come appunto previsto dalla VIA. Nello specifico, la prescrizione A.5 è stata variata senza il ricorso al c.d. "*contrarius actus*" del Ministro (come indicato da apposito parere dell'Avvocatura dello Stato reso al Governo), tant'è che il progetto esecutivo del microtunnel è stato autorizzato semplicemente con Decreto direttoriale, quindi indipendentemente dalla considerazione della situazione batrimetrica reale e, per di più, in carenza dei documenti tecnico-scientifici degli organi competenti da coinvolgere per obbligo di VIA, ossia ARPA Puglia, ISPRA ed Ecolabel-Ecoaudit (**i quali, tra l'altro, hanno poi comunicato formalmente di reputare NON ottemperata la suddetta prescrizione A.5**).

6) **Sesta violazione.** In questo modo, si è aperta la porta alla surrettizia variazione della prescrizione A.6, con il posizionamento dell' "exit point" a meno di 50 metri dalle piante di fanerogame.

7) **Settima violazione.** La violazione della prescrizione A.6 ha inciso sul rispetto della prescrizione A.9, con riguardo alla distanza di condotta e Foc a non meno di 50 metri dai coralligeni presenti nei fondali marini. Infatti, dai rilievi a mare, si è riscontrato che non esistono passaggi che non tocchino il coralligeno nemmeno stando anche a 10 metri da esso. E la CTVIA, preso atto dell'impossibilità dichiarata da TAP di poter rispettare la prescrizione originariamente prevista nel decreto di compatibilità ambientale le ha concesso di non rispettare la distanza di 50 m della condotta dal

coralligeno, passandoci sopra e solo in taluni casi imponendo l'estirpazione dello stesso al fine di un "ipotetico" reimpianto.

L'impianto di tutela ecosistemica della VIA esprimeva una propria logica ambientale:

- 1) tutti i cantieri NON avrebbero dovuto avere recinzioni, per tutela del paesaggio;
- 2) il cantiere di località "San Basilio" avrebbe dovuto avere il manto impermeabilizzato prima dell'inizio lavori, per scongiurare infiltrazioni inquinanti nel terreno;
- 3) l' "exit point" non avrebbe dovuto interferire in alcun modo con le fanerogame (dovendo stare a 50 metri di distanza da qualsiasi pianta di Cymodocea e/o Posidonia), per tutela dell'ecosistema costiero che presidia il fenomeno dell'erosione;
- 4) qualsiasi variazione della prescrizione A.5 avrebbe dovuto contemplare una previa valutazione di ARPA Puglia, ISPRA e Ecolabel-Ecoaudit, per garanzia della correttezza tecnico-scientifica della salvaguardia dell'ambiente.
- 5) Condotta e il Foc avrebbero dovuto avere una collocazione a 50 metri dai coralligeni, per tutela dell'ecosistema marino.

Al contrario, disattendendo la logica ecosistemica di tali "fasi", ci si trova ad avere:

- 1) una zona paesaggistica recintata da "new jersey", sormontati da reti metalliche con sfregio al paesaggio;
- 2) una impermeabilizzazione del cantiere di località "San Basilio", effettuata dopo che si è riscontrata la contaminazione da cromo esavalente e altri metalli pesanti che inquinano i terreni;
- 3) l' "exit point" posizionato in piena Cymodocea nodosa;
- 4) la prescrizione A.5 variata senza "contrarius actus" e senza le garanzie tecnico-scientifiche di ARPA Puglia, ISPRA ed Ecolabel-Ecoaudit;
- 5) il coralligeno interferito direttamente dalla posa della condotta.

Le violazioni denunciate sono di tale e grave rilevanza che la denuncia presentata e oggi all'esame di questa Commissione non può essere archiviata.

C. IN CONCLUSIONE

I rimedi interni esperiti sono da ritenersi inefficaci ed in effettivi e non rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 19 del Trattato dell'Unione europea.

A fronte dell'esito delle procedure promosse davanti ai Giudici amministrativi si deve tener presente che le giurisdizioni amministrative in tema di Valutazione di impatto ambientale e quando viene riscontrata la mancanza dello studio di impatto cumulativo o altre manchevolezze e mancata rispondenza alle direttive comunitarie, hanno elaborato una consolidata giurisprudenza secondo cui *"la valutazione di impatto ambientale è atto di alta amministrazione, discrezionale e non sindacabile se non per manifesta illogicità"* e per l'effetto le norme rivenienti dalle direttive comunitarie vengono poste su un piano di subalternità

Agendo in siffatta maniera, inoltre, viene meno anche il diritto dei cittadini ad una piena ed effettiva giustizia!

Riguardo al giudice penale, inoltre, ribadisco che tale autorità giudiziaria non ha il compito e pertanto NON PUO' in alcun modo annullare l'atto amministrativo, Può solo disapplicarlo, se le condotte sindacate si pongono nella sfera di fattispecie penalmente perseguibili.

In tal modo, in tema di Valutazione di Impatto Ambientale è praticamente impossibile giungere ad un giudizio che possa sindacare la conformità della valutazione di impatto ambientale al diritto comunitario, dato che il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea può essere sollevato solo incidentalmente nell'ambito di un processo.

Ma come visto prima, il Giudice amministrativo ricorre al principio di considerare la VIA come atto di alta amministrazione e pertanto non sindacabile con riferimento alle norme eurounitarie, il Giudice penale non sanziona l'atto amministrativo, che ripeto può disapplicare pur restando nominalmente valido, bensì può sanzionare solo le eventuali condotte conseguenti ad una valutazione di impatto ambientale non conforme ai dettami europei (sempre che si configurino come fattispecie penalmente perseguibili).

Quanto al Giudice penale, Come già evidenziato non verifica la corretta attuazione del diritto dell'Unione e se del caso vi pone rimedio, ma verifica esclusivamente se in conseguenza di una violazione al diritto europeo le condotte successive di un soggetto siano configurabili come reato. L'atto amministrativo di conseguenza non può essere dichiarato nullo dal giudice penale ma al limite può essere disapplicato. C'è quindi il rischio che l'esecuzione dell'opera procederà andando, come nel caso del TAP, ad incidere in maniera irreversibile sulle aree protette dalla normativa Habitat senza alcuna VINCA, senza alcun esame degli effetti cumulativi e con grave rischio della salute e in dispregio del diritto ambientale.

La Commissione europea non può pertanto dimenticare che **spetta a lei**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del Trattato dell'Unione europea e dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea il compito di "*vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione*" emettendo "*parere motivato*" e "qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia dell'unione europea"

alla luce di quanto esposto, la Commissione europea dovrà necessariamente accertare che le vie di ricorso interne non sono efficaci ed effettive e che le questioni poste alla sua attenzione rivestono tutti i requisiti previsti per un rinvio della vertenza alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Solo tale autorità potrà accertare se le norme europee regolanti la materia sono state applicate correttamente.

Il rinvio alla Corte di Giustizia è pertanto doveroso da parte di questa Commissione stante i gravi e diffusi inadempimenti denunciati e le lamentate violazioni del diritto dell'Unione.

Per quanto sopra esposto e per le considerazioni evidenziate,

CHIEDO

A codesta Commissione di rivedere la propria intenzione di archiviare il caso e per l'effetto rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea il presente reclamo affinché lo Stato italiano risponda per inadempimento e conseguentemente, accertate le violazioni vi ponga rimedio immediato. Conseguentemente che lo Stato italiano sia chiamato:

a rispettare, ai sensi art. 17 TUE e art. 258 TFUE il diritto dell'Unione e a porvi immediato rimedio, auspicando che siano dichiarate tutte le incompatibilità tra il diritto dell'unione e quello nazionale, tra cui quella di cui all'art. 5 c. 2 lettera c bis della Legge n. 400/88 con le

direttive europee in materia di Valutazione di impatto ambientale, e con esclusione del progetto TAP dalla lista dei PIC.


Chiede inoltre che si proceda perché siano annullate e comunque revocate e dichiarate prive di effetto le esenzioni a suo tempo accordate a TAP con decisione C (2013) 2949 del 16 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Si allega in copia:

- 1) Sentenza Tar Lazio depositata 16 febbraio 2016;
- 2) Sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 2017 ;
- 3) Sentenza Tar Lazio n. 7774/2019 del 17 giugno 2019;
- 4) Ricorso promosso davanti al TAR Lazio nel maggio del 2018 (n. R.G. 6157/2018);
- 5) Istanza intervento statale ex. Art. 309 Dlgs 152/2006;
- 6) Risposta Ministero Ambiente a richiesta intervento statale;
- 7) Copia esposto giugno 2015 e relativa richiesta di archiviazione;
- 8) Verbale di polizia giudiziaria Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico Lecce;
- 9) Decreto GIP archiviazione del 6.2.2017;
- 10) Richiesta incidente probatorio del 16.1.2018;
- 11) Decreto di citazione in giudizio;

Copia della presente viene inviata all'Ombudsman Europeo e all'Olaf ciascuno per quanto di propria competenza.

Melendugno lì 21.4.2020



N. 02107/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15240/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15240 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di MELENDUGNO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, Mario Tagliaferro e Corrado Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, 24;

contro

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini, 36;

nei confronti di

Trans Adriatic Pipeline AG Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Alberto Clarizio, Marco

Lancieri, Francesco Cantobelli e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;

per l'annullamento

A) con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 223 dell'11 settembre 2014 con cui è stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del gasdotto denominato "**Trans Adriatic Pipeline - TAP**";

- della delibera del 10 settembre 2014 con cui il Consiglio dei Ministri ha fatto propria la posizione del MATTM ed ha superato il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;

- delle note con cui il MATTM ha sospeso la procedura per circa un anno;

B) con i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 13 febbraio 2015:

- di tutti gli atti con cui il MATTM (in particolare, la nota del 2 dicembre 2014 n. 39846), previa interlocuzione con la Commissione europea ed il Ministero dell'Interno (nota n. 14003 del 25 novembre 2014), ha ritenuto superata la predetta prescrizione A13) contenuta nel D.M. n. 223/2014 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio);

- della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al verbale del 3 dicembre 2014, prevista dall'art. 52 *quinquies* del d.P.R. n. 327 del 2001 per il rilascio dell'autorizzazione unica, con cui il MISE, dopo aver preso atto del dissenso espresso dalla Regione Puglia sul progetto TAP, ha rimesso l'intera questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 *quater* della legge n. 241 del 1990 per la composizione del dissenso (nota MISE n. 1503 del 26 gennaio 2015);

- di tutti gli atti connessi;

C) con i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 13 luglio 2015:

- del decreto n. 11179 del 21 maggio 2015, con cui il MISE, all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, ha approvato il progetto definitivo del gasdotto TAP;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del 29 aprile 2015;
- del decreto MATTM n. 72 del 16 aprile 2015, pubblicato nella GURI n. 48 del 28 aprile 2015, con cui è stato confermato il superamento della prescrizione A13) contenuta nel DM n. 223/2014;
- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Soc. **Trans Adriatic Pipeline** AG Italia e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi gli avv. De Giorgi Cezzi e Vecchio per il Comune di Melendugno, l'avv. dello Stato P. Grasso, l'avv. Liberti per la Regione Puglia e gli avv. Clarizio, Lancieri, Cantobelli e Cintioli per TAP AG Italia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La vicenda in esame ha ad oggetto la procedura autorizzativa riguardante il progetto di realizzazione del gasdotto “**Trans Adriatic Pipeline – DN 900 (36”)**” (di seguito, anche TAP) finalizzato al trasporto di gas naturale transfrontaliero verso il territorio nazionale (con approdo in Puglia, nel Comune di Melendugno, nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri) e l'Europa occidentale; in particolare, è previsto che il predetto gasdotto trasporti gas naturale dall'Azerbaijan (Mar Caspio) verso l'Italia, passando per la Grecia e l'Albania attraverso il Mar Adriatico.

Il progetto di che trattasi prevede, invero, un tratto *off shore* costituito da una condotta sottomarina (che attraversa, come detto, il Mar Adriatico) lunga

circa 45 Km, un punto di approdo costituito da un tunnel di circa m. 1.485 ed un tratto *on-shore* costituita da una condotta interrata di circa 8,2 Km.

Il predetto gasdotto TAP, da collegare alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas il cui sito è situato nella città di Mesagne (BS), è stato incluso, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 n. 48973, nella rete nazionale dei gasdotti e costituisce una priorità di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014.

Il progetto TAP è stato, dapprima, oggetto di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del D.lgs n. 152 del 2006, e, successivamente, della procedura di autorizzazione unica prevista dagli artt. 52 *bis* e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001.

Per quanto riguarda il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (anche MATM), con decreto n. 223 dell'11 settembre 2014, ha riconosciuto la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società TAP (**Trans Adriatic Pipeline** AG), pur sancendo nella prescrizione A13) l'applicabilità al progetto stesso (nella parte che contempla il terminale di ricezione – PRT) del D.lgs n. 334 del 1999 (c.d. “normativa Seveso”) laddove prevede il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del Comitato Tecnico della Regione Puglia.

Avverso il decreto di valutazione di impatto ambientale n. 223/2014, ha proposto impugnativa il Comune di Melendugno, chiedendone l'annullamento, deducendo, in estrema sintesi, i seguenti motivi di censura:

1) il gasdotto TAP che approda nel territorio comunale di Melendugno costituisce una frazione di un progetto più ampio, che deve ancora essere completato con le opere di allaccio alla rete Snam nazionale di Mesagne (BR), distante circa 55 Km dal terminale di ricezione del predetto gasdotto; ciò significa che la valutazione di impatto ambientale è stata effettuata su un progetto incompleto che viola il principio di *reductio ad unitatem* tipica della

procedura di che trattasi, nel senso cioè che è necessaria una valutazione unitaria degli impatti cumulativi del progetto, peraltro in applicazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria;

2) nel decreto impugnato, nella parte in cui si prevede l'assoggettabilità del progetto al nulla osta di fattibilità - NOF (prescrizione A13), è stata operata un'inversione procedimentale in quanto l'acquisizione del NOF avrebbe dovuto precedere l'adozione della VIA, con ciò violando l'art. 14, comma 1, della L.R. n. 6 del 2008;

3) come rilevato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (anche MIBACT) nel parere negativo dell'8 settembre 2014, la scelta localizzativa del progetto è del tutto incompatibile con il territorio interessato anche in ragione della distanza esistente tra il punto di approdo e la rete nazionale di distribuzione del gas gestita da SNAM nello stabilimento di Mesagne;

4) il progetto TAP è altresì illegittimo nella misura in cui non è stata presa in alcuna considerazione la c.d. "opzione zero", ovvero la possibilità di non effettuare l'intervento di che trattasi, posto che lo stesso si pone in netto contrasto con il piano paesaggistico territoriale regionale; peraltro, in violazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs n. 152 del 2006, non sono state valutate soluzioni alternative meno invasive per il territorio interessato;

5) la VIA è stata rilasciata senza adeguate indagini di tipo geologico, geotecnico, geofisico e idrogeologico, ciò nonostante si tratti di un progetto di notevole impatto sul territorio, riducendo così la valutazione di che trattasi ad un'operazione superficiale;

6) le incongruenze del progetto sono state superate attraverso il ricorso ad una serie numerosa di prescrizioni che, invece, data la loro assenza prima del rilascio della VIA, ne avrebbero dovuto impedire l'adozione;

7) la società TAP non ha rispettato i termini assegnatigli per il deposito delle integrazioni documentali richieste da MATTM, il che avrebbe dovuto portare

alla decadenza della procedura, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006;

8) i vizi sopra esposti si riversano anche sulla delibera del 10 settembre 2014 con cui il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, nel superare il parere negativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell'8 settembre 2014, ha fatto proprio la posizione favorevole del MATTM contenuta nel decreto VIA n. 223/2014, in ragione del carattere strategico dell'opera.

Si sono costituiti in giudizio il MATTM e la società TAP AG, chiedendo il rigetto del ricorso; in particolare, la società controinteressata ha, dapprima, eccepito l'irricevibilità del ricorso proposto avverso il decreto n. 223/2014, essendo questo stato comunicato al Comune ricorrente in data 12 settembre 2014 mentre il gravame risulta notificato il 22 novembre 2014 (e, quindi, oltre il termine decadenziale di 60 gg., al netto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali), nonché l'inammissibilità per omessa proposizione di specifiche censure contro la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, atto presupposto del D.M. n. 223/2014.

Si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia, a sostegno della prospettazione del Comune ricorrente.

Successivamente, con motivi aggiunti depositati in data 13 febbraio 2015, il Comune di Melendugno ha, poi, impugnato quanto segue:

- tutti gli atti con cui il MATTM (in particolare, la nota del 2 dicembre 2014 n. 39846), previa interlocuzione con la Commissione europea ed il Ministero dell'Interno (nota n. 14003 del 25 novembre 2014), ha ritenuto superata la prescrizione A13) contenuta nel D.M. n. 223/2014 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio), sul presupposto che il terminale di ricezione (PRT) non rientrerebbe nella nozione di "stabilimento" di cui al d.lgs n. 334 del 1999, trattandosi di un elemento connesso con il sistema di trasporto del gas (e quindi escluso dall'applicazione della citata normativa);

- la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al verbale del 3 dicembre 2014, prevista dall'art. 52 *quinquies* del d.P.R. n. 327 del 2001 per il rilascio dell'autorizzazione unica, con cui il MISE, dopo aver preso atto del dissenso espresso dalla Regione Puglia sul progetto TAP, ha rimesso l'intera questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 *quater* della legge n. 241 del 1990 per la composizione del dissenso (nota MISE n. 1503 del 26 gennaio 2015).

Al riguardo, il Comune di Melendugno ha proposto i seguenti motivi (aggiunti):

1) violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 334 del 1999, della direttiva UE 86/82/Ce e della legge regionale n. 6 del 2008; incompetenza assoluta; violazione degli artt. 3, 32, 41, 97, 117 Cost.; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza, proporzionalità buon andamento; eccesso di potere; erronea presupposizione in fatto e in diritto; difetto assoluto di motivazione; sviamento, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione sostanziale.

La decisione di non ritenere il PRT assoggettabile alla normativa "Seveso" di cui al D.lgs n. 334 del 1999 è illegittima in quanto il terminale di ricezione (PRT) previsto nel progetto non può essere considerato un elemento del gasdotto che attiene esclusivamente al sistema di trasporto del gas naturale bensì un impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto citato; ciò in quanto sono presenti, al suo interno, una stazione di riduzione della pressione e di misura fiscale del gas, un gruppo elettrogeno, un impianto di riscaldamento del gas, una centrale di controllo per la gestione del metanodotto e due camini di sfiato. Ora, il citato art. 2, comma 1, del d.lgs n. 334 del 1999, nel definire la nozione di "impianto" fa riferimento all'unità tecnica all'interno di uno stabilimento in cui sono, tra l'altro, manipolate sostanze pericolose. È evidente che l'attività di riscaldamento del gas costituisce un'attività di manipolazione del gas naturale. Né può ritenersi che la quantità trattata sia inferiore a quella prevista dalla normativa citata in

quanto lo stesso Comando dei VV.FF., con nota del 4 febbraio 2013, ha rilevato che l'*hold-up* all'interno del PRT è di circa 100 tonnellate, ovvero in misura tale da essere assoggettata alla normativa "Seveso".

Né può essere condiviso l'assunto secondo cui il Ministero dell'Interno ha una prevalenza gerarchica sul Comitato tecnico regionale, previsto nel D.lgs n. 334 del 1999. Peraltro, l'art. 18 del decreto citato attribuisce alle Regioni la competenza in materia di incidenti rilevanti, residuando al Ministero dell'Ambiente i poteri di decretazione e di indirizzo; altresì, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6 del 2008, la Regione Puglia ha riservato a se stessa i poteri di rilascio del NOF per i nuovi impianti, previa istruttoria del Comitato tecnico regionale.

Infine, è stato travisato lo stesso parere reso dalla Commissione europea in data 21 ottobre 2014, su sollecitazione del MATTM, in quanto non ha escluso tutti i PRT dall'applicazione della normativa "Seveso" ma solo quelli che fanno parte della rete di trasporto, comprese le stazioni di pompaggio; tuttavia, il PRT del progetto TAP - come detto - è qualcosa di più ampio di un semplice terminale di ricezione della rete di trasporto;

2) violazione delle prerogative regionali; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e art. 52 quinquies, comma 6, del dPR n. 327 del 2001; eccesso di potere; falsa ed erronea presupposizione; difetto assoluto di motivazione.

Il MISE, all'esito della conferenza di servizi avviata ai sensi dell' art. 52 *quinquies* del d.P.R. n. 327 del 2001, dopo aver registrato il dissenso espresso della Regione Puglia, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 14 *quater* della legge n. 241 del 1990 ed ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò costituisce una violazione di legge in quanto, trattandosi di infrastrutture energetiche lineari, doveva essere utilizzata la procedura di superamento del dissenso di cui all'art. 52 *quinquies*, comma 6, del d.P.R. n. 327 del 2001 che è normativa speciale rispetto a quella di cui al citato art. 14 *quater* della legge n. 241 del 1990.

Infine, il Comune di Melendugno richiama i motivi proposti con il ricorso introduttivo del giudizio, da valere come profili di illegittimità derivata con riferimento agli atti impugnati con i motivi aggiunti.

Successivamente, con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 13 luglio 2015, il Comune ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, che hanno portato al superamento del dissenso al progetto TAP espresso dalla Regione Puglia ed, in particolare, il decreto n. 11179 del 21 maggio 2015, con cui il MISE, all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, ha approvato il progetto definitivo del gasdotto TAP.

Altresì, lo stesso Comune ha impugnato il decreto n. 72 del 16 aprile 2015 con cui il MATTM, nel superare definitivamente la predetta prescrizione A13), ha ribadito, in conformità a quanto già ritenuto con la predetta nota del 2 dicembre 2014 (impugnata con i primi motivi aggiunti), che il terminale di ricezione – PRT – fosse escluso dall'ambito applicativo del d.lgs n. 334 del 1999, non rientrando lo stesso nella nozione di “stabilimento” ivi prevista in quanto elemento connesso al sistema di trasporto del gas (e quindi escluso dall'applicazione della citata normativa).

Al riguardo, sono state proposte le seguenti censure:

1) violazione del giusto procedimento; illegittimità propria e derivata; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e art. 52 quinquies, comma 6, del DPR n. 327 del 2001; violazione dell'art. 161, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006; eccesso di potere; falsa ed erronea presupposizione; irrazionalità manifesta; illegittimità costituzionale.

Il MISE, all'esito della conferenza di servizi avviata ai sensi dell'art. 52 bis del DPR n. 327 del 2001, dopo aver registrato il dissenso espresso della Regione Puglia, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 e ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trattandosi di infrastrutture energetiche lineari, doveva essere utilizzata la procedura di superamento del dissenso di cui all'art. 52 quinquies, comma 6,

del d.P.R. n. 327 del 2001 che è normativa speciale rispetto a quella di cui all'art. 14 *quater* della legge n. 241 del 1990.

Né può essere invocata l'applicazione della procedura dell'art. 57, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 5 del 2002 (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) che riguarda i soli oleodotti oppure l'art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 che è invocabile nei casi di inerzia degli enti chiamati ad esprimere l'intesa; eventuali interpretazioni differenti renderebbero le predette norme affette da profili di incostituzionalità perché la procedura ivi prevista esclude ogni possibilità di intesa con le Regioni;

2) illegittimità propria e derivata; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 52 bis e ss. del dpr n. 327 del 2001; eccesso di potere per irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa.

Il provvedimento finale del MISE, che ha recepito la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, difetta di un'adeguata motivazione che era ancora più necessaria nel caso di specie, trattandosi di superare l'espreso dissenso di una parte importante del procedimento come la Regione Puglia.

Nel decreto impugnato di maggio 2015, si fa riferimento a mere affermazioni di principio che tuttavia sono del tutto generiche ed indeterminate; in particolare, non è stato tenuto in nessun conto la particolare localizzazione del progetto e le possibili soluzioni alternative;

3) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; illegittimità propria e derivata; violazione e falsa applicazione dell'art. 52 quinquies del dpr n. 327 del 2001 e dell'art. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990 sotto altri profili; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per sviamento e per irragionevolezza ed ingiustizia manifeste; violazione degli artt. 8 e 9 delle NTA del PAI della Regione Puglia.

Il provvedimento finale del MISE è illegittimo sia in via derivata che per vizi propri.

In via derivata in quanto fa riferimento al D.M. n. 223/2014 di valutazione di impatto ambientale che, a sua volta, è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio per una serie di censure.

Per vizi propri in quanto, dal provvedimento impugnato del 20 maggio 2015 non è dato evincere le ragioni che hanno condotto al superamento dei numerosi dissensi e pareri negativi espressi, nel corso dell'intera procedura, da numerosi enti (Regione Puglia, Comune ricorrente, ARPA Puglia, Autorità di bacino della Puglia, Provincia di Lecce, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e almeno 40 amministrazioni comunali della zona).

Ora, la circostanza di aver fatto esclusivo riferimento, nel provvedimento finale di autorizzazione, alle valutazioni operate in sede di VIA costituisce una palese violazione del procedimento previsto dagli artt. 52 *bis* e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 in quanto era in quella sede che le motivate manifestazioni di dissenso avrebbero dovuto essere esaminate;

4) illegittimità del DM MATTM n. 72 del 16 aprile 2015 (GU 28 aprile 2015) e degli atti connessi; incompetenza assoluta; violazione del giusto procedimento e degli artt. 23 e ss. del d.lgs n. 152 del 2006; violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 334 del 1999, della direttiva europea n. 86/82/CE e della legge regionale n. 6 del 2008; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto e in diritto; difetto assoluto di motivazione; sviamento illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza e ingiustizia manifeste; difetto di istruttoria.

Il superamento della prescrizione A13) contenuta nel decreto VIA n. 223/2014 è stato, infine, sancito con l'adozione del decreto MATTM n. 72 del 16 aprile 2015, il che ha reso evidente che la nota del MATTM del 2 dicembre 2014 fosse stata assunta da un organo incompetente.

In ogni caso, il decreto n. 72/2015 avrebbe dovuto essere adottato in applicazione del d.lgs n. 152 del 2006, ovvero acquisendo il parere delle amministrazioni interessate tra cui la Regione Puglia che, invece, è stata estromessa.

Con riferimento, poi, all'applicabilità della normativa "Seveso" al PRT di ricezione, il Comune ricorrente richiama le censure contenute nei primi motivi aggiunti con riferimento all'illegittimità di una tale interpretazione escludente;

5) violazione dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

L'autorizzazione unica rilasciata dal MISE è altresì illegittima per violazione dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 nella parte in cui prevede che, nelle aree boschive interessate da incendi, è vietata per dieci anni la realizzazione di strutture ed infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive.

Ora, alcune aree della pineta adiacente al litorale di San Foca in Melendugno sono state interessate da tali eventi, dal che deriva l'impossibilità di far passare, in quelle aree, il tratto del gasdotto. In caso contrario, la loro utilizzazione sarebbe causa di risarcimento danni in favore del Comune di Melendugno, come previsto dalla citata legge n. 353 del 2000;

6) illegittimità autonoma e derivata.

Con tale motivo, il Comune ricorrente richiama le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei primi motivi aggiunti, in quanto tali da inficiare, in via derivata, i provvedimenti impugnati con gli ultimi motivi aggiunti.

Anche con riferimento ai motivi aggiunti di luglio 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MISE, il MATTM, il Ministero dell'Interno e la società TAP AG, con diffuse memorie, ne hanno chiesto il rigetto perché infondati nel merito; in particolare, la società TAP AG ha, dapprima, eccepito la tardività nell'impugnazione del decreto n. 72 del 16 aprile 2015, comunicato al Comune ricorrente in data 17 aprile 2015 (mentre il ricorso è stato notificato in data 29 giugno 2015).

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, anche di replica, insistendo diffusamente nelle loro rispettive prospettazioni e

conclusioni.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2016, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

A) Sintesi delle questioni proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con i due atti di motivi aggiunti, ai fini di una trattazione congiunta delle relative censure.

Al fine di svolgere una trattazione lineare e, allo stesso tempo, non dispersiva, occorre individuare i punti comuni delle varie impugnative proposte nell'ambito della presente controversia, in modo da consentire un esame congiunto, per ragioni di connessione, delle censure contenute nei distinti gravami.

1. La prima questione si incentra sulla legittimità del provvedimento che ha valutato positivamente l'impatto ambientale del progetto TAP, come declinato nel D.M. n. 223 dell'11 settembre 2014 e nel parere della Commissione VIA/VAS del 29 agosto 2014.

In particolare, il Comune ricorrente, nei motivi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo del giudizio (che saranno quindi trattati congiuntamente), censura nei termini di seguito sintetizzati la valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto:

- sarebbe stata effettuata su un progetto incompleto (non contemplando il tratto di circa 55 Km che dovrà in futuro collegare il gasdotto alla rete nazionale di distribuzione gestita da SNAM Rete Gas);
- non avrebbe preso in considerazione la c.d. "opzione zero";
- non avrebbe considerato l'incompatibilità della scelta localizzativa infine individuata nel Comune di Melendugno (alternativa D1), come ritenuto dal MIBACT nel parere dell'8 settembre 2014;
- la valutazione VIA avrebbe dovuto essere supportata da ulteriori e necessarie indagini di carattere tecnico.

2. La seconda questione (ricavabile dal secondo motivo del ricorso introduttivo, dal primo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e dal

secondo e quarto mezzo dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015) riguarda l'applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto (PRT) della normativa "Seveso" di cui al d.lgs n. 334 del 1999 ed oggetto della prescrizione A13) del D.M. n. 223/2014 (da ultimo, superata con il D.M. n. 72 del 16 aprile 2015); anche in questo caso, i richiamati motivi saranno trattati congiuntamente in quanto connessi.

3. Il terzo punto controverso riguarda la procedura utilizzata in ambito governativo per superare il dissenso espresso della Regione Puglia nell'ambito della procedura di autorizzazione unica prevista dagli artt. 52 *bis* e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001; si tratta del secondo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e dei primi tre mezzi dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015.

4. Il quarto ed ultimo punto della vicenda contenziosa riguarda la prospettata violazione dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), proposta con il quinto mezzo dei secondi motivi aggiunti.

B) Primo punto: valutazione di impatto ambientale del progetto TAP di cui al DM n. 223 dell'11 settembre 2014 (primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo del ricorso introduttivo del giudizio).

1. Passando quindi all'esame della prima questione proposta da parte ricorrente, va in via preliminare osservato che può prescindersi dall'esame dell'eccezione di tardività sollevata dalla società TAP AG Italia con riferimento all'impugnazione del D.M. n. 223/2014, ciò in ragione dell'infondatezza delle censure proposte avverso il predetto decreto, che si vanno pertanto ad analizzare nel merito; lo stesso vale con riferimento all'ulteriore eccezione (questa volta di inammissibilità, per omessa impugnazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, assunta ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*, della legge n. 400 del 1988), anche perchè la predetta deliberazione è confluita, in quanto segmento procedimentale della procedura VIA, nel D.M. n. 223/2014 impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Ciò premesso, va altresì osservato, sempre in via preliminare, che gran parte delle censure svolte dal Comune ricorrente nei motivi in esame del ricorso introduttivo del giudizio si attestano sul profilo della valutazione parziale dell'impatto ambientale, in quanto basata su un progetto incompleto di TAP ovvero su un progetto che non contempla l'opera che dovrà essere successivamente realizzata per collegare il gasdotto alla rete nazionale di distribuzione gestita da SNAM Rete Gas nella città di Mesagne – BR (distante circa 60 Km dal punto di approdo della condotta e dal PRT).

2.1 Anzitutto, il Comune di Melendugno richiama giurisprudenza che ritiene illegittima la valutazione di impatto ambientale ogni qualvolta l'esame non venga svolto sull'opera nella sua interezza, nel senso cioè che, ai fini di una compiuta valutazione, è necessario un accertamento unitario dell'impatto sull'ambiente.

La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.

E' vero infatti che la giurisprudenza amministrativa, sul punto, è costante nell'affermare che la verifica di impatto ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera; tuttavia, tale affermazione è riferita al fatto che non sono ammesse operazioni di stampo elusivo che portino ad un'artificiosa ripartizione dell'opera in modo tale da evitare la sottoposizione della stessa alla procedura di VIA.

In questo senso, è stata invero ritenuta illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, suggerita dall'intento di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe stata obbligatoria per l'opera nella sua interezza (cfr, per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368 e Cons. Stato Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849).

Ciò non è avvenuto nel caso di specie in quanto, come dimostra lo stesso decreto impugnato (n. 223/2014), il progetto TAP è stato sottoposto ad un'approfondita valutazione dell'impatto ambientale, che si è conclusa in senso favorevole dopo un esame che ha riguardato anche una serie di tracciati alternativi, pure indicati nel progetto di che trattasi.

A ciò si aggiunga che anche il progetto di collegamento tra il gasdotto TAP e la rete nazionale di distribuzione gestita da SNAM è destinato ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale – VIA (circostanza non smentita da parte ricorrente anche in sede di pubblica udienza), il che esclude la sussistenza di ogni ulteriore profilo di illegittimità in quanto non può essere neanche sostenuto che, comunque, una parte del progetto (comunque necessario per l'utilizzo del gasdotto TAP) sarebbe rimasto fuori da un tale accertamento.

In ogni caso, va osservato che sia la valutazione ambientale sul progetto TAP operata dal MATTM (in particolare, il parere della commissione VIA del 29 agosto 2014) sia quella svolta dal MIBACT nel parere dell'8 settembre 2014, sebbene prive di un progetto già definito dell'impianto di collegamento del gasdotto con la rete SNAM, avevano ben chiara la necessità di realizzare tale ulteriore opera di collegamento e ciò è stato oggetto di ampia valutazione nelle considerazioni che hanno portato, da un lato, il MATTM a dare parere favorevole all'alternativa D1 e, dall'altro, il MIBACT, nel parere negativo, a preferire altre alternative di tracciato (*in primis*, l'alternativa C3).

Ferma restando, pertanto, la sottoposizione a VIA delle due opere (una riguardante il progetto TAP e l'altra avente ad oggetto il futuro impianto di collegamento alla rete nazionale SNAM), la valutazione di impatto ambientale di cui al D.M. n. 223/2014 ha esaminato una serie di alternative (alcune delle quali contemplavano anche soluzioni che azzeravano di fatto la distanza tra il gasdotto TAP e la rete nazionale SNAM), all'esito della quale ha ritenuto preferibile, dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, l'alternativa D1 qui contestata.

Al riguardo, vale anche considerare, come rappresentato dalla difesa di TAP, che, una volta preferita per ragioni di carattere ambientale l'alternativa D1 (che porta con sé la conseguente necessità di sviluppare una rete di collegamento di circa 55 Km), le due opere nascono in contesti diversi e riguardano soggetti e responsabilità distinti; il progetto TAP, invero,

costituisce un'infrastruttura strategica di interesse europeo finalizzato al trasporto transfrontaliero di gas proveniente dal Mar Caspio, mentre il collegamento con la rete di distribuzione del gas ha una valenza nazionale; mentre per il progetto TAP, inoltre, la funzione dei soggetti responsabili è quella di far arrivare il gas naturale sul territorio nazionale, anche attraverso il raccordo con paesi stranieri (extra-europei), il collegamento con la rete di distribuzione nazionale costituisce vicenda tutta interna, regolata peraltro da una specifica disciplina di settore, che prescinde dalla stipula di preliminari accordi internazionali.

Deve quindi ammettersi che la fase autorizzativa e di realizzazione del progetto TAP possa non andare di pari passo con la procedura di autorizzazione dell'impianto di collegamento alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas, posto che non è irragionevole che quest'ultima debba seguire la realizzazione del gasdotto.

In questo quadro, la valutazione di impatto ambientale del progetto TAP, sebbene priva di un progetto definito di realizzazione dell'impianto di collegamento alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas (essendo ancora allo stadio di progetto preliminare e di studio di fattibilità), non può essere considerata incompleta, in quanto l'esame che ha portato alla scelta dell'alternativa D1 aveva comunque chiaro che ciò avrebbe comportato la successiva realizzazione dell'impianto di collegamento alla rete nazionale, da sottoporre ad una nuova procedura VIA

2.2 Le ulteriori censure svolte dal Comune ricorrente si attestano poi sull'irragionevolezza della valutazione di impatto ambientale, sull'incompatibilità della scelta localizzativa prescelta e sulla mancata considerazione della c.d. "opzione zero".

Le doglianze non possono essere condivise.

Al riguardo, va anzitutto osservato che il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da esaminare abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio,

modificandoli in misura più o meno penetrante; tale valutazione è quindi finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, e, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata (cfr Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2136).

Ciò posto deve essere, altresì, considerato che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 5 luglio 2010, n. 4246; VI, 17 maggio 2006, n. 2851) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. "opzione zero"; in particolare, è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla *ratio* evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino *vulnus* non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici

per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (Cons. Stato sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). La valutazione di impatto ambientale non è perciò un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati.

Ciò del resto è del tutto coerente con la funzione stessa della valutazione di impatto ambientale che (cfr Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36) "è preordinata alla salvaguardia dell'*habitat* nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana (Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1109), attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria (direttiva 27 luglio 1985 n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona", sottolineandosi che la stessa Corte Costituzionale (sent. 7 novembre 2007, n. 367) ha affermato che "lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, è di per sé un valore costituzionale", da intendersi come valore "primario" (Corte Cost., nn. 151/1986 e 182/2006), ed "assoluto" (sent. n. 641/1987).

E' stato anche sottolineato che, proprio per le finalità cui è preordinata la valutazione di impatto ambientale, la disciplina normativa ha prefigurato un modello di istruttoria aperto ai contributi partecipativi dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati coinvolti nell'opera (Cons. Stato, sez. V, 18 aprile

2012, n. 2234), fermo restando che l'amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un'ampissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica *tout court* sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783).

Applicando alla fattispecie in esame le suesposte coordinate ermeneutiche, va osservato quanto segue:

- come esposto nella parte in fatto, il gasdotto TAP, da collegare alla rete di distribuzione gestita da SNAM Rete Gas, è stato incluso, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 n. 48973, nella rete nazionale dei gasdotti e costituisce una priorità di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014; in ragione di ciò, tale gasdotto costituisce un'infrastruttura strategica di preminente interesse per lo Stato;

- come detto, con il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici e privati.

In ragione della (indiscussa) valenza strategica dell'opera, non può quindi essere condivisa la censura di parte ricorrente, secondo cui non sarebbe stata presa in considerazione la c.d. "opzione zero" in quanto il MATTM ha operato invece un'approfondita valutazione con cui ha effettuato un contemperamento tra interessi pubblici, tutti di rilievo, arrivando ad escludere la possibilità di non realizzare l'intervento.

In questo quadro, il MATTM (e la commissione VIA), dopo una disamina molto articolata, è giunta ad individuare una soluzione che, nell'ambito delle competenze fissate dalla legge, ha ritenuto fosse quella che meglio contemperasse la molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici e privati.

Ora, tale valutazione presenta – come detto - profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'intervento proposto; tale apprezzamento è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso cioè in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione.

Nel caso di specie, tale sconfinamento del potere discrezionale non è ravvisabile e ciò è ricavabile anche da un semplice esame del parere della commissione VIA del 29 agosto 2014 (facente parte integrante del D.M. n. 223/2014 e fatto proprio dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014 nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*, della legge n. 400 del 1988, di cui si dirà nel proseguo).

In quell'ambito, la commissione VIA ha preso in esame tutte le 11 (undici) alternative proposte nell'ambito del progetto TAP e, per ognuna di esse, ha valutato i vari elementi impattanti sull'ambiente e sul paesaggio, i vincoli esistenti, le modalità e la tempistica di un loro superamento; all'esito di tale approfondita disamina, non solo ha ritenuto preferibile la soluzione D1 (qui contestata) ma ha anche motivato le ragioni per cui l'alternativa più prossima a livello di impatto sul territorio (C3) non fosse da preferire (cfr pg. 121 del parere della commissione VIA allegata al DM 223/2014); sul punto, va evidenziato che l'alternativa C3 è quella che lo stesso MIBACT, nel proprio parere negativo, aveva ritenuto primariamente preferibile rispetto alla soluzione D1, in quanto meno impattante sugli interessi di carattere culturale che, in particolare, l'impianto di collegamento con la rete SNAM avrebbe

provocato (si rammenta ancora che tale dissenso è stato superato dalla delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014 adottata nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-*bis*, della legge n. 400 del 1988).

Ora, dall'esame delle valutazioni contenute nel parere della commissione VIA e fatte proprie, prima dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 settembre 2014 e poi nel decreto MATTM dell'11 settembre 2014 n. 223, non può non ricavarsi come quell'esercizio di amplissima discrezionalità svolta dall'amministrazione precedente non sia inficiato da manifesta illogicità né tantomeno da travisamento dei fatti in quanto risulta che tutti i dati di fatto fossero a disposizione della commissione stessa ed oggetto di ampia ed approfondita valutazione, tanto che ogni diversa valutazione da parte del giudice non avrebbe altro effetto che sconfinare nel merito della decisione assunta.

Tale conclusione non può essere nemmeno scalfita dal contenuto del parere negativo espresso dal MIBACT nel parere dell'8 settembre 2014 che, come detto, nel valutare l'impatto sugli aspetti culturali ed archeologici dell'ambiente interessato dall'intervento di che trattasi, aveva proposto una graduazione diversa delle alternative progettuali proposte nell'ambito del progetto TAP (con ciò escludendo in radice la possibilità della c.d. "opzione zero" ovvero di non realizzare affatto il gasdotto TAP).

Sul punto, assume rilievo, come detto, il fatto che il predetto parere negativo del MIBACT è stato superato – come detto - con la delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del 10 settembre 2014, ai sensi all'art. 5, comma 2, lett. c-*bis*), della legge n. 400 del 1988 il quale prevede che il Presidente del Governo *“può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”*.

Come noto, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 152 del 2006 che disciplina la procedura di VIA statale, la competenza è del MATTM ma il parere sulla compatibilità ambientale dell'opera è espresso dal Ministero da ultimo citato di concerto con il MIBACT.

Nel caso di specie, di fronte a due pareri discordanti (su interessi ambientali comuni ma allo stesso tempo distinti, occupandosi il MIBACT di quelli culturali, storici, artistici ed archeologici dell'ambiente interessato, mentre il MATTM di quelli riguardanti l'*habitat* nei suoi aspetti antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, agricoli ed economici – cfr su tale distinzione, Cons. Stato, sez, VI, 31 luglio 2013, n. 3043), è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha ritenuto di fare proprie, proprio in ragione del carattere strategico dell'opera, le valutazioni svolte e le prescrizioni impartite dal MATTM e dalla commissione VIA/VAS nel parere del 29 agosto 2014.

Al riguardo, deve evidenziarsi che, come riconosciuto dalle parti durante la discussione in pubblica udienza, la delibera del Consiglio dei Ministri di superamento del dissenso di cui al citato art. 5, comma 2, lett. c-*bis*), della legge n. 400 del 1988 costituisce un atto di alta amministrazione, la cui sindacabilità da parte del giudice amministrativo è molto ridotta, in quanto caratterizzata da margini particolarmente ampi di discrezionalità.

Si tratta, invero, di atti che rappresentano “l'anello di collegamento” tra l'attività politica di governo e quella amministrativa ed in quanto tali sono sì soggetti al sindacato giurisdizionale (a differenza degli atti politici) ma in modo molto limitato, rilevando se del caso il difetto di motivazione e di istruttoria.

Del resto, gli atti di alta amministrazione trovano il loro fondamento normativo in due disposizioni normative: nell'art. 95 della Costituzione, laddove attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri compiti di unità di indirizzo amministrativo oltreché di direzione politica del governo, e nell'art.

2 della legge n. 400 del 1988 che riserva al Governo la competenza in ordine a tutti i provvedimenti di fissazione dell'azione generale amministrativa.

Da ciò deriva che tali atti hanno una doppia natura, politica ed amministrativa, il che – come detto - limita notevolmente il campo di azione del sindacato giurisdizionale.

Nel caso di specie, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014 non può dirsi affetta da alcun vizio di legittimità né in via autonoma né in via derivata.

Come detto, il Governo, dopo aver sottolineato il valore strategico dell'opera, ha ritenuto di fare proprie le ampie valutazioni svolte dalla commissione VIA del MATTM nel parere del 29 agosto 2014 all'esito delle quali è stata preferita la soluzione D1, dopo una serie di analitiche valutazioni di carattere ambientale sui tracciati alternativi proposti in sede di progetto.

Da ciò si ricava che il Consiglio dei Ministri, attraverso la tecnica della motivazione *per relationem*, ha sposato le valutazioni del MATTM che sono state ritenute preponderanti sulla base di una valutazione strategica connessa all'importanza dell'opera e alla necessità di non dilatare ulteriormente i tempi di realizzazione.

In questo quadro, non può peraltro non rilevarsi, come accennato in precedenza, che il parere negativo del MIBACT non si era spinto a “bocciare” totalmente il progetto TAP (nel senso cioè di ritenere l'intervento del tutto non realizzabile in quel contesto - c.d. “opzione zero”), bensì a proporre, nell'ottica di contemperare gli interessi storico-culturali dell'area interessata, una diversa graduazione delle alternative, dichiarando di preferire all'alternativa D1 le soluzioni C3, C4, B5 e B4 (in quest'ordine); tale ordine di preferenza è stato, in particolare, dettato dal presumibile impatto sul territorio che avrà il collegamento del gasdotto con la rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas, della lunghezza di circa 55 Km.

Al riguardo, vanno svolte due (ulteriori) osservazioni:

- la prima riguarda il fatto che il MIBACT svolge parte valutazioni sull'impatto ambientale relativamente al territorio che dovrebbe essere interessato dall'impianto di collegamento con la rete nazionale, senza tuttavia avere a disposizione ancora un progetto definito dell'intervento; sebbene non possano escludersi gli impatti ambientali ipotizzati dal predetto Dicastero, pertanto, allo stato non esiste un progetto sulla base del quale poter svolgere una valutazione di impatto completa e concreta, ancorata cioè a dati progettuali stabili (sulle ragioni della mancata contestualità delle due opere e dell'assenza di un profilo di incompletezza del progetto TAP sottoposto alla procedura VIA, vgs precedente punto 2.1);

- la seconda considerazione discende dalla prima e riguarda, in ragione di quanto sopra osservato sulla sindacabilità degli atti di alta amministrazione e sui dati che hanno ispirato il parere negativo del MIBACT, il limite di sindacabilità della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014; ed invero, a fronte di un'istruttoria comunque approfondita operata dalle due amministrazioni statali (MATM e MIBACT) e delle motivazioni esternate che hanno dato preferenza alla soluzione preferita dal Ministero dell'Ambiente (alternativa D1), assunte dal Consiglio dei Ministri nell'ambito del potere di effettuare una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti (riconosciuto dall'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*, della legge n. 400 del 1988), ogni ulteriore valutazione diversa significherebbe, come detto, sconfinare nel merito dell'azione amministrativa, il che è precluso al giudice amministrativo. Al contrario, il Consiglio dei Ministri ha avuto davanti a sé due pareri entrambi formulati all'esito di un'approfondita istruttoria ed alla fine ha esercitato quella funzione di indirizzo politico/strategico che le è stata attribuita dalla stessa Costituzione (art. 95 Cost.), attraverso la procedura disegnata nel citato art. 5, comma 2, lett. *c-bis*, della legge n. 400 del 1988.

A ciò si aggiunga che la delibera del Consiglio dei Ministri fa espresso riferimento alla necessità che l'opera venga eseguita entro i limiti e le

prescrizioni impartiti dalla commissione VIA/VAS nel parere del 29 agosto 2014; anche in questo caso, il Governo ha ribadito le prescrizioni indicate nel predetto parere (e poi trasfuse nel D.M. n. 223/2014) secondo una modalità tipica della procedura VIA, come prevede l'art. 26, comma 5, del d.lgs n. 152 del 2006 (ciò peraltro consente di superare anche l'ulteriore censura proposta da parte ricorrente circa l'incompletezza del progetto, provata dalle numerose prescrizioni contenute nel decreto n. 223/2014, anche perché la giurisprudenza è costante nel ritenere legittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale, seppure condizionato all'ottemperanza di molteplici prescrizioni e condizioni - per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049).

2.3 Da ciò deriva che il primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo motivo del ricorso introduttivo del giudizio sono da giudicare infondati.

2.4 Anche il settimo motivo del ricorso introduttivo (in relazione alla violazione dei termini previsti dall'art. 26 del d.lgs n. 152 del 2006) va rigettato in quanto non risulta smentito che, a fronte di una richiesta del 18 marzo 2014 da parte del MATTM di una serie di integrazioni al progetto, TAP abbia risposto il 17 aprile 2014 (ovvero entro i 45 gg. previsti dalla norma da ultimo citata) e poi sia stato avviato un contraddittorio, attraverso la convocazione di apposite riunioni, durante le quali sono state valutate le carenze progettuali riscontrate dal Ministero precedente; da ciò l'assenza della dedotta violazione della norma da ultimo citata.

C) Secondo punto: applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto TAP - PRT - della normativa "Seveso" contenuta nel d.lgs n. 334 del 1999 (secondo motivo del ricorso introduttivo, primo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e secondo e quarto mezzo dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015).

1. Passando ora alla seconda questione posta da parte ricorrente, si tratta di verificare se, nel caso di specie, il PRT sia assimilabile ad un impianto o ad uno stabilimento ai sensi del d.lgs n. 334 del 1999, oppure costituisca un elemento del sistema di trasporto del gas, escluso dall'applicazione della

normativa citata (l'art. 4, comma 1, lett. d, dell'allora vigente d.lgs n. 334 del 1999 prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della normativa "Seveso" *"il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1"*).

Al riguardo è però necessario, in via preliminare, enucleare alcuni elementi di fatto:

- il problema dell'applicabilità della normativa "Seveso" è emerso sin dall'inizio dell'esame del progetto TAP tanto che la stessa Commissione VIA/VAS, nel parere del 29 agosto 2014, ha inserito la prescrizione (poi divenuta A13 nel decreto 223/2014 e riguardante la preventiva acquisizione, con riferimento al PRT, del nulla osta di fattibilità rilasciato, ai sensi del d.lgs n. 334 del 1999, dal comitato tecnico regionale) in forma dubitativa ovvero *"se ed in quanto prescritto e/o previsto"*;
- tale prescrizione è stata inserita nel D.M. n. 223/2014, ma successivamente alla sua adozione, continuando a sussistere dubbi sull'applicabilità del d.lgs n. 334 del 1999 alla fattispecie in esame, il MISE ha chiesto uno specifico approfondimento in ordine all'assoggettabilità del PRT alla normativa "Seveso" ai Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente, sul presupposto della loro competenza in materia di sicurezza e di impianti a rischio di incidente rilevante;
- allo stesso tempo, il MATTM ha chiesto uno specifico parere alla Commissione europea che, con nota del 21 ottobre 2014, non ha escluso che i PRT possano essere localizzati fuori da stabilimenti e quindi essere esclusi dall'applicazione della normativa "Seveso";
- a sua volta il Ministero dell'Interno, con nota del 25 novembre 2014, ha ritenuto il PRT del progetto TAP non assoggettabile alla normativa "Seveso", ciò anche alla luce di quanto espresso nel parere della Commissione europea;
- in data 28 novembre 2014, presso il MISE si è svolta una riunione tecnica sulla questione a cui hanno partecipato il MATTM ed il Ministero dell'Interno;

- al termine di tale attività istruttoria, il Direttore centrale del MATTM, con nota del 2 dicembre 2014, sulla base dell'interlocuzione con la Commissione europea e delle conclusioni raggiunte dal Ministero dell'Interno nella nota del 25 novembre 2014, ha ritenuto superata la prescrizione A13) inserita nel D.M. n. 223/2014, sul presupposto che il terminale di ricezione – PRT – non rientrasse nella nozione di “stabilimento” di cui al d.lgs n. 334 del 1999 e fosse invece un elemento connesso con il sistema di trasporto del gas (e quindi escluso dall'applicazione di tale normativa);

- con D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, preceduto da una deliberazione sul punto del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ribadito il superamento della prescrizione A13) contenuta nel D.M. n. 223/2014, confermando il contenuto della predetta nota del 2 dicembre 2014.

2. Ciò premesso in punto di fatto, anche in questo caso il Collegio ritiene che possa prescindersi dall'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata da TAP AG Italia con riferimento alla tardività dell'impugnazione del D.M. n. 72/2015, in ragione dell'infondatezza della prospettazione sostenuta dal Comune ricorrente (secondo cui il PRT del progetto TAP sarebbe assimilabile ad uno “stabilimento” e, quindi, ricompreso nell'ambito di applicazione della normativa “Seveso”, anche in applicazione del principio di precauzione).

3. Ora, la prospettazione di parte ricorrente si fonda sul presupposto che, all'interno del PRT (che si estende su una superficie di circa 12 ettari), verrebbe svolta un'attività di “manipolazione” del gas naturale, tale da far ricondurre il terminale di ricezione nella nozione di “impianto” (che, secondo l'art. 3, comma 1, lett. b, dell'allora vigente d.lgs n. 334 del 1999 è definito come *“un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose...”*) e quindi assoggettata alla normativa “Seveso” (che, nella parte di interesse, prevede il previo rilascio del NOF da parte del competente comitato tecnico regionale).

Tale attività di manipolazione, secondo parte ricorrente, consiste nell'attività di variazione della pressione e di riscaldamento che il gas naturale proveniente dal gasdotto TAP subisce prima di essere immesso nella rete nazionale di distribuzione, la cui temperatura non può essere inferiore a 3°C.

In effetti, il terminale di ricezione (PRT) del progetto TAP è composto da una serie di elementi, la maggior parte dei quali coincide con le indicazioni contenute nel D.M. MISE del 17 aprile 2008 recante le regole tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio del sistema di trasporto del gas naturale; l'unico elemento di rilievo non contemplato nel predetto D.M. 17 aprile 2008 è quello di riscaldamento del gas, invece presente nel PRT del progetto TAP.

Ciò premesso, si tratta di verificare se, alla luce dell'attività di variazione della pressione e di riscaldamento effettivamente svolta nel predetto PRT, possa ritenersi che l'impianto di che trattasi sia assimilabile alla nozione di stabilimento (e non ad un sistema di trasporto) al quale, come detto, deve applicarsi la normativa "Seveso".

Al riguardo, non risulta smentito dalle parti che l'attività che si prevede verrà svolta nell'ambito del PRT consista in una variazione limitata della pressione e della temperatura (quest'ultima di pochi gradi centigradi), ciò in quanto il gas naturale viaggia dalla stazione albanese a quella italiana sempre nello stato gassoso (e non liquido) lungo un tratto distante circa 120 Km che si sviluppa dalla stazione di compressione situata in Albania fino al PRT ubicato nel territorio di Melendugno.

Ora, ritiene il Collegio che tale limitata attività di variazione della pressione e di riscaldamento del gas naturale proveniente nello stato gassoso dall'Albania non sia assimilabile ad un'attività di manipolazione, soprattutto se si considera che tale manipolazione si ha piuttosto quando, nel processo di rigassificazione (ad esempio), il gas naturale dallo stato liquido (che comporta una rilevante attività di pressurizzazione in cui il gas raggiunge una temperatura negativa di 163°C) ritorna a quello gassoso, in quanto ciò necessita di una attività di

vaporizzazione che, agendo sulla temperatura, lo riscalda fino a portarlo a valori di temperatura positivi, necessari per poter essere immesso nella rete di distribuzione.

Nulla di tutto questo avviene nel caso di specie, in quanto si tratta di una attività che comporta una depressurizzazione ed un riscaldamento limitati del gas naturale, al dichiarato scopo di poterlo immettere nella rete nazionale di distribuzione, che non snatura l'attività svolta che rimane di trasporto, nella misura in cui si tratta di un'inevitabile operazione per rendere compatibile la sostanza nel passaggio dalla fase di mero trasporto a quella distributiva.

Anche alla luce di quanto sopra osservato, il Collegio è dell'avviso che, a fronte delle caratteristiche tecniche del processo di riscaldamento che il gas subisce nel PRT del progetto TAP (che, peraltro, ha ricevuto in data 13 maggio 2015 il parere favorevole sulla fattibilità del progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, seppure ai soli fini antincendio), l'interpretazione fornita dalle amministrazioni competenti (Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente), supportata peraltro dal parere della Commissione europea (che, come detto, non ha affatto escluso che il PRT possa essere parte del solo sistema di trasporto del gas) non è irragionevole anche perché si tratta di questioni tecniche che sono state oggetto di approfondimento da parte degli organi competenti che, in quanto tali, dispongono delle cognizioni tecniche e di tutti gli elementi utili per operare una compiuta valutazione (il che esclude la stessa possibilità di disporre una eventuale consulenza tecnica che, nel contesto di che trattasi, si rivelerebbe inutile in quanto gli elementi di fatto non sono in contestazione).

Al riguardo, parte ricorrente invoca il principio di precauzione di derivazione comunitaria ma ciò non può arrivare a far ritenere il PRT del progetto TAP assoggettabile alla normativa "Seveso"; ed invero, la gestione precauzionale dell'ambiente viene invocata ogniqualvolta si tratta di situazioni in cui regna l'incertezza scientifica tale da imporre l'adozione di misure idonee alla salvaguardia dell'*habitat* naturale.

Nel caso di specie, non è ravvisabile una situazione di incertezza scientifica in relazione alla pericolosità di una sostanza come il gas naturale; del resto, nella fattispecie in esame, non si tratta di verificare se adottare, nel dubbio, tutte le possibili misure di sicurezza bensì se il PRT rientri o meno nel sistema di trasporto del gas, in relazione al quale sono previsti differenti livelli di sicurezza (a riprova del fatto che, nel contesto di che trattasi, non sussistono margini di incertezza scientifica tali da dover invocare, nell'adozione delle relative misure di sicurezza, il principio di precauzione).

Né può ritenersi che il principio di precauzione costituisca un canone di interpretazione della normativa di settore in quanto, come detto, è la mancanza di certezze scientifiche dovute a insufficienti informazioni e conoscenze scientifiche riguardanti la portata dei potenziali effetti negativi di un organismo o di una sostanza che impone l'adozione di misure adeguate al fine di evitare o limitare effetti potenzialmente negativi.

3.1 Altre censure sollevate da parte ricorrente riguardano la mancata attivazione della procedura di cui al D.lgs n. 152 del 2006 per l'adozione del D.M. n. 72/2015 (con cui è stata definitivamente superata la prescrizione A13) con conseguente estromissione della Regione Puglia che non ha potuto quindi esprimere il proprio parere in merito (vgs quarto mezzo dei motivi aggiunti del luglio 2015).

In via preliminare, va evidenziato che l'adozione del D.M. n. 72 del 16 aprile 2015 consente di superare la censura relativa all'incompetenza del Direttore centrale delle valutazioni ambientali del MATTM che, con la precedente nota del 2 dicembre 2014, aveva per primo disposto il superamento della predetta prescrizione A13); ed invero, il D.M. n. 72/2015 ha operato una ratifica dell'operato del dirigente del MATTM, ribadendo il contenuto della predetta nota e, nel contempo, sanando un'iniziativa che non poteva essere assunta se non dallo stesso organo che aveva a suo tempo inserito quella prescrizione A13) ora superata (ovvero il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

3.2 Con riferimento, invece, alla estromissione della Regione Puglia dalla procedura che ha portato al superamento della prescrizione A13), va osservato quanto segue.

Al fine di far risaltare la competenza in materia della Regione Puglia, parte ricorrente invoca in particolare il contenuto della legge regionale n. 6 del 2008 che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (recante Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), attribuisce le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose; al riguardo, la predetta legge regionale, agli artt. 8 e ss., riserva alla competenza della Regione Puglia il rilascio del nulla osta di fattibilità per la realizzazione di un nuovo stabilimento di sostanze pericolose, previa istruttoria svolta dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 19 del citato d.lgs n. 334 del 1999.

La prospettazione non può essere condivisa.

Sebbene corrisponda al vero, infatti, che il citato art. 18 del d.lgs n. 334 del 1999 riservi alle Regioni la disciplina delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, va tuttavia osservato che le previsioni contenute nella predetta legge regionale n. 6 del 2008, seppure risalenti, non possono dirsi ancora operanti, in quanto non risulta ancora stipulato l'accordo di programma con lo Stato, previsto dall'art. 20, comma 3, secondo cui *“Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto”* (come, peraltro, riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 248/2009).

Da ciò deriva che la disciplina in materia di incidenti rilevanti continua ad essere regolata dal d.lgs n. 334 del 1999 (ora sostituita dal d.lgs n. 105 del 2015, in attuazione della direttiva UE 2012/18), la cui competenza è rimessa agli organi ministeriali centrali ovvero Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente (MATTM).

Ciò posto, il MATTM, nel sancire con il D.M. n. 72/2015 il superamento della prescrizione A13), peraltro preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, ha agito nell'ambito delle competenze sancite dalla normativa citata, sia quella in materia di incidenti rilevanti sia quella che disciplina la procedura VIA statale (art. 7 del d.lgs n. 152 del 2006) che rimette al MATTM la relativa competenza.

Né era necessario, al riguardo, chiedere nuovamente un parere alla Commissione VIA/VAS in quanto, come detto in precedenza, il predetto organo, in sede di parere, non aveva espresso una posizione chiara al riguardo, avendo indicato quella prescrizione (ovvero la previa acquisizione del NOF dal comitato tecnico regionale) soltanto *“laddove prescritto e/o previsto”*.

3.3 In ragione di quanto sopra esposto, il secondo motivo del ricorso introduttivo, il primo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 ed il secondo e quarto mezzo dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015 possono essere rigettati.

D) Terzo punto: la procedura di superamento del il dissenso espresso della Regione Puglia in sede di rilascio dell'autorizzazione unica di cui agli artt. 52 bis e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 (secondo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e primi tre mezzi dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015).

1. Con riferimento alla terza questione, il Comune ricorrente, in estrema sintesi, è dell'avviso che la procedura da seguire per superare il dissenso espresso della Regione Puglia in sede di rilascio dell'autorizzazione unica di cui agli artt. 52 *bis* e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 52 *quinquies*, comma 6, del citato decreto e non quella poi utilizzata, disciplinata dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

2. La tesi non può essere condivisa per le ragioni che seguono:

- l'art. 52 *quinquies*, comma 6, del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede che *“In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico*

costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

- successivamente, è intervenuto l'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 (introdotto, nel testo allora vigente, dal comma 1 dell'art. 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134) secondo cui *“Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52- quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52- quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”;*

- la norma da ultimo richiamata (in particolare, nella parte in cui prevede che la procedura disciplinata nel citato art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 sostituisce quella prevista dall'art. 52 quinquies, comma 6, del dpr n. 327 del 2001) ha creato problemi interpretativi in ordine alla sussistenza ancora di

- casi di applicabilità della procedura di cui al citato art. 52 *quinquies*, comma 6, del dpr n. 327 del 2001;
- la questione è stata, invero, affrontata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 10 novembre 2013, n. 239, ha, da un lato, chiarito le (tre) ipotesi in cui la procedura disegnata nell'art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 può essere applicata e, dall'altro, ha precisato che, avendo le due norme interessate lo stesso campo di applicazione (ovvero il procedimento in caso di mancata definizione dell'intesa nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione), quella da ultimo citata ha sostituito l'art. 52 *quinquies*, comma 6, del dpr n. 327 del 2001;
 - ed invero la Corte costituzionale, con la citata sentenza interpretativa di rigetto n. 239/2013, ha chiarito che la norma si riferisce a tre ipotesi: la prima riguarda la mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, degli atti di assenso o di intesa in ordine alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta (i citati commi 7 e 8 affidano allo Stato, in forza del principio di sussidiarietà, l'esercizio di numerosi compiti e funzioni amministrativi nel settore energetico, con previsione dell'intesa); la seconda, regola il caso di mancata definizione dell'intesa di cui all'art. 52 *quinquies*, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, alla stregua del quale «*Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le regioni interessate*» (il successivo comma 6, sostituito dalla norma in esame, disciplina il procedimento in caso di mancata definizione dell'intesa nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione); la terza, concerne «*il mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza*»;
 - in sintesi, il Giudice delle leggi ha chiarito che la norma in esame (art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004) disciplina le forme di inerzia che provocano un blocco procedimentale con indubbio pregiudizio per il

principio di leale collaborazione e per il buon andamento dell'azione amministrativa;

- alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale, si ricava che le due norme interessate hanno lo stesso ambito oggettivo di applicazione (ovvero il procedimento in caso di mancata definizione dell'intesa nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione) e, pertanto, avendo l'art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 espressamente previsto che la procedura ivi descritta sostituisce quella disegnata dall'art. 52 *quinquies*, comma 6, del dpr n. 327 del 2001, non può non ricavarsi l'intervenuta abrogazione della norma da ultimo citata;

- ora, posto che l'art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 regola, come detto, le ipotesi di inerzia mentre, nel caso di specie, non può ritenersi che sussista una tale ipotesi in quanto la Regione Puglia ha manifestato un dissenso espresso (con delibera regionale n. 2566 del 2 dicembre 2014), risulta corretta la decisione del MISE di rifarsi alla normativa generale sull'attività amministrativa, attivando la procedura prevista per il superamento dei dissensi in caso di "intesa forte" disciplinata dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Parte ricorrente, in relazione all'applicabilità alla fattispecie in esame della procedura delineata dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ritiene che la disciplina ivi contenuta non sia comunque applicabile dal punto di vista oggettivo al caso di specie.

La prospettazione non può essere condivisa, in quanto le esclusioni contemplate nella norma citata non si riferiscono alle infrastrutture il cui progetto sia sottoposto al procedimento di autorizzazione del progetto TAP, in quanto tale infrastruttura, nonostante l'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014 ne abbia riconosciuto il carattere strategico e di preminente interesse nazionale, non rientra tuttavia tra quelle di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del codice degli appalti (d.lgs n. 163 del 2006), non essendo stata inserita nel programma di cui alla c.d. "legge obiettivo" n. 443 del 2001 né in

quelle disciplinate dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dal d.P.R. n. 383 del 1994 sulla localizzazione di opere di interesse statale.

Sul punto, anche per ragioni di completezza, va tuttavia chiarito che non risulta conferente il richiamo della società TAP AG Italia all'allora vigente art. 57, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012 (secondo cui “*In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*”) in quanto la norma citata si riferisce ad una serie di infrastrutture (in particolare, oleodotti) tra le quali non sono contemplati i gasdotti.

3. Sempre per ragioni di completezza, il Collegio, con riferimento al rapporto tra la procedura di cui all'art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 (che, come detto, ha sostituito –*recte*: abrogato - l'art. 52 *quinquies*, comma 6, del dpr n. 327 del 2001) e quella dell'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ritiene di dover accogliere la prospettazione avanzata dalla società TAP nell'ambito del ricorso RG n. 8712/2015 proposto dalla Regione Puglia (e chiamato alla stessa pubblica udienza); in quella sede, la società TAP ha rilevato che, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie il procedimento (in ragione del rapporto di specialità) di cui al citato art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 (sul presupposto che regoli anche i casi di dissenso espresso della Regione), il fatto di aver seguito la procedura di cui all'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 non ha provocato alcun *vulnus* alle garanzie partecipative dell'ente territoriale.

Ed invero, proprio confrontando le due procedure, può affermarsi che quella ora disciplinata dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (introdotta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012 che ha dichiarato illegittima la precedente versione, in quanto non assicurava una fase effettiva di trattative con gli enti territoriali, in caso di “intesa forte”) garantisce una trattativa più intensa (in quanto suddivisa in tre fasi) ed una partecipazione ancora maggiore dell'ente dissenziente rispetto a quella

prevista nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004, il che esclude la sussistenza di eventuali profili di illegittimità determinati dall'utilizzo di una procedura al posto dell'altra.

4. Parte ricorrente lamenta poi una carenza di motivazione nel superamento del dissenso espresso dalla Regione Puglia e dei numerosi altri manifestati dagli enti comunque coinvolti nella procedura.

Sul punto, è sufficiente richiamare quanto esposto in precedenza [cfr punto B) 2.2] con riferimento agli atti di alta amministrazione (come è peraltro espressamente qualificata, ai sensi dell'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri in sede di superamento del dissenso).

In quella sede, si è avuto modo di precisare il regime di sindacabilità degli atti di alta amministrazione che è molto ridotto in quanto si tratta – come detto - di provvedimenti caratterizzati da margini particolarmente ampi di discrezionalità soggetti al sindacato giurisdizionale (a differenza degli atti politici) in modo molto limitato, rappresentando questi “panello di collegamento” tra l'attività politica di governo e quella amministrativa.

Nei casi della specie, quindi, il Consiglio dei Ministri si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ed, in questo ambito, è conferito al Governo un ampio potere discrezionale nella valutazione degli interessi in gioco.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, non è rinvenibile la dedotta carenza di motivazione anche perché, come si è avuto modo di chiarire in precedenza, il procedimento ha attraversato una serie molto variegata di fasi che ha avuto inizio con gli approfondimenti disposti durante la procedura VIA (di cui si è detto in precedenza) e che sono proseguiti durante la conferenza di servizi condotta ai sensi dell'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ai fini dell'adozione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52 *bis* e ss. della dpr n. 327 del 2001.

In questo ambito, il Consiglio dei Ministri, sulla base degli approfondimenti disposti durante la complessa procedura di verifica a cui è stato sottoposto il progetto TAP, ha effettuato una valutazione degli interessi in gioco che la legge gli riserva, richiamando in particolare la rilevanza strategica dell'opera, sancita peraltro con il suo inserimento tra le priorità di carattere nazionale nell'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014, con ciò escludendo la sussistenza del dedotto profilo di illegittimità.

5. In ragione di quanto sopra esposto, il secondo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 ed i primi tre mezzi dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015 vanno rigettati.

E) Quarto punto: la violazione dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 - legge quadro in materia di incendi boschivi (quinto mezzo dei secondi motivi aggiunti).

1. Sulla quarta ed ultima questione, l'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, ai fini che qui interessano, prevede quanto segue: *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni....E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data...”*.

Al riguardo, va anzitutto precisato che, sulla base del progetto TAP, le parti di territorio coinvolte dall'intervento e che sono state interessate da fenomeni incendiari sono limitate a poche particelle catastali.

In ogni caso, è sufficiente osservare che, in effetti, gli interventi contemplati nel progetto TAP hanno ad oggetto una condotta che sarà realizzata nel sottosuolo nel senso cioè che l'opera (nel tratto *on shore*), una volta conclusi i lavori di realizzazione che saranno svolti in superficie, sarà posta ad una profondità di circa 1,5 metri, il che esclude l'applicabilità della norma in esame.

Del resto, la *ratio* del citato art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è quella di scongiurare interventi che potrebbero agevolare manovre speculative tali da provocare, in via permanente, il consumo del territorio; ciò è invero scongiurato dal sancito divieto di costruzione in superficie (come la realizzazione di edifici oppure di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, tipica delle manovre speculative), divieto che però non può estendersi fino a vietare la realizzazione di infrastrutture strategiche che si sviluppano nel sottosuolo.

2. Da ciò deriva l'infondatezza del quinto mezzo dei secondi motivi aggiunti.

F) Conclusioni

1. Alla luce della disamina svolta nei punti precedenti, può concludersi che il ricorso introduttivo del giudizio e i due atti di motivi aggiunti vanno respinti.

2. In ragione dell'assoluta novità e della complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui due atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2016 e 3 febbraio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato il 27/03/2017

N. 01392/2017REG.PROV.COLL.
N. 04253/2016 REG.RIC.
N. 04261/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4253 del 2016, proposto dal Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi C.F. DGRGRL55C43F221O, Corrado Vecchio C.F. VCCCRD58D22F101S, Mario Tagliaferro C.F. TGLMRA74M05L419I, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Consiglio dei Ministri, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via-Vas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

Regione Puglia non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Società Trans Adriatic Pipeline Ag Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna 32;

Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Dire.Gen.per la Sicurezza all'Approvvigionamento .Infrastrutture .Energetiche .Divisione V non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4261 del 2016, proposto dalla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mariano Alterio C.F. LTRMRN74H02A662D, Maria Liberti C.F. LBRMRA55A58A662Y, con domicilio eletto presso Della Regione Puglia Delegazione Romana in Roma, via Barberini, 36;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Società Trans Adriatic Pipeline A.G., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4253 del 2016:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma - n. 2107/2016, resa tra le parti, concernente realizzazione del gasdotto denominato "trans adriatic pipeline-tap" - approvazione progetto definitivo;

quanto al ricorso n. 4261 del 2016:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma- n. 2108/2016, resa tra le parti, concernente realizzazione del gasdotto denominato "trans adriatic pipeline-tap" - approvazione progetto definitivo

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Consiglio dei Ministri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via-Vas della Società Trans Adriatic Pipeline Ag Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati G. De Giorgi Cezzi, C. Vecchio F. Cintioli M. Alterio, e l'Avvocato dello Stato A. Fiducia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorso numero di registro generale 4253 del 2016, proposto dal Comune di Melendugno,

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 2107 del giorno 17 febbraio 2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso (corredato da due ricorsi per motivi aggiunti) proposto dall'odierna parte appellante Comune di Melendugno volto ad ottenere l'annullamento degli atti concernenti l'infrastruttura (gasdotto) denominata "Trans Adriatic Pipeline - TAP".

1.1. In particolare, l'amministrazione comunale di Melendugno odierna parte appellante:

a) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva impugnato il decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 223 dell'11 settembre 2014 con cui era stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline - TAP" e la delibera del 10 settembre 2014 con cui il Consiglio dei Ministri aveva fatto propria la posizione del MATTM ed aveva superato il parere negativo del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del Turismo, nonché le note con cui il MATTM aveva sospeso la procedura per circa un anno;

b) con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 febbraio 2015 aveva impugnato tutti gli atti con cui il MATTM (in particolare, la nota del 2 dicembre 2014 n. 39846), previa interlocuzione con la Commissione europea ed il Ministero dell'Interno (nota n. 14003 del 25 novembre 2014), aveva ritenuto superata la prescrizione A13 contenuta nel d.M. n. 223/2014 già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al verbale del 3 dicembre 2014, prevista dall'art. 52 quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 per il rilascio dell'autorizzazione unica, con cui il MISE, dopo aver preso atto del dissenso espresso dalla Regione Puglia sul progetto TAP, aveva rimesso l'intera questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 per la composizione del dissenso (nota MISE n. 1503 del 26 gennaio 2015) e tutti gli atti a questi connessi;

c) con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 luglio 2015 aveva impugnato il decreto n. 11179 del 21 maggio 2015, con cui il MISE, all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, aveva approvato il progetto definitivo del gasdotto TAP, la deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del 29 aprile 2015, il decreto MATTM n. 72 del 16 aprile 2015, pubblicato nella GURI n. 48 del 28 aprile 2015, con cui era stato confermato il superamento della prescrizione A13) contenuta nel DM n. 223/2014 e tutti gli atti a questi connessi.

2. L'amministrazione comunale odierna appellante aveva prospettato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la società Trans Adriatic Pipeline AG Italia si erano costituiti in giudizio proponendo numerose eccezioni in rito di inammissibilità (anche per tardività) della impugnazione, e comunque chiedendo che il ricorso venisse respinto nel merito ribadendo la correttezza

dell'*iter* seguito, mentre la Regione Puglia si era costituita in giudizio chiedendo che il ricorso venisse accolto.

4. Il T.a.r. nella parte "in fatto" della impugnata decisione ha:

a) riepilogato quali fossero state le tappe essenziali della procedura autorizzativa riguardante il progetto di realizzazione del gasdotto "Trans Adriatic Pipeline – DN 900 (36")" (di seguito, TAP) finalizzato al trasporto di gas naturale transfrontaliero verso il territorio nazionale (con approdo in Puglia, nel Comune di Melendugno, nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri) e l'Europa occidentale (in particolare, era previsto che il predetto gasdotto trasportasse gas naturale dall'Azerbaijan - Mar Caspio- verso l'Italia, passando per la Grecia e l'Albania attraverso il Mar Adriatico) dando atto della circostanza che:

I) il contestato progetto prevedeva un tratto *off shore* costituito da una condotta sottomarina (che attraversava il Mar Adriatico) lunga circa 45 Km, un punto di approdo costituito da un tunnel di circa m. 1.485 ed un tratto *on-shore* costituito da una condotta interrata di circa 8,2 Km;

II) detto gasdotto TAP, da collegare alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas il cui sito era situato nella città di Mesagne (BS), era stato incluso, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 n. 48973, nella rete nazionale dei gasdotti e costituiva una priorità di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014;

b) illustrato quale fosse stata la sequenza degli atti impugnati, dando atto delle doglianze proposte dal comune originario ricorrente e delle contrarie eccezioni articolate dalle amministrazioni resistenti ed odierne appellate.

4.1. Nella prima porzione della parte in diritto della impugnata decisione il T.a.r. ha quindi espresso il convincimento per cui i versanti di censura proposti potessero essere esaminati separatamente, previo loro accorpamento "per materia" ed ha rilevato che le principali questioni esaminabili erano le seguenti:

- a) asserita illegittimità del provvedimento che aveva valutato positivamente l'impatto ambientale del progetto TAP, come espresso nel d.M. n. 223 dell'11 settembre 2014 e nel parere della Commissione VIA/VAS del 29 agosto 2014 (motivi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo del giudizio);
- b) affermata applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto (PRT) della normativa "Seveso" di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 ed oggetto della prescrizione A13) del d.M. n. 223/2014, in ultimo "superata" con il d.M. n. 72 del 16 aprile 2015 (secondo motivo del ricorso introduttivo, primo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e secondo e quarto mezzo dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015);
- c) asserita erroneità della procedura utilizzata in ambito governativo per superare il dissenso espresso della Regione Puglia nell'ambito della procedura di autorizzazione unica prevista dagli artt. 52 bis e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 (secondo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e primi tre mezzi dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015);
- d) prospettato vizio nella allocazione dell'opera discendente dalla asserita violazione dell'art. 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 (quinto mezzo dei secondi motivi aggiunti).

4.2. Il T.a.r. ha quindi partitamente esaminato, nell'ordine suindicato, i versanti di censura proposti, deducendo quanto al primo di essi che:

- a) poteva prescindersi dall'esame dell'eccezione di tardività della impugnazione del d.M. n. 223/2014 sollevata dalla società TAP AG Italia e parimenti poteva omettersi lo scrutinio dell'ulteriore eccezione di inammissibilità, per omessa impugnazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, assunta ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988 in ragione dell'infondatezza delle censure proposte avverso il predetto decreto;
- b) il ricorso si incentrava sulla illegittimità della valutazione dell'impatto ambientale, in quanto parziale e basata su un progetto incompleto (in quanto esso non contemplava l'opera che avrebbe dovuto essere successivamente

realizzata per collegare il gasdotto alla rete nazionale di distribuzione gestita da SNAM Rete Gas nella città di Mesagne – BR -distante circa 60 Km dal punto di approdo della condotta e dal PRT);

c) ma la giurisprudenza che aveva stigmatizzato tali valutazioni “parziali” aveva quale obiettivo quello di evitare l’elusivo frazionamento dell’opera volto a sottrarre la stessa alla procedura di VIA e tale elusiva condotta non era certamente stata perpetrata nel caso di specie, né costituiva obiettivo perseguito dalle amministrazioni precedenti in quanto:

I) dal decreto impugnato (n. 223/2014) si evinceva che il progetto TAP era stato sottoposto ad un’approfondita valutazione dell’impatto ambientale, (conclusasi in senso favorevole dopo un esame riguardante anche una serie di tracciati alternativi);

II) anche il progetto di collegamento tra il gasdotto TAP e la rete nazionale di distribuzione gestita da SNAM era peraltro soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale – VIA, per cui era esclusa la paventata eventualità che una parte del progetto (comunque necessario per l’utilizzo del gasdotto TAP) potesse rimanere fuori dal perimetro della valutazione di impatto ambientale;

d) per altro verso, sia la valutazione ambientale sul progetto TAP operata dal MATTM (in particolare, il parere della commissione VIA del 29 agosto 2014) che quella svolta dal MIBACT nel parere dell’8 settembre 2014) sebbene prive di un progetto già definito dell’impianto di collegamento del gasdotto con la rete SNAM, avevano ben chiara la necessità di realizzare tale ulteriore opera di collegamento e ciò era stato oggetto di ampia valutazione nelle considerazioni che avevano condotto, da un lato, il MATTM a dare parere favorevole all’alternativa D1 e, dall’altro, il MIBACT, nel parere negativo, a preferire altre alternative di tracciato (in primis, l’alternativa C3);

e) se era certa la necessaria sottoposizione a VIA delle due opere (quella riguardante il progetto TAP e l’altra avente ad oggetto il futuro impianto di collegamento alla rete nazionale SNAM), la valutazione di impatto ambientale

di cui al d.M. n. 223/2014 aveva esaminato una serie di alternative (alcune delle quali contemplavano anche soluzioni che azzeravano di fatto la distanza tra il gasdotto TAP e la rete nazionale SNAM), all'esito della quale aveva ritenuto preferibile, dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, l'alternativa D1;

f) una volta che per ragioni di carattere ambientale era stata prescelta l'alternativa D1 (che comportava la necessità di sviluppare una rete di collegamento di circa 55 Km), doveva prendersi atto che le due opere nascevano in contesti diversi e riguardavano soggetti e responsabilità distinti, e doveva pertanto ammettersi che la fase autorizzativa e di realizzazione del progetto TAP potesse non procedere di pari passo con la procedura di autorizzazione dell'impianto di collegamento alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas, essendo non irragionevole che quest'ultima dovesse seguire la realizzazione del gasdotto.

4.2.1. Esclusa la sussistenza del radicale vizio di incompletezza e parzialità con riguardo alla espletata valutazione di impatto ambientale, il T.a.r. ha scrutinato e respinto le connesse censure (che sul piano logico erano subordinate) riposanti nella asserita irragionevolezza della valutazione di impatto ambientale, sull'incompatibilità della scelta localizzativa prescelta e sulla mancata considerazione della c.d. "opzione zero" deducendo che:

a) doveva muoversi dalla condivisa considerazione che con il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico amministrativo, in ragione della (indiscussa) valenza strategica dell'opera: alla stregua di tale premessa, non poteva quindi essere condivisa la censura secondo cui non sarebbe stata presa in considerazione la c.d. "opzione zero" in quanto il MATTM aveva operato un'approfondita valutazione volta al contemperamento tra interessi pubblici, tutti di rilievo, pervenendo ad escludere la possibilità di non realizzare l'intervento;

- b) la scelta del sito ove allocare l'opera era rimessa alla lata discrezionalità dell'amministrazione: nessuno sconfinamento da tale potere discrezionale era ravvisabile in quanto dall' esame del parere della commissione VIA del 29 agosto 2014 (facente parte integrante del d.M. n. 223/2014 e fatto proprio dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014 nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988) emergeva che esso aveva preso in esame tutte le undici alternative proposte nell'ambito del progetto TAP;
- c) soltanto all'esito di tale approfondita disamina, era stata ritenuta preferibile la soluzione D1 ed erano state anche chiarite le ragioni per cui l'alternativa più prossima a livello di impatto sul territorio (C3) che invece il MIBACT, nel proprio parere negativo, aveva ritenuto primariamente preferibile rispetto alla soluzione D1, non fosse quella da conclusivamente sposare;
- d) per il vero, neppure il parere negativo del MIBACT dell'8 settembre 2014 si era spinto a "bocciare" totalmente il progetto TAP (nel senso cioè di ritenere l'intervento del tutto non realizzabile in quel contesto - c.d. "opzione zero"), bensì ivi era stata proposta una diversa graduazione delle alternative, e si era espresso il convincimento che rispetto all'alternativa D1 fossero preferibili, nell' ordine, le soluzioni C3, C4, B5 e B4 (ordine di preferenza dettato dal presumibile impatto sul territorio del previsto collegamento del gasdotto con la rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas, della lunghezza di circa 55 Km);
- e) il detto dissenso tra amministrazioni centrali era stato superato dalla delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014 adottata nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988;
- f) la delibera si era resa necessaria in quanto ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 152 del 2006 (disciplinante la procedura di VIA statale) la competenza a pronunciarsi spettava al MATTM ma il parere sulla compatibilità ambientale dell'opera era espresso dal MATTM di concerto con il MIBACT: essa costituiva esplicitazione di latissima discrezionalità ed in quanto atto di alta

amministrazione censurabile soltanto per profili di abnormità/irragionevolezza (non ravvisabili nel caso di specie);

g) inoltre, la delibera del Consiglio dei Ministri faceva espresso riferimento alla necessità che l'opera venisse eseguita entro i limiti e le prescrizioni impartiti dalla commissione VIA/VAS nel parere del 29 agosto 2014: le prescrizioni indicate nel predetto parere (e poi trasfuse nel d.M. n. 223/2014) erano state secondo una modalità tipica della procedura VIA, come prevede l'art. 26, comma 5, del d.Lgs n. 152 del 2006 e tale dato superava l'ulteriore censura circa l'incompletezza del progetto (asseritamente provata dalle numerose prescrizioni contenute nel decreto n. 223/2014) in quanto era perfettamente legittimo che il giudizio positivo di compatibilità ambientale fosse seppure condizionato all'ottemperanza a prescrizioni e condizioni;

h) era infine infondato in fatto il settimo motivo del ricorso introduttivo incentrato sulla asserita violazione dei termini previsti dall'art. 26 comma 3 del d.Lgs n. 152 del 2006 ad opera della società TAP (che in tesi non avrebbe rispettato i termini assegnatigli per il deposito delle integrazioni documentali richieste da MATTM) in quanto, a fronte di una richiesta del 18 marzo 2014 da parte del MATTM di una serie di integrazioni al progetto, TAP aveva risposto il 17 aprile 2014 (ovvero entro i 45 gg. previsti dalla norma da ultimo citata) e poi era stato avviato un contraddittorio per valutare le carenze progettuali riscontrate dal Ministero.

4.3. Quanto alla disamina dell'argomento critico incentrato sulla affermata applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto TAP - PRT - della normativa "Seveso" contenuta nel d.Lgs n. 334 del 1999, il T.a.r. ha anzitutto rammentato che:

a) la problematica relativa alla applicabilità della normativa "Seveso" alla contestata opera era emersa sin dall'inizio dell'esame del progetto TAP : ciò era dimostrato dalla circostanza che la stessa Commissione VIA/VAS, nel parere del 29 agosto 2014, aveva inserito la prescrizione (poi divenuta A13 nel decreto 223/2014 e riguardante la preventiva acquisizione, con riferimento al

PRT, del nulla osta di fattibilità rilasciato, ai sensi del d.lgs n. 334 del 1999, dal comitato tecnico regionale) in forma dubitativa ovvero “se ed in quanto prescritto e/o previsto”;

b) tale prescrizione era quindi stata inserita nel d.M. n. 223/2014, ma successivamente alla sua adozione, continuando a sussistere dubbi sull'applicabilità del d.Lgs n. 334 del 1999 alla fattispecie in esame, il MISE aveva chiesto uno specifico approfondimento in ordine all'assoggettabilità del PRT alla normativa “Seveso” ai Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente, sul presupposto della loro competenza in materia di sicurezza e di impianti a rischio di incidente rilevante;

c) anche il MATTM aveva chiesto uno specifico parere alla Commissione europea e quest'ultima, con nota del 21 ottobre 2014, non aveva escluso che i PRT potessero essere localizzati fuori da stabilimenti e quindi essere esclusi dall'applicazione della normativa “Seveso”;

d) il Ministero dell'Interno, con nota del 25 novembre 2014, aveva ritenuto il PRT del progetto TAP non assoggettabile alla normativa “Seveso”;

e) in data 28 novembre 2014, presso il MISE si era svolta una riunione tecnica sulla questione cui avevano partecipato il MATTM ed il Ministero dell'Interno ed in conclusione di tali lavori il Direttore centrale del MATTM, con nota del 2 dicembre 2014 (sulla base dell'interlocuzione con la Commissione europea e delle conclusioni raggiunte dal Ministero dell'Interno nella nota del 25 novembre 2014) aveva ritenuto superata la prescrizione A13) inserita nel d.M. n. 223/2014, sul presupposto che il terminale di ricezione – PRT – non rientrasse nella nozione di “stabilimento” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 e fosse invece un elemento connesso con il sistema di trasporto del gas;

f) con il d.M. n. 72 del 16 aprile 2015, preceduto da una deliberazione sul punto del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva ribadito il superamento della prescrizione A13) contenuta nel D.M. n. 223/2014, confermando il contenuto della predetta nota del 2 dicembre 2014.

4.3.1. Posto che le critiche della parte originaria ricorrente si incentravano sulla erroneità del superamento della prescrizione suddetta (e quindi sulla applicabilità del d.Lgs n. 334 del 1999 al terminale di ricezione) il T.a.r. ha osservato che:

a) poiché l'art. 4, comma 1, lett. d, dell'allora vigente d.lgs n. 334 del 1999, prevedeva che restassero esclusi dal campo di applicazione della normativa "Seveso" "il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1 "risultava nodale accertare se il PRT fosse assimilabile ad un impianto o ad uno stabilimento ai sensi del d.Lgs n. 334 del 1999, ovvero, invece, costituisse un elemento del sistema di trasporto del gas, escluso dall'applicazione della normativa";

b) tale conclusione in ultimo menzionata era quella corretta (con conseguente reiezione anche del secondo versante di censura) in quanto:

I) la prospettazione critica del ricorso si fondava sul presupposto che, all'interno del PRT (esteso su una superficie di circa 12 ettari), avrebbe dovuto svolgersi un'attività di "manipolazione" del gas naturale (consistente nell'attività di variazione della pressione e di riscaldamento che il gas naturale proveniente dal gasdotto TAP subisce prima di essere immesso nella rete nazionale di distribuzione, la cui temperatura non può essere inferiore a 3°C) tale da far ricondurre il terminale di ricezione nella nozione di "impianto" ex art. 3, comma 1, lett. b, dell'allora vigente d.lgs n. 334 del 1999, e quindi assoggettato alla normativa "Seveso" (il che avrebbe comportato l'obbligatorietà del previo rilascio del NOF)

II) poteva convenirsi con la circostanza che il terminale di ricezione (PRT) del progetto TAP era composto da una serie di elementi, la maggior parte dei quali coincideva con le indicazioni contenute nel D.M. MISE del 17 aprile 2008 recante le regole tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio del sistema di trasporto del gas naturale (l'unico elemento di rilievo non

contemplato nel predetto d.M. 17 aprile 2008 era quello di riscaldamento del gas, invece presente nel PRT del progetto TAP);

III) era invece non condivisibile ritenere che, alla luce dell'attività di variazione della pressione e di riscaldamento effettivamente svolta nel predetto PRT, ne dovesse discendere che l'impianto fosse assimilabile alla nozione di stabilimento (e non ad un sistema di trasporto) in quanto l'attività che si prevedeva dovesse svolgersi nell'ambito del PRT consisteva in una variazione limitata della pressione e della temperatura (quest'ultima di pochi gradi centigradi), in quanto il gas naturale viaggiava dalla stazione albanese a quella italiana sempre nello stato gassoso (e non liquido) lungo un tratto distante circa 120 Km che si sviluppava dalla stazione di compressione situata in Albania fino al PRT ubicato nel territorio di Melendugno;

IV) tale limitata attività di variazione della pressione e di riscaldamento del gas naturale proveniente nello stato gassoso dall'Albania non poteva essere assimilata ad un'attività di manipolazione;

V) neppure l'invocato principio di precauzione di derivazione comunitaria poteva far ritenere il PRT del progetto TAP assoggettabile alla normativa "Seveso", posto che non era ravvisabile alcuna situazione di incertezza scientifica in relazione alla pericolosità di una sostanza come il gas naturale.

4.3.2. Le ulteriori censure, di ordine più squisitamente procedimentale, sono state disattese dal T.a.r. che:

a) ha dato atto della circostanza che era stata prospettata la illegittimità dell'azione amministrativa conseguente alla mancata attivazione della procedura di cui al d.Lgs n. 152 del 2006 per l'adozione del d.M. n. 72/2015 (con cui era stata definitivamente superata la prescrizione A13) con conseguente indebita estromissione della Regione Puglia (che non aveva potuto quindi esprimere il proprio parere in merito) ai sensi degli artt. 8 e segg. della legge regionale n. 6 del 2008 in relazione all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

b) ha espresso il convincimento per cui proprio l'adozione del d.M. n. 72 del 16 aprile 2015 (che aveva ratificato l'operato del dirigente del MATTM che, con la precedente nota del 2 dicembre 2014, aveva per primo ritenuto superata la predetta prescrizione A13) consentisse di ritenere infondata la dedotta censura di incompetenza del Direttore centrale delle valutazioni ambientali del MATTM;

c) ha ritenuto che la competenza in materia di incidenti rilevanti fosse stata correttamente esercitata dagli organi statali, in quanto:

I) effettivamente il citato art. 18 del d.Lgs n. 334 del 1999 riservava alle Regioni la disciplina delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti;

II) ma le previsioni contenute nella predetta legge regionale della Puglia n. 6 del 2008, seppure risalenti, non erano ancora operanti, in quanto non risultava ancora stipulato l'accordo di programma con lo Stato, previsto dall'art. 20, comma 3 della legge regionale medesima;

III) ne doveva discendere che la disciplina in materia di incidenti rilevanti continuava ad essere regolata dal d.Lgs n. 334 del 1999 (ora sostituita dal d.Lgs n. 105 del 2015, in attuazione della direttiva UE 2012/18), e che la competenza fosse rimessa agli organi ministeriali centrali ovvero Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente (MATTM);

d) ha conseguenzialmente affermato la conclusione che il MATTM, nel sancire con il d.M. n. 72/2015 il superamento della prescrizione A13), peraltro preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, avesse rispettato le competenze in materia di incidenti rilevanti e quelle in materia di VIA statale (art. 7 del d.lgs n. 152 del 2006) e che neppure sarebbe stato necessario chiedere nuovamente un parere alla Commissione VIA/VAS in quanto il predetto organo, in sede di parere, non aveva espresso una posizione chiara al riguardo, ed aveva indicato la prescrizione riposante nella previa acquisizione del NOF dal comitato tecnico regionale soltanto "laddove prescritto e/o previsto".

4.4. Il T.a.r. ha parimenti escluso la sussistenza di alcuna irregolarità nel superamento del dissenso espresso della Regione Puglia in sede di rilascio dell'autorizzazione unica di cui agli artt. 52 bis e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 escludendo la fondatezza della tesi dell'Amministrazione comunale ricorrente secondo cui si sarebbe dovuta applicare la procedura di cui all'art. 52 *quinquies*, comma 6 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001 (piuttosto che quella effettivamente utilizzata, disciplinata dall'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990). Il primo giudice ha evidenziato che:

a) la complessa questione relativa al rapporto tra l'art. 52 *quinquies*, comma 6 del d.P.R. n. 327 del 2001 e l'art. 1, comma 8 *bis*, della legge n. 239 del 2004 (introdotto, nel testo allora vigente, dal comma 1 dell'art. 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134) era stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 novembre 2013, n. 239;

b) alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale, ne discendeva che le due norme citate avevano lo stesso ambito oggettivo di applicazione (ovvero il procedimento in caso di mancata definizione dell'intesa nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione) e, che pertanto, avendo l'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 espressamente previsto che la procedura ivi descritta sostituiva quella disegnata dall'art. 52 *quinquies*, comma 6, del dPR n. 327 del 2001, ne doveva ricavarsi l'intervenuta abrogazione della norma da ultimo citata;

c) posto che l'art. 1, comma 8 *bis*, della legge n. 239 del 2004 regolava le ipotesi di inerzia mentre, nel caso di specie, non poteva ritenersi sussistere detta ipotesi in quanto la Regione Puglia aveva invece manifestato un dissenso espresso (con delibera regionale n. 2566 del 2 dicembre 2014), ne discendeva la correttezza della decisione del MISE di rifarsi alla normativa generale sull'attività amministrativa, attivando la procedura prevista per il superamento dei dissensi in caso di "intesa forte" disciplinata dall'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

d) per altro verso, neppure appariva condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui in nessun caso la disposizione di cui all'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 avrebbe potuto trovare applicazione stante le esclusioni oggettive ivi contenute in quanto queste ultime non si riferivano alle infrastrutture il cui progetto fosse sottoposto al procedimento di autorizzazione del progetto TAP: ciò perché tale infrastruttura, nonostante l'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014 ne avesse riconosciuto il carattere strategico e di preminente interesse nazionale, non rientrava tuttavia tra quelle di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del codice degli appalti (d.Lgs n. 163 del 2006), non essendo stata inserita nel programma di cui alla c.d. "legge obiettivo" n. 443 del 2001 né in quelle disciplinate dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dal d.P.R. n. 383 del 1994 sulla localizzazione di opere di interesse statale.

4.4.1. Il T.a.r. ha poi irrobustito, quanto a tale aspetto, la propria motivazione reiettiva, evidenziando che:

a) anche a voler ritenere applicabile al caso di specie (in ragione del rapporto di specialità) il procedimento di cui al citato art. 1, comma 8 *bis*, della legge n. 239 del 2004 (sul presupposto che esso regolasse anche i casi di dissenso espresso della Regione), il fatto di aver seguito la procedura di cui all'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 non aveva provocato alcun *vulnus* alle garanzie partecipative dell'ente territoriale poiché la procedura disciplinata dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (introdotta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012 che aveva dichiarato illegittima la precedente versione, in quanto non assicurava una fase effettiva di trattative con gli enti territoriali, in caso di "intesa forte") garantiva una trattativa più intensa (perché suddivisa in tre fasi) ed una partecipazione ancora maggiore dell'ente dissenziente rispetto a quella prevista nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, comma 8 *bis*, della legge n. 239 del 2004, il che escludeva la sussistenza di eventuali profili di illegittimità determinati dall'utilizzo di una procedura al posto dell'altra;

b) non sussisteva alcuna carenza di motivazione attingente il superamento del dissenso manifestato dalla regione Puglia, in quanto l'atto di alta amministrazione adottato dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli approfondimenti disposti durante la complessa procedura di verifica cui era stato sottoposto il progetto TAP, aveva vagliato tutti gli aspetti anche tecnici, pervenendo ad una statuizione non illogica né arbitraria.

4.4.5. Nell'ultima parte della impugnata decisione il T.a.r. ha respinto il versante critico incentrato sulla contestata violazione dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (motivata dalla circostanza che alcune aree della pineta adiacente al litorale di San Foca in Melendugno erano state interessate da tali eventi, dal che derivava l'impossibilità di far passare, in quelle aree, il tratto del gasdotto) escludendo l'applicabilità della invocata norma in quanto:

a) sulla base del progetto TAP, le parti di territorio coinvolte dall'intervento che erano state in passato interessate da fenomeni incendiari erano limitate a poche particelle catastali;

b) gli interventi contemplati nel progetto TAP avevano ad oggetto una condotta da realizzarsi nel sottosuolo in quanto l'opera (nel tratto *on shore*), una volta conclusi i lavori di realizzazione in superficie, sarebbe stata posta ad una profondità di circa 1,5 metri e non "sul suolo";

c) la *ratio* del divieto contenuto nell' art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 non poteva estendersi fino a vietare la realizzazione di infrastrutture strategiche che si sviluppano nel sottosuolo.

5. La originaria parte ricorrente, rimasta soccombente, ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendone la erroneità, e ha riproposto talune delle tesi sostenute innanzi al T.a.r. rimodulandole anche con riferimento alla motivazione della sentenza. Essa, in particolare, ha dedotto che:

a) la valutazione positiva dell'impatto ambientale del progetto TAP era illegittima, in quanto essa non teneva conto degli effetti cumulati discendenti anche dalla (necessaria e futura) opera di collegamento del terminale di ricezione alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas, il cui sito era situato

- nella città di Mesagne (BS) distante circa 55 Km dal predetto terminale di ricezione del gasdotto;
- b) erano state illegittimamente inserite sotto forma di “prescrizioni” numerose indicazioni di natura eventuale ed incerta: il detto collegamento era subordinato alla positiva realizzazione del microtunnel, ma quest’ultimo poteva risultare impossibile da realizzare laddove sul progettato tracciati ci si fosse imbattuti in cavità carsiche;
- c) la “opzione zero” era stata valutata sotto l’aspetto meramente politico, il che equivaleva a riconoscere che non era stato valutato;
- d) il terminale di ricezione rientrava tra le opere assoggettabili alla normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 e comunque sarebbe stato rispettoso del principio di precauzione procedere in ogni caso anche a tale valutazione: ne conseguiva non soltanto che la Regione Puglia, che avrebbe dovuto procedere a tale valutazione, era stata spogliata delle sue prerogative, ma che la decisione di escludere tale valutazione era errata nel merito;
- e) il T.a.r. aveva posto a sostegno della decisione dati scientifici inesistenti od errati;
- f) il superamento delle ragioni di contrarietà espresse dalla Regione Puglia in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 era stato apodittico e privo di reale comparazione;
- g) il terminale di ricezione avrebbe dovuto sorgere su aree in passato interessate da fenomeni incendiari ed erroneamente era stata esclusa la prospettata violazione dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
7. In data 9.6.2016 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia si è costituita depositando atto di stile.
8. In data 5.7.2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito depositando atto di stile.
9. In data 11.7.2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha depositato una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello.

10. In data 12.7.2016 l'appellante amministrazione, in vista della camera di consiglio del 24 luglio 2016 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata decisione, ha chiesto che la trattazione della controversia venisse differita al merito.

11. In data 12.7.2016 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una articolata memoria, ha riproposto le eccezioni in rito di tardività ed inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado ed ha chiesto la reiezione dell'appello in quanto infondato.

12. Alla camera di consiglio del 24 luglio 2016 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata decisione l'esame della controversia su richiesta delle parti è stato differito al merito.

13. In data 22.12.2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha depositato una ulteriore memoria ed ha chiesto la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado in quanto tardivo (il Comune di Melendugno era venuto a conoscenza dell'impugnato Decreto VIA n. 223/14 in data 12.9.2014, per mezzo della sua notifica per PEC recante espressamente nell'oggetto «notifica del decreto di compatibilità ambientale n. DM 0000223 dell'11.9.2014 relativo al progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline"» e quindi alla data del 12.9.2014 aveva acquisito la piena conoscenza del decreto VIA) 0e comunque la reiezione dell'appello in quanto infondato.

14. In data 22.12.2016 l'appellante Comune di Melendugno ha depositato una istanza di differimento della trattazione della causa fissata per la pubblica udienza del 19 gennaio 2017.

15. In data 27.12.2016 l'appellante comune di Melendugno ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.

16. In data 3.1.2017 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una ulteriore memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

17. In data 3.1.2017 l'appellante Comune di Melendugno ha depositato ulteriore memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

18. In data 7.1.2017 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

19. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2017 la trattazione della causa è stata differita alla pubblica udienza del 9 marzo 2017 stante l'impedimento della difesa del Comune appellante.

20. In data 16.2.2017 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una breve nota allegando il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce del 6 febbraio 2017 con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito di esposti ed avente ad oggetto la realizzazione del gasdotto per cui è causa facendo presente che anche la consulenza tecnica di ufficio disposta in quella sede aveva smentito che l'opera dovesse essere assoggettata alla c.d. "Direttiva Seveso".

21. In data 25.2.2017 il Comune di Melendugno ha depositato una memoria di replica puntualizzando le proprie tesi e sostenendo che i lavori non erano stati avviati entro il 16.5.2016 e che talune prescrizioni erano rimaste inottemperate; per altro verso, il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Lecce del 3.2.2017 si era immotivatamente discostato dalle conclusioni raggiunte dai carabinieri del N.O.E..

21. Alla odierna pubblica udienza del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ricorso numero di registro generale 4261 del 2016 proposto dalla Regione Puglia;

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 2108 del giorno 17 febbraio 2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma – ha respinto, previa loro riunione, due ricorsi (recanti r.g.n. 2242 del 2015 e r.g.n. 8712 del 2015) proposti dall'odierna parte appellante Regione Puglia volto ad

ottenere l'annullamento degli atti concernenti l'infrastruttura gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline - TAP".

In particolare, la Regione Puglia:

a) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado r.g.n. 2242 del 2015 aveva impugnato la nota prot. n. 39846 del 2 dicembre 2014 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva ritenuto "superata" la prescrizione A13) contenuta nel decreto di compatibilità ambientale D.M. 0000223/2014 inerente la necessità dell'acquisizione della nulla osta di fattibilità (N.O.F.) relativo al Pipeline Receiving Terminal – PRT - da parte del comitato tecnico regionale della Puglia (Trans Adriatic Pipeline - TAP);

b) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado r.g.n. 8712 del 2015 aveva impugnato il decreto n. 11179 del 21 maggio 2015 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del gasdotto di interconnessione Albania-Italia "Trans Adriatic Pipeline – TAP DN 900 (36")" ed il decreto MATTM n. 72 del 16 aprile 2015 con cui era stato ribadito il superamento della prescrizione A13) contenuta nel decreto di compatibilità ambientale D.M. 0000223/2014.

2. Con i suindicati atti di impugnazione l'amministrazione regionale aveva prospettato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la società Trans Adriatic Pipeline AG Italia si erano costituiti in giudizio proponendo numerose eccezioni in rito di inammissibilità (anche per tardività) della impugnazione e comunque chiedendo che i detti ricorsi venissero respinti nel merito, ribadendo la correttezza dell'*iter* seguito.

4. Il T.a.r. nella parte "in fatto" della impugnata decisione ha riepilogato le tappe essenziali della procedura autorizzativa negli stessi termini prima descritti con riferimento alla sentenza n. 2107 del 2016 impugnata dal Comune di Melendugno nel riunito ricorso r.g.n. 4253 del 2016 ed ha illustrato il contenuto delle doglianze proposte dalla Regione Puglia originaria

ricorrente e delle contrarie eccezioni articolate dalle amministrazioni resistenti ed odierne appellate.

4.1. Nella prima porzione della parte in diritto della impugnata decisione il T.a.r. ha quindi espresso il convincimento per cui i versanti di censura proposti potessero essere esaminati separatamente, previo loro accorpamento “per materia” ed ha sostenuto che le principali questioni esaminabili fossero le seguenti:

a) affermata applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto (PRT) della normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 ed oggetto della prescrizione A13) del d.M. n. 223/2014, in ultimo “superata” con il d.M. n. 72 del 16 aprile 2015 (cinque motivi proposti con il ricorso r.g.n. 2242/2015 e motivi nn. 4, 5 e 6 del ricorso r.g.n. 8712/2015)

b) asserita erroneità della procedura utilizzata in ambito governativo per superare il dissenso espresso della Regione Puglia nell’ambito della procedura di autorizzazione unica prevista dagli artt. 52 *bis* e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 (motivi nn. 1, 2 e 3 del ricorso r.g.n. 8712/2015), nonché ulteriori doglianze incentrate sull’irragionevolezza della scelta localizzativa prescelta e sulla mancata considerazione dell’alternativa proposta in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi del citato art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (ovvero lo spostamento del punto di approdo in una zona ricompresa nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico).

4.2. Il T.a.r. ha quindi partitamente esaminato, nell’ordine suindicato, i versanti di censura proposti deducendo che:

a) quanto al primo di essi, era da escludersi la applicabilità della normativa “Seveso” alla contestata opera: ciò alla stregua di considerazioni identiche a quelle contenute nella sentenza n. 2107 del 2016 impugnata dal Comune di Melendugno nel riunito ricorso r.g.n. 4253 del 2016 e sulle quali si è prima riferito;

b) quanto al secondo profilo di critica, non sussisteva alcuna irregolarità nel superamento del dissenso espresso della Regione Puglia in sede di rilascio

dell'autorizzazione unica di cui agli artt. 52 *bis* e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 e comunque la Regione non aveva subito alcun *vulnus*, reiterando le considerazioni prospettate nella sentenza n. 2107 del 2016 impugnata dal Comune di Melendugno nel riunito ricorso r.g.n. 4253 del 2016 e sulle quali si è prima riferito;

c) non era ravvisabile alcun vizio di carenza di motivazione attingente il superamento del dissenso manifestato dalla regione Puglia, in quanto l'atto di alta amministrazione adottato dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli approfondimenti disposti durante la complessa procedura di verifica cui era stato sottoposto il progetto TAP aveva vagliato tutti gli aspetti anche tecnici, pervenendo ad una statuizione non illogica né arbitraria.

4.3. Nell'ultima parte della impugnata decisione il T.a.r. ha respinto il versante critico incentrato sulla asserita irragionevolezza della scelta localizzativa prescelta e sulla mancata considerazione dell'alternativa proposta in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi del citato art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (lo spostamento del punto di approdo in una zona ricompresa nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico) evidenziando che:

a) doveva muoversi dalla condivisa considerazione che con il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico amministrativo; in ragione della (indiscussa) valenza strategica dell'opera non era accoglibile la censura di omessa valutazione della c.d. "opzione zero": ciò, in quanto il MATIM aveva operato un'approfondita valutazione volta al contemperamento tra interessi pubblici, tutti di rilievo, pervenendo ad escludere la possibilità di non realizzare l'intervento;

b) la scelta del sito ove allocare l'opera era rimessa alla lata discrezionalità dell'amministrazione e nessuno sconfinamento da tale potere discrezionale era ravvisabile, in quanto dall'esame del parere della commissione VIA del 29 agosto 2014 (facente parte integrante del d.M. n. 223/2014 e fatto proprio dal

Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014 nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. C *bis*, della legge n. 400 del 1988) emergeva che esso aveva preso in esame tutte le undici alternative proposte nell'ambito del progetto TAP;

c) soltanto all'esito di tale approfondita disamina era stata ritenuta preferibile la soluzione D1 ed erano state anche chiarite le ragioni per cui l'alternativa più prossima a livello di impatto sul territorio (C3) che invece il MIBACT, nel proprio parere negativo, aveva ritenuto primariamente preferibile rispetto alla soluzione D1, non fosse quella da conclusivamente sposare;

d) neppure il parere negativo del MIBACT dell'8 settembre 2014 si era spinto a "bocciare" totalmente il progetto TAP (nel senso cioè di ritenere l'intervento del tutto non realizzabile in quel contesto - c.d. "opzione zero"), bensì ivi era stata proposta una diversa graduazione delle alternative, e si era espresso il convincimento che rispetto all'alternativa D1 fossero preferibili, nell'ordine, le soluzioni C3, C4, B5 e B4 (ordine di preferenza dettato dal presumibile impatto sul territorio del previsto collegamento del gasdotto con la rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas, della lunghezza di circa 55 Km);

e) il detto dissenso tra amministrazioni centrali era stato superato dalla delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014 adottata nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988;

f) la delibera si era resa necessaria in quanto ai sensi dell'art. 7 del d.Lgs n. 152 del 2006 (disciplinante la procedura di VIA statale) la competenza a pronunciarsi spettava del MATTM ma il parere sulla compatibilità ambientale dell'opera era espresso dal MATTM di concerto con il MIBACT: essa costituiva esplicitazione di latissima discrezionalità ed in quanto atto di alta amministrazione censurabile soltanto per profili di abnormità/irragionevolezza non ravvisabili;

g) inoltre, la delibera del Consiglio dei Ministri faceva espresso riferimento alla necessità che l'opera venisse eseguita entro i limiti e le prescrizioni

impartiti dalla commissione VIA/VAS nel parere del 29 agosto 2014: le prescrizioni indicate nel predetto parere (e poi trasfuse nel d.M. n. 223/2014) erano state secondo una modalità tipica della procedura VIA, come prevedeva l'art. 26, comma 5, del d.Lgs n. 152 del 2006 e tale dato superava l'ulteriore censura circa l'incompletezza del progetto (asseritamente provata dalle numerose prescrizioni contenute nel decreto n. 223/2014) in quanto era perfettamente legittimo che il giudizio positivo di compatibilità ambientale fosse reso seppure condizionato all'ottemperanza a prescrizioni e condizioni.

5. La originaria parte ricorrente rimasta soccombente ha impugnato la detta decisione sostenendone la erroneità ed ha riproposto le tesi invano sostenute innanzi al T.a.r. in primo grado attualizzandole rispetto alla motivazione reiettiva della sentenza, deducendo in particolare che:

a) il terminale di ricezione rientrava tra le opere assoggettabili alla normativa "Seveso" di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 e comunque sarebbe stato rispettoso del principio di precauzione procedere anche a tale valutazione: ne conseguiva non soltanto che la Regione Puglia che avrebbe dovuto procedere a tale valutazione era stata spogliata delle sue prerogative, ma che, la decisione di escludere tale valutazione era errata nel merito;

b) il T.a.r. aveva posto a sostegno del proprio convincimento reiettivo dati scientifici inesistenti od errati;

c) il superamento delle ragioni di contrarietà espresse dalla Regione Puglia in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 era stato apodittico e privo di reale comparazione: in ogni caso la normativa applicabile era stata erroneamente individuata dall'Amministrazione, per cui il T.a.r avrebbe dovuto prendere atto della circostanza che non era stata applicata la procedura corretta (peraltro mutando quest'ultima in corso d'opera) annullando gli atti sottesi alla conferenza di servizi e, ovviamente, quest'ultima e la successiva autorizzazione rilasciata dal Mise;

d) il T.a.r. aveva del tutto obliato la censura con la quale si era stigmatizzata la condotta della società Trans Adriatic Pipeline AG Italia che – quando ancora era attuale la prescrizione relativa alla assoggettabilità del terminale di ricezione alla normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999- non aveva provveduto a dotarsi della relativa autorizzazione (e neppure aveva avanzato la richiesta di rilascio della medesima).

7. In data 9.6.2016 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia si è costituita depositando atto di stile.

8. In data 5.7.2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito depositando atto di stile.

9. In data 12.7.2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello in quanto infondato, riproponendo la eccezione preliminare di irricevibilità della impugnativa del decreto n. 72 del 17.4.2015 in quanto notificato alla Regione in data 17.4.2014 (il ricorso di primo grado era stato notificato il 29.6. 2015).

10. In data 12.7.2016 l’appellante amministrazione, in vista della camera di consiglio del 24 luglio 2016 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata decisione ha chiesto che la trattazione della controversia venisse differita al merito.

11. In data 12.7.2016 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una articolata memoria, ha riproposto le eccezioni in rito di tardività ed inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado ed ha chiesto la reiezione dell’appello in quanto infondato.

12. Alla camera di consiglio del 24 luglio 2016 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata decisione l’esame della controversia su richiesta delle parti è stato differito al merito.

13. In data 22.12.2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una ulteriore memoria ed ha ribadito la eccezione preliminare di irricevibilità della impugnativa del decreto n. 72 del 17.4.2015 in quanto notificato alla

Regione in data 17.4.2014: nel merito ha comunque chiesto la reiezione dell'appello in quanto infondato.

14. In data 23.12.2016 la appellante Regione Puglia ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.

15. In data 3.1.2017 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una ulteriore memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

16. In data 4.1.2017 l'appellante Regione Puglia ha depositato una istanza di differimento della trattazione della causa fissata per la pubblica udienza del 19 gennaio 2017.

18. In data 7.1.2017 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

19. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2017 la trattazione della causa è stata differita alla pubblica udienza del 9 marzo 2017 stante l'impedimento della difesa del Comune appellante nel riunito ricorso r.g.n 4253 del 2016.

20. In data 16.2.2017 la appellata società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha depositato una breve nota allegando il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce del 6 febbraio 2017 con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito di esposti ed avente ad oggetto la realizzazione del gasdotto per cui è causa facendo presente che anche la consulenza tecnica di ufficio disposta in quella sede aveva smentito che l'opera dovesse essere assoggettata alla c.d. "Direttiva Seveso".

21. Alla odierna pubblica udienza del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Entrambi i suindicati ricorsi in appello devono essere riuniti in quanto, sebbene non volti ad impugnare la medesima sentenza, essi sono inscindibilmente connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo posto che in

primo grado sono stati impugnati da parti processuali diverse i medesimi atti e sono state prospettate censure in larga parte coincidenti, tanto che le due suindicate sentenze recano motivazioni in larga parte identiche.

1.1. Essi sono infondati e vanno pertanto disattesi nei sensi di cui alla motivazione che segue.

2. Preliminarmente il Collegio evidenzia che:

a) a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015);

a1) in particolare, tutti gli argomenti contenuti nella memoria di replica depositata dal Comune di Melendugno nell'ambito del riunito ricorso n. 4253/2016, o si riferiscono a circostanze (l'asserito omesso avvio dei lavori entro il 16.5.2016) successive alla stessa pubblicazione della sentenza di primo grado (resa il giorno 17 febbraio 2016) ovvero cercano di introdurre nel presente procedimento circostanze (l'asserita decadenza della autorizzazione in capo alla società T.ap. appellata) ascrivibili ad eventi successivi, ovvero ancora si incentrano su elementi (gli asseriti vizi incidenti sul decreto di archiviazione reso dal Gip presso il Tribunale di Lecce nel febbraio 2017) del tutto ininfluenti nel presente processo; di essi pertanto non si terrà conto nel prosieguo della esposizione;

b) le parti concordano in ordine alla ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda infraprocedimentale siccome descritta nella parte in fatto delle decisioni di primo grado impuginate, per cui, anche al fine di non appesantire il presente elaborato, ed in ossequio al principio di sinteticità, si farà integrale riferimento sul punto alle affermazioni del T.a.r. (art. 64 comma II del c.p.a.);

- c) le censure proposte dalle parti appellanti sono in larga parte tra loro coincidenti, per cui è possibile un esame congiunto delle medesime, evidenziando volta per volta le sfaccettature differenziate e dando partita risposta a queste ultime;
- d) la infondatezza delle censure di natura sostanziale esonera il Collegio dall'approfondire le eccezioni in rito (di tardività ed inammissibilità per carenza di legittimazione, e carenza di interesse) articolate dalle parti appellate;
- e) le riunite cause appaiono sufficientemente istruite, ragione per cui il Collegio non ritiene di aderire alla richiesta di disporre consulenza tecnica o verifica, quanto alla problematica concernente l'attività che dovrà essere posta in essere presso il terminale di ricezione (le ragioni di tale convincimento verranno meglio chiarite allorché verrà presa in esame la specifica doglianza prospettata).

3. Ciò premesso, e venendo all'esame del merito delle doglianze proposte, seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015), è evidente che in ordine logico è prioritario l'esame di quelle –più diffusamente prospettate nell'appello proposto dal Comune –volte a sostenere la illegittimità “intrinseca” della positiva valutazione dell' impatto ambientale dell'opera culminata nel decreto n. 223 dell'11 settembre 2014 reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) reso sulla scorta del parere tecnico 1596 del 29 agosto 2014 (anche a cagione della circostanza che non si è proceduto ad una Via unitaria).

3.1. In proposito, il Collegio rappresenta che:

- a) anche laddove non ci si volesse integralmente rifare ad affermazioni contenute in alcune pronunce, anche di questo Consiglio di Stato (I, 30/06/2016, n. 218; V. 11 luglio 2016 n. 3059), secondo cui “la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico —

amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati” —affermazione che ingenera perplessità nel richiamo alla funzione di indirizzo politico-amministrativa—deve nondimeno ritenersi che il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione pienamente esposti al sindacato del giudice, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo, nella pienezza della cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. In altri termini, non può disconoscersi che le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.i.a. sono censurabili per macroscopici vizi di irrazionalità proprio in considerazione del fatto che le scelte dell'amministrazione, che devono essere fondate su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche, non si traducono in un mero a meccanico giudizio tecnico, in quanto la valutazione d'impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall'amministrazione che non siano manifestamente illogiche e incongrue;

b) risulta processualmente accertato che all'epoca in cui furono rese le contestate valutazioni il progetto di allacciamento alla rete nazionale gasdotti non era di competenza e quindi nella titolarità della società TAP, ma apparteneva ai compiti del Gestore della Rete nazionale, Snam rete Gas e che, quindi, il progetto del metanodotto e quello dell'allacciamento integrano progetti diversi con distinte finalità e titolarità;

c) parimenti risulta incontroverso che tanto il gasdotto TAP, quanto l'infrastruttura lineare di collegamento di quest'ultimo alla Rete Nazionale del Gas (facente capo a Snam rete Gas) sono state destinate ad essere assoggettate al procedimento di VIA;

d) in passato, la giurisprudenza amministrativa, soffermandosi su un caso assai simile a quello in esame, ha precisato che (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/11/2006, n. 6831) legittimamente due opere distinte, anche se tra loro connesse, sono sottoposte a v.i.a. autonoma; e parimenti in passato era stato già escluso che fosse necessario procedere ad una VIA congiunta sulle diverse opere, tra loro collegate da un vincolo teleologico (Cons. Stato, VI, n. 1102/2005, in relazione al progetto MOSE di Venezia); evidenzia inoltre il Collegio che la decisione n. 6831 del 2006 prima citata, peraltro, è tanto più significativa, nel caso in esame, in quanto ivi l'autonomia del nuovo metanodotto si è ritenuta positivamente "dimostrata anche dal suo inserimento nella rete nazionale dei gasdotti" (circostanza, quest'ultima, comune con la odierna vicenda processuale) .

3.2. Il T.a.r. ha condivisibilmente colto che la *ratio* della giurisprudenza che pretende in determinati casi una V.i.a. unica riposa soltanto sulla esigenza di evitare artificiosi frazionamenti dell'opera volti a sottrarre quest'ultima dall'esame ambientale: ma nella presente fattispecie è evidente che si tratti di opere distinte seppure connesse, e soprattutto che, visto che entrambe le opere sono sottoposte a V.i.a., all'evidenza non v'è ragione sostanziale per invocare la severa giurisprudenza tesa a sanzionare condotte "elusive" impostate su artificiosi frazionamenti di una opera unica in distinti segmenti cui le parti appellanti hanno fatto riferimento .

3.2.1. Inoltre, evidenzia il Collegio che:

a) per costante e condivisa giurisprudenza (cfr., per tutte la ampia ricostruzione, Cons. Stato sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049) non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'ottemperanza di prescrizioni o condizioni, poiché una valutazione

condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento;

a1) è peraltro convincimento del Collegio che proprio la pluralità di prescrizioni imposte dimostri la affidabilità della istruttoria e la accuratezza della valutazione;

b) non risponde al vero che non sia stata vagliata la c.d. “opzione zero”: essa al contrario è stata affermata a monte a livello legislativo, allorché l’art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014 ha riconosciuto il carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell’avversata opera (“Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327”) e su un versante tecnico a valle, allorché sono state vagliate tutte le undici alternative proposte nell’ambito del progetto TAP. Né, all’evidenza, le amministrazioni appellanti potrebbero essere seguite se intendano sostenere che in sede di valutazione tecnica si dovesse contrastare il dato legislativo risultante dall’inserimento di tale tipologia di opera sub art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014; inserimento che implicitamente, ma univocamente, esclude la valutabilità di una cd. opzione zero nei termini prospettati dalle appellanti. E, d’altra parte, correttamente il Ta.r. ha posto in luce che neppure il MIBACT aveva espresso contrarietà nell’an della realizzazione della detta opera sulla costa pugliese;

b1) peraltro anche la Regione, nel proprio atto di appello, lealmente, afferma di convenire sulla necessità che si proceda alla realizzazione dell'opera;

c) il Collegio potrebbe accogliere le censure proposte avverso gli atti come sopra individuati unicamente laddove ne emergesse chiara la loro irrazionalità e abnormità essendone evidente la natura di atti di alta amministrazione, per di più sorretti da valutazioni tecniche; al contrario, tutte le censure proposte sotto tale versante, si strutturano nel seguente modo:

I) evidenziano i dati risultanti dal contrario parere esposto dal MIBACT;

II) obliano che tali dati sono stati confutati e superati sulla base di una complessa, trasparente, ed articolata valutazione;

III) ripropongono i dati risultanti dal contrario parere esposto dal MIBACT in chiave critica degli approdi raggiunti dall'Amministrazione precedente.

d) alla stregua di quanto sopra evidenziato, è evidente che non emergono elementi dimostrativi della irrazionalità/abnormità dell'agire amministrativo e che al contrario, si esaltano elementi già oggetto di completa e consapevole deliberazione e superati sulla scorta di dati tecnici;

d1) in particolare, certamente l'appellante Comune non può essere seguito allorché pone in dubbio persino la esattezza dei criteri attributivi dei "punteggi" alle singole (ben undici) alternative prospettate in sede di V.i.a., in quanto ciò significherebbe travalicare il giudizio di legittimità rimesso al Collegio trasmodando nel merito (si rileva, significativamente, che sulla predisposizione della "griglia" di assegnazione dei punteggi alle alternative neppure in sede infraprocedimentale sono state sollevate perplessità).

3.2.2. Le appellanti prospettano, infine, una sfaccettatura della censura che è certamente suggestiva, allorché sottolineano (ovviamente in via ipotetica) il possibile esito che sarebbe disceso da una valutazione congiunta ed unica di entrambe le opere (e quindi comprensiva del terminale di approdo), e segnalano che la carenza sul punto avrebbe privato l'Amministrazione di una unitaria valutazione di tutti gli aspetti di possibile compromissione ambientale. Anche tale prospettazione non può essere accolta. Essa considera accertati

scenari ed esiti che sono invece meramente ipotetici e soprattutto non tiene conto della circostanza che non è dato conoscere neppure quale sarebbe stato l'esito di detta valutazione unitaria su ciascuna delle undici alternative vagliate dall'Amministrazione con riguardo alla allocazione dell'opera.

Insomma, ritiene il Collegio che la critica appellatoria si fondi sulla petizione di principio per cui, laddove si fosse provveduto ad una disamina degli impatti cumulativi, la soluzione D1 non sarebbe stata prescelta, e che, anzi, la omessa procedura unica di Via sarebbe stata preordinata a fare prevalere tale soluzione D1 che le parti appellanti avversano: senonché, non solo quanto alla prima ipotesi non c'è controprova, ma, per altro verso, la tempistica della scelta di procedere con due procedure di Via separate non sembra minimamente influenzata dalle alternative (ben undici, e tutte analiticamente vagliate e motivatamente non preferite) elaborate circa l'allocazione dell'opera medesima.

3.3. Non volendo decampare dai principi prima illustrati ed evidenziato che non emerge alcun vizio di abnormità e/o manifesta irragionevolezza, le pur apprezzabili "preoccupazioni" delle parti appellanti in ordine a possibili ed ipotetici futuri eventi (es: la ipotetica irrealizzabilità del *microtunnel* – ragione principale quest'ultima, della Via positiva- a cagione del possibile incrocio con falde artesiane) non possono inficiare la legittimità della valutazione conclusiva di natura ambientale, e le relative censure vanno pertanto disattese.

3.4. Per completezza, deve darsi risposta a talune critiche avanzate nei riuniti appelli, che tendono a sottolineare che la sede dell'approdo prescelta dall'Amministrazione sarebbe viziata intrinsecamente per difetto di istruttoria e/o irragionevolezza in quanto rispondente ad un aprioristico convincimento che avrebbe portato a trascurare le alternative emerse.

3.4.1. Anche tali critiche non possono essere condivise.

Si rileva in proposito che il parere n. 1596/2014, che integra la "causa giustificativa" della scelta:

- a) si compone di 184 pagine, fitte di dati tecnici e nella prima parte chiarisce il dipanarsi del procedimento e indica i vincoli insistenti sull'area e gli strumenti pianificatori vigenti;
- b) enumera tutte le alternative (pagg. 71-72) e le descrive in dettaglio (pagg. 72-115);
- c) chiarisce *singulatim* le ragioni della scelta, evidenziando, anche, le ragioni che sconsigliavano le opzioni diverse da quella D1, unica "sede" dell'approdo ad avere riportato il punteggio di 4 (oltre alle parti descrittive, prima citate, si vedano le pagg.115 -121 e lo specchietto sinottico dei valori e dei "punteggi" attribuiti in relazione ai profili interferenziali contenuto a pag. 121);
- d) rende valutazioni opinabili (ovviamente) ma nessuna di esse irrazionale od illogica.

3.4.2. La somma di tali elementi e la infungibilità della valutazione tecnica come sopra rappresentata conducono alla reiezione della doglianza, senza che si possa neppure ipotizzare la necessità di un supplemento di istruttoria da parte del Collegio.

3.5. La complessa censura inerente alla procedura di V.i.a. va quindi conclusivamente disattesa, e, si anticipa, quanto si è sinora rilevato consente anche di superare la censura (la terza contenuta nell'appello del comune) secondo la quale il superamento del dissenso, in sede di conferenza di servizi e di procedura di rilascio dell'autorizzazione unica, sarebbe stato privo di motivazione. La sede del Consiglio dei Ministri, destinata al superamento dei dissensi ed al raggiungimento delle intese, non può che rifarsi (ove si constati il permanere di un dissenso) alle valutazioni tecniche in precedenza emerse (salve ipotesi, in questa sede certamente non ricorrenti, riposanti nella emergenza di un fatto/dato nuovo e prima non preso in esame o di radicale carenza di istruttoria) senza per questo doversi pretendere la reiterazione di argomentazioni già esplorate: è evidente che la motivazione possa trarsi *per relationem*, e che il vizio di carenza motivazionale non può ricavarsi dal mero dato testuale.

4. Quanto alle connesse problematiche relative alla enucleabilità del terminale di ricezione tra le opere assoggettabili alla normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 e alla competenza regionale in materia di pericoli di incidenti rilevanti (tematica, questa, che si pone a seguito del ritenuto superamento della prescrizione A13), si osserva che:

a) relativamente al profilo procedimentale, ritiene il Collegio che la Regione Puglia non avesse -e non abbia- alcuna competenza in materia, in quanto la legge regionale n. 6 del 7 maggio 2008 non è applicabile;

b) ciò perché detta legge, all’art. 20 comma 3, stabilisce espressamente che “le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.Lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto”; e, sotto altro profilo, è incontrovertibile che il detto accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.Lgs. 112/1998 non sia stato mai stipulato;

e) l’appellante Regione non nega detta circostanza, ma deduce che, a dispetto del tenore testuale della legge regionale, ugualmente le prescrizioni della medesima (art. 18 comma 1: “ La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti.”) possano trovare applicazione in quanto la esclusiva responsabilità della omessa stipulazione del citato accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.Lgs. 112/1998 ricade sullo Stato che aveva tenuto un atteggiamento dilatorio;

f) ma a tal ultimo proposito, premesso che l’appellante Regione non ha neppure provato di avere attivato i rimedi previsti dall’ordinamento (artt. 31 e 117 del cpa) per addivenire alla stipula del detto accordo (né per il vero ha provato la asserita “condotta dilatoria” statutale) è evidente la inaccogliabilità della censura, la cui positiva delibazione implicherebbe la vanificazione del

dato direttamente discendente da una disposizione di legge (peraltro nella sua formulazione ascrivibile alla stessa regione odierna appellante);

g) peraltro può aggiungersi che la rilevanza della stipulazione del detto accordo è stata colta ed esaltata anche dalla Corte Costituzionale che, in ultimo con la decisione n. 248 del 24 luglio 2009, vi ha fatto un duplice, specifico riferimento, anche richiamando le proprie precedenti sentenze n. 32 del 2006 e n. 214 del 2005” (e proprio nell’ultimo considerando della sentenza n. 214 del 2005 la Corte Costituzionale afferma espressamente che la normativa attributiva di funzioni alle Regioni e ad altri Enti Locali in materia non è operante e lo potrà divenire “solo ed a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l'accordo di programma tra Stato e Regione “) .

In conclusione, sul punto, non può essere accolta la pretesa di ottenere una pronuncia ove si affermi un principio per cui, seppure il dato di legge non attribuisca competenze alla Regione Puglia (se non previa stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione) purtuttavia, siccome la “colpa” di tale omessa stipulazione ricadrebbe sullo Stato...il dato normativo dovrebbe essere ignorato.

4.1. E’ del pari da respingere l’argomento critico proposto dalla Regione (sul quale pure si tornerà di seguito) nell’ultimo motivo di appello (ma sollevato anche dal Comune nel secondo motivo) secondo il quale doveva tenersi conto del censurabile comportamento intrattenuto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG Italia che – quando ancora era attuale la prescrizione relativa alla assoggettabilità del terminale di ricezione alla normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999- non aveva provveduto a dotarsi della relativa autorizzazione (e neppure aveva avanzato la richiesta di rilascio della medesima).

Invero la prescrizione a A13 del decreto n. 223 dell’11 settembre 2014 è stata successivamente espunta dal novero di quelle cui sarebbe stato necessario

attenersi; da ciò discende che:

a) o la espunzione della medesima è errata, ed allora gli atti sono viziati (il che è quanto sostengono le parti appellanti con le connesse doglianze che di qui a poco verranno esaminate) per un profilo assorbente;

b) o, invece, essa non è illegittima, ed allora non può essere censurata la condotta della società Trans Adriatic Pipeline AG Italia che non si è attivata per richiedere la relativa autorizzazione e, comunque, tale condotta omissiva non integra un vizio autonomo degli atti impugnati (ed infatti l' appellante Regione nulla deduce in proposito, né indica la conseguenza viziante di tale asserita omissione).

Per chiudere con tale profilo di doglianza, in ordine al dato formale che aveva portato alla formulazione, in primo grado, della censura di incompetenza, il T.a.r. ha adeguatamente risposto e le appellanti non hanno formulato specifiche censure; né merita accoglimento l'affermazione secondo cui la Regione non è stata coinvolta nella procedura che ha condotto al superamento della detta prescrizione A13, posto che si è già chiarito che non è riscontrabile una diretta competenza della medesima in materia.

4.1.1. Analoghe considerazioni valgono per gli argomenti critici incentrati sull'asserito omesso rispetto del c.d. "principio di precauzione", che nel caso di specie appare evocato del tutto a sproposito: il detto principio, di derivazione comunitaria, impone (si veda ancora di recente Corte giustizia UE, sez. I, 9 giugno 2016, n. 78) che "quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi: il principio di precauzione, infatti, lungi dal vietare l'adozione di qualsiasi misura in mancanza di certezza scientifica quanto all'esistenza o alla portata di un rischio sanitario, può, all'opposto, giustificare l'adozione, da parte del legislatore dell'Unione, di misure di protezione quand'anche permangano in proposito incertezze scientifiche.". Nel caso in esame, sulla scorta di dati

scientifici, il d.Lgs n. 334 del 1999 ha enucleato i casi di impianto pericoloso sottoposto alla valutazione di cui al decreto medesimo: la questione è unicamente quella di stabilire se il terminale di ricezione vi rientri o meno, ma laddove la risposta sia negativa non si potrebbe farlo rientrare nel perimetro applicativo del medesimo sulla scorta dell'invocato principio, in quanto ciò significherebbe obliare proprio il dato normativo che individua i casi in cui esso stesso deve trovare applicazione.

4.1.2. La sintesi dei riuniti appelli, sul punto, è la seguente: si lega il “principio di precauzione” in materia di tutela della salute ad un supposto *deficit* di istruttoria e per tal via si giunge ad ipotizzare l'assoluta inaffidabilità dei dati tecnici.

Osserva in proposito il Collegio che le preoccupazioni in materia di implementazione dei rischi sulla salute umana sono sempre da scrutinare con particolare attenzione; e che è può apparire suggestivo l'argomento critico fondato sulla equazione che vede l'amplificarsi dei detti rischi legato all'incremento dell'attività industriale, invasiva dell'ambiente.

Senonché per effettivamente garantire l'attuazione del detto principio (senza per questo pervenire ad affermazioni contrarie alla stessa essenza del medesimo, che muovendo dalla massima di esperienza secondo cui “ciò che è nuovo è anche ignoto”, esprimano un aprioristico ostracismo verso ogni forma di intervento che possa impattare sul bene-ambiente) non è possibile prescindere dal dato tecnico e- insieme- ci si deve attestare su quest'ultimo, ove lo stesso non si presti ad essere sospettato di inaffidabilità, superficialità, ovvero abnormità/irragionevolezza.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 191 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, è finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili il rischio di un danno poi da riparare; e ciò ai fini sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento, in

applicazione del richiamato principio di precauzione. Tale principio generale assume quindi rilevanza –e, come tale, è direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni- soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone.

Invero il richiamato art. 191 (in passato: art. 174 del Trattato CE) ha indicato al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e ha introdotto il principio di precauzione al comma 2, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" (con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili) in applicazione del richiamato principio di precauzione ha trovato ampio riconoscimento, ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione alla politica ambientale, da parte degli organi comunitari anche nel settore della salute: qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I grado CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n. 504). Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario".

In coerenza con l'affermato principio, cui la Sezione aderisce, deve riconoscersi all'Amministrazione il potere di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a prevenire rischi anche solo potenziali alla salute (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).

Condivisibilmente avveduta giurisprudenza sottolinea sul punto il rilievo che a questi fini, rivestono gli apporti degli organi tecnico – scientifici (“l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico – scientifici” - Corte cost., sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116).

Nel caso di specie, il dato tecnico non si presta a censure di inaffidabilità, e ciò, per le richiamate premesse, non può che condurre alla reiezione della censura.

4.2. Maggiore attenzione, invece, va riservata alla disamina delle connesse censure sostanziali con le quali entrambe le appellanti si dolgono della circostanza “di merito” che il terminale di ricezione non sia stato fatto rientrare tra le opere assoggettabili alla normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 (il che, in tesi, vizierebbe tutti gli atti connessi all'approvazione dell'opera, a partire dalla V.i.a. positiva).

4.3. A tale proposito, il Collegio ritiene prive di fondamento le critiche alla motivazione della sentenza di primo grado laddove (ad avviso delle parti appellanti) il T.a.r. avrebbe posto a supporto della reiezione dati tecnici non comprovati o addirittura manifestamente errati.

4.3.1. Si osserva in proposito, anzitutto, che:

a) il Comune di Melendugno ha prospettato in primo grado tale doglianza in seno ai motivi aggiunti recanti data 31.1.2015, passati per notifica il 2.2.2015 e

depositati in data 13.2.2015: è agevole riscontrare che ivi (pagg. da 10 a 23 dedicate alla illustrazione della censura) sono state espone ragioni critiche unicamente fondate su argomenti giuridici, ed in nessun passaggio (se non in un richiamo non meglio suffragato da dati tecnici contenuto a pag. 22 alla circostanza che “nell’impianto sarebbe prevista la presenza di sostanze pericolose in quantità ben superiori a quelle indicate nell’Allegato 1 allo stesso decreto n. 33471999 pari a 50 t per i gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale”) venivano esposti dati tecnici che, *de facto*, consentissero fondatamente di sostenere la necessità che il terminale di ricezione fosse sottoposto alla valutazione prescritta nel citato decreto;

b) la Regione Puglia ha prospettato in primo grado tale doglianza in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: è parimenti agevole riscontrare che ivi (pagg. da 22 a 44 dedicate alla illustrazione della censura) sono state espone ragioni critiche unicamente fondate su argomenti giuridici, ed in nessun passaggio venivano esposti dati tecnici che avrebbero reso necessario che il terminale di ricezione fosse sottoposto alla valutazione prescritta nel citato decreto, in quanto:

I) l’appellante Regione ha riportato, (pag. 24 del ricorso di primo grado) gli stessi dati fatti propri dal T.a.r. (così testualmente il ricorso della regione Puglia :“Si aggiunge che il gas naturale presente all’interno del PRT viene "manipolato", infatti, nel ricorso pendente dinanzi alla terza sezione di codesto Ecc.mo Tribunale -R.G. 10308/2014- è proprio la società TAP ad affermare a pag.10 che "....può subire solo una variazione di pressione (pochi bar) e della temperatura -pochi gradi centigradi- Ed anche nella nota del 7.3.2014 -cfr. allegato 10 pag.3- la TAP dichiara: "Solo occasionalmente, può emergere la necessità di riscaldare il gas per innalzare la temperatura di un paio di gradi prima dell'immissione nella rete di SRG...");

II) non ha contestato la veridicità di tali dati, e neppure ne ha indicato altri, con essi collidenti;

III) si è servita di tali dati per sostenere che, in considerazione della circostanza che nel terminale si eseguiva una manipolazione, esso avrebbe dovuto essere assoggettato agli incombenti di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 (pag. 25 del ricorso di primo grado: “il "PRT" è uno stabilimento" ai sensi dell'art. 3 c.1 del d.Lgs 334/99 e smi. e lo stesso contiene impianti ed unità tecniche in cui il gas naturale viene manipolato");

IV) in aggiunta a quanto sopra rilevato, ha unicamente posto in luce che (pag. 26 del ricorso di primo grado): “il quantitativo di gas naturale presente all'interno del PRT è pari a 100 t, quantità superiore al limite di 50 t indicato nella colonna 2 parte 1 dell'Allegato I del D.Lgs 334/99 e smi., circostanza quest'ultima che fa rientrare lo stabilimento tra le attività a rischio di incidente rilevante

nel campo di applicazione dell'art. 6 e 7 del richiamato d.Lgs.” .

4.3.2. Come può evincersi dalla lettura delle motivazioni delle decisioni impugnate, il T.a.r. ha superato le censure sulla scorta dei medesimi dati tecnici che erano stati indicati dalla società appellata Trans Adriatic Pipeline AG Italia e che le stesse appellanti avevano posto a sostegno delle loro censure, e da quanto sopra discende che:

a) va decisamente disattesa la critica con la quale si sostiene che le sentenze di primo grado si sarebbero fondate su argomenti inattendibili: essi sono gli stessi argomenti tecnici e fattuali prospettati in primo grado dalle odierne appellanti;

b) vanno disattese tutte le richieste di disporre un supplemento di istruttoria: esse si fondano su argomenti in parte “nuovi” (la asserita inaffidabilità dei richiamati dati tecnici) e pertanto inammissibili ex art. 104 del c.pa., in parte generici e comunque apoditticamente affermati (non è stato nemmeno chiarito sulla scorta di quali elaborazioni scientifiche le odierne appellanti desumano che i dati fatti propri dal T.a.r. non siano affidabili).

4.4. Nel merito, la doglianza non è fondata, in quanto:

a) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 (integrante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), stabilisce all'art. 4 che restano esclusi dall'applicazione del decreto legislativo predetto "d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1";

b) l'art. 2 commi I e II del medesimo testo di legge prevede che "Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.", mentre l'art. 3, nella parte di interesse, stabilisce che "ai fini del presente decreto si intende per:

a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

b) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;".

4.4.1. Alla stregua delle superiori disposizioni, l'unico modo per ricondurre il terminale di ricezione sotto l'usbergo della disciplina del decreto legislativo n. 334, riposerebbe nel positivo riscontro che ivi siano svolte attività di manipolazione del gas naturale.

Ritiene il Collegio che il ragionamento del T.a.r sia privo delle contestate mende, laddove questo ha osservato che non può ricorrersi al concetto di manipolazione quanto alla sporadica –seppure possibile- attività di variazione

della pressione e di riscaldamento che il gas naturale proveniente dal gasdotto TAP subisce prima di essere immesso nella rete nazionale di distribuzione, la cui temperatura non può essere inferiore a 3°C in quanto ci si troverebbe al cospetto di una variazione limitata della pressione e della temperatura (quest'ultima di pochi gradi centigradi), in quanto il gas naturale viaggia dalla stazione albanese a quella italiana sempre nello stato gassoso (e non liquido).

4.4.1. Quanto all'ultimo motivo di appello della Regione incentrato sulla asserita violazione del precetto di cui all'art. 112 c.p.c. (sempre sul punto della applicabilità della Direttiva Seveso) prospettato con riferimento alla condotta del Ministero precedente, contrariamente a quanto sostenutosi non v'è stata alcuna omissione di pronuncia: il T.a.r. ha rilevato, con considerazioni assorbenti –e per quanto prima chiarito condivise dal Collegio- che l'opera non rientrava nel perimetro della legge; ciò ha fatto attraverso una previa interlocuzione con la Commissione Europea (che ha reso indicazioni, si badi, non distoniche dalla opzione negativa in ultimo sposata) e quindi, allo stesso modo in cui si è prima chiarito non essere censurabile la condotta della società Tap che non ha chiesto il N.O.F., non può essere censurabile l'operato del Ministero dell'ambiente che ha acquisito elementi a supporto della esclusione dell'opera dal perimetro della Direttiva suddetta.

4.5. Conforta infine il Collegio - quanto a tale versante critico- la circostanza che anche il giudice penale adito, sulla scorta di una consulenza tecnica in detta sede disposta, sia pervenuto ad analoghe conclusioni (si veda il decreto di archiviazione del 3/6.2.2017 depositato in atti).

4.6. Ed in ultimo, non è superfluo porre in luce che l'affermazione (subordinata) –secondo la quale, anche a voler convenire che la avversata opera non rientri nel campo di applicazione della cd. direttiva Seveso, sarebbe stata determinazione rispettosa del principio di precauzione farla rientrare ugualmente nella detta disciplina- si risolve in una inaccoglibile vanificazione del dato normativo.

5. Merita reiezione la doglianza (riproposta dalla sola Regione ma sulla quale si è diffuso anche il Comune di Melendugno alle pagg. 11-14 della memoria da essa depositata il 25 febbraio 2017 nell'ambito del ricorso r.g.n.4253/2016) relativa alla sussumibilità della conferenza di servizi con la quale è stato superato il dissenso della regione Puglia medesima nell'alveo della procedura di cui all'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Anzi essa sarebbe addirittura inammissibile.

Premesso infatti (ma il punto verrà successivamente meglio chiarito) che l'appello non contiene argomenti in diritto atti a dimostrare la erroneità della condivisibile ricostruzione circa la normativa applicabile che il T.a.r. ha rassegnato sulla scorta della decisione della Corte Costituzionale 10 novembre 2013, n. 239, si osserva che le sentenze di primo grado hanno respinto l'argomento critico sulla scorta di una (duplice) considerazione troncante:

a) la procedura di cui all'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nel testo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie, è addirittura maggiormente garantista per le amministrazioni dissenzienti rispetto a quella procedura (*rectius*: quelle procedure, visto che le appellanti erano in disaccordo su quale fosse in effetti la disposizione applicabile) di cui le amministrazioni odierne appellanti patrocinavano l'applicazione;

b) in ogni caso, in concreto, nessun *vulnus* partecipativo era alle stesse disceso dalla circostanza che l'amministrazione precedente aveva ritenuto applicabile la procedura di cui all'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5.1. L'appello della Regione non contrasta adeguatamente alcuno dei superiori capisaldi reiettivi (e soprattutto il secondo) ma, al contrario, di fatto li ignora, limitandosi ad affermare che "se v'era una legge che normava la fattispecie, questa (e non altre) doveva essere applicata"; l'appello quindi, non contrasta la considerazione contenuta nella sentenza, secondo cui la illegittimità di un modulo organizzativo prescelto potrebbe rilevare soltanto laddove abbia arrecato un *vulnus* ai diritti partecipativi che essa era deputata a rispettare.

5.2. Il gravame *in parte qua* dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2017, n. 337 “nel giudizio amministrativo di appello costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; è quindi necessaria la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata.”; Consiglio di Stato, sez. V, 05/05/2016, n. 1807 : “nel processo amministrativo, quando una sentenza si fonda su una pluralità di capi autonomi, tutti convergenti verso il medesimo risultato processuale, è sufficiente accertare la resistenza di uno solo di essi ai mezzi di impugnazione per escluderne la riforma.”).

Esso è comunque infondato, come del pari infondate sono le censure sostanziali che sono state riproposte in relazione all'avvenuto superamento del dissenso manifestato dalla Regione, in quanto non dimostrative di alcun vizio di irragionevolezza od abnormità, tanto più a fronte di una procedura prescelta che, incontestabilmente, ha in massimo grado consentito il dispiegarsi delle opinioni contrastanti. Per altro verso, le considerazioni critiche del Comune (che comunque non ha proposto specifici motivi di appello sul punto) articolate nella memoria depositata il 25 febbraio 2016 neppure offrono alcun elemento critico atto a superare le condivisibili considerazioni del Ta.r. In sintesi, nessuna parte processuale ha dimostrato che la “scelta” del modulo di cui all'art. 14 della legge generale sul procedimento amministrativo abbia arrecato un *vulnus*, ed in cosa esso sia consistito.

5.3. Il Collegio ben conosce la fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 110 del 2016: rileva però che (in aggiunta a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla effettiva avvenuta comparazione delle alternative emerse e prospettate) essa sia evocata dall'appellante amministrazione comunale non a ragione, posto che sono state nel caso di

specie avviate tutte le procedure atte a superare il dissenso regionale quanto alla scelta di San Foca quale approdo *offshore* del gasdotto e che, in via prodromica, sono state analizzate tutte le possibili alternative prospettate e che in nessun punto di alcuna pronuncia del Giudice delle leggi la necessità “forte” di una intesa (anch’essa “forte”) è stata equiparata alla praticabilità di un diritto potestativo di veto.

5.4. Per scrupolo di completezza si osserva che il ragionamento del T.a.r., comunque, è persuasivo anche al di là delle superiori considerazioni, in quanto fondato su un dato insuperabile che muove dalla ricostruzione contenuta nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, n. 239/2013 (“Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c. dell’art. 38, comma 1 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, censurato per violazione dell’art. 117, comma 3, cost. e del principio di leale collaborazione. Premesso che nei casi in cui sia prescritta una intesa “in senso forte” tra Stato e regioni il mancato raggiungimento dell’accordo non legittima, di per sé, l’assunzione unilaterale di un provvedimento, la disposizione censurata, la quale ha introdotto nell’art. 1 l. 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8, il comma 8 bis stabilendo che, in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, il Ministero dello sviluppo economico invita le amministrazioni medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni e che, in caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata, deve ritenersi destinata ad operare nel caso in cui la Regione adotti una condotta meramente passiva che, traducendosi nell’assenza di ogni forma di collaborazione, si risolve in una inerzia idonea a creare un vero e proprio blocco procedimentale con indubbio pregiudizio per il principio di leale

collaborazione e per il buon andamento dell'azione amministrativa”). Ciò in quanto:

a) il comma 8 *bis* della legge 23/08/2004, n.239 introdotto dall'articolo 38, comma 1, del d.L. 22 giugno 2012, n. 83 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 242, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui al comma 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-*quinquies* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52 *quinquies* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”) è “dedicato” alla fattispecie di inerzia assoluta, e sostituisce il comma 6 del citato articolo 52 *quinquies* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (“ In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso,

l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”);

b) nel caso di specie è invero incontestabile (ed infatti è rimasto incontestato) che non si sia verificata l'ipotesi della “assoluta inerzia” della Regione (vedasi delibera regionale n. 2566 del 2 dicembre 2014 enunciativa di un dissenso espresso);

c) ne discende che il comma 3 dell'art. 14 *quater* della legge generale sul procedimento n. 241/1990 (“se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del

Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate”) costituiva la disciplina applicabile e che la stessa, si ripete, era idonea a garantire in massimo grado l’approfondimento necessario, demandato alla più alta Autorità politica per superare il dissenso e non dequotava le prerogative regionali, ma anzi le garantiva in massimo grado (il che, per il vero, non è stato persuasivamente contestato da alcuno).

6. E’ infine sicuramente infondata la doglianza volta a sostenere l’asserita irrealizzabilità del progetto per la violazione dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente il divieto di edificazione e di modificare la precedente destinazione di piano sui suoli boschivi e a pascolo interessati da incendi , in quanto, a tacere d’altro - come puntualmente ribadito dalla difesa erariale - le disposizioni suddette si applicano soltanto ai soprassuoli e non possono riguardare opere interrante quali quelle per cui è causa; e la giurisprudenza ha sempre condivisibilmente interpretato l’ambito applicativo della detta legge in coerenza con il dato letterale (trattasi di disposizione limitativa dello “statuto proprietario”, e pertanto una interpretazione estensiva della medesima sarebbe non persuasiva) ed il Collegio da tali approdi non intende discostarsi.

7. Conclusivamente, i riuniti appelli sono infondati e devono essere respinti.

7.1 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

7.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

8. All'evidenza sussistono le eccezionali ragioni per compensare le spese processuali del grado, soprattutto a cagione della complessità fattuale e giuridica della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese processuali del grado compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

Fabio Taormina

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 17/06/2019

N. 07774/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02722/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2722 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Reggiani, Ugo Nichetti, Fabio Todarello e Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

Regione Abruzzo, Provincia de L'Aquila non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Anversa degli Abruzzi, Comune di Campo di Giove, Comune di Cansano, Comune di Cocullo, Comune di Corfinio, Comune di Goriano Sicoli, Comune di Pacentro, Comune di Pettorano Sul Gizio, Comune di Pratola Peligna, Comune di Prezza, Comune di Raiano, Comune di Roccasale, Comune di Vittorito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;

Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature WWF Italia Onlus, Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 490 del 10 gennaio 2018, avente a oggetto “Deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona, proposta dalla società Snam Rete Gas S.p.A.” del 22 dicembre 2017, con la quale il Consiglio ha deliberato di consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Sulmona il 2.5.2018 :

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 7

marzo 2018, avente a oggetto Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies, trasmessa con nota del Dirigente dell'8 marzo 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che è approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente", della Società Snam Rete Gas S.p.A.; è autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera; è dichiarata la pubblica utilità dell'opera per la durata di cinque anni; è riconosciuta la conformità degli strumenti urbanistici vigenti dell'impianto, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; è fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale del 7 marzo 2011, nei pareri espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, nonché derivanti a nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico e di Snam Rete Gas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente e gli intervenienti ad adiuvandum l'Avv. A. Celotto, per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature e Legambiente Onlus l'Avv. Chiariello in sostituzione dell'Avv. F. P. Febbo, per SNAM Rete Gas S.p.A. l'Avv. F. Novelli e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 8.3.2018 e depositato il giorno successivo, il Comune di Sulmona ha impugnato la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017 (doc. 2 ric.), adottata ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, seconda parte, Legge n. 241 del 1990, con la quale è stato disposto il superamento del dissenso emerso in sede di Conferenza di servizi (espresso, in particolare, dalla Regione Abruzzo oltre che dal Comune di Sulmona, odierno ricorrente) ed è stata, altresì, disposta la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Centrale di compressione gas di Sulmona" (nel prosieguo della pronuncia anche "Centrale" o "impianto di spinta"), da realizzarsi – su iniziativa e su progetto di Snam Rete Gas s.p.a. – in Abruzzo, nel Comune di Sulmona, in località "Case Pente", quale parte integrante del più ampio progetto riguardante la costruzione del metanodotto Sulmona – Foligno di 169,2 Km, facente parte, a sua volta della c.d. "rete adriatica" dei gasdotti (inserito nella Rete Nazionale dei Gasdotti, in forza del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30.6.2004, doc. 4 Snam).

La menzionata "Rete adriatica" si snoda lungo un percorso di 687 Km, da Massafra (TA) a Minerbio (BO), ed è suddivisa in cinque lotti funzionali, corrispondenti alle tratte dei metanodotti Massafra – Biccari (194,7 Km), Biccari – Campochiaro (70,6 Km) Campochiaro – Sulmona (94,0 Km), Sulmona – Foligno (169,2 Km), Foligno – Sestino (113,8 Km), Sestino – Minerbio (142,6 Km). Per la realizzazione di ogni singolo lotto della rete adriatica dei gasdotti, Snam ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel prosieguo, semplicemente "Ministero dell'Ambiente") distinte istanze volte alla declaratoria della compatibilità ambientale delle opere.

2. Per quanto di interesse nella specie, l'ormai lontano 31 gennaio 2005, Snam Rete Gas S.p.a. presentava al Ministero dell'Ambiente, la "domanda di

pronuncia di compatibilità ambientale” per la realizzazione dell’opera denominata “metanodotto Sulmona – Foligno DN 1200 mm (48””) P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona”, allegando i relativi studi di impatto ambientale. In data 7.10.2010 la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (di seguito anche “CTVIA”) presso il Ministero dell’Ambiente, con parere n. 535/2010 esprimeva avviso favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell’opera (doc. 2 Amministrazione).

Nella parte motiva del proprio parere la Commissione, dopo avere indicato le caratteristiche della centrale - composta da n.“3 unità di compressione, con turbina a gas di taglia pari a 11 MW circa” per una “potenzialità termica [della] camera di combustione” di 33 MW; caratterizzata da “un sistema di produzione di gas combustibile per l’alimentazione delle turbine” ... e da “un sistema di produzione di gas di servizio per l’alimentazione di tre caldaie da 370 KW” - evidenziava che la realizzazione dell’opera (comprendente sia il metanodotto che la Centrale), “è necessaria a garantire: - la funzionalità complessiva della rete adriatica, collegando i lotti, che si posizionano a sud (Massafra-Biccari, Biccari-Campochiaro, Campochiaro-Sulmona) e a nord (Foligno-Sestino e Sestino-Minerbio);

- nell’ “ambito della rete adriatica, il trasporto dei volumi di gas attualmente immessi dai Punti di Entrata da Sud (Mazara del Vallo – interconnesso con i metanodotti internazionali che collegano l’Italia all’Algeria e Gela – interconnesso con la Libia), nonché lo sviluppo delle capacità di questi Punti di Entrata e dei nuovi che dovessero svilupparsi nel Sud Italia; - il potenziamento delle reti locali esistenti” (pag. 19). La CTVIA, nel paragrafo dedicato alla sismicità delle zone interessate dall’opera, dava atto che “il metanodotto in progetto ... e la centrale di Compressione di Sulmona ... si trovano in un territorio ad elevata pericolosità sismica, sia dal punto di vista della frequenza di eventi che dei valori di magnitudo” (doc. 2 Amministrazione, pag. 27). La CTVIA, ritenendo comunque adeguati gli

accorgimenti tecnici e costruttivi proposti, esprimeva parere favorevole con n. 46 prescrizioni.

3. Sulla stessa opera, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con atto prot. n. 35527 del 24.11.2010, esprimeva anch'esso parere favorevole in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al "Metanodotto Sulmona – Foligno DN 1200 mm (48") P= 75 bar e Centrale di Compressione di Sulmona" a condizione che "vengano rispettate tutte le valutazioni e prescrizioni formulate dalle Soprintendenze con le note sopra riportate".

4. Quindi, con il decreto VIA n. 70 del 7.3.2011 (doc. 9 Snam), il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Mibact, richiamati i precedenti pareri della Commissione VIA (n. 535/2010 cit.) e del Mibact (n. 35527/2010), ha decretato la compatibilità ambientale del progetto relativo al "Metanodotto Sulmona- Foligno DN 1200 mm (48""") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona" ... a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate: ...omissis...".

5. Ottenuta la VIA favorevole, Snam ha avanzato alla Regione Abruzzo l'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (da ora, AIA), ai sensi del Titolo III-bis, Parte II, del d.lgs. n. 152 del 2006 relativa alla sola "Centrale di compressione gas di Sulmona" e, in data 31.8.2011, la Regione ha avviato il relativo procedimento, disponendo la convocazione di una Conferenza di servizi.

In pendenza di detto procedimento è intervenuta la legge regionale n. 28 del 19.6.2012, la quale ha stabilito, all'art. 3, comma 1, che "la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile ..." nelle aree sismiche di prima categoria. La stessa legge ha inoltre previsto che per la localizzazione e la realizzazione delle predette opere, ricadenti in aree sismiche di prima categoria, la Regione "nega l'intesa con lo Stato" (art. 3, co.

2) e che “la Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria ...” (art. 3, co. 3).

In data 15.2.2013 si è quindi conclusa con esito negativo la Conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA in quanto, con provvedimento n. 235/86 del 22.3.2013 la Regione, ritenendo il provvedimento richiesto in contrasto con le sopracitate disposizioni delle legge regionale 28/2012, ha disposto il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dell'impianto denominato “Centrale di Compressione gas Sulmona”.

6. Nelle more del procedimento per il rilascio dell'AIA alla costruzione e all'esercizio della Centrale di compressione, Snam ha esercitato l'opzione di cui all'art. 57-bis d.P.R. 327/2001 (a mente del quale “1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse”) ed ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (da ora, MISE) istanza volta ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della Centrale di compressione ai sensi dell'art. 52-quinquies, d.P.R n. 327/2001.

Quest'ultima norma prevede che “per le infrastrutture lineari energetiche ... appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ..., l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione (nella specie, il MISE), comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale ... e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati” (comma 2), e stabilisce poi che “per le infrastrutture lineari

energetiche” appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, “l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d’intesa con le Regioni interessate” (comma 5).

Una separata istanza ex art. 52-quinquies, d.P.R. n. 327/2001 cit. è stata avanzata da Snam al MISE, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto Sulmona-Foligno.

In vista della conclusione del procedimento per l’autorizzazione della Centrale, la Regione ha negato, con diverse delibere (n. 500 del 29.7.2014; n. 623 del 7.10.2014), l’intesa di cui all’art. 52-quinquies, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, motivando la propria posizione in ragione del fatto che l’opera in questione, a suo avviso, non risultava “sorretta dalla previa adozione del necessario decreto di compatibilità ambientale (VIA)”, tenuto conto che la precedente valutazione di impatto ambientale rilasciata con D.M. n. 70/2011 cit., aveva avuto ad oggetto un’opera differente, caratterizzata da finalità diverse.

Alla luce del predetto diniego, il MISE, con provvedimento prot. n. 2711 del 10.2.2015, ha adottato la “determinazione conclusiva” della Conferenza di servizi relativa al procedimento per l’autorizzazione della Centrale, attestando l’esito negativo della stessa Conferenza per il dissenso espresso dalla Regione Abruzzo con le citate delibere nn. 500/2014 e 623/2014 cit..

7. Trattandosi di dissenso della Regione su materia di competenza concorrente, su richiesta del MISE è stata attivata dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la procedura ai sensi dell’art. 14- quater, comma 3, Legge n. 241 del 1990. Nel corso della terza riunione, articolatasi nelle sedute del 20.7.2015, 14.9.2015, 24.9.2015, 5.10.2015 e 13.11.2015, la Regione Abruzzo ha proposto di delocalizzare la Centrale nel territorio del Comune di Castiglione a Casauria, con conseguente impegno ad effettuare un sopralluogo con Snam, al quale si è resa disponibile.

Tuttavia, al riguardo, il MISE ha rilevato che la nuova proposta ricadeva al di fuori del tracciato Sulmona – Foligno, confermando quanto già dichiarato nella precedente riunione sul carattere strategico dell'opera e sulla necessità di completare in tempi brevi il procedimento autorizzativo iniziato nel 2005, anche in considerazione dell'interesse europeo al progetto, la cui operatività deve essere assicurata entro l'inizio del 2020, mentre lo spostamento proposto, ammessa la sua fattibilità tecnica, avrebbe comportato una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oltre che per l'impianto di spinta, anche per la variante del tracciato del metanodotto (cfr. doc. 1 ric. pag. 6). E' inoltre emerso, a seguito di sopralluogo in contraddittorio, che il sito proposto, pur idoneo dal punto di vista qualitativo, non si è invece rivelato sufficiente in termini estensione.

Snam Rete Gas, da parte sua, si è invece resa disponibile ad attuare una soluzione di minore impatto ambientale, attraverso la modifica della centrale di compressione, con trasformazione l'alimentazione a gas in elettrica. La soluzione è stata proposta alla Regione per le determinazioni conseguenti. Con nota n. 281958 del 9.11.2015 il Presidente della Regione Abruzzo ha comunicato che l'esecutivo regionale, con deliberazione 3.11.2015, n. 871, aveva espresso il proprio diniego all'intesa, dopo avere atto del parere negativo del Comune di Sulmona. I lavori istruttori si sono conclusi con la seduta del 13.11.2015 nel corso della quale il Presidente della Regione Abruzzo, pur apprezzando gli sforzi congiunti compiuti per individuare una soluzione condivisa, ha confermato il dissenso già espresso.

Quindi il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato nei termini seguenti: "in considerazione della rilevanza energetica dell'opera ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte dell'approvvigionamento energetico, nonché in considerazione dell'interesse comunitario e della strategicità dell'infrastruttura in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla

costruzione ed esercizio dell'opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona nel rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento”.

8. Avverso la suddetta deliberazione è insorto il Comune di Sulmona proponendo i motivi di ricorso che possono essere sintetizzati come segue:

I. Violazione e falsa applicazione art. 14 quater, Legge n. 241 del 1990 -
Questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 14-quater, Legge n. 241/1990 relativamente agli artt. 117, comma 3, 118, 120 Cost.:
stante il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione Abruzzo e il parere contrario degli enti locali interessati – in primis, del ricorrente Comune di Sulmona – la Presidenza del Consiglio dei Ministri procedeva a convocare le riunioni ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, l. n. 241/1990; emerge dai verbali allegati da parte ricorrente che: la prima riunione si è svolta il 30 aprile 2015; la seconda nei giorni 10 e 26 giugno 2015; la terza in diversi giorni, il 20 luglio, il 14 settembre, il 24 settembre, il 5 ottobre ed il 13 novembre 2015; sarebbe stato, dunque, violato il termine di gg. 90 giorni per l'espletamento delle tre riunioni istruttorie, decorrenti dalla rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri; posto che la questione è stata rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2015, ad avviso del Comune ricorrente, la terza e ultima delle tre riunioni avrebbe dovuto svolgersi, al più tardi, in data 20 maggio 2015; ne consegue l'illegittimità della deliberazione impugnata, assunta il 22 dicembre 2017 in quanto adottata all'esito di un procedimento illegittimo; in via subordinata, nell'ambito del motivo sub I, l'Ente territoriale solleva dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater, legge n. 241 del 1990, il quale non può esimersi “dal valorizzare l'apporto alle procedure amministrative degli enti direttamente rappresentativi delle istanze delle popolazioni coinvolte dalle opere oggetto della conferenza dei servizi. In particolare, l'intesa con la Regione, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, costituisce conditio sine qua non per il superamento del dissenso ai fini del rilascio del

provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo; i principi di leale collaborazione e sussidiarietà, devono essere letti nel senso che, in una materia rientrante nell'ambito della legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., si richiede che Regione e Stato siano effettivamente sullo stesso piano onde conseguire la «codeterminazione» dell'atto; di qui la prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 14 quater, comma 3, cpv., l. n. 241/1990, nella parte in cui ammette che il mancato raggiungimento dell'Intesa consenta l'adozione di una deliberazione del Consiglio dei Ministri;

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 quinquies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 – irragionevolezza – violazione del legittimo affidamento – eccesso di potere: l'art. 52 quinquies, D.P.R. 8 giugno 2001 il comma 2, penultimo periodo, espressamente prevede che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche “si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale”; l'avviso del procedimento autorizzativo ex art. 52 quinquies cit., su istanza della SNAM, è stato pubblicato in data 21 maggio 2009; sostiene il Comune di Sulmona che il procedimento è in corso da circa nove anni, in manifesta violazione del termine normativamente prescritto per la sua conclusione;

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – eccesso di potere: la deliberazione impugnata sarebbe illegittima per violazione dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione di impatto ambientale; ad avviso di parte ricorrente l'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente “ratione temporis”, recava la disciplina dell'efficacia del provvedimento finale di VIA, disponendo che: “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga

concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata"; conclude il ricorrente che il decreto di compatibilità ambientale ha una validità di cinque anni, al termine dei quali, qualora il progetto cui questo fa riferimento non sia stato realizzato, l'istanza deve essere reiterata; il termine di validità (o, meglio, di efficacia) della compatibilità ambientale è stato ampiamente superato, senza che sia stata reiterata alcuna nuova istanza, con conseguente illegittimità degli atti successivamente intervenuti;

IV. Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di V.I.A.; strategicità dell'opera; frammentazione; eccesso di potere; mancanza di VAS: la deliberazione impugnata sarebbe in ogni caso illegittima, in quanto non supportata da adeguata Valutazione di impatto ambientale complessiva in considerazione della circostanza che l'opera, nel suo insieme considerata, costituisce una infrastruttura strategica di interesse nazionale; sulla base del Regolamento UE 347/2013 – che ha stabilito i criteri e le procedure per la selezione dei progetti di interesse comune (Projects of Common Interest – PCI) e del manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai suddetti PCI approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, secondo il ricorrente può inferirsi, anche per il passato, il principio secondo cui, nel campo delle infrastrutture energetiche, i Progetti di Interesse Comune debbano essere unitariamente considerati ed assoggettati a un unico procedimento autorizzativo, che risponda anche alle esigenze di celerità legate alla natura ad essi riconosciuta; inoltre la direttiva n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07), secondo parte ricorrente, impongono, per una opera funzionalmente unitaria, l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati; infatti il progetto è strategico perché valutato nella sua portata unitaria e complessiva; la

valutazione di impatto ambientale non può attenersi alle singole porzioni di un'infrastruttura ma deve avere ad oggetto l'intera opera progettata; l'Autorità competente deve infatti valutare l'impatto complessivo che l'opera nel suo insieme può arrecare all'ecosistema, indipendentemente dai confini amministrativi in cui ricadono le singole porzioni dell'opera; in definitiva deve assumersi l'irragionevolezza e l'illegittimità del frazionamento dei procedimenti in considerazione dei singoli tratti del metanodotto – da intendersi integralmente come progetto di interesse comune - in quanto questo avrebbe come esclusivo fine l'ingiustificato vantaggio per il costruttore dell'opera, ossia per la Snam: ogni singola procedura consentirebbe infatti di soprassedere a quelle che nel microcontesto possono apparire piccole incompatibilità, ma che, nell'ottica della realizzazione dell'intera opera, si configurano quali insuperabili ostacoli, conseguendone il diniego all'autorizzazione alla complessiva realizzazione dell'opera; in secondo luogo, nel gravame si osserva che la realizzazione dell'opera comporterebbe una variazione del Piano territoriale – quale il Piano Regolatore Generale del Comune di Sulmona, che destina la zona a verde agricolo – necessitando pertanto della sottoposizione a un'apposita procedura di VAS; per realizzare un'opera come quella del gasdotto complessivo indicato come Rete Adriatica è necessario procedere ordinatamente alla previa acquisizione della VAS, che già abbatterebbe le macroscopiche problematiche emerse, eventualmente individuando il tracciato definitivo del metanodotto (che, si ricorda, in origine avrebbe percorso la costa adriatica e non l'instabile e sismica area appenninica); e successivamente un'unica procedura di VIA per l'opera così individuata;

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, comma 3 lett. c) e 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006; dell'art. 52-quinquies d.P.R. n. 327 del 2001; del principio di precauzione ex art. 191 TFUE - difetto di istruttoria - eccesso di potere:

sarebbe stato violato, nella specie, il principio di precauzione ex art. 191 TFUE, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, comporta che anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'opera, in quanto l'attività discrezionale di bilanciamento degli interessi deve evitare di sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi; non si sarebbe considerato, in particolare, che il metanodotto in progetto attraversa zone storicamente interessate da un notevole tasso di sismicità, nel tratto che attraversa le regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche; oltre ai pregiudizi sismici, andavano considerati gli irreparabili pregiudizi che subirebbero le attività imprenditoriali, soprattutto le attività agricole e le coltivazioni, anche di prodotti tipici, cui peraltro il territorio è espressamente destinato; si eccipisce altresì che alcuni studi rilevano che la Centrale di compressione comporterebbe una frammentazione ambientale con non trascurabili conseguenze sulla mobilità faunistica in un'area.

9. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico. Si è altresì costituita, depositando successivamente articolata memoria corredata da documenti, la Snam Rete Gas S.p.a..

E' intervenuto, a sostegno delle ragioni del Comune di Sulmona, il Comune di Anversa degli Abruzzi.

10. Quindi, in data 7.3.2018, il MISE, a seguito della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 490/2017 cit., ha adottato, ai sensi dell'art. 52-quinquies d.P.R. n. 327/2001, il decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente". In particolare, il MISE – dopo aver affermato l'importanza

strategica dell'opera, consistente nella "realizzazione di un impianto di compressione del gas della potenza di circa 33 MW e di quattro condotte della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro DN 1200, da realizzare sul territorio del Comune di Sulmona", volta ad "assicurare la copertura del fabbisogno energetico del Paese ..."; "aumentare la sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto del gas"; "assicurare l'aumento delle prestazioni del campo di stoccaggio di gas in sotterraneo Fiume Treste ...", ed aver richiamato la citata deliberazione n. 490/2017 – ha disposto di approvare "il progetto definitivo dell'opera denominata "Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente", autorizzandone "la costruzione e l'esercizio", dichiarandone "la pubblica utilità ... per la durata di cinque anni, riconoscendone ...l'urgenza e l'indifferibilità (art. 3). Il MISE ha inoltre riconosciuto la conformità dell'opera "agli strumenti urbanistici vigenti" (art. 4), precisando che il decreto in esame "esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2 del Testo Unico e costituisce quindi ... autorizzazione unica ..." (art. 8), e che "la presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati" (art. 9). Infine, nell'Allegato 1 al decreto il Ministero ha riportato un quadro sinottico delle principali prescrizioni a cui Snam dovrà adempiere, ai fini della costruzione e dell'esercizio della Centrale.

11. Con ricorso per motivi aggiunti "da valere anche come ricorso autonomo", notificato in data 2.5.2018, il Comune di Sulmona ha impugnato il predetto decreto ministeriale del 7.3.2018, in quanto, in base a quanto dedotto nel primo, articolato motivo (ove si deduce violazione e falsa applicazione art. 52 quinquies, commi 2, 5, 6, d.p.r. n. 327/2001 – violazione e falsa applicazione artt. 3, 14 quater Legge n. 241/1990), il MISE "avrebbe dovuto acquisire, nel termine di nove mesi, l'intesa con tutte le Regioni su cui ricade l'opera – ossia la centrale e le quattro linee di collegamento, previ parere degli enti locali territorialmente interessati. In mancanza della predetta

Intesa, l'autorizzazione avrebbe dovuto essere rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto rilasciarla con Decreto nel termine sessanta giorni dalla rimessione”; "... poiché le quattro linee di collegamento alla Snam Rete Gas non ricadono soltanto sul territorio della Regione Abruzzo, il Ministero avrebbe dovuto cercare di definire l'Intesa anche con le altre regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ivi collocati (il progetto della Snam parla di ben dieci regioni). Dell'eventuale definizione di tali Intese tuttavia non si dà atto nella Deliberazione impugnata” (par. I.1. mot. agg.); in secondo luogo (par. I.2. mot. agg.), con lo stesso primo motivo aggiunto, il Comune ricorrente contesta al MISE di avere autorizzato la realizzazione, non solo della Centrale, ma anche delle quattro linee di collegamento, quando, nella parte motiva della deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 490, si legge che “l'odierno procedimento attiene all'autorizzazione dell'impianto di spinta”, senza alcun riferimento alle quattro linee di collegamento; ad avviso dell'Ente ricorrente non si sarebbe mai svolto, presso la Presidenza del Consiglio, un procedimento ex art. 14-quater, co. 3, l. n. 241/1990, inteso a superare i dissensi regionali per la realizzazione delle linee di collegamento; di conseguenza, la pretesa del MISE di assentire con un unico provvedimento l'intera opera appare palesemente illegittima, atteso che l'oggetto del gravato decreto risulta fondamentale diverso e più ampio di quello che ha costituito oggetto del procedimento e dell'istruttoria (a cui le n. 4 linee di collegamento sarebbero rimaste estranee). Con gli altri motivi aggiunti parte ricorrente, richiamando i motivi di gravame già articolati nel ricorso originario, deduce l'illegittimità derivata del decreto del MISE del 7.3.2018, in ragione delle medesime illegittimità dedotte nel ricorso (mancato assoggettamento dell'opera a VAS, mancato assoggettamento a VIA dell'intero progetto “rete adriatica” e non di singole porzioni di esso, cattivo esercizio del potere tecnico e discrezionale dell'Amministrazione, con ingiustificato sacrificio, nella ponderazione degli

interessi contrapposti, dell'interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente).

12. Con ordinanza n. 3427 del 8.6.2018, il Collegio ha fissato la pubblica udienza per la discussione del merito, “ritenuto che la complessità delle prospettazioni difensive ed il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito, nella pubblica udienza precisata in dispositivo, ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm.;...”.

13. In vista della pubblica udienza hanno prodotto ulteriori documenti e memorie il Comune ricorrente, la Snam Rete Gas e l'Amministrazione resistente.

Sono intervenute per sostenere le ragioni del Comune ricorrente Legambiente Onlus e l'Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature WWF Italia Onlus (meglio nota come “WWF”).

Le parti si sono quindi scambiate, entro il termine di rito, le memorie conclusionali. Snam Rete Gas ha anche prodotto note di replica.

Quindi, all'udienza del 23 gennaio 2019, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

14.1. Con il primo motivo, come si è visto, il Comune ricorrente censura il superamento dei termini di cui all'art. 14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990 (nel testo vigente al momento dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione).

Il testo dell'art. 14-quater, comma 3 cit., da applicare al caso di specie, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (il cui art. 1, comma 1, ha in sostanza “spostato” la disposizione all'interno del nuovo art. 14-quinquies, disponendo altresì il dimezzamento dei termini oggi in esame), era il seguente:

“3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo

quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare

interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate”.

La norma, a dire di parte ricorrente, prevede che la conferenza di servizi si articoli in un massimo di tre riunioni da tenersi a distanza di non più di gg. 30 l'una dall'altra e che debba concludersi entro un periodo massimo di gg. 90, decorrenti dal momento in cui la questione è stata sottoposta al Consiglio dei Ministri e, quindi, nella specie, dal 19.2.2015: nessuna di tali scadenze sarebbe stata osservata nel procedimento promosso dal MISE ex art. 14-quater (testo previgente).

Il Collegio, al riguardo, non può che ribadire il consolidato principio secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, fatto salvo il caso in cui sia la legge stessa a qualificarli espressamente come perentori. Ciò vale anche per i termini (di fonte legale ovvero regolamentare) che cadenzano i procedimenti amministrativi, atteso che la stessa previsione del rimedio risarcitorio del danno da ritardo ex art. 2-bis della Legge n. 241 del 1990, non va ad incidere sulla illegittimità/annullabilità del provvedimento stesso, se non nei casi in cui il termine stesso sia configurato in modo tale che il suo superamento determini decadenza dal potere di adottare il provvedimento finale, il che, nel diritto amministrativo, costituisce “eccezione” e non certo “regola” (vedi ex multis Cons. Stato, VI, n. 6430/2014; id., V, 7 luglio 2014, n. 3431). Si deve infatti attribuire portata generale, con conseguente applicabilità anche ai termini del procedimento amministrativo, al principio recato dall'art. 152, comma 2, c.p.c. secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”. Come

recentemente osservato da questo TAR, in linea peraltro con orientamenti consolidati, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve avviare e/o concludere il procedimento, non assurge a requisito incidente sulla validità del provvedimento adottato tardivamente, infatti, il termine del procedimento (indicato in via generale nell'articolo 2 della L. n. 241 del 1990 e di riflesso, dunque, quello individuato dall'Amministrazione per i singoli procedimenti), ha natura acceleratoria perché, richiamando, tra l'altro, l'articolo 152 c.p.c., la decadenza si può determinare solo quando un'espressa disposizione di legge la preveda (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 21 settembre 2018, n. 9536; id., Sez. III ter, 7 agosto 2018, n. 8845).

Quanto precede risulta sufficiente ai fini del rigetto della censura, che non merita accoglimento neanche sotto il profilo più ampio del superamento della ragionevole durata del procedimento amministrativo, con riferimento al termine di cui all'art. 52 quinquies, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001. La censura è stata configurata, nei termini dianzi rilevati, soltanto nella memoria conclusionale del Comune di Sulmona (pag. 5) ed ivi riferita, per la prima volta, al procedimento di autorizzazione, avviato ai sensi dell'art. 52-quinquies cit., in data 21.5.2009 e non più al subprocedimento dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater (testo previgente). Sotto tale aspetto la censura è da ritenere, evidentemente, tardiva, dal momento che il primo motivo del ricorso introduttivo si appuntava, esclusivamente, sul mancato rispetto dei termini che scandiscono il procedimento per il superamento del dissenso regionale ex art. 14-quater Legge n. 241 del 1990, il quale, come si è visto nella superiore narrativa, si è comunque svolto in un tempo ragionevole (prima riunione in data 30.4.2015 e ultima riunione in data 13 novembre 2015), da rapportare alla complessità della vicenda e alle esigenze di approfondire le varie proposte emerse, oltre che per il sopralluogo effettuato in contraddittorio tra le parti.

14.2. Il Collegio, inoltre, non ritiene fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Comune di Sulmona in merito all'art. 14-quater, comma 3, L. 241/90, nel testo applicabile alla fattispecie in esame, nella parte in cui consente allo Stato di pervenire ad una determinazione unilaterale in assenza di intesa con la Regione su materia di competenza concorrente Stato/Regione.

Si è infatti già espressa in tema la Corte costituzionale con la sentenza 16 giugno 2016, n. 142, ove si legge che “il meccanismo così descritto (cioè quello descritto dall'art. 14 quater, comma 3, come riformulato dall'art. 25 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, ndr) individua “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze”, come questa Corte ha in più occasioni richiesto (sentenze n. 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005); esso, infatti, impegna le parti secondo il modulo della leale collaborazione nella conduzione delle trattative, esigendo un motivato confronto sulle ragioni del reciproco dissenso, e, alla luce di questo, una progressiva contrazione della distanza che le separa. L'obbligo di formulare specifiche proposte di mediazione corrisponde all'obbligo dell'altra parte di prenderle in considerazione e di indicare le ragioni che ostano a un loro accoglimento. Nella progressione delle trattative la leale collaborazione, precludendo un ostinato rifiuto di soluzioni di compromesso, è diretta a definire il contenuto della decisione in termini maggiormente condivisi. Risultato cui in qualche misura dovrebbe pervenirsi anche nell'ipotesi ultima che l'intesa non sia raggiunta e lo Stato debba perciò assumere la determinazione finale, che può però basarsi sugli eventuali punti di contatto emersi nel corso delle trattative e sui quali un parziale consenso può reputarsi conseguito.

Il “prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti” (sentenza n. 1 del 2016) può infatti rendersi necessario per vincere un blocco procedimentale, ma, nella fattispecie descritta dall'art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241 del 1990, tale evenienza non comporta una drastica “decisione unilaterale” di una

delle parti (sentenza n. 383 del 2005), posto che la leale collaborazione, spiegatasi lungo un apprezzabile arco di tempo, contribuisce in linea di principio ad intestare all'altra almeno un segmento della fattispecie, pur quando persiste il dissenso sull'atto finale.

Non mancano poi alla Regione strumenti di reazione, anche innanzi a questa Corte, ove essa si reputi lesa nelle sue attribuzioni, in ragione, eventualmente, della mancata collaborazione prestata dallo Stato, secondo ipotesi "di fatto, frutto di una patologia costituzionale, sempre suscettibili di controllo e di rimedio" (sentenza n. 408 del 1998).

Le forme di gestione delle trattative finalizzate all'intesa, disciplinate dall'art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241 del 1990 con riguardo alla conferenza di servizi, si rivelano perciò soddisfacenti anche per le ipotesi in cui la Costituzione impone il raggiungimento di un'intesa "forte" tra Stato e Regioni".

Per tutto quanto precede il motivo va respinto.

15. Quanto al secondo motivo di gravame - nel quale si deduce la violazione del termine di cui all'art. 52-quinquies, comma 2, ult. per., d.P.R. n. 327 del 2001 laddove prevede che ai fini dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, il "procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II" - il Collegio ne rileva l'infondatezza, in primo luogo, per le medesime ragioni esposte nel precedente par. 14.1., con riguardo al carattere non perentorio del termine procedimentale, se non accompagnato da puntuale ed espressa disposizione di legge in tal senso. Va altresì osservato che l'interesse dell'Ente territoriale, sotteso al motivo in discorso e attinente alla definizione del procedimento in tempi congrui (che nella specie non si sarebbero realizzati,

stante l'avvio del procedimento autorizzatorio nell'ormai lontano anno 2009), il Collegio rileva che, in effetti, detto interesse sembra configurarsi come un interesse, se non di mero fatto, di natura formale-procedimentale piuttosto che sostanziale, stante l'atteggiamento, sempre tenuto dal Comune di Sulmona, di ferma contrarietà alla realizzazione della centrale di compressione e della tratta del metanodotto localizzata sul proprio territorio (e su quelli limitrofi). Tale elemento di fatto rende di difficile comprensione, sul piano dell'interesse a coltivare la censura, l'affermazione di un interesse alla sollecita definizione del procedimento autorizzatorio ed al rispetto del termine procedimentale (non perentorio), afferenti alla realizzazione di opera sgradita alla stessa collettività comunale.

In ogni caso deve osservarsi, richiamando la superiore narrativa in fatto, che l'allungamento dei tempi è dipeso, da vari fattori, tra i quali si evidenziano: la convocazione di vari tavoli tecnici tra Ministero, Regione Abruzzo e Comuni; le varie richieste di rinvio provenienti da regione ed enti locali; il fatto che la Regione Abruzzo abbia emanato ben tre leggi regionali con le quali si stabilivano divieti e discipline che ostacolavano fortemente e in vario modo la possibilità stessa, per lo Stato, di localizzare metanodotti e centrali di compressione in Abruzzo. Come rilevato dalla difesa erariale (prima memoria, pag. 14) tali leggi regionali sono state tutte dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.: 182/2013 (relativa alla localizzazione di metanodotti e centrali di compressione); 119/2014 (localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas); 249/2016.

Il motivo, per quanto precede, va respinto.

16. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo il Comune di Sulmona, come detto, propone tre diverse censure. Ad avviso del Comune ricorrente:

- i. la VIA si riferisce non, come avrebbe dovuto, all'intera opera (la c.d. rete adriatica dei gasdotti,) bensì al solo tratto che va da Sulmona a Foligno;
- ii. la VIA stessa conterrebbe una serie così numerosa di penetranti prescrizioni, tali da rendere il provvedimento irragionevole nel merito ed

illegittimo;

iii. la Valutazione di compatibilità ambientale (risalente al 2011) era ormai scaduta nel momento in cui è intervenuta la delibera del Consiglio dei Ministri, per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006.

16.1. Sul primo rilievo il Collegio osserva che è certamente vero che non sono ammesse operazioni di tipo elusivo che, attraverso un'artificiosa ripartizione dell'opera in più porzioni, mirino a sottrarre l'opera stessa alla VIA (vedi la sentenza n. 2107/2016 di questa Sezione). Ciò accade quando la suddivisione di un progetto in più parti è artificiosa e mira ad evitare la VIA ovvero a far apparire l'impatto ambientale complessivo causato dall'opera molto meno rilevante e diffusivo di quanto non lo sia in realtà. Tuttavia, nella specie, la suddivisione dell'opera in più tratte non ha prodotto alcun effetto elusivo visto che il metanodotto Sulmona – Foligno è stata sottoposto ad approfondita valutazione di impatto ambientale, da parte del Ministero dell'Ambiente, conclusasi con esito favorevole alla società promotrice. Non ha avuto alcuna finalità elusiva lo stesso “modus procedendi” seguito per l'intera “Rete adriatica” dal momento che ognuna delle cinque tratte del gasdotto è stata sottoposta alla Valutazione ambientale di sua pertinenza (due dei metanodotti sono peraltro già in funzione da alcuni anni). Inoltre, l'opera per cui è causa (centrale di compressione e linee di collegamento), oltre ad inserirsi nella “Rete adriatica” dei gasdotti - a sua volta inserita nella rete nazionale dei gasdotti quale opera strategica di interesse nazionale ed anche comunitario - svolge anche la funzione di potenziare l'attività di trasporto del gas naturale a livello locale, atteso che, come si legge nel Verbale della Conferenza di Servizi dell'8.10.2014 svoltasi presso il MISE (doc. 13 Snam, pag. 2), la funzione della centrale di spinta e delle quattro linee di collegamento è anche quella di migliorare la Rete di Trasporto Regionale, “incrementandone la potenzialità e l'affidabilità, collegandole al sistema di importazione proveniente dal Nord Africa (gasdotto transmediterraneo)”; “assicurare il trasporto di quantitativi

aggiuntivi di gas previsti per il “Campo di stoccaggio di Fiume Treste” in Provincia di Chieti, già collegato alla rete nazionale dei gasdotti mediante gli esistenti gasdotti “Vatogirardi-San Salvo” e “Campochiaro-Sulmona”. La sussistenza di un interesse energetico di livello locale-regionale, che affianca quello di caratura nazionale (e comunitaria), è peraltro confermata anche dal provvedimento di autorizzazione finale di cui al D.M. MISE del 7.3.2018 (doc. 2 mot. agg., pag. 2), ove si conferma che l’opera assentita permetterà un migliore utilizzo della Rete di Trasporto Regionale “collegata alla esistente dorsale di importazione dal Nord Africa” e assicura “l’aumento delle prestazioni del campo di stoccaggio di gas in sotterraneo “Fiume Treste Stoccaggio”, sito nel comune di Cupello, già collegato alla Rete Nazionale dei Gasdotti tramite i metanodotti “Vastogirardi-San Salvo” e “Campochiaro-Sulmona”. La centrale di compressione svolge dunque una sua funzione autonoma, a prescindere dal suo essere parte integrante della c.d. “Rete adriatica”, circostanza che rende non arbitrario e, in definitiva, legittimo l’assoggettamento di essa ad un procedimento autorizzativo autonomo, motivato da intuibili esigenze di speditezza funzionali all’anticipata realizzazione della centrale e delle linee di collegamento dell’interesse locale sopra evidenziato. La giurisprudenza amministrativa, soffermandosi su un caso assai simile a quello in esame, ha precisato che (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/11/2006, n. 6831) legittimamente due opere distinte, anche se tra loro connesse, sono sottoposte a VIA autonoma; più recentemente il Consiglio di Stato ha osservato che (Cons. Stato, 27 marzo 2017, n. 1392): “...parimenti in passato era stato già escluso che fosse necessario procedere ad una VIA congiunta sulle diverse opere, tra loro collegate da un vincolo teleologico (Cons. Stato, VI, n. 1102/2005, in relazione al progetto MOSE di Venezia); evidenzia inoltre il Collegio che la decisione n. 6831 del 2006 prima citata, peraltro, è tanto più significativa, nel caso in esame, in quanto ivi l’autonomia del nuovo metanodotto si è ritenuta positivamente “dimostrata anche dal suo inserimento nella rete nazionale dei gasdotti” (circostanza, quest’ultima,

comune con la odierna vicenda processuale)... Il T.a.r. ha condivisibilmente colto che la ratio della giurisprudenza che pretende in determinati casi una V.i.a. unica riposa soltanto sulla esigenza di evitare artificiosi frazionamenti dell'opera volti a sottrarre quest'ultima dall'esame ambientale: ma nella presente fattispecie è evidente che si tratti di opere distinte seppure connesse, e soprattutto che, visto che entrambe le opere sono sottoposte a V.i.a., all'evidenza non v'è ragione sostanziale per invocare la severa giurisprudenza tesa a sanzionare condotte "elusiv" impostate su artificiosi frazionamenti di una opera unica in distinti segmenti cui le parti appellanti hanno fatto riferimento...". Va infine rilevato che parte ricorrente deduce la criticità della parcellizzazione del progetto complessivo, rispetto all'intera "Rete adriatica", perché in tal modo sarebbe stato impedito l'espletamento di una VIA unitaria (in quanto è stata limitata al solo tratto Sulmona – Foligno) e di apprezzare, in termini reali ed effettivi, l'impatto ambientale dell'opera nel suo complesso, minimizzandone gli effetti, ma non allega, però, in concreto, le ragioni e le circostanze che renderebbero l'esame separato di singole tratte, in sede di VIA (peraltro assai estese, come quella in oggetto), meno probante ed attendibile.

16.2. Quanto al carattere irragionevole delle numerose prescrizioni imposte dal Decreto VIA il Collegio può limitarsi ad osservare la genericità e la non concludenza della censura che sembra peraltro sconfinare nell'ambito del merito amministrativo, senza alcuna dimostrazione convincente in ordine alla ricorrenza di una qualche figura sintomatica di eccesso di potere.

16.3. Quanto, infine, alla sopravvenuta inefficacia del decreto VIA per superamento del termine quinquennale di cui all'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006, va evidenziato che nello stesso art. 26, comma 6 cit.n si legge che "I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4". In conformità alla disposizione citata, anche l'art. 35, comma 2-ter, stabilisce che: "2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate

precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”.

Ora, poiché nel caso in esame è pacifico che la domanda di compatibilità ambientale da parte di Snam Rete Gas spa è stata presentata in data 31 gennaio 2005 e che il decreto di VIA è intervenuto in data 7 marzo 2011, deve concludersi che il termine quinquennale predetto non si applica al caso di specie (al riguardo v. Tar Puglia, Lecce, 8 novembre 2017, n. 1904, ove si legge che la disciplina portata dall'art. 26, comma 6 laddove fissa il termine di cinque anni per la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e l'applicabilità di questo termine solo ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.4/2008...” non prevede, invece, “...alcun termine di validità per le valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate in procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008”).

16.4. Per tutte le ragioni che precedono, nessuna delle censure proposte con il terzo motivo di gravame merita accoglimento.

17. Con il quarto motivo il Comune di Sulmona contesta, in primo luogo, l'inadeguatezza del procedimento VIA espletato dal Ministero dell'Ambiente, in quanto ha avuto ad oggetto soltanto la porzione della “Rete adriatica” dei gasdotti, costituita dal metanodotto Sulmona – Foligno e dalla centrale di compressione di Sulmona (e relative linee di collegamento) più volte sopra menzionata; in tal modo si sarebbe avuta una valutazione di impatto ambientale di tipo complessivo, che non ha tenuto conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati. Con lo stesso quarto mezzo parte ricorrente si duole altresì dell'omesso assoggettamento del progetto, anche frazionato, a VAS.

Sul primo profilo il Collegio ritiene sufficiente ai fini del rigetto della censura quanto già diffusamente esposto nel paragrafo 16.1.

Sul secondo aspetto il Collegio osserva, in primo luogo, che secondo la Direttiva 2001/42/CE e le disposizioni nazionali attuative, contenute, in

primis, nell'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) la VAS è prescritta “....per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria...
....OMISSIS....della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli...”;

b) “3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento” (comma 3 dell'art. 6 cit.)

Va detto che i progetti in questione sono stati depositati dalla Snam presso il Ministero dell'Ambiente il 31 gennaio 2005 e che, in pari data, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, è stata data pubblicità, sui quotidiani nazionali, al progetto relativo al metanodotto Sulmona-Foligno e alla relativa centrale di compressione localizzata a Sulmona (doc. 23 Snam, prod. 1.6.2018). Si è già visto, nella superiore narrativa, che il decreto VIA veniva adottato dal Ministero dell'Ambiente il 7 marzo 2011 (decreto n. 70 pubblicato in G.U. il 7.3.2011, doc. 9 Snam). Deriva da quanto precede che la prima ed assorbente ragione in forza della quale la censura non può trovare accoglimento risiede nel fatto che la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”, - all'interno della quale sono inserite le norme invocata dalla Regione in materia di VAS - è entrata in vigore il 31 luglio 2007 (art. 52, comma 1, d.lgs. cit.) e, dunque, ben dopo l'avvio del procedimento di VIA conclusosi favorevolmente per la società proponente. Inoltre, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 52 cit. “2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato,

si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza....”.

In modo ancor più netto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 4, comma 1, è intervenuto a confermare che “1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso (quale quella in esame, il cui procedimento è iniziato nel 2005 e si è concluso nel 2011, ndr), con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento....”.

Pertanto, la normativa invocata dal Comune ricorrente a fondamento della dedotta assoggettabilità a VAS dell'opera non era applicabile al procedimento di VIA che ha interessato l'opera in contestazione.

14.2 Pur ritenendo ciò assorbente, il Collegio, nel merito, osserva che, come evidenziato dall'Amministrazione e dalla Snam nei rispettivi scritti difensivi, la Commissione UE ha già avuto modo di rilevare, in risposta ad una interrogazione e con specifico riferimento al settore in questione (progetti nel settore energetico), che:

- “la direttiva 2001/42/CE...si applica a determinati piani e programmi e non a progetti” e che “nel settore in questione, la legislazione dell'UE non prevede piani obbligatori” (doc. 24 Snam - risposta E-013928/2015).

La stessa Direttiva VAS, all'art. 2, comma 1, lett. a), chiarisce che si intendono per “piani e programmi” quelli: (i) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e (ii) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Inoltre, la norma di cui all'art. 3 par. 2 lett. a) della Direttiva definisce l'ambito di applicazione della disciplina stabilendo che la valutazione ambientale strategica deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che “definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE”. Si tratta, come poi specificato dal legislatore nazionale (art. 6, comma 2, lett. a), d.lgs.

152/2006) degli atti di programmazione e pianificazione "...per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli...". Non vi sono dubbi, dunque, sul fatto che l'assoggettamento a VAS può riguardare soltanto piani e programmi ma non "progetti" relativi a singoli interventi od opere puntuali (per quanto rilevanti), quale è nella specie la centrale di compressione da realizzare a Sulmona. Parte ricorrente, consapevole di ciò, deduce che, nella specie, verrebbe in rilievo la norma che - in deroga al principio secondo cui la VAS può trovare applicazione soltanto per atti di programmazione generale - contempla la VAS ove si prospettino opere puntuali, implicanti "modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2"; in tal caso la valutazione ambientale sarebbe necessaria qualora l'autorità competente valuti che (dette opere) producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La tesi ricorsuale è che l'autorizzazione alla realizzazione della centrale di compressione comporti modifica del PRG del Comune di Sulmona dovendosi altresì considerare, sul piano della significatività dell'impatto, applicando criteri di massima precauzione, la sismicità dell'area.

Il Collegio non ritiene di condividere l'assunto ricorsuale.

Con particolare riguardo alla modifica del PRG di Sulmona ed al suo ipotetico significativo impatto ambientale è dirimente la previsione di cui al comma 12 dell'art. 6 d.lgs. 152 cit. secondo cui "12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole

opere”. E’ dunque una espressa disposizione primaria a rendere immeritevole di accoglimento l’assunto del Comune. Quanto alla modifica del “Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria” della Regione Abruzzo (approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 861/c del 13.8.2007 e successiva delibera Cons. Regionale del 25.9.2007), che qualifica il territorio interessato dall’opera come “zona di mantenimento”, si rileva, in primo luogo, che la società Snam Rete Gas S.p.a., dopo avere richiesto al MIT di non proseguire l’iter istruttorio di cui al d.P.R. n. 616 del 1977, ha proposto istanza di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 52-quinquies d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale “per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ... l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ... e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati...”.

Alla luce della disposizione che precede e poiché l’autorizzazione ottenuta è stata resa in sede di Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990, essa ha di per sé comportato la variazione degli strumenti urbanistici e “dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati”.

Ciò conferma che, nel caso in esame, non era necessario l’assoggettamento a VAS per la localizzazione dell’opera, ricorrendo la fattispecie del sopracitato comma 12 dell’art. 6 d.lgs. 152 cit. che esclude l’obbligatorietà della VAS proprio con riguardo ai “provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA...”.

Pertanto, la variazione di strumenti programmatori locali, di regola, non richiede la VAS, salva la prova che, in concreto, la variazione determini “impatti significativi sull’ambiente” (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 152/2006), dizione alquanto generica la quale, per motivi di coerenza logica e sistematica, implica, in ogni caso che, gli effetti dell’intervento progettato e la connessa variante all’atto di programmazione territoriale, siano così rilevanti e diffusi da richiedere un livello di accertamento dell’impatto e ponderazione degli interessi coinvolti, più elevato rispetto a quello già assicurato dal procedimento di VIA.

Va rammentato al riguardo che già la VIA “...contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e)....” (art. 25, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006).

Deve dunque affermarsi che, già nelle previsioni di legge, gli stessi “impatti ambientali significativi” rientrano nell’ordinario e “doveroso” perimetro di indagine della VIA e non implicano la necessità di una VAS, neanche con riferimento all’impatto sulla qualità dell’aria e alle problematiche sismiche dell’area interessate, profili che, peraltro, concretamente, sono stati entrambi valutati e approfonditi nella VIA di cui al Decreto VIA n. 70 del 7.3.2001 (vedi “infra”).

Trattavasi, comunque, di valutazione che spettava all’Autorità competente che gode, al riguardo, di ampio potere discrezionale, atteso che la fase dello “screening” finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), è attività tipicamente

connotata da discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, la quale sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (v. da ultimo TAR Piemonte – Torino, Sez. II, 26 settembre 2016, n. 1165).

La VIA costituisce, in questo quadro, presidio necessario e sufficiente ad assicurare la tutela dell'ambiente rispetto agli impatti derivanti dall'intervento progettato e a rendere compatibile l'opera pubblica (o di pubblico interesse) con le condizioni di uno sviluppo sostenibile.

Viceversa, tenuto conto che la VIA ha nella specie ampiamente affrontato le problematiche denunciate dalla ricorrente dettando anche prescrizioni specifiche al riguardo, non si comprende, in base alle deduzioni di parte ricorrente, ove risiederebbe quel "quid pluris" in termini di impatto ambientale, che avrebbe dovuto condurre il Ministero dell'Ambiente - e che, invece, irragionevolmente (secondo la prospettazione del ricorrente) non ha condotto - ad assoggettare l'opera a VAS e, dunque, a pretendere un livello di verifica che, normalmente, è richiesto dalla normativa ambientale per il soli piani e programmi di vasta portata.

Peraltro l'impianto, come esplicitato nella stessa deliberazione (impugnata) del Consiglio dei Ministri è anche destinato ad essere sottoposto ad una futura Autorizzazione Integrata Ambientale, senza la quale non potrà essere messo in esercizio, prevedendo testualmente la delibera che "la società Snam Rete Gas, proponente il progetto, dovrà richiedere al Ministero dell'Ambientee non più alla Regione, prima di esercire l'impianto, il rilascio del provvedimento AIA".

Per tutte le ragioni che precedono il quarto motivo di ricorso va respinto.

15.1. Con il quinto motivo di gravame il Comune ricorrente deduce la violazione del principio di precauzione e l'inadeguata istruttoria poiché, tanto nella pregressa fase di VIA quanto nella successiva fase di superamento del

dissenso regionale in sede di Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione avrebbe svolto una inadeguata comparazione e ponderazione degli interessi coinvolti, sottovalutando l'interesse "ambientale" e, cosa ancor più grave, il rischio derivante dall'inquadramento simico del territorio di Sulmona.

Al riguardo giova rammentare che:

- la determinazione n. 2711 del 10 febbraio 2015 (conclusiva della relativa conferenza di servizi) del Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale approvvigionamenti e infrastrutture energetiche - Amministrazione precedente nel procedimento di autorizzazione unica a suo tempo avviato - esprimeva che, pur essendo emerse, in seno alla Conferenza di servizi, posizioni in prevalenza favorevoli alla realizzazione dell'impianto, il procedimento non poteva concludersi con esito positivo a causa del dissenso espresso dalla Regione Abruzzo, su una materia di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quale è quella energetica;

- con nota prot. n. 3528 del 19.2.2015, la stessa Direzione del MISE ha chiesto ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 (nel testo in quel momento vigente) della Legge n. 241 del 1990, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale di compressione gas di Sulmona, come progettata e proposta da Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 2, d.P.R. 8.6.2001, n. 327.

Risulta agli atti di causa che, nel rispetto degli articolati passaggi procedurali previsti dalla disposizione sopra trascritta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ha avviato e dato costante impulso al procedimento, convocando puntualmente le diverse Amministrazioni coinvolte, in primis la Regione dissenziente, alle numerose riunioni svoltesi, nel tentativo di individuare una soluzione condivisa per la localizzazione dell'opera.

Per la definizione delle censure poste dal motivo in esame, è opportuno ripercorrere ora i momenti salienti dell'iter procedimentale che ha preceduto la deliberazione del Consiglio di Ministri (vedi, per una dettagliata disamina, la memoria dell'AGS, pagg. 5 e ss.):

- la seconda riunione istruttoria si svolgeva nelle due sedute 10 e del 26 giugno 2015, con lo scopo di verificare la praticabilità di una alternativa concreta per la localizzazione della centrale in argomento; la Regione Abruzzo evidenziava l'esigenza di disporre di ulteriore tempo per gli opportuni approfondimenti tecnici, da svolgersi previa acquisizione della documentazione di supporto resa disponibile da Snam Rete Gas;
- in esito al dibattito avviato, la proposta di delocalizzazione dell'impianto con interessamento di una limitrofa cava esistente non superava il diniego di intesa della Regione Abruzzo;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri convocava quindi la terza riunione istruttoria, articolatasi nelle sedute del 20 luglio 2015, 14 settembre 2015, 24 settembre 2015, 5 ottobre 2015 e il 13 novembre 2015; nel corso delle riunioni, la Regione Abruzzo ha avanzato la proposta di differire la chiusura del procedimento in essere, per consentire la formulazione di una nuova specifica ipotesi di ubicazione della centrale di compressione di Snam Rete Gas; la predetta richiesta veniva accolta, pur con la preoccupazione, espressa sia dal Ministero dello sviluppo economico, sia dalla stessa Società Snam Rete Gas, che una nuova localizzazione dell'opera avrebbe comportato l'avvio di un nuovo procedimento autorizzativo, mettendo, quindi, a rischio le scadenze previste per l'esercizio della infrastruttura, con possibili procedure di infrazione comunitaria, trattandosi di una infrastruttura di carattere strategico, in quanto necessaria per la sicurezza degli approvvigionamenti a livello non solo italiano ma anche europeo;
- quindi, nella seduta del 14 settembre 2015, la Regione Abruzzo proponeva quale soluzione alternativa "condivisa e partecipata", la localizzazione della centrale in questione nel territorio del comune di Castiglione a Casauria (il cui

Sindaco si era dichiarato favorevole ad accogliere l'opera nel proprio territorio, concordando un sopralluogo congiunto tra Regione e Snam Rete Gas);

- nella seduta del 24 settembre 2015, la Regione Abruzzo riferiva che, in esito a sopralluogo eseguito in contraddittorio tra le parti, il sito prescelto era risultato idoneo dal punto di vista qualitativo, ma non sufficiente in termini di estensione, chiedendo, pertanto, la possibilità di individuare una soluzione migliorativa dal punto di vista delle emissioni dell'impianto in progetto, nell'attuale localizzazione, mediante alimentazione elettrica, anziché a gas;
- Snam Rete Gas dichiarava che la soluzione dell'alimentazione elettrica era tecnicamente possibile e si rendeva disponibile a presentare modifiche progettuali in tal senso, a condizione che la Regione Abruzzo superasse il proprio avviso negativo;
- il 5 ottobre 2015 si svolgeva un'ulteriore seduta, in prosecuzione dei lavori della terza riunione: in questa occasione la Regione Abruzzo chiedeva alla Snam Rete Gas – che forniva risposta positiva - di confermare la reale possibilità di alimentare l'infrastruttura elettricamente;
- con nota n. 281958 del 9 novembre 2015, il Presidente della Regione Abruzzo comunicava che l'esecutivo regionale, con deliberazione n. 871 del 3 novembre 2015, aveva espresso il proprio “diniego dell'intesa nell'ambito del procedimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, per l'impianto di compressione di Sulmona alimentato a gas”.

I lavori istruttori si sono conclusi con la seduta del 13 novembre 2015, quando le Amministrazioni coinvolte hanno dovuto prendere atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa.

Conseguentemente, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2017, come già rilevato, ha deliberato “in considerazione della rilevanza energetica dell'opera ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte dell'approvvigionamento energetico, nonché in considerazione dell'interesse

comunitario e della strategicità dell'infrastruttura in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona nel rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento”.

Come già osservato dalla Sezione in altra fattispecie nella quale il dissenso regionale è stato superato per effetto di delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater Legge n. 241 del 1990 (TAR Lazio, Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 2108) “è sufficiente richiamare la disciplina degli atti di alta amministrazione (come è espressamente qualificata, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri in sede di superamento del dissenso).

Al riguardo, va ricordato che il regime di sindacabilità degli atti di alta amministrazione è molto ridotta in quanto si tratta di provvedimenti caratterizzati da margini particolarmente ampi di discrezionalità soggetti al sindacato giurisdizionale (a differenza degli atti politici) in modo molto limitato, rappresentando questi “l'anello di collegamento” tra l'attività politica di governo e quella amministrativa.

Nei casi della specie, quindi, il Consiglio dei Ministri si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ed, in questo ambito, è conferito al Governo un ampio potere discrezionale volto ad effettuare una valutazione degli interessi in gioco.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame non è rinvenibile la dedotta carenza di motivazione, anche perché il procedimento ha attraversato una serie molto variegata di fasi che ha avuto inizio con gli approfondimenti disposti durante la procedura VIA e che sono proseguiti durante la conferenza di servizi condotta ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ai

fini dell'adozione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52 bis e ss. della d.P.R. n. 327 del 2001.

In questo ambito, il Consiglio dei Ministri, sulla base degli approfondimenti disposti durante la complessa procedura di verifica a cui è stato sottoposto il progetto TAP, ha effettuato una valutazione degli interessi in gioco che la legge gli riserva, richiamando in particolare la rilevanza strategica dell'opera, sancita peraltro con il suo inserimento tra le priorità di carattere nazionale nell'art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014".

Il Collegio ritiene che "mutatis mutandis" possono agevolmente applicarsi al caso oggi in esame i medesimi argomenti utilizzati dalla pronuncia citata, in quanto la superiore narrativa dei principali passaggi svoltisi nell'ambito del procedimento ex art. 14-quater dimostra che sia la società proponente che il MISE hanno collaborato con la Regione Abruzzo e con i comuni dissenzienti (quello di Sulmona in primo luogo), nella ricerca di possibili soluzioni alternative, in merito all'ubicazione dell'impianto, soluzioni rivelatesi però tutte impraticabili per stessa ammissione della Regione oppure, in altri casi, motivatamente non percorribili; come si è visto la Snam ha anche proposto una diversa soluzione per l'alimentazione della centrale mediante alimentazione elettrica (assai meno impattante, per ovvie ragioni, sul piano delle emissioni), soluzione immotivatamente rifiutata, però, dalla Regione e dal Comune ricorrente che, nonostante la proposta migliorativa, hanno definitivamente negato il proprio assenso, come definitivamente sancito dalla delibera dell'esecutivo regionale n. 871 del 3 novembre 2015.

Nel complesso, alla luce di quanto precede e del concreto svolgersi del complicato iter procedimentale, non può dirsi, come ritenuto invece da parte ricorrente, che vi sia stato uno sbilanciamento, nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti, a tutto vantaggio dell'interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell'interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini.

A tale riguardo va, viceversa, ribadito che, nella specie, non può dirsi che sia stato valorizzato, in realtà, l'interesse meramente economico dell'impresa proponente, atteso che l'opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, il quale mira ad assicurare l'approvvigionamento energetico ai cittadini e alle imprese nell'ambito di vaste aree regionali e dell'intero Paese. La rilevanza del progetto nella sua interezza e, quindi, della stessa centrale di compressione di Sulmona, che in esso si inserisce quale sua componente indispensabile, è di portata europea in quanto l'opera è stata inclusa dalla Commissione nella lista dei progetti di interesse comunitario (vedi delibera Cons. Min. pag. 9 e dispositivo).

Quanto ai rischi ambientali e sismici, la stessa deliberazione impugnata menziona e fa proprie le risultanze del "procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi positivamente...".

A quest'ultimo riguardo è bene ribadire, oltre a quanto già esposto nei superiori paragrafi, che la valutazione compiuta in materia di VIA dall'Amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, essa è insindacabile, se non per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza. Nelle censure della ricorrente non sono provati (né, invero, allegati in termini puntuali) vizi siffatti, limitandosi il Comune ad allegare il rischio sismico ed il peggioramento delle condizioni dell'aria in contrasto con il Piano regionale per la qualità dell'aria, profili che sono stati ampiamente valutati ed approfonditi a suo tempo dalla CTVIA. Al riguardo va evidenziato che, nelle integrazioni al SIA del 23.9.2009 (doc. 25 ric.) - le quali andavano ad approfondire l'analisi del rischio sismico già presente nel SIA - sono stati ampiamente considerati gli accorgimenti tecnici per minimizzare gli effetti di eventuali fenomeni sismici nella zona, nel rispetto delle normative in materia. In particolare è stata fornita, a suo tempo, dalla Snam (e valutata dalla Commissione Tecnica) un'ampia esposizione dei criteri di progettazione adottati per l'impianto di compressione gas di Sulmona, a comprova del rispetto della normativa anti-sismica (doc. 26

Snam). La sismicità è stata trattata in un apposito paragrafo del parere della Commissione VIA n. 535 del 7.10.2010 (pagg. 27-28) dove, con particolare riguardo alla centrale di compressione gas, si specifica che: i risultati degli studi effettuati nel rispetto delle norme tecniche vigenti sono stati “utilizzati nella progettazione degli edifici e di tutte le opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica. Per quanto riguarda gli effetti diretti di un sisma sulle tubazioni interrate, per l’elasticità propria della condotta, si è proceduto alla verifica strutturale allo scuotimento sismico per il metanodotto in oggetto con i parametri scaturiti dall’analisi sopra riportata”. Inoltre la prescrizione A.2) contenuta nel decreto VIA n. 70 del 7.3.2011 (doc. 12 ric.) contiene prescrizioni atte a contenere la vulnerabilità della condotta, in caso di sisma. Sussistono, per quanto precede, plurime ragioni per addivenire al rigetto del secondo motivo di ricorso.

15.2. Quanto alla asserita violazione del principio di precauzione, il Collegio ritiene che anche tale censura vada disattesa.

A dimostrazione del fatto che non vi è stata violazione del principio di precauzione, è sufficiente richiamare quanto sopra osservato, in merito allo svolgimento di approfondito esame, nel corso del procedimento VIA, degli stessi profili problematici oggi sollevati da parte ricorrente. Le puntuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, concernenti sia l’esecuzione dei lavori, che la successiva fase di controllo consentono di escludere la violazione del principio di precauzione in concreto.

Il Collegio ritiene al riguardo di condividere quanto argomentato dalla difesa di Snam in merito al fatto che le disposizioni contenute nel Codice dell’ambiente e, più in generale, tutta la normativa ambientale sono ispirate dal principio di precauzione. Ne consegue che il provvedimento impugnato non viola il principio predetto ma, anzi, su questo si fonda, in quanto è basato sulla favorevole valutazione ottenuta in sede di VIA, resa dall’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, previo esame degli

elementi fattuali e delle risultanze scientifiche acquisite nel corso dell'istruttoria (vedi, in particolare il SIA e le successive integrazioni).

Poiché l'istituto della VIA costituisce applicazione e concretizzazione del principio di precauzione che permea di sé l'intero Codice dell'Ambiente, la questione che si poneva era unicamente quella di stabilire se l'impianto fosse o meno soggetto a VIA. Una volta che la VIA è stata svolta e si è conclusa in termini favorevoli al progetto, non si può censurare in astratto la violazione dell'invocato principio, dovendosi semmai appuntare le critiche sui singoli passaggi motivazionali o istruttori della Valutazione (fermi restando i limiti già sopra evidenziati al sindacato di questo Giudice rispetto a valutazioni a carattere tecnico-discrezionale). Peraltro il principio di precauzione in materia ambientale può essere invocato solo quando si tratti di situazioni in cui regna l'incertezza scientifica, tale, quindi, da imporre l'adozione di misure idonee alla salvaguardia dell'habitat naturale.

Nel caso di specie, non è ravvisabile una situazione di incertezza scientifica in relazione alla pericolosità di una sostanza come il gas naturale né in relazione al rischio sismico ed alle possibili conseguenze del suo verificarsi (vedi TAR Lazio, III, n. 2108/2016 già citata). In conclusione il problema che si pone nella specie non è quello del rispetto del principio di precauzione in relazione ai rischi evidenziati da parte ricorrente ma quello, ben diverso, di stabilire se, nella fattispecie in esame, l'Autorità abbia verificato con tutta la diligenza del caso e, all'esito dell'istruttoria svolta, abbia predisposto tutte le possibili misure di sicurezza atte a fronteggiare i rischi stessi, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite e delle norme tecniche e costruttive che ne derivano.

Il motivo va pertanto respinto.

16. Venendo ora all'esame dei motivi aggiunti, il Collegio rileva che, con il primo di essi, la Regione Abruzzo deduce, tra l'altro, che l'opera portata all'esame del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge n. 241/1990 (doc. 1 ric.) non corrisponderebbe a quella approvata dal MISE con il decreto 7 marzo 2018, in quanto il progetto,

in questo secondo caso, avrebbe avuto ad oggetto la centrale di compressione e le quattro linee di collegamento al metanodotto esistente, mentre, nel procedimento ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, seconda parte, gestito dal DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbe stato esaminata la sola parte di progetto relativa alla Centrale e non anche quelle afferente alle linee di collegamento. In realtà, il procedimento avviato avanti al MISE ex art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001 ha avuto ad oggetto il progetto della Centrale di compressione gas di Sulmona, comprensivo delle relative quattro linee di collegamento (doc. 12 Snam, nota del MISE del 30.8.2011, recante quale oggetto: "Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente"). La Conferenza di Servizi del 12 novembre 2014 (doc. 14 Snam), come si è visto, stante il dissenso manifestato dalla Regione, si concludeva con la remissione del procedimento al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990. La nuova fase procedimentale non poteva che riguardare lo stesso progetto già all'esame del MISE nel procedimento principale: non a caso tutti i verbali redatti avanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferiscono al superamento della mancata intesa in relazione al seguente progetto: "Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente, ai sensi dell'art. 14-quater, legge n. 241/90 e successive modificazioni". E' su tale progetto che, pertanto, si è pronunciato il Consiglio dei Ministri a conclusione della fase endo-procedimentale de qua, senza che possa avere alcuna conseguenza decisiva la carenza meramente formale e "nominale" (che non può prevalere sulla sostanza del procedimento svolto), relativa alla dicitura utilizzata nell'oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri, riferita alla sola "Centrale di compressione", senza menzionare le quattro brevi linee di collegamento, che, in ogni caso, facevano parte del progetto esaminato.

Sempre nel primo motivo aggiunto, parte ricorrente si duole della mancata acquisizione dell'intesa e, dunque, del mancato coinvolgimento nel

procedimento, delle “altre regioni” (oltre alla Regione Abruzzo), considerato che, a suo dire, nel momento in cui l’autorizzazione ha riguardato anche le linee di collegamento – e non solo la centrale di compressione di Sulmona – dovrebbero necessariamente considerarsi tutti i territori su cui le linee stesse sono destinate ad insistere.

L’argomento è, in realtà, frutto di un errore, atteso che le quattro brevi linee di collegamento della centrale alla rete esistente ricadono interamente sul territorio abruzzese.

Il primo motivo aggiunto è dunque infondato.

17. Quanto ai restanti motivi aggiunti, contenendo essi censure sovrapponibili a quelle già proposte in sede di ricorso introduttivo e sopra ampiamente esaminate, il Collegio non può che respingerli per le stesse ragioni che sono state espone nei superiori paragrafi.

18. Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere integralmente respinti.

In ragione della notevole complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- respinge il ricorso;
- respinge i motivi aggiunti.

Spese di causa integralmente compensate tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

sede di Roma

ricorrono

Associazione Terra Mia – Amici No Tap con sede in Melendugno (LE) (CF: 93140450755), in persona del presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Calò, **Graziano Giampaolo Petrachi** (CF: PTRGZN65A26F101L), **Comitato No Tap Salento –Acquarica – Vernole**, in persona del legale rappresentante p.t. Alfredo Salvatore Fasiello (CF: FSLLRD55S02L776M), elettivamente domiciliati in Roma al Corso del Rinascimento n. 11 (c/o Avv. Barbara Cataldi), unitamente agli Avv.ti Adriano Tolomeo (c.f. TLMDRN69R13B506G) e Barbara Renna (c.f. RNNBBR71H59E506W) che li rappresentano e difendono come da separata procura da considerarsi in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti recapiti fax 0832/289522 e PEC: tolomeo.adriano@ordavvle.legalmail.it; renna.barbara@ordavvle.legalmail.it

contro:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t.,
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t.,

e nei confronti di:

- Trans Adriatic Pipeline AG, in persona del legale rappresentante p.t.,

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
m_ante.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000116.09-03-2018, del
provvedimento del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
m_ante.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000173.11-04-2018, del
provvedimento del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
m_ante.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000190.16-04-2018 e di ogni altro
atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui i rispettivi
presupposti pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS, nonché per l'annullamento previa sospensione
dell'efficacia dei provvedimenti di cui alle note mise.AOO_ENE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007017.14-03-2018 e mise.AOO_ENE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011522.03-05-2018 entrambe della Direzione Generale per
la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del
Ministero dello Sviluppo Economico e di ogni altro atto ad essi presupposto,
connesso, collegato e/o consequenziale tra cui, ove occorra e nei limiti
dell'interesse, della nota mise.AOO_ENE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0012099.09-05-2018 del D.G. per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello
Sviluppo Economico.

* * *

In

fatto

0. La questione relativa alla realizzazione del 'gasdotto TAP' (dall'acronimo della società interessata alla sua realizzazione: Trans Adriatic Pipeline), è ben nota a codesto on.le TAR, già investito di diversi ricorsi al riguardo. Tanto consente alla deducente difesa -anche in ossequio al dovere di sinteticità degli scritti difensivi- di limitare la narrazione degli antefatti allo stretto necessario.

1.1. Con Decreto 11/09/14 n. 223 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato una VIA favorevole al progetto del gasdotto, condizionandola al rispetto di un gran numero di prescrizioni (ben 58 di carattere tecnico e 6 richieste dalla Soprintendenza); prescrizioni che, come affermato da codesto on.le TAR prima e dal Consiglio di Stato poi (chiamati a giudicare della legittimità di una VIA sub *condiciones*) avevano appunto il fine di garantire (ovviamente ove correttamente adempiute) il rispetto dei vigenti principi e norme in materia di compatibilità ambientale dell'opera (cfr. in particolare p. 3.2.1.a1, pag. 38 sent. Cons. Stato, IV Sez., 27/03/17, n. 1392).

Tale decreto è poi stato recepito nel decreto 20/05/15 n. 11179, con cui il MISE ha definitivamente approvato il progetto dell'opera.

1.2. Il progetto prevede, tra l'altro, che per la parte finale del tratto italiano, il gasdotto -che per la gran parte è semplicemente adagiato sul fondo del mar adriatico- venga interrato nel sottosuolo, passi sotto la spiaggia sabbiosa esistente e le dune a questa retrostanti e fuoriesca a circa 700 m dalla costa, per poi raggiungere il terminale di ricezione.

Negli elaborati progettuali e negli atti istruttori ed approvativi del progetto tale tratto dell'opera viene convenzionalmente individuato come

‘microtunnel’ ed in tal modo verrà indicato anche nel presente atto.

1.3. Nel complesso meccanismo individuato per accertare il rispetto delle suddette prescrizioni era onere del proponente (TAP) sottoporre a verifica le operazioni preliminari da effettuare, ovvero le scelte progettuali adottate, alla CTVIA che (anche sulla base degli apporti istruttori di ISPRA e ARPA Puglia) fornisce il supporto tecnico per la decisione finale rimessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora innanzi, per brevità, MATTM), in ordine alla ottemperanza o meno delle singole prescrizioni.

Un particolare iter è stato, poi, individuato per quanto riguarda la prescrizione relativa al c.d. microtunnel ed ai suoi rapporti ed interferenze con la vegetazione fanerogamica esistente nella porzione di fondale marino in origine individuato da TAP quale *exit point* del microtunnel medesimo, attraverso la previsione di articolate prescrizioni e subprescrizioni da attuarsi in sede di redazione del relativo progetto esecutivo ed all’esito la sua sottoposizione “*a procedura di verifica di esclusione dalla VIA*”.

Tanto era dovuto vuoi alla particolare sensibilità dell’area su cui si andava ad intervenire vuoi al carattere *sommario* della progettazione presentata al riguardo, che aveva indotto la CTVIA a formulare (ed il MATTM a recepire nel già detto Decreto VIA 11/09/14 n. 223) due accurate prescrizioni, individuate come A.5 e A.6, che per comodità di lettura, sono di seguito trascritte:

“A.5. *Tenuto conto che la procedura operativa di costruzione del microtunnel ed opere ad esso connesse, pur condivisibile nei suoi aspetti*

generali, risulta redatta in forma qualitativa, prima di procedere a qualsiasi operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA. Per tali opere dovrà essere realizzato uno studio dettagliato sulla consistenza spaziale e temporale della dispersione e deposizione dei fanghi bentonitici e del materiale dragato, con l'impiego di modelli numerici idrodinamici di scenario, finalizzato alla definizione delle modalità e delle condizioni meteo-marine e climatiche ottimali per l'esecuzione dei lavori, al fine di proteggere il più efficacemente possibile le praterie di Posidonia o Cymodocea nodosa e gli ecosistemi marini in generale. Per la costruzione degli scenari dovranno essere utilizzati dati di dettaglio sulle matrici ambientali coinvolte e pertanto dovranno essere eseguite le seguenti analisi, rilievi e monitoraggi ante – operam:

- a) analisi dettagliata della statistica delle correnti e del regime del modo ondoso locale, con informazioni sulla circolazione su piccola scala nella zona prospiciente l'approdo costiero e nelle aree di cantiere offshore, con caratterizzazione stagionale;*
- b) caratterizzazione morfologica, sedimentologica e stratigrafica dei fondali e definizione dei volumi movimentati considerando gli esiti dei rilievi geofisici come prescritti;*
- c) caratterizzazione chimico-fisica dei fanghi bentonitici che saranno utilizzati;*
- d) monitoraggio ante-operam del trasporto solido e della torbidità dell'acqua*

definito ed eseguito in accordo con ISPRA e ARPA Puglia;

e) monitoraggio ante - operam delle biocenosi esistenti sia nell'area interessata direttamente dallo scavo di transizione che nell'area limitrofa ad esso (tipologia delle biocenosi esistenti, estensione e densità, stato di salute); le modalità e i tempi di monitoraggio dovranno essere definite ed eseguite in accordo con ISPRA e ARPA Puglia; per quanto riguarda la potenziale interferenza con le praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, oltre a fornire ulteriori dettagli sull'estensione della sedimentazione, dovranno essere definiti il limite temporale di sedimentazione e i valori limite di concentrazione dei solidi sospesi (fanghi bentonitici e sedimenti dragati) oltre il quale il grado di sofferenza delle praterie sia tale da compromettere il suo stato di salute.

In base agli esiti dello studio, dovrà essere applicato, in accordo con ISPRA e ARPA Puglia, un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS/ISO) con l'indicazione analitica delle singole attività (periodo di realizzazione e durati, modalità esecutive, localizzazione delle aree di lavorazione, mezzi coinvolti) e degli accorgimenti e dispositivi previsti per il contenimento, spaziale e temporale, della dispersione e deposizione dei fanghi bentonitici e del materiale dragato. Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori”;

“A.6 E' ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione (zona di raccordo tra l'exit point del micro tunnel con il fondale naturale) adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di Posidonia e

Cymodocea nodosa. Le indicazioni prescrittive per definire il relativo progetto esecutivo sono le seguenti:

- a) lo scavo della trincea a sezione aperta dovrà essere limitato alla sola zona di transizione strettamente necessaria utilizzando un unico mezzo di scavo montato su piattaforma a gambe auto sollevabili del tipo HDB (Crame Backhoe dredger), esattamente come già individuato dallo stesso proponente in fase di SIA, che viene pertanto reso prescrittivo non solo a livello di procedure operative ma anche a livello di tempistica (scavo distribuito in 60 giorni di lavoro sull'arco delle 24 ore);*
- b) l'exit point del micro tunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante di Cymodocea nodosa;*
- c) la larghezza dello scavo nella zona di transizione dovrà essere contenuta il più possibile, compatibilmente con l'esigenza di posa della condotta e del cavo a fibra ottica e comunque, in sommità, dovrà essere garantita una larghezza massima inferiore a 35,0 m ottenuta, così come dichiarato dal proponente in fase di integrazione, con una pendenza delle scarpate 1:2 unitamente a quanto prescritto al successivo p.to d);*
- d) il materiale di risulta appena scavato dovrà essere caricato su idonee bettoline semoventi ed allontanato dalla trincea, al fine di non danneggiare la prateria adiacente allo scavo e di ridurre l'intorbidamento dell'acqua;*
- e) durante lo scavo, le acque di reflusso, intorbidite dalla escavazione, dovranno essere aspirate da sorbone a fianco della trincea e raccolte in cisterne dislocate su pontone o direttamente sulla piattaforma HDB, per essere chiarificate per sedimentazione prima di essere rimesse in mare;*

f) il materiale di risulta dallo scavo, immagazzinato su bettoline costituito da sabbia, eventuale tritume di roccia di pezzatura varia, dopo la posa della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC) dovrà essere riconvolgiato nella trincea con una tramoggia o mezzo equivalente che scenda fino al fondo della trincea, in modo che lo scarico del materiale avvenga tutto all'interno della trincea stessa, con limitazione del suo spargimento nell'acqua circostante”.

2. Al fine di dare seguito alle prescrizioni di cui si è detto, TAP ha:

- presentato una nota prot. LT-TAPITITG-00170 del 07/08/15 con la documentazione tecnica e amministrativa, relativa alla sola lettera b) della prescrizione A.6), ma con note 08/04/16, 27/06/16 e 06/10/16, ha reiteratamente chiesto la sospensione della verifica di ottemperanza alla prescrizione motivando tali richieste con la *“necessità di effettuare, e successivamente di completare, indagini marine di dettaglio, nonché per lo svolgimento di una ulteriore campagna di indagini marine”*.

A ciò sono seguite

- prima una nota 17/02/17 prot. LT-TAPIT-ITG-00337 con cui veniva annullata e sostituita la documentazione trasmessa con la citata nota 07/08/15;

- poi una ulteriore nota 08/11/17 Prot. LT-TAPIT-ITG-00437 che ha, a sua volta, aggiornato, annullato e sostituito la documentazione inviata con la citata nota 17/02/17.

- trasmesso, con nota 07/08/15 prot LT-TAPIT-ITSK-00444, ad ISPRA e ARPA Puglia documentazione afferente, tra l'altro, i rilievi e monitoraggi

ante operam di cui ai punti d) ed e) della prescrizione A.5, cui è seguito un fitto scambio di corrispondenza della stessa con ARPA Puglia ed ISPRA, in ordine alla reale portata delle prescrizioni imposte e del relativo adempimento.

Nessuna ipotesi progettuale è stata presentata ai fini della valutazione di sottoponibilità a VIA del progetto di microtunnel, se non nel febbraio 2017 (e poi nell'agosto dello stesso anno).

3. Con determinazione 09/03/18 n. 116 il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha:

- richiamato un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da TAP con nota 17/02/17, acquisita in pari data al prot. n. 3748/DVA; la documentazione volontaria di aggiornamento dello studio preliminare ambientale trasmessa dalla società in data 02/08/17 sulla scorta degli esiti di una nuova campagna *“di monitoraggio delle fanerogame marine nell'area interessata dai lavori”* condotta nel giugno 2017;

- preso atto che a tale istanza era allegato un progetto differente da quello posto a base dell'originaria istanza di VIA, rispetto al quale conterrebbe delle “ottimizzazioni” costituite da

- “- *estensione del punto di uscita del microtunnel mare (exit point), al fine di minimizzare l'interferenza indiretta con l'esistente prateria di *Cymodocea nodosa* e di ridurre l'interferenza diretta rispetto a quella rilevata con la campagna di indagini integrative svolte nel luglio 2016;*

- *installazione di due palancolati temporanei (lato Nord e Sud) in*

corrispondenza dell'exit point, al fine di ridurre i volumi di scavo e salvaguardare ulteriormente le praterie di Cymodocea nodosa;

- *installazione di una paratia di chiusura tra i due palancolati costituita da panne o cortine di bolle d'aria;*

- *sensibile diminuzione dei volumi e dell'impronta di scavo;*

- *sensibile diminuzione dei volumi e dell'impronta del terrapieno;*

- *sensibile diminuzione delle tempistiche di scavo e rinterro"*

- *dato atto che vuoi a seguito della presentazione dell'istanza vuoi della presentazione di ulteriore documentazione erano state effettuate le pubblicazioni prescritte (ex art. 20 DLgs n. 152/06, per 45 giorni) ed erano intervenute alcune osservazioni di soggetti privati e pubblici interessati,*

- *dato atto del parere 02/03/18 n. 2659, con cui la CTVIA ha ritenuto l'intervento non sottoponibile a VIA e*

“valutato che le migliorie progettuali proposte in corrispondenza dell'exit point, allungamento dello stesso di circa 55 m (al fine di minimizzare, rispetto alla posizione precedente, l'interferenza indiretta con la prateria di Cymodocea nodosa), dalla previsione del palancolato provvisoriale e dall'uso di panne o cortine di bolle d'aria, creano di fatto un confinamento della zona di scavo riducendo la dispersione dei sedimenti nell'ambiente circostante e che pertanto il progetto ottimizzato determina un impatto indiretto minore sulla prateria di Cymodocea nodosa rispetto a quanto previsto dalla prescrizione A.6b) del DM 0000223 dell'11.09.2014;

- *valutato altresì che le suesposte migliorie rispondono con maggiore certezza ed efficacia alla ratio della prescrizione A.6b) del DM 0000223*

dell'11.09.2014 (che dettava una distanza di rispetto dal limite della prateria di Cymodocea con lo scopo di minimizzare la dispersione dei sedimenti, a causa delle correnti marine, verso la prateria contermine), conseguentemente, diviene ininfluente mantenere un determinato limite di distanza tra l'exit point e la prateria stessa”.

Sulla scorta di tanto il DG del MATTM ha determinato *“l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “Micro tunnel di approdo al tratto italiano del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, verifica di assoggettabilità presentata in ottemperanza alla prescrizione A5) del DM 223 dell'11.09.2014” della Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.a.”* accompagnandolo con alcune (minime e formali) condizioni ambientali (installazione di telo con appesantimento, dissuasori volti ad inibire la pesca a strascico illegale, progetti di comunicazione ambientale, divulgazione scientifica e formazione) rimettendo ad ISPRA e/o ARPA Puglia il controllo del loro rispetto ed al MATTM la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui si è detto.

La determina in questione si concludeva con il preannuncio della pubblicazione per estratto sulla GURI ai fini della sua impugnazione.

4. Non si ha notizia dell'avvenuta pubblicazione sulla GURI dell'anzidetta determina n. 116/18, ma i ricorrenti hanno casualmente appreso che il medesimo Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali:

- con determina 11/04/18 n. 173 ha statuito l'avvenuta *“ottemperanza alla Prescrizione A.6) del DM n.223 del 11/09/2014, così come modificato dal*

DM n.72 del 16/04/2015” sulla scorta di un parere 23/03/18 n. 2691 della CTVIA che avrebbe “nel complesso valutato che le soluzioni adottate dalla Società abbiano tenuto in considerazione, gli aspetti ambientali, i vincoli operativi legati alla profondità dei fondali presenti nell’area e gli aspetti di sicurezza legati alla presenza di mezzi ed operatori subacquei”

- con determina 16/04/18 n. 190 ha statuito l’avvenuta *“ottemperanza alla prescrizione A.5) del DM n.223 del 11/09/2014, così come modificato dal DM n.72 del 16/04/2015”*, sulla scorta di un parere 06/04/18 n. 2703 della CTVIA nonché del parere 16/03/18 n. 2679 della CTVIA e del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 000116 del 09.03.2018 inerente adempimenti procedurali nella stessa prescrizione;

5. Parallelamente, con atto 14/04/18 n. 7017 il Dirigente della V Divisione della Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del MISE ha accolto un’istanza di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art.52-*quater*, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., relativa alle caratteristiche tecniche per la realizzazione della recinzione provvisoria di cantiere del Terminale di ricezione del gasdotto (PRT) e del tratto di gasdotto a terra, di altezza pari a circa 3 metri e di una lunghezza di 1.847 metri (a fronte di una lunghezza di 1.558 metri prevista nel progetto originario), sull’assunto dichiarato da TAP *“che la nuova recinzione del PRT non interessa nuove particelle catastali rispetto a quelle precedentemente autorizzate in sede di Autorizzazione Unica e sarà per la gran parte posta all’interno dell’area autorizzata con D.M. del 20 maggio 2015, su cui è stato apposto il Vincolo Preordinato all’Esproprio (VPE) e*

solo in minima parte su aree esterne alla VPE ma di cui TAP, comunque, è proprietaria e sulle quali non vi sono vincoli paesaggistici ed ambientali”.

A seguito di ciò:

- il Dirigente della V Divisione della Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MISE con nota 03/05/18 n. 11522, nel contestare a TAP *“che nel corpo della documentazione a corredo dell’istanza [della variante di cui si è detto] non si dà atto dell’esistenza di vincoli paesaggistici insistenti sulle aree interessate dalla variante in oggetto relativamente al gasdotto e che codesta Società ha allegato la carta dei vincoli paesaggistici solo relativamente all’area del PRT”* ha chiesto alla stessa *“di integrare la documentazione relativa alla citata istanza del 1 marzo 2018 con le carte dei vincoli paesaggistici relative alle aree interessate dal tracciato onshore del metanodotto (scala 1:10.000 e 1:2.000), nonché di riprodurre la carta dei vincoli paesaggistici dell’area del PRT, già allegata all’istanza, includendovi anche la rappresentazione del tracciato del metanodotto”;*

- il Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MISE con nota 09/05/18 prot. n. 12099 ha, tra l’altro, ricondotto la variante di che trattasi tra quelle *“successive varianti in corso d’opera”* ex comma 6 dell’art. 52-*quater* D.P.R. 327/2001 e ribadendo che *“nella documentazione a corredo dell’istanza la soc. TAP ha ... allegato unicamente la carta dei vincoli paesaggistici relativamente all’area del PRT, in quanto è l’unica area interessata dalla variante della recinzione che ricade parzialmente al di fuori*

dalle aree già interessate dal VPE, e quindi già oggetto dell'Autorizzazione Unica di cui al DM 20 maggio 2015, conseguente al decreto di VIA..." ha asserito che "il considerato "dalla Carta dei Vincoli risulta che la nuova recinzione non interessa aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali" non può che riferirsi a tale Carta relativa al PRT presentata dalla soc. TAP a corredo dell'istanza del 1° marzo 2018 (Allegato 2) e quindi non a tutto il tracciato del gasdotto", aggiungendo che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia all'articolo 91, comma 12, esenta dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica sia il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi [come è il gasdotto TAP]....; - opere e interventi a carattere temporaneo se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata per la durata di realizzazione dell'opera" nessun accertamento di compatibilità paesaggistica era comunque dovuto sulla variante della recinzione"

6. Da ciò la legittimazione e l'interesse al presente ricorso, fondato sui seguenti

motivi

0. In limine. Sulla legittimazione dei ricorrenti.

Certi sono la legittimazione attiva dei ricorrenti e il loro interesse all'impugnazione poiché sono senza dubbio presenti gli elementi di differenziazione e di qualificazione della posizione di ciascuno di essi rispetto ai provvedimenti impugnati e alla compromissione che dagli stessi deriva.

Ad agire in giudizio sono:

- il dott. Graziano Giampaolo Petrachi che abita e risiede nel piccolo Comune di Melendugno interessato dai lavori di realizzazione del gasdotto TAP,
- l'associazione Terra Mia – Amici No TAP che ha sede in Melendugno ed annovera quale principale scopo statutario quello di *“promuovere la tutela dell’ambiente e delle acque, la valorizzazione del paesaggio ... si pone al servizio dei cittadini e delle forme esponenziali per l’assistenza e la consulenza in materia di tutela del diritto dell’ambiente , alla salute e dei diritti civili, anche nell’ambito del procedimento di formazione degli atti legislativi, amministrativi e del procedimento amministrativo”* (art. 2 statuto),
- il comitato No Tap Salento – Acquarica – Vernole che ha sede in Acquarica di Lecce annovera quale principale scopo statutario quello di diffondere *“la cultura per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio ... in particolare l’associazione nasce allo scopo di difendere il territorio da interventi nel campo energetico e da strutture che possano mirare a sconvolgere l’integrità del territorio”* (art. 2 statuto).

1. Quanto al ricorrente persona fisica il requisito della *vicinitas* discende dalla stabile residenza e dimora nel piccolo comune ove è prevista la realizzazione metanodotto TAP.

In capo al dott. Petrachi Codesto TAR ha riconosciuto con sentenza n. 12653/2017 la esistenza *“della posizione giuridica soggettiva correlata alla corretta esecuzione dei lavori del gasdotto TAP, di rilevante impatto ambientale, nel piccolo Comune di residenza del sig. Petrachi”*.

Inoltre, il dott. Petrachi è tra quanti (privati ed istituzioni) che hanno partecipato al procedimento presentando le osservazioni ai sensi dell’art. 20

c. 3 D. Lgt.vo n. 152/06 alle quali la società Trans Adriatic Pipeline AG ha controdedotto.

2.1. L'associazione Terra Mia – Amici No TAP è fortemente radicata nel territorio del piccolo comune di Melendugno dove vivono e lavorano i suoi soci. L'associazione ha posto in essere nel corso di questi anni concreti e rilevanti interventi ed iniziative mirate a dare voce al dissenso alla realizzazione della imponente infrastruttura energetica manifestato in ogni forma consentita dalla popolazione locale.

2.2. Il comitato NO TAP Salento è un comitato composto da cittadini, operatori economici e soggetti, individuali e collettivi, aventi a cuore la tutela del patrimonio naturale di un lembo di Salento (la costa adriatica dei comuni di Vernole e Melendugno), al quale sono legati dalla assidua frequentazione nonché dalla proprietà di immobili e/o dalla gestione di attività produttive.

In tale veste il comitato ha assunto ogni iniziativa a preservare le aree in questione da usi irrispettosi dell'ecosistema e della loro naturale vocazione e tra queste quella progettata dalla Trans Adriatic Pipeline AG, costituita dalla realizzazione di un gasdotto per l'importazione di gas naturale dal Caucaso (e precisamente dall'Azerbaijan) attraverso la Turchia, la Grecia, l'Albania ed il mare Adriatico, per poi sfociare nella marina di San Foca nei pressi di una zona che lambisce l'oasi naturale protetta delle "Cesine".

Tale impegno è stato riconosciuto vuoi dalle Autorità preposte allo svolgimento del procedimento amministrativo, vuoi dalla stessa Trans Adriatic Pipeline AG, che sin dalle fasi iniziali della procedura lo ha appunto, riconosciuto come interlocutore.

Il comitato NO TAP Salento è tra quanti (privati ed istituzioni) che hanno partecipato al procedimento presentando le osservazioni ai sensi dell'art. 20 c. 3 D. Lgt.vo n. 152/06 alle quali la società Trans Adriatic Pipeline AG ha controdedotto.

3. Tanto il comitato quanto l'associazione ricorrenti, vuoi per lo specifico fine statutario perseguito e, ancora, vuoi grazie alla stabile presenza di un concreto collegamento con il territorio interessato, vantano, ciascuna, un interesse esponenziale localizzato più che sufficiente a legittimare la proposizione del ricorso e ciò anche alla luce della normativa di rango comunitario (direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e di modifica della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). La direttiva 2003/35/CE prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e di modifica della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e, come noto, ricomprende nella nozione di "pubblico" *"una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone"* imponendo agli stati membri di perseguire l'obiettivo di *"offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia"* e che *"a tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa è considerato sufficiente [per l'] accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale ... per contestare la legittimità sostanziale e procedurale di*

decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva” .

In applicazione di tali principi la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, ha riconosciuto che:

- *“45 Sebbene quest'ultimo articolo [l'art. 10 bis della direttiva 85/337] tramite il rinvio operato all'art. 1, n. 2, di detta direttiva, affidi ai legislatori nazionali il compito di determinare i presupposti che possono essere richiesti affinché un'organizzazione non governativa che promuove la protezione dell'ambiente, come un'associazione, possa beneficiare del diritto di ricorso secondo le condizioni sopra ricordate, le norme nazionali in tal modo stabilite devono, da un lato, garantire «un ampio accesso alla giustizia» e, dall'altro, conferire alle disposizioni della direttiva 85/337, relative al diritto ai ricorsi giurisdizionali, il loro effetto utile. Di conseguenza, tali norme nazionali non devono minacciare di svuotare di qualsiasi portata le disposizioni comunitarie secondo le quali coloro che vantano un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest'ultimo, tra cui le associazioni di tutela dell'ambiente, devono poter agire dinanzi al giudice competente.*

46 Da questo punto di vista, una legge nazionale può imporre che una siffatta organizzazione, che intende contestare in giudizio un progetto rientrante nella direttiva 85/337, abbia un oggetto sociale attinente alla protezione della natura e dell'ambiente.

47 Inoltre, non può essere escluso che la condizione, secondo cui un'associazione di tutela dell'ambiente deve avere un numero minimo di

aderenti, possa risultare rilevante per assicurarsi della effettività della sua esistenza e della sua attività. Il numero di aderenti richiesto non può tuttavia essere fissato dalla legge nazionale ad un livello tale da contrastare con gli obiettivi della direttiva 85/337 e, in particolare, con quello di rendere agevole il sindacato giurisdizionale delle operazioni che vi rientrano.

....

50 Peraltro, la direttiva 85/337 concerne non soltanto operazioni di portata regionale o nazionale, bensì anche operazioni di dimensioni più limitate in ordine alle quali le associazioni locali sono le più indicate per farsene carico” (cfr., in termini, Corte giustizia UE, sez. II, 15/10/09 n. 263);

- “in ossequio a consolidata giurisprudenza, il requisito della vicinitas non può intendersi come stretta contiguità con l’impianto ma alla stregua di stabile collegamento potenzialmente foriero, come nel caso di specie, di propagazioni dannose e di contaminazioni pregiudizievoli” (cfr. Cons. Stato, V Sez. ord. 04/06/15 n. 2736, poi confermata con sentenza 16/03/16 n. 1089).

I. Violazione e falsa applicazione artt. 20 e 23 DLgs. n. 152/06 e DM n. 223/14. violazione del contrarius actus e incompetenza.

1. Il progetto che ha ottenuto la Via con il già citato DM 223/14 prevedeva, quale condizione per la sua compatibilità con le caratteristiche ambientali dei luoghi che l’exit point del microtunnel fosse collocato

- al di fuori della prateria di *cymodocea nodosa* esistente (così da evitare qualsiasi impatto diretto dei lavori sulla stessa) ed anche

- a 50 m dalle ultime piante di *cymodocea* (così da evitare anche qualsiasi impatto indiretto, per effetto della ricaduta dei materiali di scavo o di

copertura dello scavo sulla stessa).

Tale prescrizione è stata accettata da TAP che l'ha pervicacemente difesa nei giudizi conclusisi con la pure citata decisione n. 1392/17 del consigli odi Stato, salvo poi in fase esecutiva cercare tutti i modi per non dargli esecuzione, tornando a posizionare l'exit point del microtunnel all'interno della prateria di cymodocea ivi (pacificamente) esistente, con l'unico espediente di installare delle barriere che incidono -al più- sulla dispersione e ricaduta dei materiali di scavo ma non certo sulla scelta localizzativa dell'exit point e sulle conseguenze che ne derivano.

Del tutto irrazionalmente la CTVIA, prima, ed il DG dopo, paiono non accorgersi di tale elementare circostanza o comunque si pongono in contrasto frontale con la prescrizione.

Sotto entrambe le prospettive l'illegittimità degli atti impugnati è evidente in quanto:

- la ipotesi progettuale ritenuta migliorativa da CTVIA e MATTM consente la realizzazione dell'exit point all'interno di una prateria di cymodocea, e non al di fuori della stessa, con quanto ne discende in termini di impatto diretto su di una specie ritenuta meritevole di tutela;

- la modifica della lunghezza del microtunnel e del suo exit point costituisce modifica sostanziale del progetto che aveva ottenuto la VIA e, pertanto, non poteva:

a. essere disposto mediante semplice procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (con pubblicazione dei soli atti previsti dall'art. 20 TUA, solo a mezzo web, con termine per le osservazioni di soli 45 gg);

b. rientrare nella competenza del Direttore Generale del MATTM, bensì -anche in ossequio al principio del *contrarius actus* - del Ministro, quale atto *politico* (così com'è stato definito il DM n. 223/14 nelle pronunce intervenute nella vicenda).

2. La questione non è meramente formale o procedimentale, poiché:

- da un lato, la differente *consistenza* (quantitativa e qualitativa) della documentazione offerta alla pubblica partecipazione (cfr. l'elencazione fornite, rispettivamente dagli artt. 20 e 21 e ss DLgs. n. 152/06, nella versione applicabile ex art. 23 DLgs. n. 104/17 ovvero dagli artt. 19 e 23 e ss. nel testo oggi vigente), la maggiore conoscibilità dell'esistenza della procedura e il maggior tempo a disposizione degli interessati per formulare le proprie osservazioni (60 gg in luogo di 45), dall'altro ancora la maggiore ampiezza dell'apporto partecipativo consentito ai soggetti interessati, costituiscono elementi normativamente predisposti a garanzia dell'interesse della tutela ambientale che costituisce la stessa ragion d'essere della procedura di VIA;

- dall'altro, la scelta di quale interesse debba prevalere nella comparazione tra la realizzazione del gasdotto alle condizioni che TAP preferisce o la tutela della cymodocea nodosa (anch'essa tutelata in virtù di norme sovranazionali) non può essere rimessa a soggetto privo di una legittimazione e/o potere che gli rinvii dall'essere espressione (sia pur mediata) della sovranità popolare, poiché solo tale legittimazione (propria del Ministro e non del suo direttore generale) consente di adottare atti c.d. *politici*.

3. A ciò deve aggiungersi, che la valenza delle prescrizioni contenute nel DM

n. 223/14 è stata approfonditamente valutata e valorizzata in sede di scrutinio della legittimità della VIA ministeriale, sì da doversi ritenere che ammetterne una modifica (mediante modifica sostanziale del progetto) in sede di mera verifica della loro ottemperanza equivale ad eludere sia le prescrizioni che il giudizio di legittimità che su di esse si è fondato.

II. Violazione e falsa applicazione artt. 20, 23 e 28 DLgs. n. 152/06 e DM n. 223/14 sotto altro profilo. Falsità del presupposto e sviamento.

0. Con salvezza di quanto precede, compiutezza difensiva impone di censurare altresì il vizio appena epigrafato, una volta che non risponde al vero che il progetto dichiarato non sottoponibile a VIA sia *meno* impattante sull'ambiente.

1. Tale assunto si fonda, anzitutto, sul falso presupposto costituito dal fatto che la *comparazione* è stata effettuata tra il progetto esaminato nel 2014 (e che CTVIA E MATTM hanno ritenuto insufficiente da un punto di vista ambientale al punto da imporre una delocalizzazione dell'exit point a tutela delle fanerogame esistenti) ed un nuovo progetto redatto da TAP nel 2017 senza ottemperare alle prescrizioni imposte in sede di VIA.

Tanto ha *falsato* il giudizio di CTVIA e MATTM poiché entrambi i termini del paragone sono al di sotto dell'accettabilità ambientale fissati in sede di VIA e deteriori rispetto a quello che sarebbe esitato dall'applicazione delle prescrizioni imposte, perché entrambi violano la prescrizione principale: escludere qualsiasi impatto diretto sulla prateria di cymodocea esistente (per stessa ammissione di TAP il progetto esentato da VIA prevede l'asportazione di una prateria di cymodocea nodosa di circa 200-400 mq e l'infissione nella

prateria medesima degli assi costituenti il palancolato che hanno dimensioni tutt'altro che spernibili).

E che la tutela della cymodocea nodosa costituisse il fine specifico delle prescrizioni A5 e A6 è dimostrato dalla *storia* che ha condotto alla imposizione delle stesse e che di seguito si sunteggia:

- nel documento redatto da TAP AG e depositato in atti in data 10/09/13 intitolato IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000-all07-App12, (pag. 14) posto a base della VIA esitata nel DM 223/14, TAP assumeva che *“la Cymodocea nodosa non è inserita negli allegati I o IV della Direttiva Habitat e non è tra le specie vulnerabili nella red list della IUCN”*;

- con nota 07/03/14 Prot.CTVIA-2014-832 la CTVIA -nel rilevare che *“la Cymodocea, ... è comunque una specie protetta dalla Convenzione di Berna e dalla legge italiana, particolarmente utile ai fini della protezione dell'erosione costiera e come habitat e nursery per la fauna ittica”* ha chiesto a TAP *“di chiarire la reale interferenza dell'opera con le praterie suddette, valutando di conseguenza gli impatti attesi e le eventuali necessarie misure di mitigazione/compensazione da proporre sia sulla Posidonia quanto sulla Cymodocea”*.

- in adempimento a tale richiesta in data 7/5/14 TAP ha prodotto il documento Allegato 7 - Mappatura definitiva ed univoca delle praterie di fanerogame, e per quanto qui rileva della cymodocea;

- nel parere CTVIA 29/8/14 n. 1596 (poi trasposto nel DM n. 223/14) si legge (pag. 152): *“Le interazioni dirette con la prateria di Cymodocea nodosa sono invece previste esclusivamente all'uscita del microtunnel tra circa -18 m. e*

-21 m. su un area pari a **circa 3.500 mq**, per circa 85 metri lineari di prateria compresa tra le due batimetrie” e, successivamente (pag. 170) sempre la CTVIA formula quella che poi diverrà la ‘prescrizione A.6’ del DM 223/14: “6. E’ ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione (zona di raccordo tra l’exit point del microtunnel con il fondale naturale) adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di posidonia e cymodocea nodosa. Le indicazioni prescrittive per definire il relativo progetto esecutivo sono le seguenti: ...b)l’exit point del microtunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle ultime piante di Cymodocea nodosa”.

Come detto TAP ha accettato tale prescrizione ma già in una ‘nota tecnica’ in risposta alla prescrizione A6b del Luglio 2015 OPL00-SPF-200-G-TVN-0002 TAP assume che un microtunnel rispettoso delle prescrizioni della VIA avrebbe comportato “... un forte incremento dei lavori di scavo della trincea con un atteso effetto negativo sull’ambiente a causa della maggiore movimentazione di sedimenti”; senza però farsi carico della estirpazione della cymodocea che una diversa soluzione avrebbe comportato e che la VIA aveva fermamente escluso dovesse comportare.

È stato in quella sede, quindi che TAP ha evidenziato che per adempiere alla prescrizione in questione “il punto di uscita verso mare del MT dovrebbe essere di conseguenza spostato, e in particolare dovrebbe essere posizionato a KPof 103.300, profondità = 28.2m, per consentire lo scavo della trincea senza interferire con la distanza da mantenersi dalla Cymodocea. La

lunghezza del tunnel aumenta di conseguenza fino a 1616m con un incremento di 131m rispetto alla configurazione di progetto...” da cui ha fatto discendere un preteso aumento della “lunghezza della trincea ... da 129 m a 320 [e del] ... volume di scavo da 8.974 a 21.550 m3 circa... [e della] profondità di scavo di 36 m contro i 27m della configurazione di progetto.”

Ebbene, tali dati si fondano su falsi presupposti che, nel loro coagire, hanno determinato i risultati posti a base dell’assunto da TAP. In analisi si osserva:

- dall’esame della documentazione via via predisposta da TAP e pubblicata sul sito del MATTM, i dati di riferimento di estensione della prateria di cymodocea, lunghezza del microtunnel, di batimetria e di profondità dello scavo *mutano* di volta in volta (cfr. la già detta nota tecnica del luglio 2015, la nota tecnica Prescrizione A.6 8/2/17 OPL00-SPF-200-G-TVN-0007 e la nota Tecnica Prescrizione A.6 Rev.1 del 30/10/17);
- le batimetrie indicate in progetto non concordano coi dati rilevati in situ mediante apposita strumentazione, risultando le prime sempre maggiori di quelle riscontrate.

Delle due l’una:

- o l’intera procedura relativa alla localizzazione del microtunnel è afflitta da una profonda carenza istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa; ovvero
- i dati in questione vengono *scelti* in funzione del risultato che si vuole raggiungere.

2. A tanto deve aggiungersi, con valore in vero assorbente, che i successivi approfondimenti istruttori effettuati hanno portato all’accertamento della

esistenza ed ampiezza di una prateria di Cymodocea ben più vasta di quanto TAP aveva dichiarato e la VIA ricognito.

Tanto comportava la necessità, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 152/06, di una riapertura della VIA e non certo la esclusione della procedura.

III. Illegittimità derivata.

Quanto detto in ordine alla illegittimità del provvedimento di esclusione dalla VIA del progetto esecutivo del microtunnel si riverbera in via derivata sulle successive determinazioni nn. 173 e 190/18 del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM che nel primo trovano fondamento.

IV. Violazione e falsa applicazione art.52-quater, comma 6, del DPR n. 327/01 e art. 149 DLgs. n. 42/04. Falsità del presupposto e sviamento.

Si è detto in narrativa di come il MISE abbia di recente (atto 14/04/18 n. 7017 del Dirigente della V Divisione della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche) approvato una variante in corso d'opera, relativamente alla recinzione provvisoria di cantiere del Terminale di ricezione del gasdotto (PRT) e del tratto di gasdotto a terra, di altezza pari a circa 3 metri e di una lunghezza di 1.847 metri, aderendo ad una istanza in tal senso formulata da TAP, la quale:

- da un lato ha (sostanzialmente) *confessato* che “...la nuova recinzione del PRT ... sarà per la gran parte posta all'interno dell'area autorizzata con D.M. del 20 maggio 2015, ... e solo in minima parte su aree esterne alla VPE ... sulle quali non vi sono vincoli paesaggistici ed ambientali”;
- dall'altro, “ha allegato la carta dei vincoli paesaggistici solo relativamente all'area del PRT” e non anche quella relativa alle ulteriori aree esterne alla

dichiarazione di pubblica utilità.

Trattasi di carenza documentale evidente e rilevante, una volta che se può convenirsi che le aree interessate dalla dichiarazione di p.u. siano *coperte* dall'autorizzazione unica del gasdotto, così non è per le aree esterne a tale dichiarazione, rispetto alle quali il MISE avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno di vincoli e qualora, come confessato dalla stessa richiedente, tali vincoli sussistessero astenersi dall'approvare la variante in assenza delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche.

Il MISE, però, non ha effettuato né la dovuta istruttoria né tampoco si è avveduto che parte dei lavori autorizzati erano esterni al 'VPE' e quindi non potevano neppure in astratto essere autorizzati con il DM 20/05/15 n. 11179 (ovviamente non rileva che tali aree siano di proprietà TAP poiché tanto non le rende *extraterritoriali* né le esenta dal rispetto delle leggi italiane!).

Ma ciò che pare addirittura più grave è che, quando è stato reso edotto delle carenze di cui si è detto, il MISE non ha adottato alcun provvedimento di autotutela sul proprio atto, limitandosi

- dapprima (nota 03/05/18 n. 11522) a chiedere una integrazione documentale (senza neppure sospendere cautelamente il proprio anteriore atto),
- poi (nota 09/05/18 prot. n. 12099 del DG) addirittura ad asserire la legittimità della variante approvata senza verificare la sussistenza di vincoli paesaggistici, in ragione della natura di opere accessorie di quelle approvate, senza farsi carico del fatto che la stessa TAP ha escluso che le opere in questione siano per la loro totalità ricomprese nel perimetro dell'originaria autorizzazione unica.

Sotto entrambi i profili, gli atti sono illegittimi e meritano annullamento.

Istanza cautelare

il fumus di fondatezza del presente ricorso ci pare indubitabile.

Altrettanto certo è, nel caso, il grave pregiudizio che deriverebbe a valori quali ambiente e paesaggio che non sono certo recessivi rispetto a quelli di cui TAP è portatrice.

* * *

Per tutti tali motivi e con espressa riserva di integrazione, ampliamento e motivi aggiunti,

si chiede

l'annullamento, previa sospensione e con espressa richiesta di ascolto in sede di delibazione dell'istanza cautelare, dei provvedimenti impugnati.

Vinte le spese e con ogni salvezza.

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento del C.U. nella misura fissata ex lege di €. 1800,00

Lecce – Roma, 14/05/18

Avv. Barbara Renna

(anche per il collega)

Avv. Adriano Tolomeo

Barbara Renna  Firmato digitalmente
da Barbara Renna
Data: 2018.05.14
16:10:37 +02'00'

AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
AL PREFETTO DI LECCE (ai fini del deposito ex art. 309 D. Lgs. n. 152/06)

E per quanto di ragione:

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


presidente@pec.governo.it

ALLA REGIONE PUGLIA

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

AL COMUNE DI MELENDUGNO

c omune.melendugno@legalmail.it



***Richiesta di intervento statale ex art. 309 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in
comb.disp. artt. 32 e 118 Costituzione.***

I sottoscritti:

Graziano Giampaolo Petrachi, nato a Melendugno il 26.01.1965, residente in Melendugno alla via Martano n. 137 CF PTRGZN65A26F101L;

Salvatore Alfredo Fasiello, nata a Vernole il 02.11.1955, residente in Vernole, per se e in qualità di presidente del:

Comitato No Tap Salento Acquarica Vernole con sede in Vernole (LE) alla via martiri d'Ungheria n. 4;

nella loro qualità di persone fisiche e giuridiche che potrebbero essere colpiti dal danno ambientale, ai sensi e per gli effetti del'art 309, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e smi, espongono quanto segue:

PREMESSO CHE

in data 20 maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato Decreto Ministeriale avente ad oggetto Metanodotto d'interconnessione Albania-Italia "trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 6.06.01 n. 327 con il quale si statuiva:

- all'art. 2: "**sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN900 come da progetto definitivo approvato..."**";
- all' art. 4: "**E' fatto obbligo alla Societa' Trans Adriatic Pipeline A.G. di ottemperare alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi e' contenuta in allegato al presente decreto, ed a quelle impartite in ambito di decreto di Compatibilita' Ambientale n. 223 del 11 settembre 2014**";

Il summenzionato decreto di compatibilità ambientale DM Ministero dell'ambiente n. 223 dell'11 settembre 2014 alla prescrizione A.29 ultimo capoverso recita: ***”Tutto quanto dichiarato formalmente dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni n° 42 viene reso prescrittivo”***.

E alla risposta di integrazioni n°42 testualmente si legge: ***“Gli ulivi da trapiantare DEVONO essere “zollati”, cioè estratti da suolo con una congrua quantità di terreno e non a radice nuda in epoca compresa tra DICEMBRE E FEBBRAIO***

FATTO

La Società TAP AG, in difformità di quanto illustrato sopra ha intrapreso l'espianto degli ulivi nel marzo 2017, protraendo il trasporto degli stessi nell'area di stoccaggio sino alla notte del 3-4 Luglio 2017 e di tali accadimenti veniva notiziata la Procura della Repubblica di Lecce con esposto prodotto nell'agosto 2017, in cui veniva chiesto, tra le altre, di verificare, dato che gli espianti erano avvenuti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico: ***“se anche e non soltanto ai sensi dell'art. 181 comma 1, del Dlgs n. 42 del 22.01.2004, fatti penalmente rilevanti siano ravvisabili: nell'espianto dei 215 alberi di ulivo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, avvenuta tra il marzo e l'aprile del 2017, difformemente da quanto previsto alla risposta integrazioni n° 42 ove si disponeva che l'espianto dovesse avvenire categoricamente tra dicembre e febbraio, disposizione che si rammenta essere resa prescrittiva dall'esplicito richiamo della prescrizione A.29”***

Successivamente Tap AG ha realizzato una serie di varianti progettuali senza che, ai sensi del disposto di cui alla prescrizione a.57 del Decreto di compatibilità ambientale DM 223/14, siano state assoggettate a verifica di assoggettabilità Via.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi del Dlgs.152/06 art.29

Comma 3: ***“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ... l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente”***.

Comma 4 ***“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.”***

Comma 5 ***“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”***

Prescrizione a.57 del Decreto di compatibilità ambientale DM 224/14: ***“Qualora a seguito delle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell'opera (metanodotto e PRT) esse DEVONO essere sottoposte alla procedura di verifica di esclusione dalla Via”***.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
(Accadimenti)

DELLA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI A.29, A 44, A.36, A 55, A57 E DEL MANCATO SANZIONAMENTO

in data 12.10.2017, il dott. Graziano Giampaolo Petrachi inviava a mezzo posta elettronica certificata al Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, richiesta di accesso e messa in mora chiedendo *“di conoscere se e' stata aperta procedura sanzionatoria nei confronti della Società TAP AG, quali siano state le eventuali determinazioni e l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento. **Nella denegata ipotesi non fosse stata intrapresa alcuna procedura sanzionatoria CHIEDE di considerare la presente quale messa in mora e richiesta esplicita ad intraprendere la obbligatoria procedura sanzionatoria**”*

Con nota DVA 25670 del 7.11.2017 la Direzione generale per le valutazioni ambientali, a firma del Direttore rispondeva al sottoscritto affermando:

...”attese le diverse richieste a vario titolo ad oggi pervenute da parte della S.V. in merito al progetto in questione occorre ricordare come l'art. 24 comma 3 della legge 241/90 prevede che non siano ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni. Pertanto la scrivente non darà ulteriore seguito a richieste inquadrabili nella fattispecie”

Non può non rilevarsi come l'istanza di accesso e contestuale messa in mora depositata non fosse affatto preordinata, come tentato maldestramente di sostenere la Direzione Generale, ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni.

Essa era, al contrario, inequivocabilmente motivata da un'esigenza di controllo specifico, diretto cioè a verificare, alternativamente, l'esistenza di una iniziativa sanzionatoria da parte del Ministero nei confronti di TAP AG, ovvero le ragioni per le quali una iniziativa sanzionatoria, prevista dal Dlgs n.152/06 pro tempore vigente, nonostante l'evidenza delle violazioni segnalate, non fosse stata adottata.

Peraltro su medesima questione (rifiuto di fornire dati adducendo un presunto controllo generalizzato) il Tar Lazio, con sentenza n.12653/2017 RGR n.6985/2017 passata in giudicato, ha ritenuto non sussistere la fattispecie di “controllo generalizzato” *“risultando all'evidenza che il diritto di accesso in esame è strumentale alla tutela della posizione giuridica soggettiva correlata alla corretta esecuzione dei lavori del gasdotto TAP, di rilevante impatto ambientale, nel piccolo Comune di residenza del Sig. Petrachi.”*, ... *“Va pertanto ordinato al Ministero predetto di rilasciare al ricorrente copia della documentazione suindicata, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a., Giova inoltre rilevare sul punto che il rispetto delle prescrizioni ante-operam rappresenta uno dei presupposti per la corretta realizzazione dell'infrastruttura. Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto”*

Comunque, al di là degli aspetti meramente amministrativi della motivazione del diniego a conoscere se esistesse o meno un procedimento sanzionatorio per il mancato rispetto delle ottemperanze e delle motivazioni del diniego preventivo a ulteriori richieste di accesso, con la presente si espone che **il Ministero avrebbe dovuto vigilare sulla corretta applicazione della prescrizione A.29 del DM 223/2014, giusta art. 2 del medesimo DM, e che, una volta reso edotto della violazione alla prescrizione A.29 da parte della Società TAP AG, non ha inteso non solo informare l'istante, ma altresì nemmeno aprire alcuna procedura sanzionatoria ex. Dlgs. 152/2006,** nonostante esplicita messa in mora da parte di chi, che si rammenta, essendo residente nel Comune di Melendugno (interessato all'ubicazione della realizzanda infrastruttura) e nello specifico a breve distanza dal sito interessato alla realizzazione del Terminale di Ricezione (PRT) aveva ed ha, giusta sentenza passata in giudicato del Tar Lazio, interesse diretto e immediato a che, qualora l'opera sia realizzata, lo sia nel rigido rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla normativa vigente.

Si espone, infine, che la violazione da parte di Tap di una molteplicità di prescrizioni del Dm 223/14, è stata accertata anche dalla Procura della Repubblica di Lecce, che in data 6.8.2019 ha emesso Avviso di conclusione indagine, ravvisandola possibile incidenza penale delle accertate violazioni alle prescrizioni a.44, a.29, a.36, a.55 e a 57, senza che ancora oggi il Mattm e per esso il dirigente competente, abbia provveduto a sanzionare dette violazioni ex. Dlgs. N.152/06. **Nel frattempo quelle che erano ipotesi di reato sono state cristallizzate in Decreto di Citazione Diretta a Giudizio ex. Artt. 550, 551 e 552 c.p. n° 534/18 con udienza fissata dinanzi al giudice monocratico per la data dell'8.5.2020.**

È di tutta evidenza che i comportamenti sopra esplicitati sarebbero dovuti essere sanzionati Ex. Art.29 c.5 del Dlgs.152/06.

Ma vi è più

DELLE VIOLAZIONI DELLA PRESCRIZIONE A.57

Nel caso del progetto Tap è stato possibile rinvenire la presenza dei seguenti atti afferenti varianti in corso d'opera:

- a. parere n. 2158 del 09.09.2016 della Commissione VIA e VAS;
- b. parere n. 2468 del 21.07.2017 della Commissione VIA e VAS, recepito dalla DVA Minambiente prot. 18167 del 1/8/2017;
- c. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise prot.n.26281 del 13.11.2017, afferente i due pareri precedenti;
- d. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise prot.n. 24011 del 16.10.2017, previsione di recinzione in zona vincolata ex.dlgs.42/2004, loc. San Basilio;
- e. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise del 14.3.2018 n.7017 Paesane (recinzione in zona vincolata ex.dlgs.42/2004);
- f. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise PRT (recinzione),del 14.3.2018 n.7017;

Orbene in chiara violazione a quanto previsto dalla sopracitata prescrizione a.57 del dm 223/2014, **Sub. a)**, con parere n. 2158 del 09.09.2016 la Commissione VIA e VAS ha comunicato di reputare le modifiche non sostanziali rispetto a quanto già valutato, in merito al PRT, in sede di VIA del metanodotto "Trans Adriatic Pipeline", e pertanto non ha ritenuto necessario l'avvio di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Sub. b) la Commissione VIA e VAS, con parere n. 2468 del 21.07.2017, ha ritenuto le ottimizzazioni del layout del Terminale di Ricezione del Gasdotto "non sostanziali" rispetto a quanto già incluso nello Studio di Impatto Ambientale e assentito con DM n. 223 dell'11.09.2014, così come modificato del DM n. 72 del 16.04.2015, "in quanto non generano incrementi degli effetti ambientali indotti";

Sub. c) il Mise autorizzava ai sensi dell'art. 52 quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., le varianti progettuali relative al layout del PRT di cui ai punti a) e b);

Sub. d) il Mise approvava "variante progettuale relativa alla recinzione nell'area di cantiere del microtunnel secondo il progetto allegato alla nota del 4 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.", senza avere in alcun conto che le aree ricadevano in zona a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Sub e) il Mise approvava " ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i ., la variante progettuale relativa alla recinzione nell'area del PRT e nel tratto a terra del gasdotto, secondo il progetto allegato alla istanza del 1 marzo 2018", peraltro senza avere in alcun conto che le aree individuate del tratto a terra del gasdotto insistevano in aree soggette a vincolo paesaggistico;

Sub f) il Mise approvava " ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., la variante progettuale relativa alla recinzione nell'area del PRT e nel tratto a terra del gasdotto, secondo il progetto allegato alla istanza del 1 marzo 2018", peraltro senza avere in alcun conto che le aree individuate del tratto a terra del gasdotto insistevano in aree soggette a vincolo paesaggistico;

In tutti in questi casi, ricadendo nelle ipotesi di varianti progettuali afferenti l'opera, ai sensi della prescrizione a.57 si sarebbe dovuto ricorrere alla preventiva procedura di esclusione da Via, ai sensi

dell'art.20 del dlgs 152/2006 (divenuto art. 19 nel testo novellato dal dlgs n. 104/2017), con chiara elusione degli obblighi scaturenti dal decreto di compatibilità ambientale e dalla direttiva 2011/92/UE poi modificata dalla 2014/52/UE.

Nei casi sub d) e sub e) inoltre, incidendo in zone soggette a vincolo paesaggistico, TAP avrebbe dovuto comunque dotarsi di nuova autorizzazione paesaggistica. Poiché però già in sede di Valutazione di impatto ambientale la Soprintendenza e successivamente il MIBACT avevano espresso parere negativo e per superare il dissenso in Conferenza di servizi ex. 14 quater legge 241/90 fu necessario ricorrere a decreto del Consiglio dei ministri ex. Legge 400/88, era facilmente presumibile che la richiesta di autorizzazione paesaggistica per le varianti de quo avrebbe innestato l'identica situazione prefiguratasi in sede di VIA con notevole dispendio in termini di tempi. La cosa particolarmente strana è che i funzionari del MISE che hanno autorizzato le varianti identificate Sub d) e sub e) non fossero al corrente della necessità di dotazione di autorizzazione paesaggistica.

Del resto con riguardo alle medesime fattispecie la Procura di Lecce, nel formalizzare gli avvisi ex. 415 bis e 369 bis CPP nei confronti della società Trans adriati pipeline AG e dell'allora manager Mario Michele Elia oltre ad altri emessi in data 6.8.2019 RG Mod.21 n.534/18 , ha sottolineato come abbia considerato “parimenti illegittime le varianti in corso d'opera non sottoposte a procedura di esclusione dalla Via e dunque NON autorizzate”. Avvisi ex. 415 bis e 369 CPP che ora sono stati trasfusi in Decreto di Citazione Diretta a Giudizio ex. Artt. 550, 551 e 552 c.p. n° 534/18 con udienza fissata dinanzi al giudice monocratico per la data dell'8.5.2020.

È di tutta evidenza che anche nel caso di specie si sarebbero dovute applicare le sanzioni di cui ai comma 3 e 4 dell'art 29 del Dlgs. N.152/06

DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL POZZO DI SPINTA

Il pozzo di spinta del microtunnel, sito in loc. San Basilio, in zona soggetta a vincolo paesaggistico è stata realizzata in dimensioni e struttura difformi rispetto quanto previsto in sede di Valutazione di impatto ambientale (DM 223/2014).

Infatti nel parere CTVIA n. 1596 del 29.08.2014 allegato al DM 223/14 (Decreto di compatibilità ambientale) a pag. 124 primo capoverso le dimensioni del pozzo di spinta sono definite in 10,00x11,00x9,70(h), come anche nel progetto definitivo, così come non era in alcun modo prevista la realizzazione di n.68 pali secanti del diametro di 70 cm per il perimetro e n.44 pali secanti di supporto laterale (n.22 per lato).

Peraltro, come facilmente evincibile dal parere CTVIA n. 1492 del 18.12.2015, al fine di realizzare il pozzo di spinta (fase 1a), era indispensabile ottemperare alle prescrizioni del dm di compatibilità ambientale n.223/14 meglio identificate ai numeri : A.3, a.11, a.18, a.19, a.20, a.21, a.22, a.23, a.25, a.27, a.28, a.31, a.32, a.41

Nella tabella riepilogativa, per ogni singola prescrizione del gruppo sono identificate le misure del pozzo di spinta (misure interne al netto), la previsione di pali secanti o meno e la previsione della tecnica costruttiva del jet-grouting, con l'indicazione del documento e della relativa pagina in cui si fa riferimento alle caratteristiche del pozzo di spinta.

	Data decreto	Larghezza pozzo spinta (al netto mura)	Lunghezza pozzo spinta (al netto mura)	Altezza pozzo spinta (al netto mura)	Previsine pali secanti	Jet-grouting	Documento riferimento	Pag.
A.3*								

A.11	10.11.17	10	11	9.70	NO	Solo fondo pozzo	per IPL00-PMT-000-G-TMO-0001 https://va.minambiente.it/File/Documento/199033	63
A.18	10.11.17	10	12	11	No	No	IPL00-URS-000-Q-TRG-0002.rev.01 https://va.minambiente.it/File/Documento/219869	13,77
A.19	22.06.17	10	11	9.70	No	No	OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 - Rev.03 https://va.minambiente.it/File/Documento/199006	36
A.20	22.06.17	10	11	9.70	No	No	OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 - Rev.03 https://va.minambiente.it/File/Documento/199020	36
A.21		10,50	11.72	10	Si	Si	OPL00-SPF-200-G-TVP-0001 del 16.01.17	
A.22		10.50	11.72	10	Si	Si	OPL00-SPF-200-G-TVP-0001 del 16.01.17	
A 23	21.11.17	10	11	9.70	No	No	*L'unico documento tecnico è il IAL00-PMT-000-Y-TSP-0007 del 11.08.2016 quindi di data antecedente qualsiasi ipotesi di variante del pozzo di spinta	
A.25	06.03.17	10 10	12 11	11 9,70	No	No	IAL00-ERM-643-Y-TAE-1031 Rev. 01 Marzo 2016 che richiama aggregato IPL00-URS-000-Q-TRG-0002 rev.01 e OPL00-SPF-200-G-TRX-0019	36

							https://va.minambiente.it/File/Documento/189893	
A.27		//	//	//				
A.28		//	//	//				
A.31	20.11.17	//	//	//				
A.32	10.11.17	//	//	//				
A 41	15.11.17	//	//	//				

In relazione alla prescrizione a.3 si è venuta a creare una situazione alquanto ambigua.

Infatti sebbene nel parere Ctvia n. 2373 del 21.04.2017 allegato alla determinazione direttoriale n. 130 del 05.05.2017 con cui si dichiarava ottemperata la prescrizione a.3, a pag. 17 vengono considerati allegati alla documentazione in esame per la verifica della prescrizione a.3 i seguenti documenti:

OPL00-C10713-160-C-DQT-0001-01, rev.00 Icop -pozzo di spinta-sequenza costruttiva;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-01, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria sezione AA;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-02, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria sezione BB;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-03, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria sezione CC;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-04, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria pianta fuori terra;
OPL00-C10713-990-A-TCX-0001, rev.II Icop -progetto strutturale esecutivo del pozzo di spinta;
OPL00-C10713-990-A-TPK-0005, rev.A2 Icop -procedura di costruzione del pozzo di spinta;
gli stessi non venivano pubblicati nel sito del Ministero dell'ambiente dedicato a rendere pubblica la documentazione per la verifica di ottemperanza prescrizione a.3. Anzi ancora oggi al link in oggetto

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=2>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=3>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=4>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=5>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=6>

sono presenti i documenti che illustrano il progetto del pozzo di spinta come sortito dal Dm 223/14, quindi di dimensioni 10x11x9,70(h), senza pali secanti, e con il jet grouting previsto solo per il fondo del pozzo di spinta.

I documenti dell'esecutivo del pozzo di spinta variato sono stati resi disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente solo con la predisposizione della ottemperanza a.5 e ad essa allegati.

A tutt'oggi la prescrizione a.3 risulta ottemperata sulla scorta del documento OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 - Rev.03 che a pag.36 richiama il pozzo di spinta delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive enunciate nel parte CTVia n.1596 allegato al dm di compatibilità ambientale 223/14.

(Cfr Integrazioni del 10/02/2017 - Approdo italiano Potenziale interferenza del microtunnel sull'assetto idrogeologico <https://va.minambiente.it/File/Documento/198993>).

Ricapitolando:

Alcune delle prescrizioni essenziali per cominciare la costruzione del pozzo di spinta sono state ottemperare sulla base del progetto come da CTVIA n.1596 e Dm 223/14 (10x11x9,70(h))e nello specifico le prescrizioni a.11, a.19, a.20 ed a.23;

Altre, e specificatamente la a.18 sulla base di un progetto totalmente differente (10x12x11(h));

Altre ancora la a.3 e la a.25 sulla base di documentazione non allegata la prima, e guardando quella allegata facente riferimento ad un pozzo di spinta delle dimensioni di 10x11x9,70(h).

Infine le prescrizioni a.21 e a.22 sulla scorta di un progetto di pozzo di spinta di dimensioni pari a 10,50x11,72x10(h) con pali secanti e jet grouting precedentemente non previsti.

E questo contrariamente al parere CTVIA n.1943 del 18.12.2015 ove a pag. 4 si legge:"1) in relazione alla prescrizione a.3 si precisa che dovrà essere presentato ... uno Studio di dettaglio tecnico-ambientale relativo al progetto del microtunnel COMPRENSIVO DI TUTTE LE VALUTAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE DI PROGETTO INCLUSA TRA L'AREA A TERRA E L'EXIT POINT A MARE"

Nonostante:

- la confusione documentale;

Considerando:

- la previsione di cui alla prescrizione a.57 che imponeva che le varianti progettuali fossero assoggettate a procedura di esclusione da Via,
- la previsione di cui alla prescrizione A5 del Dm di compatibilità ambientale n. 223/14 ove di legge che “prima di procedere a QUALSIASI operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di TUTTE le opere previste all'approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA...” conseguentemente anche del pozzo di spinta;

la Ctvia con parere n. 2373 del 21.04.2017 allegato alla determinazione direttoriale di ottemperanza della prescrizione a.3 prot. n. 130 del 05.05.2017, statuiva: *“valutato che gli studi, i rilievi e gli approfondimenti geologici-geotecnici hanno confermato a livello ingegneristico la fattibilità tecnico esecutiva delle opere connesse con la costruzione del microtunnel, incluso il pozzo di spinta, così come previsto nel progetto definitivo e già valutate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, in termini dimensionali, strutturali, di ubicazione dei manufatti, ecc. senza pertanto di ricorrere a soluzioni alternative da dover sottoporre a verifica di assoggettabilità Via...”*, confermando che il fatto che il pozzo di spinta non fosse da assoggettare a verifica di esclusione da Via sta a dimostrare come la CTVIA abbia inteso non accettare le modifiche progettuali al pozzo di spinta presentate per le prescrizioni a.21 e a.22, tanto da richiamarsi al “PROGETTO DEFINITIVO” valutato in sede di pronuncia di compatibilità ambientale.

Peraltro dirimente sembra essere il fatto che le ultime due prescrizioni del gruppo relativo al lotto 1a approvate risultano essere la prescrizione a.11, approvata con determina dirigenziale del 10.11.2017 n. DVA-DEC-2017-0000324 e la prescrizione a.18 approvata con determinazione direttoriale del 10.11.2017 DVA-DEC-2017-000032 ed ambedue fanno riferimento al progetto di pozzo di spinta come licenziato con dm 223/14 e quindi senza pali secanti e con il jet grouting limitato al fondo del pozzo.

Ciò nonostante, Tap nel novembre 2017 intraprendeva i lavori di realizzazione del pozzo di spinta, secondo il progetto variato, che prevedeva pali secanti realizzati in jet grouting e dimensioni diverse da quelle di cui al progetto definitivo.

Lavori che come rilevato dall'ufficio tecnico comunale del comune di Melendugno con sopralluoghi del 16, 22 e 26 gennaio 2018 terminavano nel gennaio 2018.

È quindi di tutta evidenza come il pozzo di spinta realizzato sia del tutto difforme per dimensioni, struttura da quello autorizzato.

Del resto altrimenti argomentando, ossia che la CTVIA abbia autorizzato la variazione del progetto del pozzo di spinta, avrebbe peccato in abuso di ufficio ritenendo che detta variante non dovesse essere soggetta a verifica di esclusione da Via ai sensi della prescrizione a.57 e comunque mancherebbe ad oggi l'autorizzazione di variante del Mise ai sensi del comma 6 dell'art. 54 quater del DPR 321/2001 oltre ai necessari e prodromici Autorizzazione paesaggistica.

Infatti, premesso che il pozzo di spinta insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, l'art. 32 del DPR 380/2001 statuisce:” 3. *Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*”.

Orbene, nel caso di specie l'allargamento della soletta del fondo del pozzo di spinta da 10x11 a 10,50x11,72 e la previsione di n.68 pali secanti del diametro di 70 cm per il perimetro e n.44 pali secanti di supporto laterale (n.22 per lato) o è da considerarsi riconducibile agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.32 del DPR 380/2001, ossia *“b) aumento consistente della cubatura o*

della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato” nel qual caso sarebbe da considerare in totale difformità dall'autorizzazione unica, o altrimenti sarebbe da considerare variante essenziale, e come tale non poteva prescindere dalla procedura di verifica di esclusione da Via, stante il disposto di cui alla prescrizione a.57 del dm 223/14, dalla Autorizzazione paesaggistica.

Peraltro che l'esecutivo del progetto del pozzo di spinta fosse da assoggettare a verifica di assoggettabilità VIA (e conseguentemente a conferenza di servizi per l'acquisizione di nuovo nullaosta idrogeologico e di nuova autorizzazione paesaggistica) antecedentemente la costruzione dello stesso, è provata dalla risposta del sottosegretario di Stato Salvatore Micillo a interrogazione a risposta immediata del 10.7.2019 5-02283 Plangger.

Come può leggersi nei relativi atti parlamentari il sottosegretario di Stato Micillo riferisce: “*Con particolare riferimento al pozzo di spinta, la prescrizione A.5 prevede che, prima di procedere a qualsiasi operazione inerente alla costruzione del microtunnel ed alle opere connesse, venga presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che, a sua colta, dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione della VIA, procedura che è stata svolta e conclusa dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con parere 2659 del 2 marzo 2018 anche all'esito dell'analisi istruttoria svolta dall'apposito Gruppo istruttore*”.

Ma alla data del 2 marzo 2018 il pozzo di spinta era stato già terminato!!

E comunque, dirimente infine appare la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 52 quater del DPR 327/2001, ove viene statuito: “*6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi di cui al comma 1, ... sono approvate dall'autorità espropriante*”.

Orbene, nel caso della variante progettuale del pozzo di spinta, di detti atti autorizzativi del MISE (autorità espropriante) non vi è traccia!!!

DEL FUMUS BONI JURIS

E' ormai fatto acclarato che il progetto TAP, come peraltro riportato nel Decreto di Citazione diretta in Giudizio del 18.12.2019, ud. Fissata per l'8.5.2020, è gravemente viziato nella legittimità in quanto il Decreto di Compatibilità ambientale n. 223/14 mancava dello studio degli impatti cumulativi, (Cfr pag. 4 Decreto citazione) e che pertanto la valutazione di impatto ambientale è da ritenersi illegittima, non conforme al diritto Europeo e per di più non sanabile a posteriori, dato che, come statuito dalla Corte di Giustizia Ue, la via postuma è possibile solo nel caso non si siano voluti bypassare vincoli europolitani (come nel caso di specie).

Ma è altresì pacifico, che nelle more della esecuzione dei lavori è stata finalmente accertata e documentata (a differenza di quanto dichiarato dal soggetto proponente in sede di VIA e di quanto riportato nel DM 223/14) la presenza di habitat considerati protetti dalla direttiva 92/43/CEE e nello specifico la Regione Puglia, a mezzo dell'Università di Bari e dell'ARPA Puglia, ha documentato la presenza di un' estesa area sita proprio in corrispondenza dell'exit point a mare del gasdotto TAP caratterizzata dalla presenza di Habitat 1110, 1120* e 1170 e si era impegnata a dichiarare l'area SIC per l'habitat 1110 e a meglio mappare l'habitat 1170 dato che addirittura TAP stessa affermava una consistenza di quest'ultimo in sede di procedura di assoggettabilità a Via della prescrizione A9 DM 223/14 di molto superiore a quanto precedentemente esplicitato in sede di VIA.

La cosa avrebbe dovuto imporre a TAP di rinnovare la VINCA (art. 6 della direttiva 92/43/CEE), cosa che non è stata fatta.

Ma di più, la Commissione Europea ha più e più volte sottolineato come la normativa italiana avrebbe dovuto adeguarsi agli obblighi comunitari di prevedere una scadenza della VINCA

(studio di incidenza) non superiore a 5 anni, tanto che proprio per questo lo Stato Italiano è stato oggetto di procedura EU PILOT 6730/14/ENVI e al punto 13 della stessa è riportato testualmente: “Stabilire una durata massima di validità della VINCA (ad esempio 5 anni)...”

Nel caso in questione l’ultima Vinca (almeno per quanto riportato sul sito del Ministero dell’Ambiente) risalirebbe addirittura al 2013, e non ha alcun conto del ritrovamento degli habitat protetti avvenuto successivamente al DM 223/14.

DEL PERICULUM IN MORA

A breve TAP AG provvederà alla posa della condotta a mare (prescrizione A9) con rimozione di banchi coralligeni (Habitat 1170) e ove non possibile alla posa sugli stessi, quando poi detta decisione contrasterebbe in maniera eclatante anche con quanto deciso dalla Commissione Generale per la pesca (CGPM) della FAO 43/a sessione del 4-8- novembre 2019.

Le operazioni volte alla rimozione dei banchi coralligeni (quand’anche finalizzati ad un reimpianto, che non può che essere dagli esiti incerti) così come la posa sugli stessi o a brevissima distanza dagli stessi (si ricordi che nel DM 223/14 era prevista una distanza di 50 m dagli stessi ora ridotta a 10) determineranno una indubbia alterazione irreversibile dell’ecosistema, o se non irreversibile la cui eliminazione risulterà particolarmente onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali.. Ma anche nell’ipotesi dell’impatto più blando comunque dette operazioni determineranno un’alterazione un deterioramento significativo dell’ecosistema, della biodiversità e della flora e della fauna.

E’ evidente che se il processo che inizierà l’8.5 prossimo dovesse concludersi con la declaratoria dell’illegittimità della Valutazione di impatto ambientale, l’alterazione dell’ecosistema, attuata “abusivamente” nel senso prescritto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ossia non solo sulla scorta di assenza di titolo autorizzativo ma anche sulla base di un titolo scaduto o illegittimo, determinerebbe il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente all’art. 452 quater o 452 bis del Codice penale, a nulla valendo porre l’attenzione sulla eventuale colposità della condotta, dato che le illegittimità della VIA, come sopra evidenziate sono gravi, reiterate e comprovate, oltre che di pubblico dominio.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

-Considerando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 309 del Testo Unico Ambientale, tra gli altri soggetti ivi contemplati, le persone fisiche, nonché i Comuni e le Province che sono o potrebbero essere colpiti dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta dello stesso Testo Unico, possono presentare al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi tipo di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta dello stesso decreto;

-che in caso di minaccia imminente di danno il Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio, nell’urgenza estrema può provvedere sul danno denunciato anche prima di avere esposto ai richiedenti i provvedimenti assunti a riguardo;

- rilevato, segnatamente, che in forza del principio comunitario di precauzione recepito nel nostro ordinamento con il testo Unico Ambientale del 2006 in caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione;

che in applicazione di detto principio il Ministro dell'Ambiente ha la facoltà di adottare le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 304 T.U.A. che risultino <<proporzionali>>, <<non discriminatorie>>, <<bilanciate>>, <<aggiornabili>>;

che lo stesso Ministro, sempre in forza del principio di precauzione, promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un determinato processo industriale e può finanziare programmi di ricerca e assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale;

che in caso di danno ambientale verificato e accertato, lo stesso Ministro può agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forza specifica e se necessario per l'equivalente patrimoniale;

- visto che, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 309 T.U.A., 32 e 118 della Costituzione, i cittadini, come gli odierni esponenti, sono legittimati ad attivarsi per perseguire fini di interesse generale, nel caso specifico nel settore dell'ambiente e della salute umana, attraverso iniziative mirate anche a sollecitare l'intervento dello Stato, oltre che degli altri Enti pubblici;

i sottoscritti, nella loro qualità di cittadini, persone fisiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale e alla salute, ovvero vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento per l'adozione delle misure di precauzione, prevenzione e ripristino previste dal T.U.A.,

chiedono

a codesto On.le Ministro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 del D.Lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con le norme contenute nella parte sesta del medesimo decreto e, per quanto di ragione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 32 e 118 della Costituzione,

di intervenire

in via di urgenza estrema, considerata la documentata minaccia imminente di danno, gradatamente, previa informativa ai sottoscritti richiedenti, per porre in essere tutte le misure e gli atti necessari di precauzione, di prevenzione e di ripristino e di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

A maggior ragione perché apparirebbe estremamente contraddittorio e paradossale che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio da una parte sia considerato parte offesa nel procedimento penale a carico di TAP AG e altri (per i reati commessi sulla scorta di una Valutazione di impatto ambientale ritenuta illegittima) e dall'altra parte non ponga in essere quanto nei suoi poteri/doveri per evitare la reiterazione dei reati e la commissione di nuovi e ben più gravi.

La presente istanza, depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 309, comma primo, T.U.A. presso la Prefettura di Lecce con la documentazione allegata viene notificata a mezzo pec,

oltre che al Ministro dell'Ambiente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche alla Regione Puglia e al Comune di Melendugno, affinché questi ultimi Enti, anche nella loro qualità di soggetti legittimati ad attivare l'intervento statale di protezione ambientale, pongano in essere tutti gli atti necessari per l'avvio e lo sviluppo del procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione, di ripristino richieste, attraverso denunce e osservazioni, corredate da ulteriori documenti e informazioni in ordine alle questioni sollevate.

Gli esponenti restano a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento e per la individuazione di soluzioni, anche concertate e negoziate.

All'uopo chiedono che eventuali comunicazioni siano inviate anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: grazianogiampaolopetrachi@pec.it

Allegati:

Copia Decreto Citazione in giudizio del 18.12.2019 n. 534/18

Melendugno di 16/01/2020

Giuseppe Graziopolo Petrali
Augusto Salvatore Ferricco



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

IL DIRETTORE GENERALE

Sig. Graziano Giampaolo Petrachi
grazianogiampaolopetrachi@pec.it

e p.c. Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei
Ministri
presidente@pec.governo.it

Sig. Prefetto di Lecce
protocollo.prefle@pec.interno.it

Sig. Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco di Melendugno
comune.melendugno@legalmail.it

Oggetto: Realizzazione della *Trans Adriatic Pipeline* (TAP). Richiesta di intervento ministeriale ex art. 309 del D.lgs. n. 152/2006.

Si riscontra l'istanza indicata in oggetto trasmessa dal Sig. Graziano Giampaolo Petrachi in ordine a presunti danni ambientali correlati al realizzando metanodotto di interconnessione Albania-Italia denominato "*Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36'')*" pervenuta a questa Divisione con prot. MATTM n. 1847 del 17.01.2020.

L'istanza paventa taluni danni ambientali, o una minaccia in tal senso, in ragione di presunte difformità nella realizzazione dell'opera rispetto alle prescrizioni contenute nei decreti VIA rilasciati all'uopo (D.M. n. 223/2014 e D.M. n. 72/2015 in particolare) nonché in relazione ad opere che sarebbero di prossima realizzazione (deposizione della condotta nel tratto marino prospiciente la costa pugliese), in considerazione dell'avvio di un Giudizio Penale per la presunta realizzazione di opere attuative del medesimo progetto TAP in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge piuttosto che in difformità dalle stesse e sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico (decreto di citazione diretta a Giudizio ex artt. 550 e segg., c.p.p., innanzi al Tribunale di Lecce per l'otto maggio p.v., trasmesso in allegato alla menzionata istanza).

Al riguardo questa Direzione osserva come taluni dei presunti danni (spostamento ulivi e realizzazione pozzo di spinta) siano da ricondurre ad opere realizzate dalla società *Trans Adriatic Pipeline AG Italia* (TAP), o dalle società appaltatrici della stessa, in attuazione di prescrizioni

autorizzatorie contenute nei menzionati decreti di VIA, al momento tutt'ora validi ed efficaci anche a fronte della sentenza del Consiglio di Stato n. 1392/2017 intervenuta sulla questione. A parere dell'istante altri presunti danni risiederebbero, invece, nella prossima realizzazione di ulteriori opere (deposizione a mare della condotta) che, per quanto detto, avverrebbe, comunque, sulla base di autorizzazioni legittimamente rilasciate come confermato dal Giudice Amministrativo nella sopra richiamata sentenza.

Si rileva, inoltre, come a fronte del contenzioso amministrativo sopra richiamato, “...il rimedio contemplato dall'art. 309 del testo unico dell'ambiente non può essere utilizzato, strumentalmente, per far valere ulteriori profili di illegittimità delle autorizzazioni già rilasciate, essendo apprestata a tal fine l'ordinaria azione di annullamento, da proporre nei termini decadenziali di rito” (TAR Basilicata, n. 716/2016).

Per quanto detto questa Direzione Generale ritiene, al momento, di non poter dare seguito alla richiesta di intervento ex art. 309, D.lgs. n. 152/2006, salvo diverse valutazioni che potranno essere condotte all'esito del menzionato Giudizio penale.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE DI LECCE**

Il sottoscritto Graziano Giampaolo Petrachi, nato il 26/01/1965 a Melendugno e ivi residente in via Martano n° 137 CF PTRGZN65A26F101L,

PREMESSO CHE

in data 20 maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato Decreto Ministeriale avente ad oggetto: Metanodotto d'interconnessione Albania-Italia "trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 6.06.01 n. 327 (**Allegato 1**) con il quale all'art. 2:

"sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN900 come da progetto definitivo approvato...";

all'art. 7:

"Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati."

CONSIDERATO CHE

il tracciato del metanodotto Trans Adriatic Pipeline interessa tra le altre le seguenti particelle site in agro di Melendugno (**Allegato 2**) identificate al NCT ai:

Foglio 10 partt. 90,313,5, 9

Foglio 9 partt. 148, 152, 153

Foglio 8 part. 2

CONSIDERATO CHE

Il Prefetto della Provincia di Lecce in data 30/5/2014 emanava decreto (**Allegato 3**) con il quale: "DECRETA di autorizzare, previa acquisizione di ulteriori necessarie autorizzazioni o nulla osta in base alle disposizioni vigenti l'accesso nelle proprietà ricadenti nel territorio del Comune di Melendugno, elencate nell'allegato 19, ai tecnici della Trans Adriatic Pipeline AG -Italia- alternativamente e disgiuntamente - indicati nell'elenco allegato 2), incaricati delle operazioni precisate nell'allegato 3), necessarie per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche per conto della T.A.P. Italia AG , secondo il tracciato riportato nella planimetria Allegato 4), con l'esclusione all'accesso nei fondi di cui a i punti di indagine indicati come TSPW-BH3, TSPW-BH4, TSPW-BH5 e TSPW-BH6,allegato 5, vincolati da apposita autorizzazione paesaggistica."

CONSIDERATA

La Comunicazione di edilizia libera ex. Art. 6 c.1 DPR 380/2001 formulata da TAP in data 20/5/2015 al Comune di Melendugno concernente la volontà di effettuare le prospezioni geognostiche nei punti sopra identificati con le sigle TSPW-BH3, TSPW-BH4, TSPW-BH5, rispettivamente siti nei terreni identificati al NCT Foglio 10 part. 9, foglio 10 part. 313, foglio 10 part. 90

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

L'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n° 353 testualmente recita:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presentecomma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad

insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per dettare realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

...
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Ai sensi dell'art. 20 primo comma lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a-b) (Omissis);

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione".

Con l'entrata in vigore dall'1/1/2003 del TU in materia edilizia la sanzione di rinvio è da intendersi riferita all'art. 44 comma 1 lettera c) del TU Edilizia che di seguito si riporta:

Art. 44

Sanzioni penali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante ((segnalazione certificata di inizio attività)) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

FATTO

Orbene le particelle in epigrafe identificate sono tutte state soggette a incendi boschivi e trascritte ai sensi della normativa vigente nel catasto incendi

Nello specifico :

Foglio 8 part. 2 data ultimo incendio 7/9/2011

Foglio 10 part. 313 data ultimo incendio 5/7/2007

Foglio 10 part. 90 data ultimo incendio 5/7/2007

Foglio 10 part. 5 data ultimo incendio 6/7/2005

Foglio 10 part. 9 data ultimo incendio 6/7/2005

Foglio 9 part. 148 data ultimo incendio 10/10/2011

Foglio 9 part. 152 data ultimo incendio 10/10/2011

Foglio 9 part. 153 data ultimo incendio 10/10/2011

Il che farebbe supporre che sia nella esecuzione delle prospezioni geognostiche di cui ai summenzionati TSPW-BH3, TSPW-BH4, TSPW-BH5, rispettivamente siti nei terreni identificati al NCT Foglio 10 part. 9, foglio 10 part. 313, foglio 10 part. 90, sia nella realizzazione del Metanodotto mediante incidenza sulle particelle di cui al NCT Foglio 10 part. 90,313,5, 9, Foglio 9 part. 148, 152, 153, Foglio 8 part. 2 si contravverrà e/o si è già contravvenuto al disposto di cui all'art. 10 della Legge 353 /2000.

Né potrebbe valere l'eccezione che le particelle di cui al foglio 10 saranno attraversate dal metanodotto solo nel sottosuolo a mezzo di micro-tunnel, sia perché rimarrebbero impregiudicate le violazioni concernenti le particelle identificate al NCT9 Foglio 9 part. 148, 152, 153 Foglio 8 part. 2, sia perché come la Dottrina ha evidenziato *"malgrado la disposizione normativa utilizzi la locuzione limitativa di soprassuoli, deve ritenersi che il divieto vada esteso a tutte le attività edificatorie e di trasformazione: quelle che interessano il soprassuolo e le altre da effettuale nel sottosuolo delle zone interdette. Le due fattispecie, infatti, si differenziano per l'ubicazione dell'oggetto materiale dell'attività edificatoria, ma sono accomunate dall'uniformità del regime degli effetti, attesa l'assimilazione tra attività di edificazione al di sopra del suolo (art. 952, comma 1 C.C.) e l'attività di costruzione al di sotto del suolo (Art. 955 C.C.) che emerge dal sistema ordinamentale del diritto di superficie"*F. PARENTE, Incendi boschivi e vincoli legali ai poteri di contrattazione e di utilizzazione dell'Area, in Riv. Notariato 2012,04,pag.941, e infine perché anche la Cassazione penale con sentenza del 12/02/1993 sez. III affermava: *"Il "concetto" di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento. Il bosco è una realtà naturale vivente cioè qualcosa di più di una proiezione estetica"*. Ma del resto la Corte di Cassazione Penale Sez. III del 16/04/2014 (Camera di Consiglio del 25/02/2014) con sentenza n. 16687 statuiva *"Sul punto, è sufficiente in questa sede richiamare la giurisprudenza di questa stessa Sezione secondo cui il reato di cui all art. 181 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 si configura anche relativamente ad opere realizzate, in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone sottoposte a vincolo, atteso che il citato art. 181 vieta l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici e che anche per tali opere si realizza una modificazione, anche se non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio (Sez. 3, n. 7292 del 16/01/2007 - dep. 22/02/2007, Armenise ed altro, Rv. 236080)"*

TANTO SOPRA ESPOSTO

il sottoscritto

CHIEDE

venga verificato se nelle condotte sopra riportate siano ravvisabili fatti penalmente rilevanti e, più nello specifico, se fatti penalmente rilevanti siano ravvisabili:

1. nella realizzazione di carotaggi ai fini geognostici nelle particelle come sopra evidenziate;
2. nel rilascio di un' autorizzazione unica che contravviene alle prescrizioni cogenti di cui all'art. 10 della Legge n°353 del 2000

il sottoscritto, altresì,

CHIEDE

se non sia il caso che venga disposto il sequestro preventivo ex art. 321 CPP dei terreni identificati al NCT del Comune di Melendugno al Foglio 10 partt. 90,313,5, 9 al Foglio 9 partt. 148, 152, 153 al Foglio 8 part. 2 affinché venga impedito la reiterazione dei reati eventualmente commessi

Il sottoscritti dichiara, inoltre, che nell'ipotesi in cui dovessero ravvisarsi reati punibili a querela diparte, il presente esposto deve ritenersi quale valida condizione di procedibilità nei confronti degli indagati, con espressa richiesta di punizione per tutte le ipotesi di reato in concreto ravvisate.

Ci si riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico degli indagati per la rifusione dei danni.

Chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 408 c. p. p., di essere informati della richiesta di archiviazione dell'eventuale procedimento che dovesse aprirsi".

Si allega:

1. DM 20 maggio 2015 Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto: Metanodotto d'interconnessione Albania-Italia "trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 6.06.01 n. 327;
2. Planimetria catastale progetto definitivo metanodotto TAP;
3. Decreto Prefetto della Provincia di Lecce del 30/5/2014.
4. Copia certificato destinazione urbanistica terreno identificato al NCT al Foglio 10 part.90;
5. Copia certificato destinazione urbanistica terreno identificato al NCT al Foglio 10 part.5, part.9.

Melendugno lì.....



Procura della Repubblica di Lecce

R.G.N.R. - mod. 21: n° 3724/2015

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

-artt. 408 e ss. c.p.p.-

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di ignoti, per il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e altro.

Accertato che non emergono dalle indagini preliminari espletate elementi idonei e sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, in quanto è risultato che per l'intervento edilizio oggetto di indagine (la cui irregolarità progettuale è stata denunciata) NON sono mai iniziati e pertanto i reati edilizi per cui si procede non sono stati allo stato commessi. Ed invero, non risulta nemmeno che sia stata iniziata la recinzione funzionale alla realizzazione del cantiere, essendo solo in corso legittimi lavori di prospezione.

Ritenuto quindi che non è configurabile alcuna fattispecie di reato edilizio, anche se permangono i rilievi di irregolarità amministrativa del progetto.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p. e 125 del D. L.v. n° 125/1989;

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari pronunci decreto d'archiviazione e restituisca gli atti. Si dispone la trasmissione di copia degli atti, per quanto di competenza, al Sindaco pro-tempore di Melendugno.

Si omette ogni comunicazione all'esponente non avendo lo stesso qualifica di persona offesa nel presente procedimento.

Lecce, 21 giugno 2015

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Antonio NEGRO

Depositate in Cancelleria

Oggi... 21/6/2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pantaleo Ella

Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Nucleo Operativo Ecologico di Lecce

V.le A. Moro, c/o palazzo Regione "Puglia" - Tel.0832391923-Fax.0832372140

- e-mail: noelecdo@carabinieri.it -

OGGETTO :Annotazione di P.G. relativa al p.p. n. 3124/2015/mod. 44 delega datata 11/05/2016 della Procura della Repubblica di Lecce - P.M. D.ssa A. Rotondano, relativa al gasdotto della società **Trans Adriatic Pipeline AG TAP**:-----
- con sede legale a Baar (CH), Lindenstrasse 2, 6340, Partita IVA Svizzera CHE_113500620, registrata alla Camera di Commercio di Zug (CH) CHE_113.500.620; -----
- sede legale secondaria italiana in Roma, via IV Novembre 149, 00187, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 97561720588; -----
- sede operativa in Lecce, via Templari 11. -----

Il 01/06/2016, alle ore 09.00, in Lecce, presso gli uffici del Comando in intestazione, i sottoscritti Uff. di P.G. Mar. A. "s" UPS. Antonio Panico e Brig. Ca. Johann Miccoli, effettivi al Nucleo Operativo Ecologico CC di Lecce, in relazione alle attività d'indagine espletate nell'ambito della delega indicata in oggetto, riferiscono quanto segue.-----

1. In data 17/05/2016 è stato effettuato un sopralluogo presso il tratto in cui dovrebbe essere posizionato il gasdotto in argomento. Sul posto, tra gli uliveti ivi presenti, sono state rilevate tre piccole recinzioni con nastro rosso da cantiere, fissato su dei paletti metallici piantati nel terreno, che chiudevano nr. 3 aree di circa 70 metri cadauna, distanti circa 70/100 metri una dall'altra. Inoltre si notavano nr. 5 operatori della TAP che, a loro dire stavano effettuando rilievi archeologici e rilevazioni di residui bellici, nonostante i verbalizzanti non avessero rilevato alcuna attività lavorativa in corso (*vds fascicolo fotografico - All. 1*).-----
2. Il 19/05/2016, al fine di acquisire quanto indicato al punto 2) della delega, ossia lo studio di caratterizzazione dei fondali redatto dal Prof. Fernando Boero, si sono portati in Lecce presso la sede della TAP dove la sig.ra **PRESTA Michela**¹, in qualità di Senior Stakeholder Advisor della stessa TAP, riferiva di non avere in sede l'oggetto della nostra richiesta e ci dava appuntamento per la settimana successiva in modo da reperire, presso la sede di Roma, quanto da noi richiesto. Infatti, in data 30/05/2016 la stessa Presta Michela ci consegnava (*vds verbale di acquisizione- All. 2*) due fascicoletti uno avente oggetto: "*piano di caratterizzazione per la movimentazione sedimenti marini*" e l'altro "*integrazione allo studio di impatto ambientale e societa e All. 11 relazione tecnica sulla movimentazione di fondali marini per la posa della condotta e del cavo a fibre ottiche*"; nella circostanza consegnava altresì la stessa documentazione su supporto informatico (nr. 1 CD). Nella circostanza riferiva che il Prof. Boero non aveva direttamente redatto lo studio in argomento, ma tramite una società spin-off dell'Università del Salento.-----
3. Il 20/05/2016, presso la Regione Puglia di Bari, alla presenza dell'Ing. CORVACE Francesco, in qualità di "funzionario tecnico istruttore presso il Dipartimento Mobilità - Qualità Urbana- Opere pubbliche e Paesaggio, si acquisiva la documentazione indicata nel verbale di acquisizione (*All.3*) ed in data 24/05/2016 lo si escuteva a s.i.t. (*All. 4*) e nella circostanza riferiva:-----
a. allo stato il procedimento di autorizzazione unica della TAP si è concluso positivamente con autorizzazioni rilasciate (VIA e AU) la Regione Puglia non ha mai rivestito un ruolo di autorità deputata al rilascio del titolo finale, ma ha rivestito un ruolo endo-procedimentale che si sostanziava in un caso (VIA), con il rilascio di un parere non vincolante e, nel caso

¹ nata il 14/05/1976 a Nardò, ivi residente in via Esiodo n. 8.

- dell'AU, con l'espressione di una "intesa". In entrambi i casi il parere o l'intesa da parte della Regione hanno avuto segno negativo;
- b. per progetto TAP si intende il segmento, di competenza italiana, di un lungo gasdotto internazionale che prevede il trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Azerbaijan sino alla rete di trasporto nazionale del gas italiano, di competenza SNAM RETE GAS, lungo una dorsale che poi confluirà nello snodo europeo. In relazione al segmento italiano, ad oggi, **non si dispone di un progetto esecutivo**, mentre si dispone di un progetto definitivo che è l'oggetto cui si riferiscono il Decreto VIA (D.M. 223/2014) e il Decreto AU (del 20/05/2015) sopra citati. A seguito di ciò la Regione Puglia, nel mese di ottobre-novembre 2015, dopo il rilascio del decreto di AU, ha iniziato a richiedere a TAP il progetto esecutivo, interessando anche gli enti competenti, per almeno due motivi principali: il primo in considerazione del fatto che la società proponente aveva un crono programma con avvio lavori nel mese di novembre 2015; ed il secondo in relazione al ruolo che la Regione aveva, a seguito del D.M. 223/2014, che la vedeva interessata o come ente vigilante o come ente "coinvolto", nell'ambito della verifica di ottemperanza di 23 prescrizioni dello stesso decreto; prescrizioni perlopiù *ante operam*, ovvero in fase di progettazione esecutiva. Pertanto, non avendo a disposizione il progetto esecutivo, perché mai presentato da TAP, la Regione era di fatto impossibilitata ad adempiere in toto alla funzione assegnatagli dal decreto. TAP, sin dal mese di giugno 2015 ad oggi, ha presentato alle autorità competenti, dei documenti settoriali tematici riferiti ciascuno ad una differente prescrizione. Tali documenti non sono stati mai interpretati dalla Regione come "progetti esecutivi", fin quando il Ministero dell'Ambiente (MATTM) rispondendo in particolare alla richiesta di ottobre 2015 della Regione, ha fornito una interpretazione favorevole a TAP (di questi documenti) considerandoli efficaci ai fini dell'attività di verifica di ottemperanza di competenza regionale ovvero come stralci di progetto esecutivo;
- c. il gasdotto TAP termina la sua corsa nel territorio del comune di Melendugno (LE), confluendo nel PRT (Punto Ricezione Terminale), deputato al controllo dei parametri tecnici del flusso del gas in ingresso. In sommi capi, il gas qui viene sottoposto a trasformazioni varie attraverso processi di tipo fisico (variazioni di temperatura e pressione). -----
Il PRT era sottoposto agli obblighi di cui alla legge "Seveso" dallo stesso decreto del MATTM (223/2014) attraverso la prescrizione A.13. Tuttavia poco prima dell'indizione della Conferenza dei servizi presso il MISE, del 03/12/2014, il MATTM aveva condotto degli approfondimenti coinvolgendo, oltre allo stesso MISE, anche il Ministero dell'Interno e, documentandosi anche sulla scorta della normativa europea, raggiungendo differenti conclusioni che più in là sarebbero confluite in un nuovo decreto del MATTM il D.M. 72 del 16/04/2015, che eliminava detta prescrizione A.13. **Pertanto sin dal 03/12/2014 solo la regione Puglia è rimasta ferma nel suo convincimento di dover sottoporre il PRT alla normativa "Seveso"**. Il tema principalmente dibattuto è stato pertanto di ritenere il cosiddetto PRT appartenente o meno alla definizione di "stabilimento" ai sensi della norma stabilimento, ha sempre affermato la necessità che lo stesso fosse sottoposto all'applicazione del D. Lgs. 334/1999 in ragione dei quantitativi di gas movimentati;
- d. il MATTM con il D.M. 223/2014, aveva imposto a TAP nr. 58 prescrizioni più altre 8 imposte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia:
- dalla A.1 alla A.32 trattasi di prescrizioni da svolgersi *ante operam* ovvero in sede di progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori;
 - dalla A.33 alla A.39 trattasi di prescrizioni da ottemperare durante l'esecuzione dei lavori;
 - dalla A.40 alla A.54 sono le ulteriori prescrizioni che si riferiscono in modo vario all'*ante operam* o alla fase di cantiere e riguardano il tema della tutela degli habitat, delle specie faunistiche protette, ed i temi dei ripristini e della salute pubblica;

iv. infine, dalla A.55 alla A.58 sono indicate le prescrizioni di cui alle disposizioni finali, alcune delle quali da ottemperare *ante operam*, altre in corso di opera ed altre *post operam*.

Di queste 58 prescrizioni, 23 vedono coinvolte la Regione Puglia, a vario titolo, ed in particolare per 19 di esse risulta "ente vigilante";
Delle prescrizioni, solo la A.29, la A.44 e la A.45, sono strettamente necessarie per l'avvio dei lavori, tant'è che sono state raggruppate dal MATTM (a seguito di riunione tecnica della sua commissione VIA nel mese di dicembre 2015) nella cosiddetta "fase 0", ovvero fase legata all'avvio dei lavori ed alla liberazione delle interferenze con gli ulivi dall'area di cantiere relativa all'approdo (lotti 1 ed 1B). Relativamente a questa fase 0, TAP ha ricevuto parere favorevole di ottemperanza, solo relativamente alle prescrizioni A.29 ed A.45, mentre ha ricevuto attestazione di **parziale ottemperanza** con riferimento alla prescrizione A.44. Queste 3 prescrizioni, in ragione della comune appartenenza alla fase 0, sono strettamente correlate, **per tanto la incompleta ottemperanza di solo una delle tre pregiudica l'efficacia dell'intera terna di prescrizioni e pertanto non consentirebbe l'avvio dei lavori.**

TAP di fatto ha dichiarato l'avvio dei lavori il 16/05/2016, con riferimento ad **attività ancora precedenti alla fase 0** e pertanto da ritenersi, a tutti gli effetti, attività preparatorie e propedeutiche ai lavori veri e propri. In assenza delle condizioni utili ai fini reali dell'inizio dei lavori è evidente che ci si attendeva che TAP formulasse al MISE una proroga sulla data stabilita per l'inizio dei lavori. Non è noto alla regione Puglia se sia stata presentata o meno tale richiesta di proroga. In relazione a ciò è pervenuta comunicazione del MISE che ritiene regolare l'inizio lavori presentata da TAP.


In merito alle prescrizioni successive alla fase 0, ha riferito che la società TAP ha prodotto e continua a produrre documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere degli enti competenti e che questi ultimi, in particolare ARPA Puglia, ISPRA e MATTM, hanno in alcuni casi prodotto il proprio parere di competenza. La regione Puglia è invece ferma alla fase 0, conformemente alla successione naturale e logica delle fasi.

Le motivazioni per cui la Regione ha espresso solo parziale ottemperanza alla prescrizione A.44 sono prevalentemente le seguenti: mancata approvazione da parte del comune di Melendugno del progetto predisposto da TAP relativo alle interferenze dell'opera (Lotti 1 e 1B) con gli ulivi, circostanza resa obbligatoria dal testo della prescrizione stessa ed per il mancato adeguamento del progetto alla normativa sopraggiunta in materia di ulivi nelle aree colpite dal batterio Xylella;

e. in merito al tema della suddivisione dell'ottemperanza in più fasi ed in più lotti, operata da TAP e validata dal MATTM, nonostante il parere contrario della Regione, emerge una singolare circostanza puntualmente evidenziata nel contesto di una riunione tecnica tenuta a Roma presso il MATTM stesso in data 14/01/2016, sia dalla Regione che da Arpa Puglia. Questa circostanza si riferisce all'evidenza per la quale **la verifica di idoneità dell'opera relativa alla costruzione del micro-tunnel**, sia sotto il profilo tecnico-ingegneristico (fattibilità dell'opera) che sotto il profilo dell'impatto ambientale, è stata posticipata alla fase 0 e pertanto demandata a fasi successive all'avvio dei lavori. Questa circostanza genera il paradosso per cui il cantiere, verrebbe aperto ed iniziati i lavori, pur in difetto di una acclarata consapevolezza che l'approdo possa correttamente avvenire nei termini progettati e prefigurati da TAP. Regione ed Arpa Puglia in quella occasione hanno evidenziato che sarebbe stato invece auspicabile che queste verifiche fossero compiutamente effettuate in via preliminare poiché l'idoneità dell'approdo di TAP attraverso il micro tunnel condiziona di fatto l'intero sviluppo dell'opera a terra e conseguentemente giustifica la sussistenza del cantiere stesso. Tale rilievo, pur correttamente riportato a verbale dallo stesso MATTM, non ha trovato alcun seguito da parte dello stesso MATTM nell'organizzazione delle fasi.

Si riportano, di seguito, alcuni step temporali degni di interesse:

- **13/12/2014:** si riunisce la prima Conferenza di Servizio alla quale partecipano il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) e la Regione Puglia. In questa occasione la Regione esprime il proprio dissenso per l'approdo a Melendugno, lasciando aperte altre ipotesi di approdo; -----
- **26/01/2015:** il MISE rimette l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Puglia, da questa data in poi non prenderà più parte al procedimento in corso, perchè non convocata, in quanto il Governo ritiene che l'atteggiamento della Regione sia di ostruzionismo; -----
- **10/03/2015:** l'assessore regionale all'ambiente della Regione Puglia scrive alla Giunta Regionale asserendo che quella del Ministero è una valutazione erronea e che il rifiuto della Regione non è riferito all'intera opera, bensì solo sull'approdo a Melendugno e che si potrebbero valutare altri approdi; -----
- **giugno 2015:** il Ministro Martina vara un Decreto sull'emergenza Xylella con il quale si stabilisce che, per quanto riguarda l'espianto o lo spostamento degli ulivi, la provincia di Lecce è in quarantena e per poter spostare gli alberi di ulivo bisogna procedere con molta cautela al fine di impedire il propagarsi della Xylella, escludendo l'espianto nel mese di giugno. Questa limitazione per TAP diventa un problema in quanto per realizzare i serbatoi del GAS TAP deve espantare centinaia di alberi di ulivo. A seguito di ciò, sempre a giugno 2015, il Ministro Martina vara un Decreto "Martina-bis" sull'emergenza Xylella, prevedendo una deroga che autorizza lo spostamento di piante specificate per la realizzazione di opere di pubblica utilità la cui VIA sia stata definita con esito positivo; decreto redatto su misura per la TAP; -----
- **a marzo 2015:** il Comando dei VVFF di Lecce aveva inserito una prescrizione, tra quelle antincendio, nella quale era prevista una distanza di 5 metri, tra i contorni della condotta a terra e gli alberi di alto fusto (alberi che hanno il tronco di almeno 3 metri sino alla prima diramazione) che sarebbero stati reimpiantati. Appena un mese dopo, ad Aprile 2015, i VVFF modificano la prescrizione e dicono che gli alberi di ulivo, non sono ad alto fusto e quindi la distanza non è più di 5 metri ma di un metro. -----
letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. -----





Tribunale di Lecce


Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

E' copia conforme all'originale per uso notifica a:

1. **RISSO Clara** nata il 06.06.1960 ad Arquata Scrivia in qualità di legale rappresentante della società Trans Adriati pipeline AG Italia con sede in Roma alla via IV Novembre n. 149 **elettivamente domiciliato e/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Maurizio Bortolotto, del foro di Torino, in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 64;**
2. Difesa di fiducia dall' **Avv. Maurizio Bortolotto**, del foro di Torino
3. Difesa di fiducia dall' **Avv. Andrea Sambati**, del foro di Lecce
4. **ELIA Michele Mario** nato il 05.10.1946 a Castellana Grotte in qualità di County Manager della società Trans Piepline AG Italia **con sede in Roma alla via IV Novembre n. 149**
5. Difeso di fiducia dall' **Avv. Andrea Sambati**, del foro di Lecce
6. Difesi di fiducia dall' **Avv. Michele Laforgia**, del foro di Bari
7. **DIALUCE Gilberto** nato il 08.04.1954 a Roma in qualità di Direttore Generale per la sicurezza dell' approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico **rappresentato e difeso dall' Avv. dello Stato Fernando Musio dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce**
8. **TRANS Adriatic Piepline Ag legale rappresentanta Risso Clara**
9. **P.O. POTT' Marco** nato il 06.01.1970 a Melendugno ivi residente alla via Milano n. 5 in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro - tempore del Comune di Melendugno
10. **FASIELLO Alfredo** in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato No Tap Salento Acquarica - Vernole legalmente domiciliato e/o il difensore di fiducia Avv. Vincenzo Savino, del foro di Lecce, in
11. Difeso dall' **Avv. Vincenzo Savino**, del foro di Lecce
12. Alla Prefettura di LECCCE
13. Al Ministero dell'Interno - Roma
14. Al Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
15. Al Ministero dell'Ambiente di - Roma

Lecce, 06 Febbraio 2017

L' Assistente Giudiziario
Monica Russo





TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
sezione dei giudici per le indagini preliminari

Decreto d'archiviazione
- art. 409 c.p.p. -

Il Giudice, dr.ssa Cinzia Vergine,
visti gli atti del procedimento a margine indicato pendente nei confronti di
RISSO Clara + 3
all'esito dell'udienza celebrata con la presenza dei difensori degli indagati e delle
parti offese come da verbale;
sentite le parti;

OSSERVA

Oggetto del presente procedimento è il progetto di realizzazione del **gasdotto "Trans Adriatic Pipeline" presentato da società TAP –Trans Adriatic Pipeline AG Italia**, che prevede una condotta sottomarina off shore ed una on shore integralmente nel Comune di Melendugno, della Provincia di Lecce, nella Regione Puglia.

La questione veniva portata all'attenzione della magistratura inquirente;
con esposto del **12.5.2015** del Sindaco pro-tempore del Comune di Melendugno
ove si deduceva:

-il difetto del "nulla osta di fattibilità" di competenza della Regione Puglia
asseritamente presupposto necessario (ex D.Lgsvo 334/99, art. 21 co 3¹ e L.R. 6/08²) al

1 Art. 21

Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

3 Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'articolo 10 il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuato i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, tutte, salvo le sospensioni necessarie, all'acquisizione di autorizzazioni supplementari non superiori, comunque, a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza, esamina il progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è previsto il divieto di inizio di attività.

¹ ART. 11 DELLA LEGGE 21/08/1999 (N. 334) CONCERNENTE LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI SICUREZZA NEI CASI DI INTERVENTI EDIFICI DI

² Qualunque intenda realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 334/1999 prima di fare ricorso alla istruttoria, negli enti in cui è nota la autorizzazione prevista dall' legislazione vigente, deve ottenere il "nulla-osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto". La nota di cui è oggetto è depositata, a richiesta, alla Regione Puglia, al Comitato di

completamento dell'iter autorizzativo del decreto 223/04 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di rilascio della positiva (sebbene condizionata) valutazione di impatto ambientale sul progetto;

regionale il rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.

2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 334/1999.

3. Il Comitato tecnico regionale provvede all'istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.

4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, eventualmente condizionato, ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche nell'ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall'articolo 27 del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.

5. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di fattibilità viene trasmesso all'autorità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998, il nullaosta, in ogni caso, integra, non sostituisce, il parere del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.

6. Il gestore, a seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale, all'Avversario regionale ed all'Ecologia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.

7. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

8. Il provvedimento conclusivo contenente le valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i componenti del Comitato stesso e il gestore.

9. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell'attività. Analogamente provvede qualora il soggetto interessato, previa difficoltà o ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le informazioni richieste o non esegua i lavori prescritti.

10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale dei Vigili del fuoco interessato nell'ambito della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 154 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2005, n. 229) e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi) nonché all'uniformità dei connetti servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e della Circolare del Ministero dell'Interno del 5 luglio 2000, n. 12 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).

11. Il gestore invia alle autorità competenti il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output numerici, i dati e i grafici, dei vettori e delle superfici, nelle aree sostitutive degli impianti dei depositi delle aree le hanno opportunamente valutate e derivanti dai modelli di rischio (simulazioni).



-il mancato ricorso, nella specie, alla procedura di verifica dell'impianto di PR1 ai sensi degli artt. 6³ e 7⁴ del D.Lgs. 334/99; postulava l'assoggettabilità di tali impianti alla cd. 'Normativa Seveso' vigente per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti con riferimento a specifiche attività industriali, nel mentre il Ministero avrebbe ritenuto diversamente ed operato di conseguenza (come testimoniato dalla Conferenza dei Servizi e dagli altri documenti specificati agli allegati 4,5,6,e 7 dell'esposto);

-il colpevole aggiramento, da parte dei dirigenti ministeriali coinvolti nel procedimento amministrativo e dell'impresa della predetta 'Normativa Seveso', per avere, i primi, avvocato al Ministero le competenze regionali (ex art. 18 D.Lgs. 334/99) in

³ Art. 6 (Notifica)

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una **notifica** entro i seguenti termini:

a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;

b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;

c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze

pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;

e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;

f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato 1 o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i precisi adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie.

4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonché di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato 1.

5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato 1.

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può delegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (EE) 1831/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.

⁴ Art. 7 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)

1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interioro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unitaria prevista dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e rimanente con due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3, o su altra disposizione della autorità competente di cui agli artt. 21 e 25.

Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attività.



materia di Direttiva Seveso, laddove al Ministero residuerebbero, soltanto, poteri di decretazione tecnica, di adempimenti informativi, di funzioni di indirizzo, da esercitare, comunque, all'esito dell'istruttoria tecnica da parte del competente Comitato Tecnico Regionale:

-la erronea e viziata interpretazione del parere della Commissione UE del 21.10.2014 da cui la ritenuta (da parte del Ministero) non applicabilità della disciplina Seveso alla concreta fattispecie: avrebbe il Ministero, secondo l'esponente, proceduto ad una **traduzione, asseritamente falsa, del parere** in questione nella parte in cui riteneva che nello stesso è precisato che i PRT non sono assoggettabili alla normativa SEVESO, laddove si configurino come impianti a se stanti, finalizzati a facilitare il trasporto del gas, pur evidenziando l'opportunità di un esame caso per caso, mentre l'Unione avrebbe solo detto che i PRT sono spesso parti di altre installazioni e, solo se locati al di fuori di questi stabilimenti si sottraggono alla Direttiva SEVESO;

-il contenuto ideologicamente falso delle note del **Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Interno del 2.12.2014 e 25.11.2014** attesa la complessità del progetto TAP composto da *terminale di ricezione (PRT), in cui sono presenti, tra l'altro, una stazione di riduzione della pressione e di misura fiscale del gas, un gruppo elettrogeno, un impianto di riscaldamento del gas, una centrale di controllo per la gestione del metanodotto, due camini di sfato*;

-la circostanza per cui, con decreto n. 72 del 16.4.2015 il Ministero dell'Ambiente dava atto dell'inapplicabilità al gasdotto TAP della disciplina Seveso.

Con esposto-denuncia in data **9.6.2015** del sindaco pro-tempore di Melendugno (confluito nel presente procedimento) relativo alle indagini geognostiche e geotecniche della società Transatlantico Pipeline AG Italia.

Con atto di querela a firma di Alfredo Fasiello, Presidente del comitato NO TAP Salento, relativo al profilo di applicabilità del D.Lgs. 334/1999, cd. Direttiva Seveso al gasdotto Tap.

Per riunione al presente procedimento di quello recante il n. 6543/2016 RGNR confluivano nel presente anche la **denuncia** presentata il **19.5.2016 dal sindaco pro-tempore del Comune di Melendugno (e l'esposto dello stesso tenore del deputato al Parlamento on.le De Lorenzis del 23.5.2016)** per presunta violazione da parte della società TAP della disposizione secondo cui l'impresa avrebbe dovuto iniziare i lavori entro il 16 maggio 2016, mentre, non avendo ottemperato a tale termine ed essendo dunque decaduta dalla possibilità di realizzare l'opera avrebbe falsamente documentato l'inizio dei lavori (vi si ipotizzavano i reati di cui agli artt. 483, 637, 640 bis e 650 c.p., 44 DPR n. 380/2001, 181 DL.vo n. 42/2004, 29-quattordicesimo DL.vo n. 152/2006 e, nei confronti del Direttore Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, quelli di cui agli artt. 323, 479 e 480 dello stesso codice; oltre alla responsabilità ex DL.vo n. 231/2001 di TAP.

Sono in atti le **richieste di archiviazione del 19.7.2016, a firma del Sost. Procuratore della Repubblica, dott.ssa A. Rotondano, e del 18.8.2016, a firma del Procuratore della Repubblica, dott. Cataldo Motta.**

Avverso tali richieste venivano depositati **atti di opposizione**

-a firma del **Sindaco del Comune di Poti, in data 15.9.2016**, nel proc. N. 3124/2015 RGNR (confluito nel presente con provvedimento di riunione a firma del Procuratore della Repubblica del 23.9.2016) col quale si contestano le conclusioni raggiunte dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 19.7.2016, relativamente *all'esclusione di condotte illecite pur ravvisabili con riferimento a distinte ipotesi di reato del tutto ignorate dall'impostazione dell'accusa*: si lamenta che il P.M. non abbia tenuto nel debito conto l'Annotazione di P.G. del NOE di Lecce relativa al p.p. n. 3124/2015 mod. 44, ove il nucleo ambientale evidenzia ancora una volta come la Regione Puglia è rimasta ferma nel suo convincimento di dover sottoporre il progetto alla Seveso: si assume il cumularsi di comportamenti arbitrari, anzi illegittimi, posti in essere da una serie di attori immediatamente a seguito della prescrizione A.13 (...) introdotta dal MATTM: nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 223 del 2014 relativo alla istanza di VLA presentata da TAP al MATTM ...: l'esito, 'viziato', della CS convocata a Roma presso il MISE il 3.12.2014 e conclusasi nel dicembre 2015 anche a causa della presentazione al tavolo della CS di ... *una sorta di parere pro veritate espresso in inglese da un organo dell'UE (UE da cui promana, infatti, la direttiva Seveso e quindi deriva, a cascata, la 'legge Seveso' italiana qui implicata), peraltro non ufficialmente tradotto e pertanto accompagnato da una sintesi inadeguata dal punto di vista della tradizione linguistica e della espressione del contenuto sostanziale del parere fino addirittura a forzarlo nella direzione voluta da MATTM*, ; da cui, asseritamente, l'eliminazione dal DCA la prescrizione A.13, di assoggettamento di TAP alla 'Seveso' e l'attivazione, a tal fine, della rinnovata procedura legislativa prevista con espressione del Consiglio dei Ministri e poi del MATTM (decreto del Min. Galletti n. 72-2015); problematiche asseritamente disattese anche nella relazione di consulenza tecnica disposta dalla procura, asseritamente 'superficiale' sia quanto alla disamina delle questioni amministrative, sia quanto alla disamina di quelle squisitamente 'tecniche' (si rinvia, per la puntuale indicazione, all'atto di opposizione in esame), anche alla luce di quanto contenuto nell'allegato parere tecnico: da tanto la richiesta di indicazione, al P.M., **il compimento di ogni attività di indagine idonea ad investigare sui fatti denunciati, oltre agli altri eventualmente ravvisabili, procedendo, in particolare, in ordine ai seguenti mezzi di prova: acquisizione della perizia redatta dai C.T.P. del Comune di Melendugno, prf. Ing. Dino Borri e ing. Alessandro Manuelli; escussione a sommarie informazioni di ing. Dino Borri e ing. Alessandro Manuelli;**

-a firma del **Sindaco del Comune di Poti, in data 15.9.2016**, col quale si contestano le conclusioni raggiunte dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 18.8.2016, in ordine alla 'dichiarazione di inizio lavori': sulla base dell'assunto per cui l'Autorizzazione Unica D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 20.5.2015 è condizionata al rispetto obbligatorio del termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'opera, fissato all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto autorizzatorio al 16.05.2016, l'opponente allega *l'intento elusivo e dissimulatorio dei rappresentanti della società TAP, i quali ... hanno pensato bene di spacciare goffamente come attività iniziali delle mere prescrizioni preliminari quali, appunto, i saggi di archeologia preventiva in località "Fanfula" senza, peraltro, che nella medesima località vi fosse stato fatto alcuna attività inerente alle prescrizioni A.29 A.44 e A.45, né allora né mai. ...* ; riflette le emergenze investigative l'opponente assume, dunque ... *delle due l'una: o TAP non ha dato tempestivamente inizio ai lavori o se ... come ritiene il P.M. ... i lavori sono iniziati con i saggi archeologici TAP ha infranto il quadro prescrizionale contenuto nella VLA e reso obbligatorio dalla Autorizzazione Unica, avendo perciò dato inizio ai lavori senza*

*avere precedentemente ottemperato a tutte le prescrizioni ante operam, rendendosi a fortiori artefice di opere dal potenziale impatto rilevante sine titulo. ... : da tanto argomenta la maturata decadenza da cui la serie di reati di cui sarebbero responsabili i rappresentanti legali TAP ed i dirigenti del MISE; e, perciò, a **carico dell'ing. Dialuce, la falsa affermazione** di seguito testualmente riportata : "le indagini archeologiche preventive e la bonifica degli ordigni bellici, costituiscono, le prime attività di avvio del cantiere, e nel quadro generale dell'autorizzazione unica costituiscono l'avvio dei lavori generalmente intesi, così come previsto dal D.M. 20 maggio 2015", con la conseguente **richiesta** di respingere la richiesta di archiviazione e di indicare al P.M. **il compimento di ogni attività di indagine idonea ad investigare sui fatti denunciati, oltre agli altri eventualmente ravvisabili, procedendo, in particolare, in ordine ai seguenti mezzi di prova: parere n. 1942 del 18.12.2015 reso dal MATTM; annotazione di P.G. del NOE di Lecce relativa al p.p. n. 3124/2015/mod.44; parere n. 1943 del 18.12.2015 reso dal MATTM;***

*-a firma dell'Avv. Savino Vantaggiato, in proprio e nella qualità di **Presidente del Comitato No Tap Salento Acquarica Vernole**, quale persona offesa nel procedimento penale in esame, col quale si contesta, innanzi tutto, a) l'assunto di cui alla relazione di consulenza disposta dalla procura in ordine alla infrastruttura di cui si discute, ritenendo che la stessa, invece, debba qualificarsi "stabilimento" e dunque la sua assoggettabilità alla ed. Normativa Seveso; sarebbero, nella specie, state pretermesse le **risultanze tecniche e documentali emerse in talune fasi cruciali della vicenda (verbale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce - Sovrintendenza locale - parere VIA VAS regionale, relazione del NOE) circa la natura del punto di ricezione terminale del gasdotto TAP, le precauzioni legali da adottare e dunque l'assoggettabilità alla normativa "Seveso" in relazione ai rischi di incidenti rilevanti, gli impatti ambientali e paesaggistici, l'effettivo rispetto del termine di inizio dei lavori;** all'esito, dunque, di tutte le censure, tecniche, mosse a siffatto accertamento, si **invoca una nuova e maggiormente analitica perizia o, al limite, un supplemento della stessa:** le censure mosse alla relazione di C.T. del P.M. riguardano, anche, b) la ritenuta omissione in ordine ad altro aspetto della vicenda, ritenuto fondamentale: **il PRT è infatti alimentato con 10 TONNELLATE di gasolio, anch'esso sostanza pericolosa e come tale sottoposta alla "SEVESO", quantitativo che andrebbe sommato alla portata del quantitativo di gas presente nel PRT il che comporterebbe uno sconfinamento dei limiti oggi apprezzati e, dunque, la sottoponibilità dell'impianto alla più volte citata normativa Seveso;** al punto c) la opinabilità e comunque non veridicità dei dati riportati da TAP in relazione al quantitativo effettivo di gas , e la semplice presa d'atto di tale quantitativo da parte degli enti preposti ai dovuti controlli, con totale carenza di chiarimenti sul punto da parte dei tecnici officciati dalla procura; evidenziando, altresì, come **i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato NOF solo per il gasdotto on-shore e non anche per il PRT, riservandosi di affrontare il procedimento in presenza di un progetto esecutivo allo stato inesistente;** al punto c) la verifica dell'effettivo rispetto della data di inizio dei lavori da parte di TAP; al punto d) la notazione dell'eventuale insorgenza di un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione; si conclude, pertanto, per la **necessità di un nuovo più approfondito accertamento tecnico in ordine a tutte le censure (tecniche) come sopra sintetizzate e più diffusamente svolte nell'atto di opposizione, di supplemento di indagine in ordine all'effettivo rispetto della data di inizio dei lavori da parte di TAP con l'ascolto dei carabinieri del NOE di Lecce M.llo Antonio Panico e Brigad. Joan Miccoli (relativamente alla relazione di servizio dagli stessi rilasciata su delega della P.M.***

dott.ssa Rotondano); di ascolto dell'Ing. Giuseppe Tedeschi (dirigente ad interim della sezione ecologia Regione Puglia) del dott. Corvasce Francesco (responsabile finanziario e tecnico istruttore c/o il dipartimento mobilità opere pubbliche e paesaggistiche della Regione Puglia) e dell'ing. Barabara Valenzano (direttore del dipartimento ambiente-ecologia della Regione Puglia) in relazione alle risultanze da loro effettuate circa l'applicabilità della cd. "Seveso"; di ascolto dell'allora Comandante dei VV.FF del comando Provinciale di Lecce, ing. Enrico Ampolo (poi trasferito) circa l'applicabilità della cd. "Seveso" sulla base delle risultanze delle proprie indagini tecniche in merito all'applicazione della nomenclatura "Seveso" al gasdotto TAP; di ascolto dei CTU della procura di Lecce, dott.ri Sanna-Santilli-Felici; di ascolto di un qualsiasi ingegnere facente parte del corpo dei Vigili del Fuoco:

In data 13.11.2016 veniva depositata **memoria difensiva a firma dell'Avvocato dello Stato F.Musio, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ai sensi dell'art. 44 R.d. 1611/1933, nell'interesse dell'ing. Dialuce.** Vi si leggeva che *l'opposizione, al pari della denuncia, è palesemente infondata sia in fatto che in diritto.*

E tanto si argomentava intanto con riferimento alla **data di inizio dei lavori**, rilevando che l'ingegnere Dialuce per sottoscrivere le note a sua firma, peraltro indirizzate per conoscenza alla Procura della Repubblica di Lecce, si era basato su documenti in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico, e, partitamente, su nota TAP del 13.4.2016 (presentata anche ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 81 del 2008, Testo unico delle misure di sicurezza del lavoro), in cui si comunicava che l'inizio dei lavori sarebbe stato in data 13.5.2016, *mediante la esecuzione di lavori di bonifica bellica superficiale e in profondità per l'identificazione di eventuali ordigni bellici inesplosi e di saggi archeologici preventivi per accertare l'eventuale presenza di livelli o strutture di interesse archeologico riferibili al "fundus" collegato all'insediamento rurale di Fanfida.* Alla nota della TAP era allegata una tabella con la cronologia complessiva dei lavori di costruzione del gasdotto e delle opere commesse fino alla data della messa in esercizio del 31.12.2019 (con indicazione delle sottofasce costituite da bonifica bellica, con inizio il 13 maggio e fine il 30 settembre 2016, saggi archeologici, con inizio il 13 maggio e fine 8 settembre 2016, seguite dalle altre fasi tutte puntualmente indicate).

Peraltro con successiva nota in data 13.5.2016 TAP comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico l'inizio dell'attività elencando i lavori preparatori eseguiti prima del 13.4.2016, quelli condotti tra il 13.4.2016 ed il 13.5.2016, corredandola da quella della ditta che aveva intrapreso i lavori di bonifica. Con i successivi rapporti (19 in tutto al 28.10.2016) TAP rendeva edotto il ministero del progredire dei lavori. La stessa nota n. 16017 del Comune di Melendugno ne darebbe atto, insieme alle investigazioni effettuate dal P.M. .

Il reale inizio dei lavori entro il termine fissato, dunque, non sarebbe da mettere in discussione.

Ma, proseguiva la memoria, anche l'eventuale mancato inizio dei lavori non avrebbe comportato decadenza alcuna dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera: *trattasi, infatti, nel caso di specie di una autorizzazione "unica" rilasciata ai sensi dell'art. 52 quinquies del DPR n. 327 del 2001, che assorbe ogni altro atto di assenso, e costituisce variante agli strumenti urbanistici del territorio comunale interessato, nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera. Non sono pertanto ad essa applicabili le disposizioni del testo unico in materia edilizia, trattandosi tra l'altro di un gasdotto, e quindi di un'opera industriale, e per di più realizzata nel*

sottosuolo, senza una variazione dell'uso del territorio, che resterà agricolo anche dopo la sua posa. Per non dire che TAP avrebbe potuto tranquillamente chiedere, ed ottenere, una proroga per motivi tecnici, con procedimento snello e veloce, senza necessità di pareri di terzi.

Con la conseguenza, logica, della totale assenza di interesse di TAP ad organizzare una attestazione fittizia con la connivenza dell'ing. Dialuce.

Né si sarebbe potuto fondatamente contestare che i saggi archeologici potessero costituire e esser considerati inizio dei lavori (risultando, anzi, pratica corrente per impianti del genere di quello in discussione).

In ogni caso non sarebbe spettato al Comune alcun sindacato in proposito, che può essere svolto solo dall'ente autorizzante, ossia il ministero emanante l'autorizzazione, che ebbe a fissare la data di inizio dei lavori sulla scorta della complessità dell'opera e degli atti e decisioni degli enti che alla stessa con varie competenze concorrono.

E, di conseguenza, **corrisponderebbe al vero l'affermazione contenuta nelle note di chiarimenti del 17 maggio 2016 n. 13784 (All. 9) e del 9 giugno 2016 (All. 10) firmate dall'ing. Dialuce che per inizio dei lavori vale qualunque inizio effettivo di lavori sul territorio purchè esso rispetti le prescrizioni imposte per tale lavoro nei decreti di VIA.**

Così come al solo Ministero spetterebbe l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto autorizzativo del Ministero dello sviluppo economico. E l'eventuale verifica tecnica in ordine alla coerente organizzazione sequenziale dei lavori.

Sicchè **non potrebbero ravvisarsi gli elementi costitutivi dei reati di falso e di abuso di ufficio** denunciati.

Non i primi, non potendosi ritenere le note a firma dell'ing. Dialuce funzionali a provare la verità di alcunchè; non il secondo, in difetto della volontà dell'ing. Dialuce di recare vantaggio e/o danno ad alcuno in assenza di condotte rilevanti con riferimento al procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del gasdotto e men che meno contraria a norme di legge e/o regolamentari. La memoria, al proposito, argomentava anche in ordine all'assunto a base del procedimento riunito a quello in cui Dialuce risulta originariamente indagato. E, sulla scorta della ricostruzione del quadro normativo, ribadiva come il PRT sia escluso dall'applicabilità della normativa Seveso, il che risulta (anche ed *a fortiori*) dagli steps tutti (di seguito puntualmente richiamati) del procedimento amministrativo, dalla volontà del Consiglio dei Ministri, dalla sentenza in ordine ai ricorsi amministrativi svolti al proposito, tutti coerenti nell'affermare la non applicabilità della legge Seveso al PRT.

In data 28.11.2016 veniva depositata **memoria ex art. 121 c.p.p.** a firma degli avvocati **M.Bortolotto e A.Sambati, difensori dell'ing. Clara RISSO e della Società TRANS ADRIATIC PIPELINE AG.** in cui, a monte le censure di inammissibilità dell'opposizione da parte del Sindaco del Comune di Melendugno, *per carenza dei requisiti definiti al primo comma dell'art. 410 c.p.p.* in quanto manchevole dello specifico diverso oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, si deduceva, comunque, ove ritenute le investigazioni successive sufficientemente specificate, la loro irrilevanza, in quanto non rilevanti né pertinenti al tema di indagine, *atti che già fanno parte del fascicolo del pubblico ministero, e che quindi sono stati attentamente valutati dagli organi inquirenti. P.M.*

Si prospettava, per tutte le opposizioni presentate, consistere le stesse in mera rilettura, critica, delle emergenze investigative già raggiunte.

Quanto all'atto di opposizione presentato, sempre nell'interesse del Comune di Melendugno, nel procedimento n. 3124/2015 RGNR, vi si evidenziava, ancora una volta, la genericità della richiesta integrazione di indagine, *con l'unica novità rappresentata dalla allegazione di due consulenze tecniche a firma dei professionisti Borri e Manuelli, i cui elaborati - oltre a non aver scalfito minimamente la ricostruzione fatta dai consulenti del Pm -, sono stati anche efficacemente confutati dalle note tecniche a firma dell'ing. Candeo (depositate in data 24/11/2016 nell'interesse degli odierni indagati).*

Quanto, infine, all'atto di opposizione presentato dal Comitato No Tap SalentoAcquarica-Vernole, se ne ribadiva l'inammissibilità (vi si sarebbe proposta solo una diversa ricostruzione dei fatti senza novità di rilievo dal punto di vista tecnico, il rinvio alle note tecniche sottoscritte da Borri e Manuelli, consulenti tecnici solo dell'altro opponente), così come inammissibili dovrebbero essere, anche, le altre richieste di nuove indagini, in quanto riferentesi ad attività di indagine riportata negli atti processuali, già oggetto di attenta valutazione.

Si concludeva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità degli atti di opposizione e per l'archiviazione del procedimento.

In subordine, quanto alla posizione dell'ing. RISSO, si evidenziava che la stessa era cessata dalla carica antecedentemente ai fatti dedotti nelle querele, sostituita, nella carica, sin dal 13.4.2016, dall'ing. Elia, da cui l'erronea moltiplicazione delle posizioni di garanzia, e la doverosa, anche per questo motivo, esclusione di responsabilità dell'ing. RISSO da responsabilità.

Ritiene questo giudice che le opposizioni debbano essere tutte respinte e si debba definitivamente archiviare il procedimento.

Ferma la ricostruzione di quanto dalla parti tutte argomentato giova, allora, innanzi tutto rilevare che sono acquisite in atti:

nota 1.7.2015, del Ministero dell'Ambiente, attestante l'inesistenza, in Italia, di impianti della stessa natura di quello in esame, che abbiano presentato notifica ai sensi del D.lgs. 334/99 in quanto assoggettabili alle disposizioni del decreto;

comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, in cui si affermava la non riconducibilità del costruendo gasdotto e del terminale di ricezione della TAP nell'ambito di applicazione della Direttiva Seveso;

relazione di consulenza tecnica collegiale disposta per :

- accertare quali fossero gli impianti costituenti gasdotto di cui agli atti previsti nel progetto approvato;

- accertare quali fossero le opere da porre in essere per la realizzazione degli stessi;

- verificare la avvenuta considerazione, nella valutazione di impatto ambientale svolta, di opere preparatorie, impianti previsti e modalità di esercizio degli stessi;

- verificare la sussumibilità o meno dell'esercizio di tali impianti alla direttiva Seveso e, in caso affermativo, la concreta avvenuta considerazione, nella valutazione di impatto ambientale svolta, di tale condizione;

- verificare la conformità delle opere preparatorie e degli impianti previsti alla normativa tecnica ed agli atti autorizzatori posti in essere;

- verificare la conformità delle procedure autorizzative e ambientali svolte (VIA) che hanno condotto all'emanazione del decreto di compatibilità per l'opera a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

- verificare la conformità delle procedure di autorizzazione unica svolte per l'opera a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e della concreta considerazione delle prescrizioni derivanti dal decreto di compatibilità ambientale.

Risulta, non solo dall'elaborato tecnico a firma dei professionisti incaricati dalla Procura -le cui conclusioni sono state rese all'esito di indagine tecnico scientifica accurata, e che sono state esposte con linearità e completezza, intanto in tema di ricostruzione della normativa in concreto applicabile, oltre che con riferimento a dati, prettamente tecnico-scientifici, che il P.M. ha inteso porre a base della propria richiesta di archiviazione e che le parti del procedimento non hanno inteso porre in discussione-, ma da tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., e (per quanto successivamente si argomenterà a proposito del regime applicabile) dalla normativa di settore, che gli **impianti** costituenti il gasdotto **consistono in** :

- condotta sottomarina -offshore-
- microtunnel di approdo
- condotta interrata
- valvola di intercettazione
- terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT)
- strutture connesse all'attività di costruzione.

Risulta la descrizione delle **opere** da porre in essere per la realizzazione di tali impianti . **tutte prese in esame e valutate dalla Commissione Tecnica di verifica per l'impatto ambientale del Ministero per l'Ambiente**, da cui, dopo la procedura tecnico-amministrativa in data 29.8.2014, il **parere n. 1596, favorevole, riguardante la compatibilità ambientale** con le relative prescrizioni.

Orbene, tanto premesso⁵, rileva questo giudice che la **disciplina di cui al D.lgs. 334/99 (emanato in attuazione della Direttiva Seveso) non può intendersi applicabile** al gasdotto TAP in esame, in virtù di quanto espressamente indicato, intanto, dall'**art. 2** dello stesso testo normativo, **Ambito di applicazione**, al cui **comma 1** si legge : *il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1*

Laddove (**comma 2**) *«presenza di sostanze pericolose»*, è da intendersi *«la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato 1»*, e, per *«stabilimento»*, deve intendersi *tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse*: mentre il citato **Allegato I. ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER LA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2**, indica, nella PARTE I, rubricata Sostanze specificate, la **quantità limite**, in tonnellate, dei *Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale* di **50 t** proprio ai **fini dell'applicazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs.**.

Quindi in virtù di quanto esplicitamente recita l'**art. 4, comma 1 lett d), Esclusioni** (coerentemente con quanto si legge nell'art. 4 comma 1 lett. d)⁶ della Direttiva

⁵ ed anticipando che la motivazione di seguito stesa solo superficialmente attingerà i profili delle scelte amministrative all'esclusivo fine di vagliarne la eventuale rilevanza penale, non potendosi certamente in questa sede sindacare il merito dell'atto amministrativo.

⁶ Art. 4 Direttiva 96/82/CE del CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. *«Esclusioni: la presente direttiva non si applica: ... 5) alle attività di stoccaggio di sostanze pericolose in forme immesse e in contenitori, in cui i rischi di gravi incidenti non sono soggetti alla presente direttiva»*.

96/82/UE (cd. Seveso II), ribadito dall'art. 2, comma 2 lett.d)⁷ della Direttiva 2012/18/UE vigente dal 29.7.2015 (che ha sostituito, abrogandola, la prima)), ove si **esclude** espressamente l'assoggettabilità a tale normativa del **trasporto di sostanze pericolose, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'art. 2 comma 1**. Disposizione da interpretare, correttamente, alla luce della definizione di stabilimento resa all'art. 3 comma 1 lett.a), dovendosi intendere ... per ... «stabilimento», *tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.*

Di conseguenza, essendo il **terminale di ricezione del gas (PRT)**, impianto accessorio per il trasporto del gas in condotta, in quanto tale diverso dallo «stabilimento» assoggettabile alla predetta disciplina, **neppure lo stesso deve ritenersi soggetto alla disciplina del predetto corpo normativo⁸.**

L'iter autorizzativo si è peraltro svolto nella più assoluta linearità e legittimità.

Dunque, quanto agli atti autorizzatori posti in essere, alle procedure autorizzative ed ambientali, alle procedure di autorizzazione unica deve rilevarsi che non si ravvisa alcuna condotta penalmente rilevante, posto che:

-la società TAP si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 21 D.lgs. 152/06⁹, ed ha chiesto (in data 10.5.2011) l'attivazione di una fase di consultazione per definire la

⁷ Art. 2 Direttiva 2012/18/UE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva 96/82/CE del CONSIGLIO. **Ambito di applicazione:** 1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti dall'art. 3, paragrafo 1, 2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti: ... dal trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva.

⁸ Conferma di ciò peraltro gli stessi consulenti del P.M. hanno correttamente tratto dal contenuto del DECRETO 17 aprile 2008 *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*, emanato dal MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICICO di concerto con il MINISTRO DELL'INTERNO, che, all'art. 1, programmaticamente, determina il proprio **Scopo e campo di applicazione** e così recita: 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8 al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonché a quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A; al punto 7.3 del predetto allegato sono, infatti, esplicitamente indicati gli impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali, dal che deve intendersi la sussunzione nell'ambito del sistema di trasporto del gas naturale, peraltro logicamente derivante dalla considerazione che non vi si effettuano trasformazioni di stato del gas naturale, ma, solo, variazioni dei parametri di temperatura e pressione al fine di permettere l'immissione del gas nella rete di trasporto nazionale.

⁹ **ART. 21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale** 1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente (in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo) include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. 2. L'autorità competente (all'esito delle attività di cui al comma 1): a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità; d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. 3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. 4. La fase di consultazione (di cui al comma 1) si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

portata delle informazioni e il livello di approfondimento delle stesse ai fini dello studio di impatto ambientale:

-la Commissione tecnica di Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa con parere n. 790 del 4.11.2011, comunicato con nota prot. N. DVA-201 1-0029847 del 10.5.2011;

-in data 15.3.2012 la società TAP ha presentato al Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

-la Commissione Tecnica ha vagliato il progetto e lo studio presentati dalla proponente;

-la documentazione è coerente con quella prevista dalla normativa vigente di cui alla Parte II ¹⁰del D.lgs 152/06; le procedure amministrative ed ambientali esattamente quelle previste dalle disposizioni di cui agli artt. da 24 a 28 del predetto decreto;

-l'autorità competente ha emesso in data 29.8.2014 il parere, n. 1596, favorevole, riguardante la compatibilità ambientale del progetto con le relative prescrizioni;

-il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri prot. DICR 0019634 dell'11/09/2014, con decreto n. 223 dell'11.9.2014, la compatibilità ambientale del progetto (che per la parte on-shore si sviluppa nella Regione Puglia, nel territorio della Provincia di Lecce e nel Comune di Melendugno) relativo alla realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" proposto da società TAP AG Italia, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1596 della commissione tecnica VIA;

-quanto alle procedure di Autorizzazione Unica pure è stato chiarito che risultano conformi alle norme in materia, in quanto sono state tenute in debito conto le prescrizioni derivanti dal decreto di compatibilità ambientale;

-l'Unione Europea ha ritenuto il progetto "Trans Adriatic Pipeline" strategico a livello europeo e con Regolamento Delegato (UE) N. 1391/2013 della Commissione¹¹, lo stesso è stato inserito nell'elenco dei Project of Common Interest (PCI), per i quali il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce che gli stati membri debbano prevedere procedure di autorizzazione accelerate per le infrastrutture di interesse comune; in quanto tale, costituisce priorità a carattere nazionale in quanto funzionale all'arrivo in Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente dall'area del Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan;

-il Ministero dello Sviluppo Economico, autorità competente per la procedura amministrativa, convocata in data 3.12.2014 la conferenza dei servizi dei soggetti interessati, ha approvato il progetto definitivo dell'opera "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" su cui è stata espressa la Compatibilità Ambientale con D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, con in allegato le rispettive planimetrie sulle quali è riportata la fascia di vincolo preordinato all'esproprio e le aree di occupazione temporanea (art. 1); autorizzato la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto Trans

¹⁰ PARTE SECONDA - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC). TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).) Articoli 4 e segg.

¹¹ ai sensi del Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 l'esto rilevante ai fini del SEE.

Adriatic Pipeline DN 900 (36")" come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti (art. 2); dichiarato la pubblica utilità delle opere di cui al progetto "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")", per la durata di anni cinque dalla data del decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità; apponendo il vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all'articolo 1 (art. 3); ha fatto obbligo (art. 4) alla Società Trans Adriatic Pipeline A.G. di ottemperare alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è contenuta in allegato al decreto, ed a quelle impartite in ambito di decreto di Compatibilità Ambientale n. 223 del 11 settembre 2014. Ferme tutte le prescrizioni, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli; ha stabilito (art. 5) i tempi dei lavori di costruzione dell'opera **da iniziare entro il 16 maggio 2016 e terminare entro cinque anni dalla data del decreto**. Sancendo, altresì, che *L'operatività dell'infrastruttura dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.*

Le indagini compiute relativamente al rispetto delle prescrizioni imposte alla società, alla compatibilità ambientale dell'opera, alla esclusione di eventuali danni dalle stesse derivanti per il territorio e per l'ecosistema marino e alla conformità alla specifica normativa delle procedure seguite, portano dunque ad affermare (anzi a riaffermare quanto già in sede amministrativa è stato appurato) la piena legittimità della progettazione e del programma di realizzazione dell'opera, senza violazione alcuna nelle procedure seguite dal Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio alla società TAP dell'autorizzazione unica per la costruzione del gasdotto, atto prevalente anche su eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici del territorio interessato.

Assente qualsiasi censura circa la legittimità dell'iter amministrativo (già la giustizia amministrativa se ne è interessata), si ritengono assenti, anche, sulla scorta della disamina in fatto come sopra sintetizzata ma più ampiamente risultante in atti, profili di penale responsabilità in ordine all'iter amministrativo; così come non si ravvisano prove, per assenza dei relativi elementi costitutivi, dei denunciati abusi di ufficio, e dei correlativi falsi.

Sul falso asseritamente posto in essere per la infedele traduzione del parere della Commissione UE del 21.10.2014 non se ne ravvisano, poi, i più basilari elementi costitutivi: non si comprende quale sia l'atto destinato a provare la verità cui inerirebbe. Analogamente mancano gli elementi costitutivi basilari per ipotizzare il falso in ordine alla paventata illegittimità di un atto di rettifica di una precedente nota con cui era stata richiesta alla società TAP una integrazione di documentazione e la pubblicazione a ezzo stampa. La volontà del Ministero dell'Ambiente è manifestata con provvedimento di rettifica del precedente, come chiaramente dimostrato anche dal numero di protocollo recante la data di registrazione nel registro ufficiale: la data dell'atto coincide col suo deposito (ossia del protocollo) rispetto alla quale nulla emerge di segno contrario.

Come pure nessun abuso si ravvisa nell'agire così della società TAP (in persona dei suoi rappresentanti legali pro-tempore) come del Direttore Generale del Ministero la cui manifestazione di volontà (per l'ente) poteva essere resa e ribadita, più che legittimamente, più volte, senza che mai sia emersa violazione di norme di legge o di regolamenti e, men che meno, intenzionalità nel recare vantaggio e o danno ad alcuno.

Neppure falsità alcuna può ritenersi con riferimento alla data di inizio dei lavori, accertati, per via delle risultanze amministrative ed investigative, al 13.5.2016.

Anche a prescindere dalla logica considerazione dell'*incipit* della richiesta di archiviazione del P.M., in ordine alla consistenza oggettiva del cantiere di cui si chiedeva il sequestro, e considerato che, attesa la natura dell'opera di cui si discute -come più volte rammentato dichiarata di interesse strategico e costituente priorità a carattere nazionale-, per la cui realizzazione era stata rilasciata "autorizzazione unica", atto che prevale anche sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici del territorio interessato -, risulta inapplicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 15, comma 2, T.U. n. 380/2001¹², si rileva che esistono in atti:

nota TAP del 13.4.2016 (presentata anche ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 81 del 2008, Testo unico delle misure di sicurezza del lavoro), in cui si comunicava preventivamente che l'inizio dei lavori sarebbe stato in data 13.5.2016, *mediante la esecuzione di lavori di bonifica bellica superficiale e in profondità per l'identificazione di eventuali ordigni bellici inesplosi e di saggi archeologici preventivi per accertare l'eventuale presenza di livelli o strutture di interesse archeologico riferibili al "fundus" collegato all'insediamento rurale di Fanfala.*

tabella con la cronologia complessiva dei lavori di costruzione del gasdotto e delle opere connesse fino alla data della messa in esercizio del 31.12.2019 (con indicazione delle sottofasi costituite da bonifica bellica, con inizio il 13 maggio e fine il 30 settembre 2016, saggi archeologici, con inizio il 13 maggio e fine 8 settembre 2016, seguite dalle altre fasi tutte puntualmente indicate).

nota in data 13.5.2016 TAP comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico l'inizio dell'attività elencando i lavori preparatori eseguiti prima del 13.4.2016, quelli condotti tra il 13.4.2016 ed il 13.5.2016, corredandola da quella della ditta che aveva intrapreso i lavori di bonifica.

rapporti (19 in tutto al 28.10.2016) con cui TAP rendeva edotto il Ministero del progredire dei lavori.

le note certificazioni a firma dello stesso comune di Melendugno, attestanti l'esistenza del cantiere, e la ricognizione, ivi, di soggetti osservati al lavoro, da valutarsi secondo la scrivente -in questa sede processuale penale- a prescindere dalla attribuibilità dei lavori *in itinere* alle fasi di lavorazione necessarie ed indicate in progressione numerica nel cronoprogramma in possesso del Ministero, che solo l'ente autorizzante avrebbe avuto ragione, ove interessato, a verificare, controllare, ed eventualmente contestare.

Argomentazioni da cui discende, con evidenza, che anche le note a firma dell'ing. Dialuce, secondo gli oppositori indiziate di falsità, tale qualità non rivestono, intanto, ancora una volta, perché contenute in atti di cui si disconosce la vocazione a fare prova di alcunché, quindi perché ricognitive di atti in possesso del Ministero e, eventualmente, in aggiunta a tanto, solo interpretative.

Certamente neppure lontanamente deponenti per ipotesi di abuso.

¹² autorizzazione "unica" rilasciata ai sensi dell'art. 52 quinquies del DPR n. 327 del 2001, che assorbe ogni altro atto di assenso, e costituisce variante agli strumenti urbanistici del territorio comunale interessato, nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera. Non sono pertanto ad essa applicabili le disposizioni del testo unico in materia edilizia, trattandosi tra l'altro di un gasdotto, e quindi di un'opera industriale, e per di più realizzata nel sottosuolo, senza una variazione dell'uso del territorio, che resterà agricolo anche dopo la sua posa.

Trattasi di argomentazioni, quelle fin qui svolte, assorbenti le altre censure anche qui non analiticamente discusse, cui le investigazioni suppletive invocate dalle difese degli oppositori risultano inconferenti, postulando, infine, mera rilettura degli atti del procedimento, anche nella sua dimensione più squisitamente tecnico-amministrativa (la cui valutazione tuttavia esula dalla competenza di questo giudice). Non può certamente ignorarsi, infatti, il limite, invalicabile per il giudice penale, della discrezionalità amministrativa. Nel mentre nulla potrebbero modificare quanto alla ricostruzione e/o integrazione della base investigativa alla cui stregua leggere le condotte "denunciate" e la loro supposta rilevanza penale.

Si rileva, tuttavia, che correttamente (come da disposto normativo in tema di obblighi generali in capo al gestore di adozione di tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti) la nota n. 4762 del 23.3.2015 -inviata dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri- dà atto che *... appare opportuno segnalare che dalla documentazione presentata dalla società TAP al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ed alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno risulta che la quantità massima di gas potenzialmente presente nel PRT è pari a 48,6 t, inferiore, quindi, alla soglia di 50 t che determina l'assoggettabilità all'art. 6 del D.lgs. n. 334/99, ...*

La prossimità del valore **48,6 t, 'quantità massima di gas potenzialmente presente nel PRT'**, alla soglia di **50 t**, che ne determinerebbe l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 6 D.Lgs. 334/99, consiglia dunque il rispetto sostanziale e non solo formale di tale valore massimo, sicché il permanere dell'esclusione dell'opera dal campo di operatività della "normativa Seveso" va costantemente assicurato attraverso il costante monitoraggio della permanenza nel tempo della condizione appena indicata.

In tal senso la prescrizione n. 1 del NOF ai fini antincendio espresso nella nota prot. n. 3920 del 19.3.2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce : *... il presente parere è riferito ad una capacità di trasporto di gas naturale pari a 10 bemy con la conseguente quantità di gas naturale contenuto all'interno del terminale (hold up) pari a 48,6 t ...*

E su tali presupposti i consulenti hanno, dunque, da un lato confermato l'esclusione dell'assoggettabilità dell'opera all'art. 6 del D. lgs. 334/99, dall'altro evidenziato l'**opportunità di un sistema di monitoraggio della pressione del gas con relativa registrazione dei valori misurati, con soglia di allarme e sua comunicazione alle Amministrazioni che possono essere interessate da un tale evento.**

Opportunità/necessità che questo giudice condivide e fa propria, da cui le comunicazioni e prescrizioni meglio indicate in dispositivo.

Richiamate, dunque, le argomentazioni tutte svolte nelle richieste di archiviazione sopra richiamate, in quanto in toto condivise dalla scrivente, e valutato che la notizia di reato si appalesa oggettivamente infondata:

visti gli articoli 409 e seguenti c.p.p., nonché 125 disp. att.

P.Q.M.

Rigetta le opposizioni.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Dispone altresì, in virtù delle considerazioni "prudenziali" come sopra riportate e svolte dal NOF, con nota prot. N. 3920 del 19.3.2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, e dai consulenti del P.M., nell'elaborato depositato in atti, che, **ai fini dell'attivazione di un attento sistema di monitoraggio della pressione del gas con registrazione dei valori misurati, con individuazione/predisposizione di soglia di allarme e sua pronta comunicazione alle amministrazioni che possono essere interessate da un tale evento**, il presente provvedimento sia comunicato, anche, per conoscenza e per l'adozione delle opportune/necessarie misure,


alla Prefettura di Lecce
al Ministero Dell'Interno
al Ministero dello Sviluppo Economico
al Ministero dell'Ambiente
ciascuno per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Lecce, il 3.1.2017



Il Giudice per le indagini preliminari
(Dr.ssa Grazia Vergine)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 FEB. 2017
Lecce, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola RIPA



Il COORDINATORE
Suo ufficio
Lecce, 06/02/2017
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Monica RUSSO



Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Lecce

RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO
- artt. 393 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
- sede -

Il Pubblico Ministero dott.ssa V. Farina Valaori, Sost. Procuratore della Repubblica,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **RISSO Clara**, in atti generalizzata, legale rappresentante della TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP)
 - *Elettivamente domiciliata in Roma via IV Novembre n. 149 presso la sede della TAP*
 - *Difesa di fiducia Avv.ti Andrea **SAMBATI** del Foro di Lecce e Maurizio **BORTOLOTTO** del Foro di Torino*
2. **ELIA Michele Mario**, in atti generalizzato, County manager della TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP)
 - *Elettivamente domiciliato in Roma via IV Novembre n. 149 presso la sede della TAP*
 - *Difesa di fiducia Avv.ti Andrea **SAMBATI** del Foro di Lecce e Michele **LAFORGIA** del Foro di Bari*
3. **DIALUCE Gilberto**, in atti generalizzato, quale Direttore Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. dello Stato **Fernando MUSIO** dell'Avvocatura dello Stato di Lecce*
4. **TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP)**, in persona del legale rappresentante **RISSO Clara**
 - *Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. **Maurizio BORTOLOTTO** del Foro di Torino*
 - *Difesa di fiducia Avv.ti Andrea **SAMBATI** del Foro di Lecce e Maurizio **BORTOLOTTO** del Foro di Torino*



Per i seguenti reati/illeciti:

RISSO, ELIA e DIALUCE:

- 110, 640 bis c.p. in Lecce, Melendugno e altri paesi della Provincia di Lecce in data anteriore e prossima al 19.5.16
- 110 c.p., 27 DLvo 334/99, accertato in Melendugno il 18.5.15

La TAP:

- art. 24 DLvo 231/01 in Lecce, Melendugno e altri paesi della Provincia di Lecce in data anteriore e prossima al 19.5.16

Procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato in data 12.1.18 a seguito di decreto di riapertura indagini ex art. 414 cpp del 5.1.18 pervenuto presso la Procura in intestazione il 9.1.18;

ed in relazione al quale sono da considerare persone offese:

1. FASIELLO Alfredo, quale Presidente del Comitato NO TAP Salento
difensore di fiducia: Avv. Vincenzo Savino Vantaggiato del Foro di Lecce
2. NICETA POTI' Marco M., quale Sindaco di Melendugno,
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
3. DE CARLO Luca, quale Sindaco di Vernole
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
4. DE PASCALI Andrea, quale Sindaco di Castri di Lecce
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
5. DE VITO Francesca, quale Sindaco di Calimera
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
6. PEDONE Fulvio, quale Sindaco di Lizzanello
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
7. TARANTINO Fabio, quale Sindaco di Martano
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
8. CHIGA Antonio, quale Sindaco di Zollino
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
9. MANTI Anna Addolorata, quale Sindaco di Corigliano d'Otranto
difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce

Ritenuta la necessita di procedere con incidente probatorio all'assunzione delle seguenti prove:

Perizia Collegiale (nel cui collegio andrebbero inseriti a parere del PM un esplosivista, un ingegnere impiantistico ed un urbanista), al fine di verificare:

"I motivi tecnico amministrativi per i quali l'opera consistente nella realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" volta a collegare la rete nazionale ai pozzi di estrazione siti in Azerbaijan, pur risultando funzionalmente unitaria, sia situo frazionato in due progetti (quello TAP che riguarda solo il tratto del



metanodotto sino a Melendugno e quello SRG per la connessione alla rete nazionale).

- Se l'unitarietà del progetto e la conseguente valutazione unitaria/cumulativa dell'impatto ambientale e dei rischi per l'incolumità pubblica avrebbe comportato una stima diversa con particolare riferimento all'eventuale superamento della soglia massima di 50 tonnellate prevista dalla legge Seveso III (al di là della quale l'opera sarebbe assoggettabile all'art. 6 del DLvo 334/99 c.d. Direttiva Seveso per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti).
- Se l'unitarietà del progetto e la conseguente valutazione unitaria/cumulativa dell'impatto ambientale e dei rischi per l'incolumità pubblica avrebbe comportato, conseguentemente, la qualificazione del PRT TAP e dell'area SRG denominata P.I.D.I. n. 1 in termini di stabilimenti complessi con caratteristiche tecniche tali da configurarli quali impianti REMI, pertanto esclusi dal D.M. del 17.4.08".

accertamento fondamentale per l'esercizio dell'azione penale e per sostenere l'accusa in giudizio che riguarda cose e luoghi soggetti a modificazione e comunque accertamento che, se disposto nel corso del dibattimento, ne determinerebbe certamente una sospensione superiore ai 60 giorni, attesa la complessità dello stesso (stante il tecnicismo dell'argomento trattato e il coinvolgimento di competenze tecniche eterogenee).

Ritenuto che la suddetta prova appare rilevante per la decisione dibattimentale in quanto dall'esito della stesse potrebbero ricavarsi elementi fondamentali per l'esercizio dell'azione penale ovvero considerare legittimo detto frazionamento e conseguentemente non penalmente rilevante la condotta degli indagati sopra indicati.

Visti gli artt. 392 comma 1 lettera f) e comma 2 e 393 c.p.p.,

CHIEDE

procedersi con incidente probatorio in ordine alla prova di cui sopra.

Visto l'art. 369 c.p.p.

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia relativamente ai fatti per i quali si procede, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e con l'avvertimento che qualora non vi provvedesse per la difesa è stato designato il difensore d'ufficio sopraindicato (fatta avvertenza a sensi e per gli effetti di cui alla L. 30.8.1990 n.217 che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge e che, comunque, vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA c.p.p.,



INVITA

la persona sottoposta ad indagini a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge e con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

Visti gli artt. 151 e 395 c.p.p.

DISPONE

che copia del presente atto sia notificata:

- agli indagati RISSO ed ELIA a mezzo di personale della Sezione PG - CC sede. con facoltà di subdelega;
- all'indagato DIALUCE mediante notifica telematica presso l'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- all'indagata TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP) mediante notifica telematica al difensore di fiducia Avv. Maurizio BORTOLOTTO del Foro di Torino, presso il cui studio ha eletto domicilio;
- ai difensori di fiducia degli indagati a mezzo notifica telematica.

ALLEGA

la seguente documentazione: il fascicolo del P.M., unitamente alla prova delle avvenute notificazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 c.p.p..

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare affinché si provveda senza ritardo al deposito del presente provvedimento e del fascicolo del PM nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari in sede, immediatamente dopo le notifiche delegate, affinché il Giudice possa provvedere entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 398 c.p.p..

Lecce, 16.1.2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(V. Farina Valacchi - Sost.)





Procura della Repubblica di Lecce

N. 534/18 R.G.N.R. Mod.21 (cui sono riuniti i p.p. 6975/19-21 e 10781/18-21)

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Davanti al Tribunale di Lecce in composizione monocratica

- artt. 550, 551 e 552 c.p. -

Il Pubblico Ministero Dott.ssa **Valeria FARINA VALAORI**

conclude le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

1. **ELIA Michele Mario**, nato a Castellana Grotte (BA) il 5.10.1946, Country manager della TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP); legale rappresentante e preposto della sede secondaria di TAP in Roma via Giolitti n. 60 (delibera del 13.4.16, iscrizione del 20.7.16); procuratore dal 15.5.17 con poteri di responsabile in materia ambientale - **capi 1), 2), 3), 4), 5), 7)**
 - *Elettivamente domiciliato in Bari via Arcivescovo Vaccaro n. 45, presso lo studio legale dell'avvocato LAFORGIA Michele*
 - *Difeso di fiducia dall'avvocato LAFORGIA Michele, del Foro di Bari, con studio in Bari via Arcivescovo Vaccaro n. 45 e dall'avv. SAMBATI Andrea, del foro di Lecce*
2. **LANZA Gabriele Paolo** nato ad Atesa (CH) il 4.1.63, domicilio Roma via Giolitti n. 60, Project Manager - Italia della TAP, procuratore e rappresentante dell'impresa dal 15.3.18 con poteri di responsabile in materia ambientale - **capi 1), 2), 3), 4), 5), 7)**
 - *Elettivamente domiciliato in Roma piazza della Libertà n. 20, presso lo studio del difensore Avvocato NANNI Angelo*
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Angelo NANNI del Foro di Roma*
 - *Difeso di fiducia dall'avv. SAMBATI Andrea, del foro di Lecce*
3. **MELLO Lucio**, nato a Veglie il 3.1.64, ivi residente via Isonzo s.n.c., titolare della omonima impresa individuale con sede in Carmiano (esecuzione di incappucciamento, espianto e trasporto ulivi) - **capo 2)**
 - *Difeso di fiducia dagli Avv.ti Valentina QUARTA e Gianluigi MANELLI del Foro di Lecce*
4. **GRECO Massimiliano**, nato a Monteroni il 18.6.72, residente ad Arnesano Contrada Palombaro SP Lecce - Arnesano s.n.c., legale rappresentante della GRECO Cosimo s.n.c. con sede in Monteroni (installazione recinzione) - **capi 2) e 5)**
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluigi MANELLI del Foro di Lecce*
5. **VALLONE Antonio**, nato a Galatina il 3.7.70, ivi residente contrada bici s.n.c., legale rappresentante della società cooperativa Montaggi Industriali con sede in Melpignano (sub-appaltatore montaggio recinzione) - **capi 2) e 5)**
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluigi MANELLI del Foro di Lecce*
6. **ROMANO Luigi**, nato a Bologna il 7.8.56, residente in Siracusa via Alessandro Specchi n. 4, Fabrication Operation Manager della SAIPEM spa con sede in San Donato Milanese (appaltatore



Procura della Repubblica di Lecce

- principale per i lavori di costruzione del microtunnel e del tratto di condotta offshore Albania – Italia) - **capi 3) e 4)**
- *Elettivamente domiciliato in Milano via Luciano Manara n. 15 presso lo studio del difensore*
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Maria GIARDA del Foro di Milano*
7. **DREUSSI Adriano**, nato a Fagagna (UD) il 14.4.62, residente a Pagnacco (UD) via Monte Canin n. 33, Offshore Constructione Manager della SAIPEM spa con sede in San Donato Milanese (appaltatore principale per i lavori di costruzione del microtunnel e del tratto di condotta offshore Albania – Italia) - **capi 3) e 4)**
- *Elettivamente domiciliato in Milano via Luciano Manara n. 15 presso lo studio del difensore*
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Maria GIARDA del Foro di Milano*
8. **STRACCINI Piero**, nato a Tollo (CH) il 29.11.57, residente a Pescara via Francesco Paolo D'Annunzio n. 11, Offshore Constructione Manager della SAIPEM spa con sede in San Donato Milanese (appaltatore principale per i lavori di costruzione del microtunnel e del tratto di condotta offshore Albania – Italia) - **capi 3) e 4)**
- *Elettivamente domiciliato in Milano via Luciano Manara n. 15 presso lo studio del difensore*
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Maria GIARDA del Foro di Milano*
9. **GENTILI Luca**, nato a Viareggio l'11.9.1968, residente a Milano via Vincenzo Vela n. 19, procuratore della SAIPEM spa con sede in San Donato Milanese (appaltatore principale per i lavori di costruzione del microtunnel e del tratto di condotta offshore Albania – Italia) - **capi 3) e 4)**
- *Elettivamente domiciliato in Milano via Luciano Manara n. 15, presso lo studio del difensore avvocato GIARDA Enrico Maria.*
 - *Difeso di fiducia dall'avvocato GIARDA Enrico Maria, del foro di Milano;*
10. **PICCO Yuri**, nato a Spilimbergo (PN) il 1.11.78, residente a Villanova di San Daniele (UD) via de Braide n. 18, responsabile di commessa della I.CO.P. spa con sede in Basiliano (UD) (sub contrattista per la realizzazione del pozzo di spinta) - **capi 3) e 4)**
- *Difeso di fiducia Avv.ti Roberto SCOLZ e Michele FERRARI del Foro di Udine*
11. **FORTUNATO Aniello**, nato a Vallo della Lucania (SA) 1.11.78, residente ad Ascea (SA) via delle Ginestre s.n.c., direttore tecnico di cantiere della I.CO.P. spa con sede in Basiliano (UD) (sub contrattista per la realizzazione del pozzo di spinta) - **capi 3) e 4)**
- *Difeso di fiducia Avv.ti Roberto SCOLZ e Michele FERRARI del Foro di Udine*
12. **MARIANO Giuseppe**, nato in Germania il 14.9.65, residente ed elettivamente domiciliato a Copertino via Firenze Est, Direttore di Cantiere della S.M.E. Strade s.r.l. con sede in Copertino (sub-contrattista per preparazione aree di cantiere) - **capi 3) e 4)**
- *Difeso di fiducia dall'Avv. Anna Luigia CRETTE' del Foro di Lecce*
13. **CALO' Giuseppe Cesario**, nato a San Cesario di Lecce il 3.1.52, ivi residente via Chierin n. 1 bis, datore di lavoro presso la GEOAMBIENTE srl con sede in Cavallino (sub – contrattista impermeabilizzazione delle vasche e intermediario per lo smaltimento di materiale da demolizione) - **capi 3) e 4)**
- *Elettivamente domiciliato in Lecce via Montello n. 13/A presso lo studio del difensore*
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Federico MASSA del Foro di Lecce*
14. **DE PASCALIS Maurizio Luigi**, nato a Galatina il 22.11.59, ivi residente via Festa del Lavoro n. 12, legale rappresentante della Pietro DE PASCALIS srl con sede in Galatina (fornitura in opera di calcestruzzo) - **capi 3) e 4)**



Procura della Repubblica di Lecce

- *Elettivamente domiciliato presso l'azienda Pietro DE PASCALIS srl con sede in Galatina viale Paesi Bassi n. 15/17*
- *Difeso di fiducia dall'Avv. Luigi COVELLA del Foro di Lecce*

- 15. **CORONEO Claudio**, nato a Lecce il 9.9.56, residente in Galatina via Contrada Lo Vecchio s.n.c., socio amministratore della ditta Nova Montaggi con sede in Galatina (sub-appaltatore montaggio recinzione) – **capo 5)**
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluigi MANELLI del Foro di Lecce*

- 16. **NOTARO Pantaleo**, nato a Galatina 27.7.60, ivi residente via Noha n. 42, socio amministratore della ditta Nova Montaggi con sede in Galatina (sub-appaltatore montaggio recinzione) – **capo 5)**
 - *Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluigi MANELLI del Foro di Lecce*

- 17. **TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP)**, in persona dei Direttori dotati di potere di rappresentanza Ing. Luca Schieppati e Avv. Elisabetta De Michelis, sede secondaria in Roma via Giovanni Giolitti n. 60 – **capo 6)**
 - *Elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Paola Severino p.zza della Libertà n. 20*
 - *Difesa di fiducia dagli Avv.ti Prof. Paola Severino del Foro di Roma e Francesco Paolo Sisto del Foro di Bari*

- 18. **NICCOLI Alessandro**, nato a Brindisi il 28.5.1979, ivi domiciliato via De Terribile (amministratore unico della R.A. Costruzioni s.r.l. con sede in Brindisi via Nobel n. 23, esecutrice dei lavori) – **capo 7)**

Domicilio eletto in Brindisi via Nobel n. 5
difeso di fiducia dagli avvocati FAGGIANO Daniela e FAGGIANO Giovanni, entrambi del foro di Brindisi

- 19. **PAOLUZZI Marco**, nato a Roma il 10.11.1973, residente a L'Aquila via Vandì n. 3, domiciliato presso Technip italy Direzione Lavori s.p.a. in Roma viale Castello della Magliana n. 68 (Direttore lavori) – **capi 1), 3), 4), 7):**
 - *Difeso di fiducia dall'avvocato PISANI Antonio, del foro di Roma, con studio in Viale Mazzini n. 114/B,*

Gli indagati di cui ai n. 9, 18, 19, allo stato, difesi di ufficio dall'Avv. Rosalba PINDINELLO del Foro di Lecce con studio in Racale via G. Mazzini n. 16 – tel e fax 0833-583462 – cell. 338-5860851 (rich. N. 1658087)

IMPUTATI

In ordine ai seguenti reati/illeciti amministrativi:

ELIA Michele Mario, LANZA Gabriele Paolo, PAOLUZZI Marco

1) Artt. 110/113 c.p., 29 quattuordecies DLvo 152/06, 181 DLvo 42/04; 44 lettera c) DPR 380/01, perché, in concorso o cooperazione tra loro, nelle qualità e con le mansioni sopra indicate, iniziavano e proseguivano le opere di realizzazione del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato "Trans Adriatic Pipeline" (attività preparatoria, realizzazione del microtunnel, costruzione PRT, posa della condotta tra microtunnel e PRT), anche su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o a vincolo idrogeologico e/o dichiarate zone agricole di "notevole interesse pubblico" con DM del 1.12.1970, in assenza di autorizzazioni



Procura della Repubblica di Lecce

ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche ed edilizie, essendo illegittima quella rilasciata con D.M. n. 223 dell'11.9.14 e D.M. n. 72/2015 (compatibilità ambientale), poiché adottata senza valutazione degli "effetti cumulativi" esterni ed interni, in violazione della Direttiva del Consiglio 1985/337/CEE (art. 5), della Direttiva 2014/52/UE (art. 4, paragrafo 3), della Convenzione Espoo 1991, della Circolare M.A. 07.10.1996 nr. GAB/96/15208, del D.P.C.M. 377/1988 (art. 6), le cui disposizioni in materia di impatto ambientale venivano poi riproposte nel D. Lgs. 104/2017 (art. 22 - All. VII - punto 5) ed essendo parimenti illegittime le varianti in corso d'opera, non sottoposte a procedura di verifica di esclusione dalla VIA e dunque non autorizzate.

In Melendugno e provincia di Lecce - località Le Paesane, dal novembre 2016 al 12.7.19

ELIA Michele Mario, LANZA Gabriele Paolo, MELLO Lucio, GRECO Massimiliano, VALLONE Antonio

2) Artt. 110/113 c.p., 181 DLvo 42/04; 734 c.p.; 635 comma 2 n. 1 e 3 c.p.; 44 lettera c) DPR 380/01, perché, in concorso o cooperazione tra loro, nelle qualità e con le mansioni sopra indicate, nel corso della realizzazione delle opere autorizzate con D.M. n. 223 dell'11.9.14 e D.M. n. 72/2015 (compatibilità ambientale del gasdotto TAP), sull'area individuata al foglio 15 p.lle 138, 146, 151, 163 e 164 nonché foglio 14 p.lle 14, 15, 16, 80 e 89, sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata zona agricola di "notevole interesse pubblico" con DM del 1.12.1970, in assenza di VIA per quanto indicato al capo a1) e comunque in violazione delle prescrizioni A29 con relative integrazioni e A44 del DM 223/14 e in assenza della prescritta autorizzazione (non essendo tale l'autorizzazione di variante in corso d'opera del MISE del 14.3.18, poiché rilasciata sul presupposto che la nuova recinzione non interessasse aree soggette a vincolo paesaggistico, come previsto dalla Carta dei Vincoli connessa al DM autorizzativo), espantavano ulivi in periodo diverso da quello autorizzato e, quale attività propedeutica all'espianto, realizzavano una recinzione con jersey, rete metallica e filo spinato.

In Melendugno - località Le Paesane, dal 14.3.18 al 27.4.18

ELIA Michele Mario, LANZA Gabriele Paolo, PAOLUZZI Marco, ROMANO Luigi, DREUSSI Adriano, STRACCINI Piero, GENTILI Luca, PICCO Yuri, FORTUNATO Aniello, MARIANO Giuseppe, CALO' Giuseppe Cesario, DE PASCALIS Maurizio Luigi

3) Artt. 110/113 c.p. e 137 commi 1 e 2 DLvo 152/06, perché, in concorso o cooperazione tra loro, nelle qualità e con le mansioni sopra indicate, nel corso della realizzazione delle opere autorizzate con D.M. n. 223 dell'11.9.14 e con D.M. n. 72/2015 (compatibilità ambientale del gasdotto TAP), in assenza di VIA per quanto indicato al capo a1) e comunque non ottemperando alle prescrizioni A36 e A55 del predetto D.M. - in quanto non eseguivano e comunque non completavano la impermeabilizzazione delle aree c.d. S1, S2 e area Conci del cantiere di San Basilio (come accertato nelle date 9.1.18 e 21.2.18) - effettuavano uno scarico di acque reflue industriali in assenza delle dovute autorizzazioni, in particolare depositavano attrezzature, materiali e rifiuti sulle predette aree S1, S2 e area Conci, il cui dilavamento meteorico, a causa della mancante e/o incompleta impermeabilizzazione, interessava la sottostante falda acquifera contaminandola con sostanze pericolose, tra le quali il cromo esavalente (la più pericolosa) la cui presenza veniva riscontrata:

- nelle acque di falda (analisi su campioni prelevati dal piezo 7 il 18.6.18, 27.6.18, 10.7.18, 25.7.18)
- nel pozzo di spinta (analisi su campioni del 16.4.18 - valore 350)
- nella vasca di raccolta delle acque di prima pioggia (analisi su campioni del 16.4.18 valore 24 e del 23.10.18 valore 4)
- nel top soil (stabilizzato di cava) presente nell'area Conci (analisi su campioni del 27.9.18)

In Melendugno dal 21.11.17 (data di inizio dei lavori del pozzo di spinta) al 24.4.18 (data di completamento della impermeabilizzazione)

ELIA Michele Mario, LANZA Gabriele Paolo, PAOLUZZI Marco, ROMANO Luigi, DREUSSI Adriano, STRACCINI Piero, GENTILI Luca, PICCO Yuri, FORTUNATO Aniello, MARIANO Giuseppe, CALO' Giuseppe Cesario, DE PASCALIS Maurizio Luigi

4) Artt. 113, 452 bis in relazione al 452 quinquies c.p., perché, in cooperazione tra loro, nelle qualità e con le mansioni sopra indicate, nel corso della realizzazione delle opere autorizzate con D.M. n. 223 dell'11.9.14 e con D.M. n. 72/2015 (compatibilità ambientale del gasdotto TAP), con le condotte e nel sito indicati al capo b) che precede, per



Procura della Repubblica di Lecce

colpa, abusivamente cagionavano una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili della sottostante falda acquifera, contaminandola con sostanze pericolose, tra le quali nichel, manganese, arsenico, azoto nitroso e cromo esavalente, la cui presenza veniva riscontrata in concentrazioni superiori alle concentrazioni soglie di contaminazione (c.d. CSC).

In Melendugno dal 21.11.17 (data di inizio dei lavori del pozzo di spinta) al 24.4.18 (data di completamento della impermeabilizzazione)

ELIA Michele Mario, LANZA Gabriele Paolo, GRECO Massimiliano, VALLONE Antonio, CORONEO Claudio, NOTARO Pantaleo

5) Artt. 110/113 c.p., 181 DLvo 42/04; 734 c.p.; 635 comma 2 n. 1 e 3 c.p.; 44 lettera c) DPR 380/01, perché, in concorso o cooperazione tra loro, nelle qualità e con le mansioni sopra indicate, nel corso della realizzazione delle opere autorizzate con D.M. n. 223 dell'11.9.14 e D.M. n. 72/2015 (compatibilità ambientale del gasdotto TAP), sull'area individuata al foglio 9 p.lla 148 e foglio 8 p.lla 16, sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di "notevole interesse pubblico" con DM del 1.12.1970, in assenza di VIA per quanto indicato al capo a1) e comunque in violazione delle prescrizioni A29 con relative integrazioni e A44 del DM citato, in assenza della prescritta autorizzazione (non essendo tale l'ordinanza prefettizia n. 0108892 del 12.11.17 e prevedendo la Carta dei Vincoli connessa al DM autorizzativo che la nuova recinzione non interessava aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali), realizzavano uno spianamento largo circa 7 metri con estirpazione di macchia mediterranea e una recinzione con blocchi prefabbricati e rete metallica, propedeutica all'espianto di olivi.

In Melendugno località San Basilio dal 13.11.17 al 13.12.17

TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA (TAP), in persona dei Direttori dotati di potere di rappresentanza Ing. Luca Schieppati e Avv. Elisabetta De Michelis, sede secondaria in Roma via Giovanni Giolitti n. 60

6) Illecito di cui agli artt. 1, 5 comma 1 lettere a) e b), 25 undecies comma 2 lettera a) del DLvo 231/01, perché, **ELIA e LANZA**, nelle qualità sopra indicate, avendo funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e comunque di gestione e controllo della sede italiana della **TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA** dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero essendo persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di chi abbia i predetti poteri [dunque persone di cui all'art. 5 lett. a) e comunque di cui all'art. 5, lett. b) d.lgs. n. 231/01], ponevano in essere i reati di cui ai capi 3) e 4), commessi nell'interesse e a vantaggio della società TAP e in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs 231/01.

In Melendugno dal 21.12.17 al 24.4.18

ELIA Michele Mario, LANZA Gabriele Paolo, NICCOLI Alessandro, PAOLUZZI Marco

7) Artt. 110/113 c.p., 181 DLvo 42/04, 10 comma 4 legge 353/2000 in relazione all'art. 44 lettera c) DPR 380/01, perché, in concorso o cooperazione tra loro, nelle qualità e con le mansioni sopra indicate, nel corso della realizzazione delle opere autorizzate con D.M. n. 223 dell'11.9.14 e D.M. n. 72/2015 (compatibilità ambientale del gasdotto TAP), sull'area individuata al foglio 9 p.lle 148, 152 e 153, zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e rientrante nelle "Aree percorse da fuoco il 10.10.11" giusta determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Melendugno n. 130 del 14.5.13, realizzavano opere (recinzione con jersey in cemento, rete metallica e filo spinato su una superficie di circa 20.000 mq, rimozione di pietre e rocce affioranti) in violazione del divieto di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad attività produttive su soprassuoli percorsi da fuoco e comunque in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica (non essendo state rilasciate autorizzazioni) per aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali né per quelle percorse da incendio).

Accertato in Melendugno - località Vicinale San Niceta il 28.3.19



Procura della Repubblica di Lecce

Prescrizione:

- per il reato di cui al nr. 1 prescrizione ordinaria in data **12.7.2023**
- per il reato di cui al nr. 2 prescrizione ordinaria in data **27.04.2022 e 27.04.2024**
- per il reato di cui al nr. 3 prescrizione ordinaria in data **24.04.2022**
- per il reato di cui al nr. 4 prescrizione ordinaria in data **24.04.2024**
- per il reato di cui al nr. 5 prescrizione ordinaria in data **13.12.2021 e 13.12.2023**
- per l'illecito amministrativo di cui al nr. 6 prescrizione ordinaria: **mai**
- per il reato di cui al nr. 7 prescrizione ordinaria in data **28.03.2023**

in cui risultano essere **persone offese**:

1. **FASIELLO Alfredo Salvatore**, quale Presidente del Comitato NO TAP Salento elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Francesco Calabro, del foro di Lecce , in Lecce Viale Lo Re n. 46;
 - difensore di fiducia Avv. Francesco CALABRO, del foro di Lecce
2. **POTT' Marco**, elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Mario TAGLIAFERRO, del foro di Lecce , in Corsano alla via P. Mascagni n. 24;
 - Difeso di fiducia Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
3. **POTT' Marco**, quale Sindaco di **Melendugno**,
 - Difeso di fiducia Avv. Valentina MELE e Avv. Oronzo Marco CALSOLARO entrambi del Foro di Lecce
4. **DE CARLO Luca**, quale Sindaco di **Vernole** elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Giulio DE SIMONE, del foro di Lecce , in Lecce aP.ta S. Giovanni Battista n. 4;
 - difensore di fiducia Avv. Giulio DE SIMONE, del Foro di Lecce
5. **DE PASCALI Andrea**, quale Sindaco di **Castri di Lecce** elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Salvatore Greco, del foro di Lecce , in Lecce alla via Lupiae n. 12;
 - difensore di fiducia Avv. Salvatore Greco, del Foro di Lecce
6. **DE VITO Francesca**, quale Sindaco di **Calimera** difensore di fiducia elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Luigi RELLA, del foro di Lecce in Lecce alla via L. Corvaglia n. 23;
 - Difeso di fiducia dall' Avv. Luigi RELLA, del Foro di Lecce
7. **PEDONE Fulvio**, quale Sindaco di **Lizzanello** elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Ladislao MASSARI, del foro di Brindisi, in Lecce Viale Dell'Università n. 65/E;
 - difensore di fiducia: Avv. Ladislao MASSARI del Foro di Brindisi;
8. **TARANTINO Fabio**, quale Sindaco di **Martano** elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Giulio DE SIMONE, del foro di Lecce , in Martano Piazzetta G. Matteotti n. 11;
 - difensore di fiducia: Avv. Giulio DE SIMONE, del Foro di Lecce
9. **CHIGA Antonio**, quale Sindaco di **Zollino** elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Mario TAGLIAFERRO, del foro di Lecce , in Corsano alla via P. Mascagni n. 24;
 - difensore di fiducia: Avv. Mario Tagliaferro del Foro di Lecce
10. **MANTI Anna Addolorata**, quale Sindaco di **Corigliano d'Otranto** elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Ladislao MASSARI, del foro di Brindisi, in Lecce Viale dell'Università n. 65/E;
 - difensore di fiducia: Avv. Ladislao MASSARI, del Foro di Brindisi
11. **EMILIANO Michele** nato il 23.07.1959 in qualità di Presidente e legale rappresentante pro – tempore della **Regione Puglia** elettivamente domiciliato c/o l' Avvocatura regionale Avv. Francesco ZIZZARI e l'Avvocatura regionale con studio in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro n. 33
 - Difeso di fiducia Avv. Francesco ZIZZARI, del Foro di Bari
12. **ASSOCIAZIONE V.A.S. APS Onlus** nella persona del Presidente Nazionale pro tempore Guido Pollice elettivamente domiciliata c/o il difensore di fiducia Avv. Francesca G. Conte, del foro di Lecce, in



Procura della Repubblica di Lecce

Lecce alla via Parini n. 1/C

> Difeso di fiducia Avv. Francesca G. CONTE, del Foro di Lecce

13. **Codacons** con sede in Roma viale Mazzini n. 73, elettivamente domiciliata c/o il difensore di fiducia Avv. Piero Mongelli del foro di Lecce

> Difesa di fiducia Avv. Piero Mongelli, del Foro di Lecce

14. **Associazione Italia Nostra ONLUS** con sede in Roma via Liegi n.33, elettivamente domiciliata c/o il difensore di fiducia Avv. Carlo Barone del foro di Lecce

> Difesa di fiducia Avv. Carlo Barone, del Foro di Lecce

15. **Ministero dell'Ambiente** in persona dell'Avvocatura Generale

visti gli artt. 550, 551 e 552 c.p.p.:

DISPONE

la citazione dell'imputato e della parte offesa innanzi al **Tribunale di Lecce - Sezione penale II[^] - dott.ssa Silvia SARACINO** - in composizione monocratica, presso l'aula di udienza penale n. __, per il giorno **08 MAGGIO 2020** alle ore **09.30** per rispondere del reato di cui in rubrica.

Si avverte la persona offesa che ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo penale; pertanto, ove non intenda costituirsi parte civile (previa nomina di un difensore) al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, non è obbligata a comparire all'udienza innanzi indicata. Nel caso in cui sia necessario assumere la sua testimonianza, sarà citata a comparire in una udienza successiva, ed in tal caso avrà l'obbligo di comparire.

Si avverte la persona imputata che:

- 1) qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies del codice di procedura penale e si potrà procedere in sua assenza nei casi previsti;
- 2) ha facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia, ove non l'abbia già fatto, e che in mancanza sarà assistita da un difensore d'ufficio;
- 3) ai sensi dell'art. 103 D.P.R. 115/02:
 - vi è l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
 - per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 euro (salvo adeguamenti che potranno eventualmente essere disposti con decreto ministeriale)
 - se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;



Procura della Repubblica di Lecce

- **Eccezione:** si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
 - l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta da:
 - ✓ i cittadini italiani
 - ✓ gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
 - ✓ gli apolidi
 - ✓ gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
 - L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. (Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; articoli dal 74 al 141 e succ. modd.)
- 4) ove ricorrano i presupposti di legge, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** potrà presentare le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena, rispettivamente previste dagli artt. 438 e 444 del codice di procedura penale ovvero presentare richiesta di oblazione;
- 5) ha facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 141 bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ove ne ricorrano i presupposti, qualora non ne abbia già beneficiato, l'ammissione alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale per i reati ivi previsti e che l'esito positivo della prova estingue il reato;
- 6) il fascicolo delle indagini preliminari si trova depositato nella segreteria di questa Procura e che le parti ed i difensori hanno facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia.-

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 18 dicembre 2019

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE ESPERTO
Angela ALLOTTI

Il Procuratore della Repubblica
Leonardo Leone de Castris

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Valeria FARINA VALAORI